

ANNO XCII - 2025

NUOVA SERIE A – N. 76

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

STVDI VRBINATI

Rivista di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche

INDICE-SOMMARIO

SAGGI

PAOLO COSTA, <i>Gustus: What's in a name? A note on C. 4.41.1 (373 AD), its Milieu, content and Wirkungsgeschichte</i>	1
IGOR PELLICCIARI, SLOBODAN JANKOVIC, <i>Foundations of compensation theory in international relations</i>	29
IN CARCERE - CRITICITÀ RIFLESSIONI PROPOSTE (a cura di U. Agnati, D. Pajardi)	
ULRICO AGNATI, <i>Il residuo della libertà</i>	59
FABIO GIANFILIPPI, <i>Brevi considerazioni in tema di affettività in carcere dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 10/2024</i>	63
MASSIMO ANDREA UGOLINI, <i>L'ordinamento penitenziario e carcerario nella Repubblica di San Marino</i>	71
PAOLA MAGGIO, <i>Studiare in carcere un diritto "di carta" o una garanzia effettiva? L'esperienza del Polo Penitenziario Universitario di Palermo</i>	79
DANIELA PAJARDI, <i>Studiare in carcere: una sfida formativa, culturale, personale e istituzionale</i>	109
CHIARA GABRIELLI, <i>Il lavoro penitenziario strumento di risocializzazione e antidoto alla recidiva</i>	129
FABIO SALVATORE CASSIBA, <i>La dignità del detenuto: dalla crisi alla palingenesi di un "super-valore"</i>	145
LUCIANO EUSEBI, <i>Modelli della giustizia e ruolo del carcere</i>	161
GIANCARLO ANELLO, <i>L'Islam radicale nelle carceri italiane e il "jihadismo autocritico" di Jawad Said</i>	183
MARCO CANGIOTTI, <i>Quello che è dovuto alla persona</i>	205
MONICA MARTINELLI, BENEDETTA NICOLI, <i>La condizione liminale rivisitata: una proposta di approccio generativo al carcere</i>	215

Direttore scientifico: Marco Cangiotti

Direttore responsabile: Anna Tonelli

Comitato direttivo: Ulrico Agnati, Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico: Andrea Aguti, Gian Italo Bischi, Alessandro Bondi, Licia Califano, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Luigino Ceccarini, Francesca Maria Cesaroni, Massimo Ciambotti, Monica De Simone, Laura Di Bona, Ilvo Diamanti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Slobodan Jankovic, Rossella Laurendi, Andrea Lovato, Jürgen Miethke, Fabio Musso, Paolo Pascucci, Igor Pellicciari, Tonino Pencarelli, Elisabetta Righini, Giuseppe Travaglini, Elena Viganò

Redazione: Monica De Simone (coordinamento), Maria Luisa Biccari, Francesco Bono, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

Direzione e redazione: Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), via Saffi 42, Urbino - Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR), via Matteotti 1, Urbino

Autorizzazione presso il Tribunale di Urbino del 22 Settembre 1950 n. 24, integrata con nota R.G. 286/2023

La pubblicazione della rivista ha avuto inizio dal 1927

ANNO XCII - 2025

NUOVA SERIE A – N. 76

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

SAGGI

PAOLO COSTA

Gustus: *What's in a name?*
A note on C. 4.41.1 (373 AD), its Milieu,
content and Wirkungsgeschichte

ABSTRACT

C. 4.41.1, costituzione emanata da Valentiniano I nel 373, prevede il divieto di vendita di vino, olio e *liquamen* al *barbaricum*. Si tratta della più estesa restrizione commerciale prevista dalle norme tardoantiche pervenute. Questo contributo propone un'esegesi di C. 4.41.1, considerando i profili della sua datazione, dei rapporti palinogenetici con CTh. 3.14.1 e dell'interpretazione della locuzione *neustus quidem causa*. Inoltre, mira a contestualizzare la *lex* nel suo *milieu* storico e a esplorare la sua *Wirkungsgeschichte*.

C 4.41.1, issued by Valentinian I (373 AD), forbade the sale of wine, oil, and fish sauce to the barbarians. This regulation stands out as the most comprehensive trade restriction with barbarians during Late Antiquity. The aim of this paper is to conduct a thorough analysis of the constitution, delving into aspects such as its dating, its connection to CTh. 3.14.1, and the meaning of the phrase *neustus quidem causa*. Additionally, it seeks to contextualize the law within its historical *milieu* and explore its *Wirkungsgeschichte*.

PAROLE CHIAVE

C. 4.41.1, CTh. 3.14.1, Divieti di commercio, Gustus, Uso ideologico dell'antico

KEY WORDS

C 4.41.1, CTh. 3.14.1, Trade restrictions, Gustus, Ideological use of antiquity

PAOLO COSTA*

*GUSTUS: WHAT'S IN A NAME? A NOTE ON C. 4.41.1 (373 AD), ITS
MILIEU, CONTENT AND WIRKUNGSGESCHICHTE*

SOMMARIO: 1. Premise. 2. Issues of Palingenesis, Dating, and Milieu. 3. The Goods in Question and the *Occasio Legis*. 4. The Semantics of *Barbaricum* in C. 4.41.1. 5. *Gustus*: What's in a Name? 6. The *Ratio Legis* of C. 4.41.1. 7. An ideological *Wirkungsgeschichte*.

1. Premise

The panel on Late Antiquity at the International Medieval Congress in Leeds – one of the most widely attended conferences in the field of Late Antique and Medieval Studies – was devoted, in July 2023, to the theme *Taste and Disgust in Late Antiquity*¹. The choice of this topic reflects a growing interest in aspects of social history that, at least since the historiographical shift commonly associated with the *École des Annales* of Marc Bloch and Lucien Febvre², have increasingly attracted scholarly attention. Numerous studies in ancient history have explored areas once largely overlooked, such as the history of food and food supply, particularly in relation to the construction, preservation, and expression of social and political

* Università degli Studi di Genova

¹ This contribution revises and updates a paper delivered at the International Medieval Congress held at the University of Leeds from 3 to 6 July 2023. A shortened Italian version of this article is intended for inclusion in the forthcoming volume of Studies in memory of Mario Amelotti.

² See R. CHARTIER, J. LE GOFF, J. REVEL (eds.), *La Nouvelle Histoire*, Paris 1978; A. BURGUIÈRE, *L'École des Annales. Une histoire intellectuelle*, Paris 2006; P. BURKE, *The French Historical Revolution. The Annales School, 1929-2014*, Cambridge 2015; see especially on our topic: S. WATTS, *Food and the Annales School*, in J.M. PILCHER (ed.), *The Oxford Handbook of Food History*, Oxford 2012, 3-22.

identities³. This field of inquiry has also been significantly enriched by contributions from scholars of Roman law⁴.

This evocative theme prompted me to investigate the legal, political, and possibly ideological significance of a constitution issued by Valentinian I (C. 4.41.1), which contains the only attested occurrence of the term *gustus* in the *Codex Iustinianus*. This *lex* sets forth the most comprehensive prohibition of trade with the barbarians found in the extant legal norms of Late Antiquity. The constitution is of particular interest on several accounts, notably: the challenges surrounding its dating, the reconstruction of the broader normative text to which it likely belonged, its interpretation, and its *Wirkungsgeschichte*.

The following is the version of C. 4.41.1 included in Krüger's *editio maior*:

Imppp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. ad Theodotum magistrum militum. Ad barbaricum transferendi vini et olei et liquaminis nullam quisquam habeat facultatem ne gustus quidem causa aut usus commerciorum.

2. Issues of Palingenesis, Dating, and Milieu

The *inscriptio* of the constitution, which lacks a *scriptio*, is philologically problematic. As early as Denis Godefroy, it was emended by replacing *Theodorum* or *Theodotum* with *Theodosium*⁵ – a correction later adop-

³ See, e.g., P. GARNSEY, *Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World. Responses to Risk and Crisis*, Cambridge 1988; ID., *Food and Society in Classical Antiquity*, Cambridge 1999; C. HOLLERAN, P. ERDKAMP (eds.), *The Routledge Handbook of Diet and Nutrition in the Roman World*, London 2018.

⁴ See, e.g., B. SIRKS, *Food for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam, 1991; I. FARGNOLI, *Cibo e diritto in età romana. Antologia di fonti*², Torino 2015; R. LAURENDI, *Aspetti giuridici dell'approvvigionamento cerealicolo di alcune poleis in Grecia, Sicilia e Magna Grecia*, in Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche 71 (2021) 43-62; I. FARGNOLI, *I piaceri della tavola a Roma antica. Tra alimentazione e diritto*², Torino 2022; U. AGNATI, *Cibo e identità politica-religiosa tra paganesimo e cristianesimo*, in Teoria 42 (2022) 85-99; M.L. BICCARI, *Produzione e consumo di carne nella legislazione imperiale e ruolo del 'corpus suariorum'*, in Rivista di Diritto Romano 24 (2024) 51-79.

ted by Paul Krüger and, more recently, by Federico Pergami⁶. According to a hypothesis advanced by Otto K. Seeck⁷ and accepted by the majority of scholars⁸, this *lex* would represent a *caput* of a broader normative text, to which CTh. 3.14.1⁹ – a law bearing the same *inscriptio* – would also belong. The latter constitution prohibits, under penalty of death, matrimonial unions between *Romani provinciales* and *gentiles* or *barbari*¹⁰.

CTh. 3.14.1 is addressed to Theodosius, *magister equitum*, and features an incomplete *subscriptio*. The presence of two excerpts from the same normative text in the modern editions of the *Codex Theodosianus* and the

⁵ See D. GOTHOFREDI *Prosopographia seu, ordine alphabetico, Index personarum omnium, quarum fit mentio in Codice Theodosiano*, s.v. 'Theodosius'. The reading *Theodorum* is found in the majority of the manuscripts; *Theodotum* appears in the *Codex Bibliothecae Universitatis Lipsiensis Paulinae* 883, the *Codex Bibliothecae Vaticanae*, and the *Codex Bibliothecae Montis Casini*.

⁶ See F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 507.

⁷ O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, 124: "Iust. IV 41, 1 *ad Theodotum magistrum militum*. Im Theodosianus steht III 14 ein fragment mit der Überschrift: *ad Theodosium* (Variante: *Theodorum*) *mag. equitum*, das Zwischenheiraten mit den Barbaren verbietet. Das unsere beschränkt den Handel mit ihnen, ist also dem Inhalt nach mit jenem so verwandt, daß beide zu verbinden sein werden".

⁸ See J. GAUDEMET, *L'étranger au Bas-Empire*, in *Recueil de la société Jean Bodin IX, L'Etranger*, 1, Bruxelles 1958, 215 nt. 7; É. DEMOUGEOT, *Le 'conubium' et la citoyenneté conférée aux soldats barbares du Bas-Empire*, in V. GIUFFRÈ (ed.), *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli 1984, 1639-1640; M. BIANCHINI, *Ancora in tema di unioni fra barbari e Romani*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 7 (1988) 230-231 (= in EAD., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2008, 394-395); F. PERGAMI, *La legislazione cit.*, 506-507; A. CUSMÀ PICCIONE, *'Non licet tibi accipere alienigenam'. Studio sulla 'disparitas cultus' tra i coniugi nella riflessione cristiana e nella legislazione tardoantica*, Milano 2017, 460. S. SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 125 (2008) 512 nt. 47, 573, does not subscribe to the majority view, emphasizing the difference in subject matter between the two constitutions. Also A. MARCONE, *Il matrimonio tra Romani e barbari nella legislazione tardoantica*, in S. CROGIEZ-PETREQUIN, P. JAILLETTE (eds.), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, 507-508, opposes Seeck's hypothesis.

⁹ About CTh. 3.14.1 see E. LÉOTARD, *Essai sur la condition des barbares établis dans l'Empire Romain au quatrième siècle*, Paris 1873, 89-93; GAUDEMET, *L'étranger cit.*, 222-223; R. SORACI, *Ricerche sui 'conubia' tra Romani e Germani nei secoli IV-VI*, Catania 1974, 43-110; R.C. BLOCKLEY, *Roman-barbarian Marriages in the Late Empire*, in *Florilegium* 4 (1982) 63-79; É. DEMOUGEOT, *Le 'conubium' dans les lois barbares du VI^e siècle*, in *Recueil*

Codex Iustinianus may be explained by the fact that the constitutions found in the first six books of the *Theodosianus* derive predominantly from the manuscripts of the *Lex Romana Visigothorum*, which incorporated legal materials according to the needs and editorial choices of Alaric's commission¹¹. The presence of one fragment of a constitution exclusively in the *Codex Iustinianus* and another from the same normative text in modern editions of the *Codex Theodosianus* – where its editorial inclusion is dependent upon the *Breviarium* – does not, in itself, preclude the hypothesis that both excerpts originate from a single *lex*, subsequently divided

de Mémoires et Travaux publié par la Société d'Histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit 12 (1983) 69-70 (= in EAD., *L'Empire romain et les barbares d'Occident [IV^e-VII^e siècles]*. *Scripta Varia*, Paris 1988, 301-302); EAD., *Le 'conubium' et la citoyenneté* cit., 1638-1642; M. BIANCHINI, *Ancora cit.*, 225-249 (= in EAD., *Temi cit.*, 389-413); A. DEMANDT, *Die Feldzüge des älteren Theodosius*, in *Hermes* 100 (1972) 92; Id., *The Osmosis of Late Roman and Germanic Aristocracies*, in E.K. CHRYSOS, A. SCHWARZ (eds.), *Das Reich und die Barbaren*, Wien-Köln 1989, 75-85; S. REGULLIS, *Die Barbaren in den spätromischen Gesetzen*, Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris 1992, 68-73; F. PERGAMI, *La legislazione cit.*, 216; H.S. SIVAN, *Why not Marry a Barbarian? Marital Frontiers in Late Antiquity (The Example of CTh. 3.14.1)*, in R.W. MATHISEN, H.S. SIVAN (eds.), *Shifting Frontiers in Late Antiquity*, Aldershot 1996, 136-145; W. LIEBESCHUETZ, *Citizen Status and Law in the Roman Empire and the Visigothic Kingdom*, in W. POHL, H. REIMITZ (eds.), *Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300-800*, Leiden-Boston, MA-Köln 1998, 139-140; A. CHAUVOT, *Opinions romaines face aux barbares au IV^e siècle ap. J.C.*, Paris 1998, 131-144; S. KERNEIS, *Francus ciuis, miles Romanus: les barbares de l'Empire dans le Code Théodosien*, in J.-J. AUBERT, PH. BLANCHARD (eds.), *Droit, religion et société dans le Code Théodosien, Troisièmes Journées d'Étude sur le Code Théodosien, Neuchâtel, 15-17 février 2007*, Genève 2009, 388-390; M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Matrimonios entre 'provinciales' y 'gentiles': 'quod in ius suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur' (CTh. 3,14,1, 370? 373?)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 20 (2014) 373-395; G. MANCINI, *Integrazione ed esclusione nell'esperienza giuridica romana. Dalle politiche di integrazione dello straniero alla generalizzazione della condizione di 'straniero in patria': le norme su capacità matrimoniale e filiazione come strumenti della frammentazione degli status in età tardo antica*, in F. RIMOLI (ed.), *Immigrazione e integrazione dalla prospettiva globale alle realtà locali*, I, Napoli 2014, 362-370; V. MAROTTA, *Il problema dei 'laeti'. Fonti e storiografia*, in F. BOTTA, L. LOSCHIAVO (eds.), *'Civitas', 'iura', 'arma'. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)*, Lecce 2015, 136-138; A. CUSMÀ PICCIONE, *'Non licet' cit.*, 424-481.

¹⁰ For the meaning of *gentiles* and *barbari*, see M. BIANCHINI, *Ancora cit.*, 228 (= in EAD., *Temi cit.*, 392); H.S. SIVAN, *Why not Marry a Barbarian? cit.*, 139-141; A. CHAUVOT, *Opinions cit.*, 139-141; M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Matrimonios cit.*, 376-378; A. CUSMÀ PICCIONE, *'Non licet' cit.*, 431-441.

¹¹ See S. REGULLIS, *Die Barbaren cit.*, 68-69.

by the Theodosian commissioners and assigned, *ratione materiae*, to distinct *rubricae*.

Indeed, one portion (CTh. 3.14.1) may have been omitted by Justinian's commissioners as obsolete, while still deemed suitable to the needs of the Kingdom of Toulouse¹² and thus included in the *Breviarium*, where, conversely, the other portion (C. 4.41.1) – or one of other portions – may have been deliberately excluded. The latter has come down to us by virtue of its extraction from the *Codex Theodosianus* and subsequent incorporation into the *Codex Iustinianus*. This philological conjecture likely underpins Krüger's placement, in the *Index rubricarum* of the *Codex Theodosianus*, of a hypothetical title IB *Quae res exportari non debeant*, under which he ascribes the text transmitted in C. 4.41.1. This title follows another hypothetical title IA *Quae res venire non possunt et qui vendere vel emere vetantur*, which itself appears after title I *De contrahenda emptione*, the only one actually attested in the *Codex*¹³.

The conjunction of various elements permits the formulation of a reasoned hypothesis concerning the date of the *lex*: «Mit der Datierung des einen Teils ist aber zugleich der andere bestimmt»¹⁴. Essential to the dating is the concurrence between the consulship held by Valentinian and Valens and the *magisterium militum/equitum* exercised by the recipient of the constitution, Flavius Theodosius. The latter – the best general of Valentini-

¹² On the reception of CTh. 3.14.1 in the Visigothic kingdom, see H.S. SIVAN, *The Appropriation of Roman Law in Barbarian Hands*, in W. POHL, H. REIMITZER (eds.), *Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities 300-800*, Leiden-Boston, MA 1998, 189-203.

¹³ See P. KRÜGER (ed.), *'Codex Theodosianus'. Liber I-VI*, Berlin 1923, 6, 96; see also M. CALCAGNO, *Un sistema nuovo di controllo sulle navi in partenza: la costituzione di Teodosio II del 18 settembre 420 (accolta in CTh. VII 16,3)*, in *Civiltà Classica e Cristiana* 3 (1982) 377; S. PIETRINI, *Cass., Var. 5.14.6, testimone di una riprovata prassi di elusione fiscale?*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 22 (2017) 444.

¹⁴ S. RUGULLIS, *Die Barbaren* cit., 69. This scholar observes that the *Codex Theodosianus* employs the earlier designation *magister equitum*, a title functionally equivalent to that of *magister militum*, a title common during the time of Justinian. On the career of Theodosius, see M. COLOMBO, *La carriera militare di Teodosio il Vecchio*, in *Historia* 66 (2017) 228-256.

an¹⁵ and father of the future emperor Theodosius I – succeeded Iovinus in this office at the end of 369 or the beginning of 370 (cf. Amm. 28.3.9)¹⁶.

Krüger prudently dates C. 4.41.1 to the period between 370 and 375; subsequent scholarship remains divided, advancing hypotheses that range from 365 to 375¹⁷. Indeed, the *difficultates insolitae ... et saepe insuperabiles* encountered in dating the constitutions of Valentinian I and Valens were already noted by Theodor Mommsen¹⁸. For CTh. 3.14.1, the year 370 has long been the preferred date, largely due to the correlation established by Godefroy – on the basis of Amm. 28.5.15 – between the provision of the *lex* and the settlement of *gentiles Alemanni* along the frontier of the Gauls and Italy. This settlement was carried out, *iussu principis*, by Theodosius, who in 370 was conducting military campaigns against the Alamanni¹⁹. These circumstances may have inspired provisions aimed at preventing any mingling between *Romanitas* and *barbaries*, and may also account for C. 4.41.1, whose clear objective is to hinder even commercial interactions in regions of the Empire marked by a significant presence of *gentiles*. Nonetheless, the matter appears more knotty.

Mariagrazia Bianchini underscores that Alamannic pressure extended well beyond 370, with the principal clash occurring in 372 and the shift of military operations to the Danubian front taking place only in 374, as confirmed by recent studies on Ammianus' not always accurate account of

¹⁵ Amm. 27.8.3: *officiis Martiis felicissime cognitus*; 27.8.6: *dux efficacissimus*; 28.3.1: *dux nomini incluti*; 28.6.26: *ductor exercituum ille magnificus*; 28.3.6: *militari scientia ... superabat praesentes*; 29.5.4 *cuius virtutes (ut impetrabilis) ea tempestate prae ceteris enitebant*; see R. SEAGER, *Ammianus, Theodosius and Sallust's 'Jugurtha'*, in *Histos* 1 (1997) 1-12; K. ROSEN, *Ammiano Marcellino, Teodosio padre e l'insurrezione di Firmo (372-74 d. C.): un esempio politico nell'Africa settentrionale*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena* 29 (2008) 36-37.

¹⁶ See W. ENNSLIN, *Flavius Theodosius* 9, in *RE* II, V.2 (Stuttgart 1934) cc. 1937-1945; *PLRE* I, *Theodosius* 3, 902-904; M. BIANCHINI, *Ancora cit.*, 226 (= in *EAD.*, *Temi cit.*, 390); I. HUGHES, *Imperial Brothers. Valentinian, Valens and the Disaster at Adrianople*, *Barnsley* 2013, 56-61.

¹⁷ For an overview of earlier opinions, see R. SORACI, *Ricerche cit.*, 73-81.

¹⁸ TH. MOMMSEN, *'Prolegomena in Theodosianum'*, *Berolini* 1905, CCXLI. See also M. AMELOTI, *Review of F. PERGAMI, La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, in *Iura* 44 (1993) 308 (= in *Id.*, *Altri scritti giuridici* [ed. M.P. PAVESE], *Torino* 2014, 298).

¹⁹ See R. SORACI, *Ricerche cit.*, 78-81.

Valentinian's military campaigns²⁰. Bianchini dates CTh. 3.14.1 to May 28, 373, when the emperor, after the failure of previous attempts at containment, is thought to have sought to utilize fresh barbarian forces for the cultivation of land in the Po Valley and for the inclusion of gentiles in the army, while maintaining a social and legal separation between them and the Romans²¹. In that year, Theodosius moved to Africa to lead the expedition aimed at suppressing the rebellion of the local Moorish chieftain Firmus, son of Nubel (Amm. 28.6; 29.5)²². The choice of a recipient who would not have been able to implement Valentinian's provisions can be explained by the imperial intention to acknowledge the successes of Theodosius' *magisterium* and perhaps by the fact that he had inspired the measure²³.

Valerio Marotta²⁴ places the constitution in 373, suggesting, however, an *occasio legis* within an African *milieu*, drawing on the meticulous

²⁰ See M. COLOMBO, *Due note storiche e letterarie sui libri XXVIII-XXX di Ammiano Marcellino*, in *Philologus* 150 (2006) 149-174.

²¹ See M. BIANCHINI, *Ancora cit.*, 231, 233 (= in EAD., *Temi cit.*, 395, 397). Along similar lines, see also: M. NAVARRA, *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle 'Res gestae' di Ammiano Marcellino*, Milano 1994, 243; A. CHAUVOT, *Opinions cit.*, 142-143; D. LHUIILLER-MARTINETTI, *L'individu dans la famille d'après l'oeuvre d'Ambroise de Milan*, Rennes 2008, 114-122; S. PIETRINI, *Cass.*, Var. 5.14.6 cit., 442; A. MARCONE, *Il matrimonio cit.*, 503-504.

²² See A. WINKLER, *Précis d'histoire des campagnes d'Afrique de Théodose contre Firmus (372-375)*, in *Revue Tunisienne* 15 (1908) 137-145; E.A. THOMPSON, *The Historical Work of Ammianus Marcellinus*, Cambridge 1947, 129; P. ROMANELLI, *Storia delle province romane dell'Africa*, Roma 1959, 578-594; H.-J. DIESNER, *Der Untergang der römischen Herrschaft in Nordafrika*, Weimar 1964, 95-97; N.S. YANGUAS, *La resistencia de las poblaciones indígenas norteafricanas a la romanización en la segunda mitad del siglo IV d.C.*, in *Hispania* 39 (1979) 257-300; C. GEBBIA, *Sulle rivolte di Firmo e Gildone*, in *L'Africa Romana* 5 (1987) 117-129; A. BLACKURST, *The House of Nubel: Rebels or Players?*, in A.H. MERRILLS (ed.), *Vandals, Romans and Berbers. New Perspectives on Late Antiquity North Africa*, Aldershot 2004, 59-75; J.W. DRIJVERS, *Ammianus on the Revolt of Firmus*, in J. DEN BOEFT, J.W. DRIJVERS, D. DEN HENGST (eds.), *Ammianus after Julian. The Reign of Valentinian and Valens in Books 26-31 of the 'Res Gestae'*, Leiden-Boston, MA 2007, 129-157; J. MATTHEWS, *The Roman Empire of Ammianus*, Baltimore, MD 2007, 365-376; J.-P. LAPORTE, *Nubel, Sammac, Firmus et les autres. Une famille Berbère dans l'Empire romain*, in *L'Africa Romana* 19 (2012) 979-1002. For the various tribes that supported Firmus, see C. HAMDOUNE, *Le paysage du pouvoir dans les tribus de Césarienne d'après Ammien Marcellin*, in *L'Africa Romana* 19 (2012) 957-962.

²³ See M. BIANCHINI, *Ancora cit.*, 233 (= in EAD., *Temi cit.*, 397).

²⁴ See V. MAROTTA, *Il problema dei 'laeti' cit.*, 136 nt. 63.

research of Alexander Demandt²⁵, who dated Theodosius *Senior*'s deployment to Africa to April 373²⁶. Demandt emphasized that in no other region of the Empire, due to the total permeability and fluidity of the North African borders²⁷, had such a mixture between citizens and foreigners occurred. These would be the circumstances of that “politische Gefahr” which Carl Patsch had already identified as characterizing these laws of Valentinian²⁸. CTh. 3.14.1 could also be motivated by a form of prejudice against unions between the *Romani* and the *Mauricae gentes*, as evidenced by a passage from Claudian, from a milieu and period close to that of the *lex: exterret cunabula discolor infans* (*Gild.* 193)²⁹. Demandt focused particularly on an element not without cogency: CTh. 3.14.1 and C. 4.41.1 regulate matters of private law (marriages and trade) and are addressed to a *magister equitum*. Only in Africa, under tense circumstances and within the framework of delicate relations between the provincial administration and the local *barbaricum*, would Theodosius, in his role as *magister*, have had

²⁵ See A. DEMANDT, *Die afrikanischen Unruhen unter Valentinian I*, in H.J. DIESNER, H. BARTH, H.D. ZIMMERMAN (eds.), *Afrika und Rom in der Antike*, Halle 1968, 277-292 (spec. 288); ID., *Die Feldzüge* cit., 81-113 (spec. 108, 111); ID., *Der spätrömische Militäradel*, in *Chiron* 10 (1980) 615-617; ID., *The Osmosis* cit., 75-85. See already M.J. MAURICE, *Étude sur l'organisation de l'Afrique indigène sous la domination romaine*, in *Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France* 55 (1894) 37 nt. 2: “Cette constitution a dû s'appliquer à l'Afrique, où Théodose avait vaincu Firmus”.

²⁶ See also M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Matrimonios entre 'provinciales' y 'gentiles': 'quod in ius suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur'* (CTh. 3,14,1, 370? 373?), in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 20 (2014) 389-392.

²⁷ See *amplius* Y. MODÉLAN, *Les Maures et l'Afrique Romaine (IV^e-VII^e siècle)*, Rome 2003, 123-310.

²⁸ See C. PATSCH, *Die quadisch-jazygische Kriegsgemeinschaft im Jahre 374/375*, Wien-Leipzig 1929, 18.

²⁹ See A. DEMANDT, *Die Feldzüge* cit., 108 nt. 1. On this topic see F. ZUCCOTTI, *Il razzismo nella tarda antichità e le sue ragioni scientifiche*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 20 (2015) 59-98; C. CORBO, *Migranti di oggi e migranti di ieri. Per una prima lettura di alcune costituzioni imperiali*, in *Koinonia* 39 (2015) 63 nt. 51; A. LOVATO, *Prima e dopo Adrianopoli. Forme e modalità d'insediamento dei barbari nei territori imperiali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 21 (2017) 267. For an updated bibliography on the topic of racism in Late Antiquity, with particular reference to the relationship between Romans and barbarians, see, see G. SANZ CASASNOVAS, *'Rabies indomita'. Representación del bárbaro y violencia contra los no romanos en las 'Res gestae' de Amiano Marcelino*, Zaragoza 2022, 13-28.

the authority to intervene in non-military, but civil matters, which elsewhere fell under the jurisdiction of the *praefectus praetorio* or the *vicarius*³⁰.

In this regard, Giovanni A. Cecconi had also placed himself, dating the law to 373 and situating it within an African context. Regarding the exercise of civil functions by the magister, which was irregular until the end of the 4th century, he wrote that «he had to act similarly, but with superior powers, to those provincial governors who, in frontier zones exposed to the risk of invasions and usurpations, or in regions plagued by brigandage, enjoyed, in late antiquity, temporary accumulations of authority»³¹. In recent years, this hypothesis has gained considerable support³². To further substantiate this, recent research has highlighted how, during the years in question, the *provincia Tripolitana* was deeply militarized, with military commanders accumulating both military and civil powers³³, in an osmosis of competences that can also be conjectured with regard to Theodosius.

Indeed, the barbarian incursions into North African territories, facilitated by the permeability of a poorly defended *limes*³⁴, intensified in the

³⁰ See also S. RUGULLIS, *Die Barbaren* cit., 69.

³¹ G.A. CECCONI, *I grandi 'magisteria' tardoantichi. Ruolo istituzionale, attività e rapporti con le strutture amministrative territoriali (Italia, IV-VI secolo)*, in G. FIRPO, G. ZECCHINI (eds.), *'Magister'. Aspetti culturali e istituzionali*, Alessandria 1999, 81 (*my translation*). See also H. CASTRITIUS, *'Barbari' – 'antiqui barbari'. Zur Besiedlungsgeschichte Südostnorikums und Südpannoniens in der Spätantike (Ende des 4. bis Mitte des 6. Jahrhunderts n. Chr.)*, in *Frühmittelalterliche Studien* 29 (1995) 84.

³² See A. PABST (ed.), *Quintus Aurelius Symmachus, Reden*, Darmstadt 1989, 347-348; S. RUGULLIS, *Die Barbaren* cit., 69 (who dates the constitutions at 371); H.S. SIVAN, *Why not Marry a Barbarian?* cit., 141-145; J. EVANS GRUBBS, *Women and the Law in the Roman Empire. A Sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood*, London 2002, 184; N. LENSKI, *Failure of Empire. Valens and the Roman State in the Fourth Century A.D.*, Berkeley, CA 2002, 136; S. SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten* cit., 512, 573-574; M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Matrimonios* cit., 388-393; A. LOVATO, *Prima e dopo Adrianopoli* cit., 266-267; *contra*: L. DE SALVO, *A proposito di commerci alle frontiere nel tardo impero romano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 21 (2016) 297-298; A. CUSMÀ PICCIONE, *'Non licet'* cit., 429 nt. 1050.

³³ See I. TANTILLO, *'Comites et praesides'. Modalità del cumulo dei poteri nel IV secolo d.C.*, in A. BÉRENGER, F. LACHAUD (eds.), *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Actes du colloque de Metz, 16-18 juin 2011*, Metz 2012, 90-91; ID., *'Praesides', 'Comites', 'Duces'. La Tripolitania e l'amministrazione dell'Africa tardo romana*, in *Antiquité Tardive* 22 (2014) 190-191.

³⁴ See D. LENGREND, *Le 'limes' interne de Maurétanie Césarienne au IV^e siècle et la révolte de Firmus*, in A. ROUSSELLE (ed.), *Frontières terrestres, Frontières célestes dans l'Anti-*

early years of the reign of Valentinian I³⁵. As Hagith S. Sivan aptly summarizes: «Against the physical context of *Mauretania Caesariensis*, the events of the early 370s highlight a tissue of complex topography and demography ranging from a few urban centers [...], large and often fortified estates [...], fortifications, to coastal plains and inaccessible mountains. [...] Only as a last resort does Firmus turn to the impenetrable mountains that highlight the real frontiers of Roman Africa. These are not the *limes* that distinguished between the Empire and its neighbors but rather the internal boundaries that delineated Roman control over Roman territory. Across these 'frontiers' there existed a degree of human interaction at which the sources merely hint»³⁶. These incursions included severe violence from the *Mauricae gentes* (primarily the Austurians³⁷), who, in retaliation for the killing of the rebel Austurian Stachao (Amm. 28.6.3)³⁸, ravaged Leptis Magna, causing massacres of Romans, fires, and widespread destruction (Oros. 7.33.5). In this context, Firmus seized territories in *Mauretania Caesariensis* and *Sitifensis* (Amm. 29.5.3, 9-14; Zos. 4.16)³⁹. With a rather limited following, the rebel made many areas insecure through targeted guerrilla tactics⁴⁰ supported by local tribes, such as the Musones (Amm. 29.5.27), by groups (Numidians and Berbers) of Donatists, who on 20

quit , Perpignan-Paris 1995, 143-161; M. CASELLA, *Complessit  antropologica della nozione di confine*, in *L'Africa romana* 15 (2004) 211-238.

³⁵ See J. BARADEZ, '*Fossatum Africae*'. *Vue-a rienne de l'organisation romaine dans le Sud-Alg rien*, Paris 1949, 358; E.W.B. FENTRESS, *Numidia and the Roman Army. Social, Military and Economic Aspects of the Frontier Zone*, Oxford 1979, 121; C.R. WHITTAKER, *Frontiers of the Roman Empire*, Baltimore, MD 1994, 148-151.

³⁶ H.S. SIVAN, *Why not Marry a Barbarian?* cit., 141-142.

³⁷ See F. FELICI, M. MUNZI, I. TANTILLO, *Austuriani e Laguatan in Tripolitania*, in *L'Africa romana* 16 (2006) 591-688; Y. MOD RAN, *Des Maures aux Berb res: identit  et ethnit  en Afrique du nord dans l'Antiquit  tardive*, in V. GAZEAU, P. BAUDUIN, Y. MOD RAN (eds.), *Identit  et ethnit . Concepts, d bats historiographiques, exemples (II^e – XII^e si cle)*, Caen 2008, 91-134; R. REBUFFAT, *Les peuples du Nord du Maroc*, in C. BRIAND-PONSART, Y. MOD RAN (eds.), *Provinces et identit s provinciales dans l'Afrique romaine*, Caen 2011, 63-86.

³⁸ See Y. MOD RAN, *Les Maures* cit., 279-288.

³⁹ See S. RUGULLIS, *Die Barbaren* cit., 71.

⁴⁰ Amm. 29.5.7: [*Theodosius*] *sollicitudini diducebatur ancipiti, multa cum animo versans, qua via quibusve commentis per exustas caloribus terras pruinis assuetum duceret militem, vel hostem caperet discursatorem et repentinum, insidiisque potius clandestinis, quam proeliorum stabilitate confisum*; see K. ROSEN, *Ammiano* cit., 39.

February 373 were forbidden to rebaptize (CTh. 16.6.1)⁴¹, by peasants, urban proletarians, and even Roman soldiers. Ammianus recounts the cases of a tribune who placed a diadem on Firmus' head and another who refused to fight against the insurgents (25.9.20, 24), and he reports entire Roman units that joined the Moorish prince (29.5.19-20)⁴².

The gravity of the situation is evident in the measures⁴³ that Valentinian I addressed to the *proconsul Africae*, Julian (CTh. 8.7.12)⁴⁴, and to the *comes Africae*, Romanus (CTh. 8.7.13), prior to Theodosius' arrival, instructing them to apply these provisions in *Byzacena* and *Tripolitana*. The two *leges geminatae* – with almost identical content and likely sent on the same day in 372 – decree that no soldier is to be assigned to civilian duties and, at the same time, that any civilian official *deputatus* in military detachments must be enlisted in the army if physically fit, with the exception of the *pastus primipili*, in order to ensure regular supplies for the army⁴⁵.

The first act of Theodosius' mission was the deposition of the *comes Romanus*⁴⁶, whose ineptitude had exacerbated the provincials. The *magister* then reinforced the troops with recruits from the *Mauri Sitifenses*

⁴¹ See A. DEMANDT, *Die Feldzüge* cit., 104; F. DECRET, M. FANTAR, *L'Afrique du Nord dans l'Antiquité. Histoire et civilisation*, Paris 1981, 336-337; P.G. CARON, 'Ne sanctum baptismum iteretur' (C.Th.XVI.6; C.Iust.I.6), in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 6 (1986) 174; S. RUGULLIS, *Die Barbaren* cit., 71 nt. 16. See also W.H.C. FREND, *The Donatist Church. A Movement of Protest in North Africa*, Oxford 1952, 193-207; P. BROWN, *Religious Dissent in the Later Roman Empire. The Case of North Africa*, in *History* 46 (1961) 83-101 (= in ID., *Religion and Society in the Age of Saint Augustine*, London 1972, 237-259); E.L. GRASMÜCK, 'Coercitio'. *Staat und Kirche im Donatistenstreit*, Bonn 1964, 139-167; E. TENGSTRÖM, *Donatisten und Katholiken. Sozialen, wirtschaftliche und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung*, Gothenburg 1964, 95-99; J.-L. MAIER, *Le dossier du donatisme. II. De Julien l'Apostat à Saint Jean Damascène (361-750)*, Paris 1989, 44-46; V.M. MINALE, *I Valentiniani contro i Manichei: su CTh. 16.5.3 (352) e CTh. 16.7.3 (383)*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 82 (2016) 509-510.

⁴² See S. RUGULLIS, *Die Barbaren* cit., 72 nt. 25; J.-P. LAPORTE, *Les armées romaines et la révolte de Firmus en Maurétanie césarienne*, in Y. LE BOHEC, C. WOLFF (eds.), *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien*, Paris 2004, 279-298.

⁴³ See A. BERNIER, *Fenomeni di mobilità tra esercito, curie e burocrazia nella legislazione di Valentiniano*, in *Cultura Giuridica e Diritto Vivente* 7 (2020) 9.

⁴⁴ See A. DEMANDT, *Die Feldzüge* cit., 100 nt. 2.

⁴⁵ See A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1977, 151-155.

⁴⁶ See PLRE I, *Romanus* 3, 768; See A. COSKUN, *Der 'comes Romanus', der Heermeister Theodosius und die drei letzten Akte der 'Lepcis-Magna Affairs'*, in *Antiquité Tardive* 12 (2004) 293-308.

(Amm. 29.5.9), to whom privileges and immunities were likely granted on this occasion (CTh. 7.1.6; 12.1.64).

To further support the hypothesis of identifying North Africa, particularly *Tripolitana*, as the *milieu* for the *lex* in its two fragments, another piece of evidence from Ammianus can be highlighted. Igmazen⁴⁷, king of the Isafenses, made an agreement with Theodosius, breaking his alliance with Firmus and capturing and imprisoning the latter (Amm. 29.5.53)⁴⁸, precisely because he feared for his survival once commercial activities with the barbarians were banned (29.5.51: *nihil commercii vetitis ad vitam spei sibi restare*)⁴⁹. Thus, in presenting a pivotal moment in the repression of Firmus' rebellion, Ammianus significantly alludes to a prohibition on trade with the barbarians. This is the primary subject of the provision directed to the *magister* in C. 4.41.1. Regarding the date, it can be situated in 373, during the fourth consulate of Valens and Valentinian I, when Firmus' revolt reached its peak⁵⁰.

Other elements regarding the content of C. 4.41.1 will further support this hypothesis.

⁴⁷ See PLRE I, Igmazen, 456.

⁴⁸ See K. ROSEN, *Ammiano* cit., 43.

⁴⁹ The hypothesis, albeit presented with some doubt, is put forward by J. DEN BOEFT, J.W. DRIJVERS, D. DEN HENGST, H.C. TEITLER, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus* XXIX, Leiden-Boston, MA 2013, 214-215; S. SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten* cit., 574, is more skeptical.

⁵⁰ See B.H. WARMINGTON, *The North African Provinces from Diocletian to the Vandal Conquest*, Cambridge 1954, 10-11; CH.-A. JULIEN, *Histoire de l'Afrique du Nord*², Paris 1956, 219-220; H.-J. DIESNER, *Der Untergang* cit., 95-97; A. DEMANDT, *Die afrikanischen Unruben* cit., 284; ID., *Die Feldzüge* cit., 103-111; S. RUGULLIS, *Die Barbaren* cit., 71; M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Matrimonios* cit., 392; A. MERRILLS, *The Mauri in Late Antiquity*, in R.B. HITCHNER (ed.), *A Companion to North Africa in Antiquity*, Hoboken, NJ 2022, 320.

3. The Goods in Question and the *Occasio Legis*

The types of goods subject to the trade ban with the barbarians – oil⁵¹, wine⁵², and *liquamen*⁵³ – reflect the distinctive productive profile of North Africa, as confirmed by archaeological evidence, especially from Clazomeneae and Leptis Magna⁵⁴. The spread of trade in these products is also evidenced by the discovery – also in the Italic and Iberian peninsulas – of numerous *amphorae* used for transporting such goods from these regions⁵⁵. These were valuable goods⁵⁶ typical of sedentary agriculture, which at that time were not practiced by the nomadic Berber tribes⁵⁷.

⁵¹ See D.J. MATTINGLY, *Olive oil production in Roman Tripolitania*, in D.J. BUCK, D.J. MATTINGLY (eds.), *Town and Country in Roman Tripolitania*, Oxford 1985, 27-46; ID., *Oil for Export? A Comparison of Libyan, Spanish and Tunisian Olive Oil Production in the Roman Empire*, in *Journal of Roman Archaeology* 1 (1988) 33-56.

⁵² See R. LEQUEMENT, *Le vin africain à l'époque impériale*, in *Antiquités africaines* 16 (1980) 185-193; D.J. MATTINGLY, *Tripolitania*, London 1995, 223-232, 251-253; J.-P. BRUN, *Les pressoirs à vin d'Afrique et de Maurétanie à l'époque romaine*, in *Africa* 1 (2003) 7-30.

⁵³ On *liquamen* and its derivative, the γάρων/*garum*, see R.I. CURTIS, '*Garum*' and '*Salsamenta*'. *Production and Commerce in 'Materia Medica'*, Leiden 1991; S. GRAINGER, '*Garum*', '*Liquamen*' and '*Muria*': A New Approach to the Problem of Definition, in E. BOTTE, V. LEITCH (eds.), *Fish & Ships. Production et Commerce des 'salsamenta' durant l'Antiquité*, Arles 2014, 37-45; EAD., '*Garum*' and '*Liquamen*', *What's in a Name?*, in *Journal of Maritime Archaeology* 13 (2018) 247-261. It is noteworthy that Pliny the Elder (N.H. 31.94) refers to the production of *garum* at Leptis Magna.

⁵⁴ See K. SCHÖRLE, V. LEITCH, *Report on the Preliminary Season of the Lepcis Magna Coastal Survey*, in *Libyan Studies* 43 (2012) 149-154; M.A.M. AHMED, *Rural Settlement and Economic Activity. Olive Oil, Wine and 'Amphorae' Production on the Tarhuna Plateau during the Roman Period*, London 2018.

⁵⁵ See J.-P. BRUN, *Archéologie du vin et de l'huile dans l'Empire romain*, Paris 2004.

⁵⁶ Referring to Eusebius, *Vita Severini* 28.2, which describes the miraculous increase of oil reserves, a symbol of prosperity, following Severinus' intervention in Noricum, J. HAAS, *Die Umweltkrise des 3. Jahrhunderts n. Chr. im Nordwesten des Imperium Romanum*. *Interdisziplinäre Studien zu einem Aspekt der allgemeinen Reichskrise im Bereich der beiden Germaniae sowie der 'Belgica' und der 'Raetia'*, Stuttgart 2006, 126, connects C. 4.41.1 with the context of the Danubian *limes*. However, the evidence appears insufficient when considering the factors that suggest a North African *milieu*.

⁵⁷ See A. LEWIN, *La difesa dal deserto: osservazioni preliminari per uno studio comparato delle frontiere*, in *L'Africa Romana* 6 (1988) 203.

Ammianus (28.6.13) offers a detailed account of how, amid the unrest of Firmus' revolt, the Austuriani savagely devastated – *ut rapaces alites irritamento sanguinis atrocius efferratae*⁵⁸ – trees and vines during their pillaging of the Tripolitanian countryside, particularly around Leptis Magna. These barbarian incursions struck at the core of wine and oil production⁵⁹ – the very first two goods listed in C. 4.41.1. The events proved so grave and destructive that the historian, at the opening of his narrative (28.6.1), writes with stark poignancy: *Iustitia quoque ipsa deflevit*.

It appears plausible that Theodosius implemented measures aimed at protecting – and, above all, restoring – agricultural production that had suffered severe depletion⁶⁰. This context accounts for the need for authoritative regulation extending also to the trade of these goods. It could likewise signal a renewed effectiveness of imperial authority, particularly in the aftermath of Romanus' misconduct (Amm. 27.9.1-2; 28.6.5-6). Theodosius possessed both the capacity for intervention and the firmness (Amm. 29.5.43) required to enforce measures marked by considerable severity.

The revolt was suppressed, and in 375 Firmus, after being captured, died by suicide. Theodosius triumphed over the rebels and was consequently praised by Pacatus Drepanius in his Panegyric for Theodosius I (*Pan. Lat.* 2.5.2)⁶¹, while an epigraphic source celebrated him as Μαυριτανίης μέγα δι-|μα, Σαξονείης λυτῇ-|ρα καὶ γένους Κελτῶν (AE 1931, 53, ll. 11-13)⁶². Gibbon remarks with elegantly balanced antithesis: «Africa

⁵⁸ See G. SANZ CASASNOVAS, 'Rabies indomita' cit., 204-205.

⁵⁹ See A. DEMANDT, *Die afrikanischen Unruhen* cit., 277-282; ID., *Die tripolitanischen Wirren unter Valentinian I*, in *Byzantion* 38 (1968) 333-363.

⁶⁰ S. RUGULLIS, *Die Barbaren* cit., 70 and ntt. 10-12, observes that rows of vines and olive groves, once burned, require years before newly planted crops can bear fruit. O.D. CORDOVANA, *Diritti territoriali, migrazioni e conflitti sociali in Africa tardoantica*, in L. MONTECCHIO (ed.), *Tensioni sociali nella Tarda Antichità nelle province occidentali dell'Impero Romano*, Perugia 2015, 117-118, does not cite Rugullis, but points out that Ammianus does not, strictly speaking, report the uprooting or burning of the root systems and trees themselves.

⁶¹ See M. COLOMBO, *La carriera* cit., 234.

⁶² See R. EGGER, *Der erste Theodosius*, in *Byzantion* 5 (1929) 9-32 (= in ID., *Römische Antike und frühes Christentum. Gesammelte Schriften* I, Klagenfurt 1962, 126-143); G. DE SANCTIS, *Un'iscrizione onoraria del 'magister equitum' Teodosio*, in *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica* 58 (1930) 487-489 (= in ID., *Scritti minori*, IV, 1920-1930 [eds. A. FERRARINO, S. ACCAME] Napoli 1976, 493-495); D. FEISSEL, *Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine du III^e au VI^e siècle*, Athènes-Paris 1983, 228-230 (n. 273).

had been lost by the vices of Romanus; it was restored by the virtues of Theodosius»⁶³.

4. The Semantics of *Barbaricum* in C. 4.41.1.

How is the *barbaricum* to be identified in the *lex* of Valentinian I? The earliest occurrence of the term in imperial legislation appears in C 6.1.3, a constitution issued by Constantine⁶⁴, which sets forth provisions concerning *fugitivi servi... ad barbaricum transeuntes*. In this context, the substantivized adjective denotes peoples and territories situated outside and standing apart from the Roman world⁶⁵. This semantic value becomes consolidated over the course of the fourth century, gradually acquiring – also in the language of the imperial constitutions – an increasingly negative axiological connotation⁶⁶.

⁶³ E. GIBBON, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, London 1788, IV, ch. 25 § 3. On the obscure circumstances surrounding Theodosius' death in Carthage in 376, see A. DEMANDT, *Der Tod des älteren Theodosius*, in *Historia* 18 (1969) 598-626.

⁶⁴ About C. 6.1.3, see J. GAUDEMET, *Constantin, restaurateur de l'ordre*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli 1948, 671; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II. *La giustizia – Le persone*, Milano 1952, 400-401; A. PUGLISI, *Servi, coloni, veterani e la terra in alcuni testi di Costantino*, in *Labeo* 23 (1977) 317; F. BONIN, *Costantino, i barbari e la riforma della prefettura del pretorio*, in *Cultura Giuridica e Diritto Vivente* 3 (2016) 30.

⁶⁵ See M.P. BACCARI, *Costantino imperatore rivoluzionario? A proposito di 'barbaricus' e 'barbarus' nelle costituzioni di Costantino*, in F. SINI, P.P. ONIDA (eds.), *Poteri religiosi e istituzioni. Il culto di San Costantino imperatore tra oriente e occidente*, Torino 2003, 245-249. An analogous meaning is attached to the term *barbarus* in other constitutions promulgated under Constantine (see C. 9.14.1 [319 AD]; 12.35.9 [323 AD]; 12.42.1 [323 AD]). For a discussion of the term's semantic scope, see M. KULIKOWSKI, *'Barbaria', 'Barbaricum' and the Location of the 'Barbarus'*, in J. LÓPEZ QUIROGA, M. KAZANSKI, V. IVANIŠEVIĆ (eds.), *Entangled Identities and Otherness in Late Antique and Early Medieval Europe*, Oxford 2017, 26-29. For the use of the term in the work of Ammianus Marcellinus, see G. SANZ CASASNOVAS, *'Rabies indomita'* cit., 57-145 (with an extensive bibliography). The conclusion of the survey is clear: "Ammiano costruì una categoria del bárbaro como ser irracional, violento y perjudicial para Roma, señalando hacia marcadores culturales y haciendo uso de todo el arsenal retórico a su alcance". For a list of late antique legal sources in which *barbarus* and its derivatives occur, see G. VISMARA, *Limitazioni al commercio internazionale nell'Impero romano e nella comunità cristiana medioevale*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, I, Milano 1947, 445 nt. 4.

⁶⁶ See A. LOVATO, *Osservazioni minime sulla composizione del titolo 'De infirmendis his, quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt' del Teodosiano (15,14)*, in *Atti dell'Accademia*

The lexeme also appears in another constitution that is closely related to C. 4.41.1, both diachronically and in terms of content: C. 4.63.2⁶⁷, likewise issued by Valentinian I, probably in 374, and addressed to Tatianus, *comes sacrarum largitionum*. This *lex* prohibits the trade of gold *ad barbaricum* by private individuals – most likely those responsible for mining operations – while simultaneously urging that as much gold as possible be withheld from the barbarians. The use of the term in C. 4.41.1 thus appears consistent with the linguistic conventions of Valentinian's chancery.

With remarkable consistency, the revolt of Firmus is characterized as a *rebellio barbarica* by Symmachus (*Ep.* 1.64), who served as *proconsul Africae* precisely in 373⁶⁸. Ammianus, in reporting the Austorian incursions at the beginning of Valentinian's reign (between 363 and 367), refers to them as *barbarica rabies* (27.9.1)⁶⁹. The devastation of trees and vineyards in the outskirts of Leptis Magna is attributed by Ammianus (28.6.5) to the *barbaricus tumor*⁷⁰ of the Austorians, who are described – the only ethnonym in Ammianus' *Res Gestae* to receive such a direct qualification⁷¹ – as *barbari* (28.6.2,14; see also 28.6.2,10). Similarly, the *Mauricae gentes*

Romanistica Costantiniana 20 (2014) 353.

⁶⁷ See A. PIGANIOL, *Le problème de l'or au 4^e siècle*, in *Annales d'Histoire sociale* 1 (1945) 47-53; P. VEYNE, *Rome devant le prétendue fuite de l'or: mercantilisme ou politique disciplinaire?*, in *Annales (ESC)* 34 (1979) 211-244; F. PERGAMI, *La legislazione* cit., 630; L. DE SALVO, *Una frontiera invalicabile: 'Merces illicitae' nel tardo impero romano*, in *L'Africa romana* 15 (2004) 298-299. C. SPINOSI, *Dispositions juridiques relatives à la monnaie dans la législation et la pratique (principalement égyptiennes) des III^e et IV^e siècles après J.C.*, in *Revue d'histoire économique et sociale* 39 (1961) 52; A. MARCONE, *Il matrimonio*, 507-508, and L. DE SALVO, *A proposito di commerci* cit., 297 nt. 48, note the connection with C. 4.41.1.

⁶⁸ See PLRE I, *Symmachus* 4, 866. See also J.F. MATTHEWS, *Symmachus and the 'Magister Militum' Theodosius*, in *Historia* 20 (1971) 122-128; S. RODA, *Commento storico al libro IX dell'Epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, 256-259; D. VERA, *Commento storico alle 'Relationes' di Q. Aurelius Symmachus*, Pisa 1981, 442-448; T.D. BARNES, *Proconsuls of Africa, 337-392*, in *Phoenix* 39 (1985) 144, 153; G.A. CECCONI, *Commento storico al libro II dell'Epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 2002, 35; J.W. DRIJVERS, *Ammianus* cit., 141; A. CAMERON, *The Last Pagans of Rome*, Oxford 2011, 262.

⁶⁹ G. SANZ CASASNOVAS, '*Rabies indomita*' cit., 73, notes: "Comparecen en el pasaje términos propios del campo semántico de la barbarie (*audacia, rabies*) y la violencia destructiva típicamente asociada al bárbaro (*caedes, rapina*)".

⁷⁰ For the use of this lexeme in the work of Ammianus, R. SEAGER, *The Rhetoric of Excess*, in ID., *Ammianus Marcellinus. Seven Studies in his Language and Thought*, Columbia, MO 1986, 52-53.

vel nationes allied with Firmus are designated as *barbari*⁷², while Firmus himself is referred to as a *rex barbarus*⁷³ by Augustine (*Contra epistulam Parm.* 1.10), who denounces his acts of violence and cruelty⁷⁴.

5. *Gustus*: What's in a Name?

The meaning of the purpose phrase *neustus quidem causa* in C. 4.41.1 warrants clarification, particularly in light of a potential misunderstanding that, in my view, may arise from the reading of the lemma '*Gustus*' in the *Thesaurus linguae Latinae* (VI.2, 2369-2370). The *Thesaurus*, in presenting the various senses of the term, classifies the phrase found in C. 4.41.1 under the heading *actio iudicandi edulia per assumptionem (degustatio)*, juxtaposing it – in order to illuminate its semantic meaning – with the use of the noun *gustus* and the purpose phrase *causa degustandi* in D. 18.1.34.5 (Paul. 33 *ad ed.*).

Nevertheless, Paul's jurisprudential fragment refers to an aspect of the *emptio ad gustum*, a contract of *emptio-venditio* accompanied by a *pactum degustationis*, which provides that the buyer is entitled to taste a certain quantity of goods – typically wine – satisfactorily; otherwise, the contract would not have been concluded. This constitutes *degustatio* in the technical sense, falling within the legal framework governing sales *cum reservatione voluntatis* (D. 18.6.16 [Gai. 2 *cott. rer.*]; D. 18.6.1 *pr.*-1 [Ulp. 28 *ad*

⁷¹ The other direct qualification of a group as *barbari* is found with reference to the *Laeti* (cf. Amm. 16.11.4); cf. G. SANZ CASASNOVAS, '*Rabies indomita*' cit., 138-139; on this group see V. MAROTTA, *Il problema dei 'laeti'* cit., 117-157.

⁷² Cf. J. DEN BOEFT, J.W. DRIJVERS, D. DEN HENGST, H.C. TEITLER, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus* XXIX cit. 169.

⁷³ Ammianus calls Firmus *perduellis* (29.5.46) and *latro* (29.5.52); see T. KOTULA, *Firmus, fils de Nubel, était-il usurpateur ou roi des Maures?*, in *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae* 18 (1970) 131-146; A. CHASTAGNOL, *Firmus 'latro' ou 'princeps'?*, in A. LADOMIRSKI (ed.), *Études sur l'histoire gréco-romaine* (FS. T. Kotula), Wrocław 1993, 45-50; A. CHAUVOT, *Firmus, fils de Nubel, 'imperator' et 'rex'?*, in F. Colin, O. Huck, S. Vanséveren, *Interpretatio. Traduire l'altérité culturelle dans les civilisations de l'Antiquité*, Paris 2015, 191-212.

⁷⁴ Cfr. E. TENGSTRÖM, *Donatisten und katholiken. Soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung*, Göteborg 1964, 80.

Sab.]; D. 18.6.4 *pr.*-1 [Ulp. 28 *ad Sab.*]; D. 33.6.2.1 [Pomp. 6 *ad Sab.*]; D. 33.6.3.1 [Ulp. 23 *ad Sab.*]; D. 33.6.5 [Iul. 15 *dig.*])⁷⁵.

Perhaps inspired by this juxtaposition, Demougeot translates «ni pour la dégustation»⁷⁶, but such a rendering erroneously leads one to think of *degustatio* in its proper sense. In our case, however, the phrase seems to indicate «not even for a modest quantity», a meaning that appears in other instances cataloged by the *Thesaurus*, but under a different heading: *modica alicuius escae aut potionis quantitas*.

The linguistic usages relevant for the exegesis of C. 4.41.1 are therefore likely to be different. For example, Petronius (*Sat.* 77.7⁷⁷) uses *gustus* to refer to «a sip [of wine]», but the usage of a similar phrase by Rufinus of Aquileia (*Hist.* 2.17.22)⁷⁸ is even clearer. Regarding the *Dominica Passionis*, he notes: *vinum quidem nemo omnino ... ne gustu quidem contingat, sed nec quamlibet carnem*. The focus is on the radical nature of the dietary discipline of the *dies ieiunii*, which does not allow the consumption of even a minimal quantity of wine or meat. The *Thesaurus* appropriately considers the phrase used by Rufinus – in his translation of Eusebius' text⁷⁹ – as similar to the one in C. 4.41.1, but it classifies it under the heading of *degustatio*, which may lead to potentially misleading hermeneutical implications.

⁷⁵ See R. YARON, *Sale of Wine*, D. DAUBE (ed.), *Studies in the Roman Law of Sale. Dedicated to the Memory of Francis de Zulueta*, Oxford 1959, 71-77; N. OLSZAK, 'Emptio ad gustum': la vente à la dégustation, de l'antiquité à l'article 1587 du Code Civil, in *Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis* 58 (1990) 361-371; M. PENNITZ, *Die Gefährtragung beim Weinverkauf im klassischen römischen Recht*, in *Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis* 62 (1994) 251-296; P. BĚLOVSKÝ, 'Perficio emptionis' in Case of a Sale of Wine in Roman Law, in *Fundamina*, 25 (2019) 1-11; I. FARGNOLI, *I piaceri cit.*, 129-133; L. DE MADDALENA, *Riserva di gradimento nella compravendita. Diritto romano e tradizione romanistica*, Milano 2024, 87-112.

⁷⁶ É. DEMOUGEOT, *Le 'conubium' cit.*, 1639-1640.

⁷⁷ Petronius, *Satyricon* 77.6-7: *Interim, Stiche, profer vitalia, in quibus volo me efferri. Profer et unguentum et ex illa amphora gustum, ex qua iubeo lavari ossa mea*; on this passage see V. RIMELL, *Petronius and the Anatomy of Fiction*, Cambridge 2009, 186.

⁷⁸ This source is also listed, in my opinion improperly, under the heading *actio iudicandi edulia per assumptionem (degustatio)* in the *ThLL*.

⁷⁹ Eus. *Hist.* 2.17.22 (ed. SCHWARTZ): οἶνου μὲν τὸ παράπαν ... οὐδ' ἀπογεύονται, ἀλλ' οὐδὲ τῶν ἐνάμιων τινός.

Therefore, the meaning of the phrase is probably “not even for a taste”, “not even for a modest quantity”. This is a rather hyperbolic⁸⁰ clarification intended to indicate the very broad applicability of the prohibition, which extends even to the *parvitas materiae*, in order to exclude any possible circumvention of the precept⁸¹. This value is confirmed by a syntactic observation: the lexeme *gustus*, both in C. 4.41.1 and in Rufinus’ passage, is framed between the particles *ne* and *quidem*, which fulfill their typical function as focus markers of negation⁸². In C. 4.41.1, this focus takes on a scalar emphasis⁸³, accentuating the totality of the prohibition: the transfer of the listed goods cannot take place, not even for a taste.

Blume’s English rendering in his *Annotated Justinian Code* – «for his own refreshment»⁸⁴ – emphasizes the contrast between personal use and commercial exchange (*usus commerciorum*)⁸⁵, with which the text of C. 4.41.1 concludes. One might, in theory, suppose that the provision was also intended to prohibit even domestic consumption; however, this is a somewhat expansive interpretation. The translation “not even for a small quantity” nonetheless encompasses such uses and remains more faithful to the Latin wording. The interpretation offered by Baldus de Ubaldis is exemplary: *illi qui non possunt portare vinum extra districtum, etiam unam metretam portare non possunt gustus causam, quin incidant in poenam*⁸⁶. This reading accords with the semantic tenor of the normative text.

⁸⁰ Cfr. H. LAUSBERG, *Handbook of Literary Rhetoric. A Foundation for Literary Study* (eds. D.E. ORTON, R.D. ANDERSON), Leiden 1998, § 909.

⁸¹ See M. CALCAGNO, *Un sistema cit.*, 397 nt. 50.

⁸² See H. ROSEN, *Coherence, Sentence Modification and Sentence-part Modification: The contribution of particles*, in P. BALDI, P. CUZZOLIN (eds.), *New Perspectives on Historical Latin Syntax*, 1. *Syntax of the Sentence*, Berlin 2009, 338; L. DANCKAERT, ‘*Quidem*’ as a Marker of Emphatic Polarity, in *Transactions of the Philological Society* 112 (2014) 125-126.

⁸³ For this syntactic feature, see C. GIANOLLO, *Focus-sensitive Negation in Latin*, in *Catalan Journal of Linguistics* 16 (2017) 51-77.

⁸⁴ B.W. FRIER (ed.), *The ‘Codex’ of Justinian. A New Annotated Translation with Parallel Latin and Greek Text. Based on a Translation of J.F.H. Blume*, Cambridge 2016, 993.

⁸⁵ About the word *commercium*, R. DELMAIRE, *Largesses sacrees et ‘res privata’*. *L’‘aerarium’ imperial et son administration du IV^e au IV^e siecle*, Rome 1989, notes: «Le mot *commercium* désigne à fois l’activité de commerce et les places où se font les transactions, spécialement avec les peuples voisins de l’empire: “κομμέρκιον·ἐφ’ ᾧ τις πραγματεύεται, ἢ τοῦ δύνασθαι ἀγοράζειν ἐξουσία” (*Glossae nomicae*, ed. Otto, III, 1753). [...] Ce sens de “place de commerce” est indiqué dans des lois (CJ IV, 41, 1; 42, 2) ».

⁸⁶ B. UBALDI *In IV et V Codicis Libros Commentaria*, Venetiis 1577, f. 115.

By combining *causa gustus* with *usus commerciorum*, the legislator implies – through this sort of merism – any purpose involving the transfer of goods to the *barbaricum*: from marginal contacts to regular commercial relations⁸⁷.

In particular, the prohibition on trading *liquamen* reveals yet another aspect of the comprehensive scope of the constitution. From D. 39.4.11 (Paul. 5 *sent.*) (= PS 5.1a.10), it emerges that the sale of salt (or iron or grain) to *hostes* was forbidden – under threat of capital punishment – already in the early imperial age, and probably as early as the Republican period (Liv. 2.9.6)⁸⁸. One may imagine attempts to circumvent the ban by exporting *liquamen*, which, when dried, could serve as a substitute for salt: such strategies too are forestalled by C. 4.41.1.

6. The *Ratio Legis* of C. 4.41.1.

The identification of Firmus' revolt as the implicit *occasio legis* also helps clarify the *ratio* behind the *lex*. Given the widespread local support for the *rex barbarus*, it may be assumed that the emperor intended to discourage provincials from establishing potentially conspiratorial and seditious ties with barbarian groups. Significantly, the *lex* does not refer to *hostes*, as in republican or early imperial bans on trade, but rather to *barbari* in general: what is at stake is not strictly an offense of wartime smuggling, but a broader restriction on foreign commerce⁸⁹. As Rugullis aptly observes: «Das Gesetz sollte versuchen die "Allianz" zwischen Firmus, Berberstämmen und Teilen der Provinzialen zu sprengen»⁹⁰.

The *ratio legis* appears to be threefold: 1. A specific socio-economic motive: to undermine Firmus decisively by weakening or severing his human and commercial ties with the provincials⁹¹; 2. A military motive: to prevent harm to the army's supply chain, particularly concerning wine and

⁸⁷ See M. KASER, *Vom Begriff des 'commercium'*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV del suo insegnamento*, II, Napoli 1953, 132 nt. 6.

⁸⁸ See L. DE SALVO, *Una frontiera invalicabile* cit., 296-297.

⁸⁹ See G. VISMARA, *Limitazioni* cit., 445-450.

⁹⁰ S. RUGULLIS, *Die Barbaren* cit., 72.

⁹¹ See J. ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain*, Paris 1966, 438; É. DEMOUGEOT, *Le 'conubium'* cit., 1640.

oil, of which it was a major consumer⁹²; 3. A general socio-economic motive: to safeguard the sustenance of the Roman population with regard to these essential goods, by maintaining a proper balance in domestic demand⁹³.

Oil and wine may also have served as means of exchange in barter with the *barbari*⁹⁴; the measure would thus have aimed to prevent even this form of circumvention of the commercial prohibitions.

In regard to the *ratio legis*, Rosario Soraci⁹⁵ denies that the constitution should be interpreted within the context of imperial measures to ensure an adequate public sustenance, as he excludes the possibility of a general crisis in the production of goods. This interpretation appears debatable, given that the constitution was likely enforced locally rather than generally⁹⁶, as suggested by the identification of its intended recipients.

One should also note the absence of any requirement for *dolus malus* on the part of the agent in order for the offence to be constituted: this reflects a trend toward stricter disciplinary measures, which becomes more pronounced in subsequent legislation⁹⁷. Indeed, in C. 9.47.25 (419 AD), Theodosius prescribes the death penalty for anyone who transmits to the *barbari* technical skills in shipbuilding previously unknown to them; and in

⁹² See G.P. BOGNETTI, *Note per la storia del passaporto e del salvacondotto*, Pavia 1933, 64; S. DE LAET, 'Portorium'. *Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du Haut-Empire*, Brugge 1949, 477. Ammianus (29.5.10, 15) reports supply difficulties during the campaign against Firmus.

⁹³ See A. PIGANIOL, *L'économie dirigée dans l'Empire romain au IV^e siècle apr. J.-C.*, in *Scientia* 81 (1947) 96; G. VISMARA, *Limitazioni* cit., 446 and nt. 4; B. BIONDI, *Diritto romano cristiano*, II cit., 191; S. PIETRINI, *Cass.*, *Var.* 5.14.6 cit., 444 nt. 22; M. CALCAGNO, *Un sistema* cit., 397 nt. 50; S. RUGULLIS, *Die Barbaren* cit., 73.

⁹⁴ See M. CALCAGNO, *Un sistema* cit., 398 nt. 50; S. PIETRINI, *Cass.*, *Var.* 5.14.6 cit., 445.

⁹⁵ See R. SORACI, *Ricerche* cit., 38-41.

⁹⁶ See A. CUSMÀ PICCIONE, 'Non licet' cit., 461-462. Ammianus (27.5.7, 31.4.11, 31.5.1) attests to further instances of trade restrictions with barbarian groups.

⁹⁷ See C.R. HUVELIN, *Étude d'histoire de droit commercial romain*, Paris 1929, 72-73; G. VISMARA, *Limitazioni* cit., 448; J. ROUGÉ, *Recherches* cit., 417-419; R. SORACI, *Ricerche* cit., 41; M. CALCAGNO, *Un sistema* cit., 395-399; L. DE SALVO, *Una frontiera invalicabile: 'Merces illicitae' nel tardo impero romano*, in *L'Africa romana* 15 (2004) 293-304. Themistius (Or. 10.135 CD) refers to an agreement between Valens and Atanaric, king of the Goths, according to which trade between Romans and barbarians was restricted to just two market-cities, so that commercial exchanges would be contained and acts of smuggling more effectively suppressed.

the aforementioned C. 4.41.2 (455-457 AD), Marcian – reiterating a measure already in force under Constantius II (*Exp. tot. mundi*, 22) – prohibits the sale of weapons and iron to barbarian groups⁹⁸. The underlying *ratio* in both cases is the prevention of exchanges that could jeopardize the security of the Empire in a geopolitical context marked by mounting barbarian pressure⁹⁹, absent or violated treaties, frequent famines, a stagnating economy, and an army increasingly lacking in skills and resources¹⁰⁰.

Stefania Pietrini highlights a further connection between C. 4.41.1 and CTh. 3.14.1: the commercial ban could have been circumvented by selling goods not directly to a barbarian, but to his/her Roman spouse. By prohibiting marriages between barbarians and Romans, the legislator also closed off this potential avenue of circumvention¹⁰¹. The normative tone is one of strictness and comprehensive scope.

7. An ideological *Wirkungsgeschichte*

In my view, a further interpretation of C. 4.41.1, which has emerged in the reflections of prominent modern-era jurists and has also been adopted in more recent studies¹⁰², is weakly supported. The main motivation of the legislator would have been of a socio-cultural nature: to prevent the

⁹⁸ See L. DE SALVO, *A proposito di commerci* cit., 299. On C. 4.63.2 (373 AD), see *supra* § 4. Also relevant is CTh. 7.16.3 (420 AD) (cf. C. 12.44[45].1), which prohibits the transfer of *merces illicitae ad nationes barbaras*; see M. CALCAGNO, *Un sistema* cit., 373-420; L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi dell'impero romano. I 'corpora naviculariorum'*, Messina 1992, 583; B. GARCÍA FUEYO, *Notas relativas a las limitaciones introducidas al comercio exterior por vía marítima, conforme a C.Th. 7,16,3. Año 420 D.C.*, in *Revista Internacional de Derecho Romano* 26 (2021) 64-148. See also the *decretum* of Anastasius, preserved in a Cyrenaican inscription (*SEG* 9 [1938] 356; V-VI cent. AD), which forbids trade between Romans and Egyptians on the one hand, and barbarians on the other; cf. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale. Secoli I-III d.C.*, Torino 2009, 116; ID., *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 1 (2014) 1-2.

⁹⁹ For the importance of this element in the legislation of Valentinian I, see M. AMELOTTI, *Review of F. PERGAMI, La legislazione* cit., 310 (= in *Altri scritti* cit., 300).

¹⁰⁰ See M. CALCAGNO, *Un sistema* cit., 397 nt. 50.

¹⁰¹ See. S. PIETRINI, *Cass., Var. 5.14.6* cit., 445.

¹⁰² See M. CALCAGNO, *Un sistema* cit., 397 nt. 50; P. PAOLUCCI, *Profilo di una dietetica tardoantica. Saggio sull' 'Epistula Anthimi de observatione ciborum ad Theodoricum regem Francorum'*, Napoli 2002, 84-85; C. CORBO, *Migranti* cit., 65-66.

barbarians, by coming into contact with an unfamiliar level of civilization, from being seduced and thus induced to undertake actions of conquest. In some measure, these interpretations echo the theme of *Romana felicitas* present in late antique panegyric compositions – as Eus. *Vita Constant.* 4.6 (121-122) – and in imperial constitutions, such as CTh. 13.11.10 (Honorius; 399 AD)¹⁰³.

According to Andrea Alciato¹⁰⁴ the *ratio* of C. 4.41.1 would be as follows: *arbitror rationem legis spectandam ... quam ne eius liquoris gustu admoniti barbari arma in nos vertant: idcircoque eas regiones armis quaerere studeant, unde sibi id liquaminis comparare possint*. Alciato supports this interpretation by recalling the Gauls, who, according to Livy (5.33.2-3)¹⁰⁵, were prompted to cross the Alps and embark on the conquest of the Italic peninsula *hoc gustu allectos*, attracted by the *fama dulcedinis frugum, maximeque vini*. The reference to Roman antiquity strengthens Alciato's interpretation of certain contemporary statutory laws, and this likely motivates his hermeneutics, which was notably adopted by Jacques Cujas¹⁰⁶, Benvenuto Stracca¹⁰⁷, and Denis Godefroy. The latter adds the reference to the Lombard invasion¹⁰⁸, noting (*ad h.l.*): *Ne alioquin degustationis causa illecti promptius invadant fines Romanorum. Hoc enim modo Longobardos legimus a Narsete in Italiam pellectos*.

Samuel Stryk, in his *De iure Sensuum* (1665)¹⁰⁹, after recalling such exemplary invasions and referring to Godefroy's commentary, puts

¹⁰³ See R. MATHISEN, *Annotatio and Petitio: The Emperor's Favor and special Exceptions in the early Byzantine Empire*, in D. FEISSEL, J. GASCOU (eds.), *La pétition à Byzance*, Paris 2004, 23-32; V. MAROTTA, *Il problema cit.*, 145-146.

¹⁰⁴ A. ALCIATI *Parergon Iuris Libri III*, Basileae 1538, I, cap. 45, f. 30.

¹⁰⁵ See also Dion. Hal., *A.R.* 13,10-11; Plin. *N.H.* 12.5; Plut., *Cam.* 15.3-4.

¹⁰⁶ See J. CUJACI *Paratitla in Lib. IV, V & VI Codicis Justiniani repetitae praelectionis*, Parisiis 1579, tit. XLI.

¹⁰⁷ B. STRACCHAE *De mercatura seu mercatore*, in *Tractatus universi iuris*, Venetiis 1584, VI.1, f. 288ra, f. 297; See A. BARBAGLI, *Giuristi moderni tra fedeltà al 'mos italicus' e suggestioni culte. Le citazioni umanistiche nel trattato 'De mercatura' di Benvenuto Stracca (1553)*, in *Historia et Ius* 15 (2019) 4-5. See also M. DE JORIO, *La giurisprudenza del commercio*, Napoli 1799, I, 409-410.

¹⁰⁸ See Paul Diac. *Hist. Lang.* 2.23.

¹⁰⁹ See S. STRYKII *De iure sensuum tractatus*, Francofurti 1665, diss. VI, cap. V. For an overview of the author and of his work, see M.S. TESTUZZA, *Lo 'Ius sensuum' nelle architetture teoriche di alcune 'dissertationes' giuridiche di fine Seicento*, in *Quaderni Fiorentini* 51 (2022) 89-129.

forward the following interpretation: *Patet ex hac lege, esculenta et potulenta barbaris vendi non debere. [...] Quod eousque extenditur, ut ne gustus quidem causa id ipsum permissum. Cuius rei hanc reddunt rationem, ne videlicet vini aliarumque rerum liquidarum dulcedine allekti Barbari fines Romani imperii invadant, cum exempla adsint Barbarorum, qui ea permoti, hostile quid adversus Romanum Imperium tentarunt. [...] Nec ergo phialam sive metretam vini causa gustus licebit exportare.*

He assigns to *ne gustus quidem causa* the meaning of “not even a single cup”, which corresponds to the interpretation I have proposed. Stryk then dwells on a significant hermeneutical issue: whereas the violation of prohibitions set out in CTh. 3.14.1 or D. 39.4.11 is punished with death, C. 4.41.1 does not explicitly prescribe a penalty. Stryk observes that the *Synopsis Basilicorum*, following the Greek text of the constitution, adds: ὁ δὲ παρὰ ταῦτα ποιήσας τι δημευέσθω καὶ κεφαλικῇ ὑποκείσθω τιμωρία¹¹⁰. From this, Stryk infers that the capital penalty was likewise applicable to violations of the prohibitions set forth in C. 4.41.1. The greek passage he cites constitutes the abbreviated greek translation of C. 4.41.2, the only other constitution included under the same title of the *Codex Iustinianus*. If one may conjecture that the various *capita* of the more extensive Valentinian constitution originally made explicit the applicable sanction – as attested, for instance, in CTh. 3.14.1 – then it is plausible that, once C. 4.41.1 was incorporated into the *Codex*, the penalty established by C. 4.41.2 was understood to extend to it as well. Such appears to be the interpretation reflected in the *Synopsis*, which is significantly taken up by a Latin humanist such as Stryk, and which, in my view, is not without a certain interpretive appeal.

Returning to the *Wirkungsgeschichte*, it is noteworthy that Samuel von Pufendorf likewise interprets the *lex* as aiming to prevent in prospective buyers the emergence of a desire to conquer the land producing such prized goods¹¹¹. Similarly, Johann Gottlieb Heineccius posits a comparable *ratio* for C. 4.41.1 and, in a contemporary application, laments the absence of equally strict trade prohibitions limiting relations with the Turks and Saracens. For him, the constitution serves as an example of *civilis prudentia*

¹¹⁰ See *Synopsis Basilicorum*, V (ed. C.E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL) (repr.) Aalen 1962, 36.

¹¹¹ See S. PUFENDORF, *De Jure naturae et gentium Libri Octo*, Francofurti 1672, III, § 11.

to be exercised with the new barbarians, *etiamsi bellum cum illis aperto Marte non geramus*¹¹².

In this context, the voice of Ferdinando Galliani stands out as isolated: «Che non si volesse far gustar ai Barbari il vino per non invogliargli a venirne a conquistar i vigneti era una puerile pusillanimità dannosa al commercio: ma che si vietasse anche il commercio dell'olio, e della salsa d'acciughe [...] è più che fanciullaggine: è vera stupidità»¹¹³. In truth, it is the interpretations that appear misguided rather than the actual reasons underpinning C. 4.41.1, yet Galliani's remark undeniably conveys a certain wit.

It is not possible here to recount, not even in a cursory manner, the medieval and early modern norms – both pontifical and secular – that imposed export bans towards communities and countries deemed hostile or dangerous, particularly on account of their Islamic identity¹¹⁴. Nonetheless, it is worth noting that in the context of a proliferation of such prohibitions, C. 4.41.1 came to assume an exemplary and inspirational role, though undergoing an ideological reinterpretation. This reinterpretation burdened the constitution with meanings that, by way of the protection of *Esskultur*, were meant to support a broader civil and military defence, thereby emphasising the cultural otherness of those who, in a broad sense, were not Roman. It is not difficult to discern in this *Wirkungsgeschichte* the ever-present dynamics of use and abuse of antiquity – dynamics that traverse history and remain especially pertinent in contemporary academic and public discourse¹¹⁵.

¹¹² See I.G. HEINECCII *Operum ad universam iuris prudentiam philosophiam, et litteras humaniore pertinentium*, Tom. II. Ex. XXX, Genevae 1746, 100-101.

¹¹³ F. GALLIANI, *De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali*, Napoli 1782, 306.

¹¹⁴ For a broader contextualization that includes historical and cultural dimensions, see S.K. STANTCHEV, *Spiritual Rationality. Papal Embargo as Cultural Practice*, Oxford 2014.

¹¹⁵ On this topic I would like to highlight the observations of F. LAMBERTI, *Editoriale*, in *Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto* 10 (2020) 5-9.

SLOBODAN JANKOVIĆ,
IGOR PELLICCIARI

*Foundations of compensation theory in
international relations*

ABSTRACT

Gli Autori presentano una nuova teoria che spiega aspetti delle relazioni internazionali, in particolare quelli relativi all'equilibrio di potere e alle dinamiche di guerra e pace. L'articolo affronta le questioni del significato di compensazione nelle relazioni internazionali e delle condizioni alle quali determinate iniziative possono essere interpretate come forme di compensazione. L'articolo è diviso in sei paragrafi. L'introduzione delinea i quesiti che hanno dato origine alla ricerca e suggerisce che alcune attività nel contesto internazionale possono essere considerate compensative. Il secondo paragrafo espone storici esempi di compensazione nella politica internazionale, concentrandosi in particolare sulla compensazione territoriale come forma più importante. Il terzo paragrafo prende in esame applicazioni contemporanee di compensazione, territoriale e di altri tipi. Nel quarto paragrafo, gli Autori propongono un quadro teorico per comprendere la compensazione nelle relazioni internazionali, identificando tre situazioni chiave nelle quali vi si ricorre. Il quinto paragrafo saggia la teoria attraverso esempi tratti dalle guerre civili in Libia e Siria, rivedendo le definizioni di guerra per procura e interpretando gli impegni militari diretti e "by, with, and through" di Stati Uniti, Italia, Russia ed Egitto come esempi di comportamento compensativo. L'ultimo paragrafo conclude che il quadro teorico di compensazione proposto è valido nonché applicabile per spiegare aspetti del comportamento degli attori internazionali, compresi enti sia statali sia non statali.

The Authors present a new theory that explains aspects of international relations, particularly those related to power balancing and the dynamics of war and peace. The article addresses the questions of what compensation means in international relations, and under which conditions certain actions can be interpreted as forms of compensation. The article is divided into six parts. The introduction outlines the research questions and suggests that certain activities in the international arena can be viewed as compensatory. The second part describes historical examples of compensation in international politics, focusing especially on territorial compensation as the most prominent form. The third part examines contemporary uses of territorial and other types of compensation. In the fourth part, the authors offer a theoretical framework for understanding compensation in IR, identifying three key situations in which it occurs. The fifth part tests the theory through examples from the Libyan and Syrian civil wars, revisiting definitions of proxy war and interpreting the direct and "by, with, and through" military engagements of the U.S., Italy, Russia, and Egypt as instances of compensatory behavior. The final section concludes that the proposed theoretical framework of compensation is valid and applicable for explaining aspects of the behavior of international actors, including both states and non-state entities.

PAROLE CHIAVE

Compensazione, relazioni internazionali, guerra per procura, conflitti, territorio.

KEY WORDS

Compensation, international relations, proxy wars, conflicts, territory

SLOBODAN JANKOVIĆ, IGOR PELLICCIARI*

FOUNDATIONS OF COMPENSATION THEORY IN
INTERNATIONAL RELATIONS¹

SUMMARY: 1. Introduction. 2. Compensation in International Politics. 3. Compensations Today. 4. Theoretical Framework. 5. Wars and Compensations in Syria and Libya. 6. Conclusion.

1. Introduction

Some social activities are based on compensation, as are certain economic transactions. Typically, compensation involves making up for a loss, or it is offered or expected in return for a favor. The term «compensation» has several meanings, deriving from the Latin *compensatio*, meaning «balancing». Merriam-Webster defines it as «to provide something good as a balance against something bad or undesirable: to make up *for* some defect or weakness». In Latin-Italian dictionaries, *compensatio* denotes the exchange of goods (*mercium*), the balancing of a loss, or the offsetting of a legal wrongdoing or debt (*est debiti et crediti inter se distributio*). The verb *compensare*, means to counterbalance or equilibrate². Although widely employed in economics and psychology to indicate efforts to offset a loss, the notion of compensation acquires particular analytical relevance in international relations (IR), where it frames not only financial clearing but

* Institute of International Politics and Economics, Belgrade,
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

¹ The paper presents findings of a study developed as a part of the research project “Serbia and challenges in international relations in 2022”, financed by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, and conducted by Institute of International Politics and Economics, Belgrade. The Authors declare that there are no competing interests.

² K.E. GEORGES, F. CALONGHI, O. BADELLINO, *Dizionario latino-italiano*³, Rosenberg & Sellier, Torino 1999, 550.

also broader logics of strategic adjustment and systemic equilibrium among states³.

Several activities in the international arena can be considered forms of compensation.

For instance, when the Australian government decided to cancel its \$66 billion agreement with France for submarines under the 2016 Inter-Governmental Agreement (IGA) to build Australia's future submarine fleet⁴. France experienced a significant loss and likely sought compensation. Although the full extent of diplomatic steps remains unclear, France subsequently signed a strategic agreement with Greece. This military and defense agreement between France and Greece, signed on September 28, 2021, included the purchase of 3+1 Belhara naval frigates⁵. Rather than opting for British or American frigates, Greece chose French vessels, as it had done previously with French Rafale fighter jets. Within the framework of the broader Western alliance, France was thus partially compensated.

Before the second half of the 19th century, compensation was a regular feature of European dynastic and international politics, often involving the exchange of territories or other income sources⁶. After World War II, when the Soviet Union retained Polish territories, it had occupied in 1939⁷, Moscow compensated for Warsaw's territorial loss by awarding it the Regained Lands (*Ziemie Odzyskane*) taken from defeated Germany located west and north of the interwar Polish borders⁸.

Although the exchange of territories has seemingly ceased – at least formally – it remains possible on a bilateral or multilateral basis. Neverthe-

³ *Compensazione*, Treccani, Vocabolario on line <https://www.treccani.it/vocabolario/compensazione/>.

⁴ *Australia and France sign future submarine Inter-Governmental Agreement*, Parliament of Australia, 20.12.2016 https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/media/pressrel/5005951/upload_binary/5005951.pdf;fileType=application/pdf#search=%22Australia%20and%20France%20sign%20future%20submarine%20Inter-Governmental%20A-greement%22.

⁵ *What does the full text of the agreement signed by Greece and France say?*, Athina984, 28.09.2021 <https://www.athina984.gr/en/2021/09/28/ti-anaferei-to-plires-keimeno-tis-symfonias-poy-tyegrapsan-ellada-kai-gallia/>.

⁶ P. W. SCHROEDER, *The 19th Century International System: Changes in the Structure*, in *World Politics* 39.1 (1986) 25.

⁷ That previously were part of the Russian Empire.

⁸ Here, 'interwar' refers to the period between the two World Wars.

less, the notion of compensation has attracted little attention in IR scholarship. However, as this work later illustrates, territorial compensation still occurs. In IR, compensation is typically peripheral outside of economic contexts, though it is not entirely ignored. As noted, it often pertains to territorial matters or to other forms of gain and loss. It may also be associated with war, which creates a framework for various compensations. Contemporary warfare is increasingly characterized by the use of proxies, as has been the case in numerous conflicts up to the war in Ukraine⁹.

Certain proxy wars, such as those in Libya (until 2020) and Syria (since 2011), may be interpreted – at least in part – as compensatory maneuvers for different actors. If compensation helps to explain certain international dynamics, it deserves more sustained theoretical attention. The present work seeks to answer two questions:

1. What does compensation mean in IR?
2. Can compensation help understand certain international transactions?

To address these questions and propose a theoretical framework, this paper first outlines how compensation appears in IR. It then examines specific international events involving compensation and tests the proposed theoretical explanation.

2. Compensation in International Politics

Compensation has long been present in the history of international politics. Various rulers traded territories or sought to inflict, or participate in inflicting, damage and losses on rivals or enemies to offset losses on one side with gains on the other.

Historically, it is particularly evident in practices such as land swaps. For example, in the Treaty of Prenzlau¹⁰ (German for Slavic *Premyslaw*), signed on March 20, 1289, the knights of Prince of Rügen and the Brandenburg Margraves exchanged territories¹¹.

⁹ A. MUMFORD, *Warfare and the Future of Conflict*, in *The RUSI Journal* 158.2 (2013) 40.

¹⁰ Prenzlau is derived from the Slavic *Premyslaw*.

¹¹ M. SMOLIŃSKI, *Remarks on the treaty of 20 March 1289 between the Brandenburg Margraves of the Johannine line and Prince Vitslav II of Rügen, and the place of this agree-*

During the Thirty Years' War, compensation was also common, such as the land exchanges between Sweden and Prussia over Pomerania and other regions¹². Prussia, seeking to annex Saxony, proposed compensating its king with territory farther west, along the Rhine.

The colonial expansion of European powers was often marked by compensations as well. After losing the Seven Years' War (1757-1763) to Britain, France sought to compensate for the loss of its Canadian colony, and thus for the weakening of its position relative to the rival British colonial empire. It did so by supporting the American revolutionaries through commercial, political, and military means¹³. This ultimately led to Britain losing important North American colonies.

Count Grigorij Nikolajevich Trubetskij, in his memoirs on the years 1914-1917, describes how Russia offered compensations to Serbia and Bulgaria to encourage Bulgaria to join the Entente. The Russians wanted Serbs to give up parts of Macedonia to Bulgaria, with the promise of compensating Serbia with lands inhabited by Serbs within the Austro-Hungarian Empire¹⁴.

Today, this practice of territorial exchange seems like a relic of past conflict resolutions, where compensations were a regular part of peace arrangements.

As Weed notes, «for a modern nation to swap land, much less annex an independent state in order to provide compensation to two other states in

ment in the plans to seize Gdańsk Pomerania after the death of Mestwin II, in *Studia Maritima* 33 (2020) 53-54.

¹² J.B. WEED, *Hohenzollern Prussia: Claiming a Legacy of Legitimacy*, University Honors Theses, Portland State University, Paper 177 (2015) 25-26, <https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1211&context=honorsthes-es>.

¹³ French military expedition was headed by noble, count of Rochambeau, and Treaty on tobacco was important for crushing British monopoly. See more on commercial aspect in: M. VIGIÉ, *Les traités franco-américains de 1778 ou la diplomatie du tabac*, in *Inflexions* 2.41 (2019) 27-34. The most famous French officer in Patriotic army was Gilbert du Motier, marquis de La Fayette. See more in L. VEYSSIERE, *La France dans La Guerre d'indépendance Américaine*, in *La France aux Amériques des patrimoines partagés en ligne*, Bibliothèque nationale de France, 5.2021, <https://heritage.bnf.fr/france-ameriques/france-dans-guerre-dindependance-americaïne>.

¹⁴ G.N. TRUBECKIJ, *Rat na Balkanu, 1914-1917, i ruska diplomatija* (= *War in the Balkans 1914-1917 and Russian diplomacy*), Prosveta, Beograd 1994, 73.

a peace treaty, is unlikely»¹⁵. However, compensations still play a role in modern conflict resolutions. Of course, the issue of territorial changes may sometimes be misleading in understanding what constitutes compensation, as the exchange of territories is usually what compensation in international politics is associated with. It is therefore important to distinguish genuine compensations from minor territorial or border adjustments.

Border adjustments are more common today, often to resolve disputes rather than provide compensation. Examples include the resolution of the border dispute over Bolshoy Ussuriysky Island on the Amur River between Russia and China¹⁶ and the transfer of the Bakassi Peninsula to Cameroon in 2008. These instances did not entail significant gains or losses, nor were they driven by compensatory motives.

Although territories are most commonly associated with compensation, they are not the only object of it. Writing on Indochina in 1963, Wolf noted that «even though attempts can be made to take measures that will compensate for the apparent military and economic consequences of a particular country's loss, it is more difficult to find ways to compensate for the effect of even a dimly perceived notion of trend on the loyalties and confidence of other people and countries»¹⁷. He explained that if Laos had fallen to communists, South Vietnamese confidence in the United States might have weakened, prompting measures to compensate for this loss¹⁸. He similarly deduced that a communist invasion of South Korea would have affected Japan's confidence in the U.S. This highlights how compensation operates as a mechanism, especially during wars or when coups or other internal events shift foreign alliances. For example, the 1978-1979 Iranian Revolution led to the U.S. compensating for the loss of Iran as an ally by strengthening its relations with Egypt¹⁹. In this sense, the U.S. offset

¹⁵ WEED, *Hohenzollern Prussia* cit., 25.

¹⁶ N. MAXWELL, *How the Sino-Russian Boundary Conflict Was Finally Settled: From Nerchinsk 1689 to Vladivostok 2005 via Zhenbao Island 1969*, in *Critical Asian Studies* 39.2 (2007) 229-253.

¹⁷ C. WOLF JR., *Some Aspects of the 'Value' of Less-Developed Countries to the United States*, in *World Politics* 15.4 (1963) 634.

¹⁸ Eventually both fell to communist forces.

¹⁹ Sparked by the peace negotiations among Israel and Egypt mediated by Carter administration since 1977. Israelis offered Sinai-land for peace.

the loss of one important Middle East partner by reinforcing ties with another.

Today, it could be argued that a loss of confidence or assurance provided by a country or other actor in IR may be compensated through certain actions. For instance, Russia did not prevent Western powers (the U.S., France, and Britain, later joined by NATO) from attacking Gaddafi's Libya in 2011. This may have shaken regional confidence in Russia as a credible partner, prompting Moscow to take actions to restore this confidence. This raises the question: do territorial and other forms of compensation still exist between actors in international politics today?

3. Compensations Today

Yes, compensations remain relevant today, not only in the recent history of the Cold War but also in the more recent period. When Zagare and Kilgour tested the impact of alignment patterns, they considered three types of actors: Defender, Protégé, and Challenger. They found that an over-reliance by the Protégé on the Defender often necessitates additional compensation²⁰. This concept can be seen in the examples of the Bosnian War (1992-1995) and the Arab-Israeli conflict. During peace negotiations to end the Bosnian civil war (1992-1995), compensation was a crucial factor in redrawing internal borders. The Serbs controlled more than half of the territory, while Croats, the smallest of the three main ethnic communities (the largest being Bosnian Muslims or Bosniaks, followed by Serbs), were supported by the army of the Republic of Croatia. For Bosnia's unity to be accepted – which was primarily a Bosniak goal – the Serbs and Croats had to agree. Through external pressure from the United States and NATO, both sides received forms of compensation. Serbs lost control of some territories and relinquished their goal of uniting with Serbia and Montenegro, but they were compensated with constitutional recognition and various guarantees of the Republika Srpska. Croats accepted Bosnia and Herzegovina (BiH) as a state in return for representation in the rotating presidency, seats in the House of Peoples of Bosnia and Herzegovina,

²⁰ F.C. ZAGARE, D.M. KILGOUR, *Alignment Patterns, Crisis Bargaining, and Extended Deterrence: A Game-Theoretic Analysis*, in *International Studies Quarterly* 47.4 (2003) 604.

and control over certain cantons within the Federation of BiH. The compensation process continued during the Dayton peace negotiations in 1995, when Bosniaks were compensated for the loss of Muslim-dominated enclaves Župa and Srebrenica by gaining a corridor from central Bosnia to the Bosniak enclave of Goražde²¹.

The (now *de facto* defunct) Israeli-Palestinian peace process also relies heavily on compensations. Initiated as part of the broader Arab-Israeli peace process, it began in the context of the a) First Gulf War and the increased U.S. military presence in the Arab world, particularly in Saudi Arabia and Kuwait²², and in the b) process of negotiating the Israel-Jordan peace treaty, coupled with efforts to isolate Tehran, Baghdad and Damascus from U.S.-friendly Arab and Muslim countries²³.

The negotiations included territorial compensations between Israeli and Arab areas and financial compensations for Arab Palestinian refugees²⁴. Reports from the Italian Senate on Israeli-Palestinian relations have referenced these types of compensations²⁵. For instance, during Camp David II (2000), the U.S. proposed compensation tools for Arab refugees as well as for non-identified «Israelis from Arab countries»²⁶. When the James A. Baker III Institute for Public Policy at Rice University organized a workshop to develop proposals for resolving the Israeli-Palestinian conflict, they included a «plan for relocating and compensating those Israeli settlers residing in settlements that will not be annexed by the State of Israel». They further proposed that «the land annexed by Israel should be compensated by a land swap of 1-3%», along with territorial arrangements to provide «permanent safe passage». Additionally, the workshop

²¹ For the institutional arrangement of Bosnia and Herzegovina see: OSCE, *The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina*, <https://www.osce.org/files/f/documents/e/0/126173.pdf>.

²² Before they were operating the former British military base in Bahrain.

²³ S. JANKOVIC, *Bliskoistočna kriza: Rat bez mira*, Catena Mundi, Belgrade 2020, 84-87.

²⁴ See for example in: J.R. HAMMOND, *The Israel-Palestine Conflict: A collection of Essays*, Worldview Publications 2016, 84.

²⁵ O. BALDACCI, A. PICASSO, A. SIMONI, *Il processo di pace in Medio Oriente dopo la conferenza di Annapolis*, Senato della Repubblica, Contributi di Istituti di ricerca specializzati 86 (2008) 14.

²⁶ C. MIGDALOVITZ, *Israeli-Arab Negotiations: Background, Conflicts, and U.S. Policy*, Congressional Research Service Report 29.1.2010, 9-22.

formulated several proposals for land exchanges between Israel and the Occupied Territories²⁷.

Overall, the peace process was promoted as a grand compensation deal under the “*land for peace*” formula. Effectively, the Middle East peace process aimed at resolving the broader Arab-Israeli conflict (initiated in 1948) functioned as a form of compensation.

As Rashid Khalidi commented, «the ‘peace process’ has consisted of indulging Israeli intransigence over Palestine in exchange for foreign-policy goals unrelated to the advancement of peace and Palestinian freedom. In the late 1970s this involved the strategic cold war prize of moving Egypt from the Soviet column to the American column»²⁸. The underlying compensations were twofold: (1) U.S. support for the peace process to reduce anti-American sentiments in the Muslim world, and (2) to gain Arab support against Iran and other opponents of U.S. and Israeli regional policies²⁹.

Three types of compensations emerged in the Arab-Israeli and Israeli-Palestinian peace processes:

A) Territorial Swaps: land exchanges between Israelis and the Palestinian Authority.

B) Financial Compensations: payments for territory and refugees, and the establishment of Qualified Industrial Zones in Egypt and Jordan as economic bases for peaceful relations with Israel³⁰.

²⁷ J.A. BAKER III INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY, *Getting to the Territorial Endgame of an Israeli-Palestinian Peace Settlement. A Special Report by the Israeli-Palestinian Workshop of the Baker Institute's Conflict Resolution Forum*, Houston 2010, 5, 9, 17, 55, <https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2018/12/1-2010-Getting-to-the-Territorial-Endgame-of-an-Israeli-Palestinian-Peace-Settlement-Baker-Institute-ilovepdf-compressed.pdf>.

²⁸ R. KHALIDI, *Is Any Hope Left for Mideast Peace?*, The New York Times, 13.03.2013, <http://www.nytimes.com/2013/03/13/opinion/obama-in-jerusalem.html?src=me&ref=general>.

²⁹ Effectively U.S. presented their peacemaking efforts to Israel lobby as policy aimed at isolating Israeli enemies. Later it used the process to be recognized as major or after the only mediator involved having in mind global policies of Washington. See more in JANKOVIĆ, *Bliskoistočna kriza* cit.

³⁰ S. JANKOVIĆ, *Israel: Middle East objectives of the regional power after the Lebanon war* (2006), in ID., *Convergence and confrontation: The Balkans and the Middle East in the 21st century*, Institute of International Politics and Economics, Belgrade 2021, 76.

C) Political Favors: land-for-peace agreements between Egypt and Israel, without references to the status of Palestine, allowed both countries to claim that they did not renounce policies in that regard, thereby compensating for pressure from hardliners. U.S. involvement as a mediator improved its image by participating in the process. It was one of the responses to the regional negative image created after stationing troops in the Arabian Peninsula during the First Gulf War. Israeli acceptance to participate in the process was compensated by U.S. support for the Jewish state against Iran, Syria, Iraq and their proxies.

Groups such as the Houthis, Islamic resistance in Iraq, and Hezbollah often act as proxies for a principal agent³¹. Understanding compensation as a motivation for proxy use highlights its importance in wider IR. In an effort to balance a stronger competitor or rival in the international arena, a weaker party may seek to compensate for its status through alliances or asymmetric measures, in politics as in warfare³².

Amid shifting global power dynamics, spurred by a coalition of challengers and U.S. overextension, the Middle East peace process evolved into a more explicit form of compensation. The Abraham Accords exemplify this shift, as security and economic deals were exchanged for the recognition of Israel by Arab countries. Acting as mediator, the U.S. guaranteed continued cooperation, while Israel provided technological partnerships as compensation for the diplomatic softening of previously hostile Arab positions.

Beyond these examples, recent Russian politics can be seen partly as a shift to compensate for its previous European-oriented focus by pivoting toward a Eurasian strategy. This strategic reorientation aims to support a multipolar world order. It reflects the cumulative effects of prior cooperation within the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), Russia's increased engagement in Middle Eastern politics, efforts to promote the ruble in international trade, a recent defense alliance with Azerbaijan

³¹ D.M. ZORRI, H.A. SADRI, D.C. ELLIS, *Iranian Proxy Groups in Iraq, Syria, and Yemen: A Principal-Agent Comparative Analysis*, in JSOU Report 20-5, The Joint Special Operations University Press, MacDill 2020, 27-92.

³² For tendency to balance the power of other state in international arena, see for example: K. WALZ, *Theory of International Politics*, McGraw-Hill, New York 1979, 132.

(February 22, 2022), and strengthened cooperation with China, Iran, Pakistan, and India:

For some it is little more than compensation for Moscow's failures in the West, taking up the idea of an earlier proclaimed "Pivot to Asia," while for others it represents a fundamental and long-delayed assertion of a new political geography that would give substance to the idea of a multipolar world³³.

Lukin and Novikov interpret this shift somewhat differently, attributing it to the «inability of the United States and its allies to find a way for proper integration of Russia and China into regional security and political orders on the flanks of Eurasia», along with an underestimation of both countries by the U.S. This miscalculation, coupled with an ideologically driven foreign policy, encouraged a Russian-Chinese partnership aimed at shaping a multipolar world³⁴.

Krickovic and Pellicciari argue that Russia and China cooperate to compensate for their economic and military weaknesses relative to the collective West. However, this claim is somewhat relative, as it remains unclear who is truly militarily weaker or how economically strong the West actually is³⁵.

In this context, compensation serves to explain partnerships among multiple actors as a way to advance political and economic goals, with military strength providing a deterrent effect that allows actors to negotiate from a stronger position. Specifically, the cooperation between Russia and China creates a cumulative effect that helps compensate for their individual limitations compared to their strategic rival, the West (or the Euro-Atlantic community). Similarly, Trenin uses the term "compensation"

³³ A. KRICKOVIC, R. SAKWA, *Introduction: From greater Europe to greater Eurasia*, in *Journal of Eurasian Studies* 12.1 (2021) 3, <https://doi.org/10.1177/1879366521999907>.

³⁴ A. LUKIN, D. NOVIKOV, *Sino-Russian rapprochement and Greater Eurasia: From geopolitical pole to international society?*, in *Journal of Eurasian Studies* 12.1 (2021) 32, <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/18793665211000057>.

³⁵ A. KRICKOVIC, I. PELLICCIARI, *From "Greater Europe" to "Greater Eurasia": Status concerns and the evolution of Russia's approach to alignment and regional integration*, in *Journal of Eurasian Studies* 12.1 (2021) 94, <https://doi.org/10.1177/1879366521998808>.

(компенсация in Russian) to describe how Russia might act to balance its «weakness vis-à-vis its adversaries» – the U.S. and its allies³⁶.

These examples provide substantial material for defining the role of compensation in IR.

4. Theoretical Framework

How can we define compensation in IR? So far, various examples have shown how compensation operates in IR.

Compensation can be classified as follows:

1) Territorial Compensation. This occurs in two cases:

a) Territorial Swaps: here, two or more countries or entities exchange land within an official or *de facto* international framework, as seen in the Bosnian peace agreement, the Egypt-Israel peace accords, past Israeli-Palestinian agreements, and even in historical conflicts like the Thirty Years' War³⁷.

b) Loss of Territory or Diminished Relative Territorial Reach: this situation arises when one state's territorial influence declines compared to others. For instance, after Germany unified in 1871, it controlled more European territory, but France and Great Britain had much larger colonial holdings. Germany's colonial ambitions were partly driven by the need to compensate for this disparity. Its limited colonial acquisitions in Africa and Oceania³⁸ led Germany to seek further expansion in Europe, birthing the concept of *Lebensraum* (vital space) in Eastern Europe.

2) Compensation for Weakness or Loss of Political Influence: this applies to power dynamics between major and minor powers, as well as within alliances.

³⁶ D. TRENIN, *A Five-Year Outlook for Russian Foreign Policy: Demands, Drivers, and Influences* (Внешняя политика России в ближайшие пять лет: цели, стимулы, ориентиры), Carnegie Russia Eurasia Center, 18.03.2016, English version: <https://carnegiemoscow.org/2016/03/18/five-year-outlook-for-russian-foreign-policy-demands-drivers-and-influences-pub-63075>; Russian version: <https://carnegie.ru/2016/04/28/ru-pub-63462>.

³⁷ In the case of eventual Israeli-Palestinian agreement, or in the case of the Dayton Peace agreement for Bosnia and Herzegovina, guarantors, or witnesses are third state parties. Eventually international organizations can be involved in the agreement of the kind.

³⁸ Samoa and part of Papua in Oceania and Namibia and Tanganyika in Africa.

On one hand, compensation may involve the relationship between a major power and a smaller state, or between allies. Lacking the military strength to directly counter Israel and the U.S., Iran employs asymmetrical warfare – using ballistic missiles and proxies – to offset its weaknesses³⁹.

In terms of partnerships, an example can be seen with Laos and South Vietnam, which aligned with the U.S. in the 1970s. When the leading member of an alliance (in this case, the U.S.) loses a partner (such as Laos), it may undermine the confidence of remaining allies (like South Vietnam and the Republic of Korea). These partners may begin to perceive that their protector or leading ally cannot fully guarantee their security. When this happens, the affected actors may seek compensation to regain lost influence or restore confidence. To address this loss, the leading partner might resort to military measures, such as direct intervention or increased military engagement, as the U.S. did with the bombing campaigns in Laos.

3) Compensation of Weakness through Cooperation and Asymmetric Measures: this type of compensation addresses relative weaknesses in the military or economic sphere, often with a clear international dimension. An example is the partnership between China and Russia, and more broadly, the cooperation within BRICS, which was initially aimed at compensating individual weaknesses relative to the U.S. or the West in general. Similarly, the U.S. Department of Defense has sought to offset Russian and Chinese military advancements by accelerating technological development⁴⁰.

When one actor is militarily dominant, others may respond with asymmetric measures, such as guerrilla tactics, terrorism, or forming alliances. An example is Iran's support for Hezbollah as a counter to U.S. and Israeli military power during and after the civil war in Lebanon. Non-military asymmetrical responses, like the Palestinian BDS campaign against Israel, also serve compensatory purposes.

These examples illustrate common compensation mechanisms employed by international actors, always in reference to power relations. Compensation is used in two main directions:


³⁹ A. TABATABAI, *No Conquest, No Defeat: Iran's National Security Strategy*, Oxford University Press & Hurst Publishers, New York 2020, 253, 255, 295.

⁴⁰ G. GENTILE, M. SHURKIN, A. T. EVANS, M. GRISÉ, M. HVIKDA, R. JENSEN, *A History of the Third Offset, 2014-2018*, Santa Monica 2021, III, X, 14, 23, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA454-1.html.

a) To balance a loss in relative power (territorial, economic, or within spheres of influence), or

b) To enhance power relative to others (e.g., China and Russia against the U.S. and EU, or Iran and Hezbollah against the U.S. and Israel).

In the case of political influence, this concept can be illustrated as in Graphic 1. Here, Actor A is a dominant partner or leader within a group of actors (a1, a2, a3, ...), while B is dominant among rivals or leads a rival group of actors (b1, b2, b3, ...). If a member of A's group, such as a3, leaves due to reasons like a coup d'état, elections, or internal conflict, A's power is proportionally reduced compared to B's group. In response, A may resort to compensation to restore its previous strength and balance against B. If a3 joins the rival group, A's position is weakened even further relative to B. At this point, A seeks compensation, represented by C, by attempting to attract a third actor, D, who was previously unaligned with either A or B. D may also represent an asymmetric measure –military, economic, or media-based. A might also seek to regain influence over a3 or encourage members of the rival group (b1, b2, b3) to leave B and potentially join A. The introduction of C illustrates A's attempt to balance or even regain power.



author: S. Jankovic and I. Pellicciari

Hence, compensation is a mechanism employed by international actors (both states and non-states), individually or in groups, to balance or enhance their relative power compared to other actors. It is triggered in three situations: a) when there is a loss of territory or a reduction in relative territorial reach compared to other actors, b) when an actor or the leading partner in a group experiences a loss of political influence, and c) when

two or more actors seek to compensate for individual weaknesses through cooperation and asymmetric measures in the military or economic spheres.

This mechanism can help explain certain processes in IR, particularly in the fields of war and peace.

5. Wars and Compensations in Syria and Libya

To explore this, we will test whether compensation can explain the behavior of certain actors in the recent Syrian and Libyan conflicts.

The wars in Libya and Syria are both civil and international in nature. Participants include both local and foreign actors, encompassing not only regional state and non-state actors but also those from other continents. African, European, Asian, and, to some extent, American actors were active in the Second Libyan War (2014-2021; the first was in 2011)⁴¹. In the Syrian war (2011-present), European, Asian, American, and even African⁴² actors have been involved. Both of these international and partly civil wars also qualify as proxy wars.

Proxy wars have been studied for decades in strategic and security studies as well as in geopolitical analysis. However, the reasons for waging proxy wars have often been sidelined in favor of actor descriptions. Most analyses offer technical explanations, such as the idea that nuclear powers avoid direct wars to prevent mutual destruction, hence turning to proxy actors. Proxy wars are also seen as more economical, with reduced legal responsibility (as force is used outside a constitutional framework) and fewer body counts for regular armies. Some analysts argue that international political and technological developments have altered proxy wars, as

⁴¹ M.M. MUITA (ed.), *Libya conflict insight*, in Conflict analysis and insight 1 (2018), Institute for Peace and Security Studies, Addis Ababa University, <https://ipss-ad-dis.org/wp-content/uploads/2020/04/Libya-Conflict-Insight.pdf>.

⁴² Libyan jihadists previously fighting alongside NATO joined Al Baghdadi in Syria to lead the Al Qaeda in that country that was later transformed in ISIS (Daesh). See: F. WEHREY, A. ALRABABA'H, *Rising Out of Chaos: The Islamic State in Libya*, Carnegie Middle East Center, 5.03.2015, <https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2015/03/rising-out-of-chaos-the-islamic-state-in-libya?lang=en>. Taken from: JANKOVIC, *Bliskoistočna kriza* cit., 310. See on this also document at <http://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2015/05/Pg.-291-Pgs.-287-293-JW-v-DOD-and-State-14-812-DOD-Release-2015-04-10-final-version11.pdf>.

multipolarity intensifies competition among great and regional powers, introducing new actors who act as principals engaging proxies or agents. Concurrently, the advancement of technology and weaponry is seen as a game-changer:

Great power competition is on the rise, and rivalries among regional powers in the Greater Middle East and its periphery are intensifying. In this new era of proxy warfare, the diffusion of technology, information, and weapons has loosened the state's monopoly on the use of force [...] changes wrought by strategic innovations in proxy force deployment and the use of weapons, communications, and information – all of which have transformed the nature of strategic surprise, made proxy forces more numerous, and in some case made proxies more lethal⁴³.

Still, these changes did not introduce anything fundamentally new. Even earlier, relationships between principals and proxies were often somewhat loose, as seen in the case of the U.S. and the Laotian regime. The location of a proxy war and the types of armaments used are secondary to defining what proxy wars are and understanding their underlying rationale. Yet, the question of “where” is often connected to the question of “why.” Of course, there isn't a single explanation. One of the reasons is compensation, which can motivate the decision to wage war – and, more broadly, to engage in proxy warfare.

Wars involving various countries and non-state actors in the territory of a third state may be considered proxy wars if they are waged by or with the assistance of intermediary actors. Similarly, Konyukhovskiy and Grigoriadis define a proxy war as «a war that is carried out by someone else (through representatives) or a mediated war»⁴⁴. Therefore, we may also observe direct engagement by an actor related to a proxy, or the proxy may provide all «boots on the ground». U.S. Army Major Amos C. Fox describes proxy warfare as «the physical manifestation of a dominant actor,

⁴³ C. RONDEAUX, D. STERMAN, *Twenty First Century Proxy Warfare*, in *New America* (2.2019) 7, <https://www.newamerica.org/future-security/reports/twenty-first-century-proxy-warfare-confronting-strategic-innovation-multipolar-world/>.

⁴⁴ P.V. KONYUKHOVSKIY, T. GRIGORIADIS, *Proxy wars. Discussion Papers* 2018/4, Free University, School of Business & Economics, Berlin 2018, 2, <https://www.econ-stor.eu/bitstream/10419/175882/1/1016108230.pdf>.

or the principal, operating by, with, and through a non-dominant actor (the agent, or proxy) against an adversary to achieve the dominant actor's military objectives [...]»⁴⁵. Fox identifies five models of proxy warfare and argues that this form of conflict is now dominant, though his analysis of its causes remains largely technical and logistical⁴⁶. How and why might compensation influence a decision to engage in direct or proxy war?

The Libyan case

The Libyan wars illustrate compensations through both direct involvement and the use of proxies. Italy's participation in the 2011 NATO war against Gaddafi's Libya serves as an example of compensation without direct use of a proxy, at least in bilateral terms. Although Italy, as part of NATO, did employ Islamic and other fighters against the Libyan army and Gaddafi's mercenaries, this was within the North Atlantic Alliance framework. Egypt, Russia, NATO, the Emirates, and Turkey, on the other hand, engaged in looser or tighter proxy arrangements.

Italy was Libya's strongest economic partner under Gaddafi. When France, the UK, and the U.S. launched operations against Libya on March 17, 2011, later joined by NATO, Italy faced economic repercussions (and later dealt with the migrant crisis). David Lake might argue that, as a weaker partner, Italy merely bandwagoned within the Western hierarchical order. While this partly explains why Italy did not oppose the NATO intervention, compensation explains Italy's choice to participate. As a junior partner, Italy could not withstand the decision of more powerful allies but joined to compensate for its lost influence and potential economic benefits⁴⁷.

⁴⁵ A. FOX, *Conflict and the Need for a Theory of Proxy Warfare*, in *Journal of Strategic Security* 12.1 (2019) 44-71, <https://doi.org/10.5038/1944-0472.12.1.1701>; <https://scholarcommons.usf.edu/jss/vol12/iss1/3>.

⁴⁶ A. FOX, *Exploitative, Transactional, Coercive, Cultural, and Contractual: Toward a Better Theory of Proxy War*, Modern War Institute at West Point, 06.11.20, <https://mwi.usma.edu/exploitative-transactional-coercive-cultural-contractual-toward-bet-ter-theory-proxy-war/>.

⁴⁷ On hierarchical orders in IR see: D.A. LAKE, *Hierarchy in International Relations*, Cornell University Press, Ithaca 2009.

Italy's longstanding policy has been to serve as Libya's principal partner⁴⁸. Participation in NATO operations was largely driven by the need to partially compensate for a) lost political influence threatened by unilateral Anglo-French actions that endangered Italian interests, and b) economic losses that could be offset in post-war reconstruction.

Economically – and to a lesser extent, politically – Italy's participation in the potentially lucrative business of an oil-rich country was arguably secured by its choice to accept, support, and join the intervention⁴⁹.

Indeed, Italy managed to retain part of the business for its energy company, Eni, which produces 24 million barrels of oil per year, plus gas⁵⁰.

As the most populous Arab country and a leading regional power in Africa, particularly interested in its neighbors Libya and Sudan (and involved in the Israeli-Palestinian conflict until 1977), Egypt has traditionally held an interest in influencing Libya's foreign and internal political processes⁵¹.

Egypt's domestic and regional policies have remained strongly anti-Islamist, aligning it with an informal alliance that includes the Emirates and Saudi Arabia⁵². Following the overthrow of the Muslim Brotherhood in 2013 and the consolidation of a new regime under President Abdel Fattah el-Sisi, the Egyptian government joined military operations in the Second

⁴⁸ See more in: S. JANKOVIC, *Italian Policy in South and East Mediterranean*, in *National Interest*, Year XVI, 39.3 (2020) 159-186, <https://doi.org/10.22182/ni.3932020.7>.

⁴⁹ For more on Italian, French and partially British reasons to intervene in Libya in 2011 see also: L. PALMA, *La caduta di Gheddafi e la frantumazione della Libia*, ISPI 28.06.2021, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-caduta-di-gheddafi-e-la-frantumazione-della-libia-30903>.

⁵⁰ Eni website, *Le nostre attività in Libia*, <https://www.eni.com/it-IT/eni-nel-mondo/africa/libia.html>.

⁵¹ For the strategic nature of relations with Sudan, because of the common border, and due to the control of the flow of Nile River and position of Egypt as a link between East Africa and Mediterranean see C. LEBAS, S. BILIMORIA, *L'Egypte et son environnement géopolitique*, Centre d'Etudes et de Recherche de l'Ecole Militaire, 11.2007, 5 and 17-18, <https://www.irsem.fr/data/files/irsem/documents/document/file/820/L'Egypte%20et%20son%20environnement%20gé%3Bopolitique.pdf>; and H. DARWISHEH, *Egyptian-Sudanese Relations amidst changing Geopolitics*, in *Middle East Review* 7 (2020) 65-79, https://www.jstage.jst.go.jp/article/merov/7/0/7_Vol.7_E-Art02/_article/-char/en.

⁵² H. HALAWA, *Burning ambition: Egypt's return to regional leadership and how Europe should respond*, in *ECFR Policy Brief*, 11.10.2021, <https://ecfr.eu/publication/burning-ambition-egypts-return-to-regional-leadership-and-how-europe-should-respond/>.

Libyan War (2014-2021), supporting and assisting Khalifa Haftar in a loosely defined principal-agent relationship⁵³.

On several occasions, Egypt issued warnings of overt military intervention⁵⁴. Turkey combined direct intervention with support from the private military company (PMC) SADAT in backing its proxy partner in Libya. Militias loyal to the Tripoli government partnered not only with Turkey but also with Qatar, while the Emirates supported the opposing side against Erdogan. Russia also engaged through the private military company Wagner, training LNA forces loyal to Haftar and the Tobruk-based government and participating in direct military operations⁵⁵.

In fact, «France, Saudi Arabia, Russia, and Egypt, especially after the Morsi era, aligned with the Emirates, while Turkey and Sudan worked in line with Qatar»⁵⁶. While Turkey supported, armed, and trained forces loyal to the Tripoli government in opposition to the Libyan National Army led by Haftar, the Emirates, Egypt, and Russia supported the opposing side.

The Egyptian case here represents the compensation for the loss of relative political influence by an actor or a leading partner. Egypt was a leading partner to Sudan and had vested interests and influence in both Sudan and Libya. The Arab Spring brought instability; South Sudan seceded, and Libya fell into the control of various militias, mostly Islamist. Cairo needed to compensate for two things: a) its lost influence in the region and b) the proportional growth of Islamist forces, which Cairo had sought to repress for decades, except for a brief period from 2011 to 2013. Consequently, Egypt decided to support Haftar to restore some influence in Libya, demonstrating its renewed foreign policy importance and reducing the territory controlled by Islamist groups.

⁵³ *Égypte-Libye: Haftar redevient l'allié privilégié du Caire*, Radio France International, 13.08.2021.

⁵⁴ *L'Égypte menace d'une "intervention directe" en Libye si le GNA progresse*, France 24, 21.6.2021.

⁵⁵ C. RONDEAUX, *Decoding the Wagner Group: Analyzing the Role of Private Military Security Contractors in Russian Proxy Warfare*, in *New America* (11.2019) 15, https://d1y8sb8igg2f8e.cloudfront.net/documents/Decoding_the_Wagner_Group.pdf.

⁵⁶ C.A. KOZERA, P. BERNAT, C. GÜRER, B. POPLAWSKI, M.A. SÖZER, *Game of Proxies. Towards a new model of warfare: Experiences from the CAR, Libya, Mali, Syria, and Ukraine*, in *Security and Defence Quarterly* 31.4 (2020) 89, <https://doi.org/10.35467/sdq/131787>.

The Syrian case

Among the various participants in the Syrian war since 2011, some – such as Russia, Iran, Turkey, and the U.S. – have been directly involved, while others, including the U.S., Turkey, Iran, Saudi Arabia, the Emirates, and Qatar, have acted through proxies. As with the Libyan wars, some military interventions in Syria can be explained by compensation, though not all.

Is American intervention through proxy forces in Syria a form of compensation? In a sense, yes. After the challenges of deploying large armies in Iraq⁵⁷ and Afghanistan⁵⁸, the U.S. adopted an official proxy strategy known as ‘by, with, and through’. Even in Iraq and Afghanistan, the U.S. relied heavily on partners. In Syria, Washington’s most prominent proxy partners are the Kurds, along with Islamist militias stationed around the Al Tanf base in the south of the country⁵⁹. The U.S. sought to address domestic pressure against troop casualties, the impracticality of a new intervention in a context where Russia had first diplomatically and then militarily intervened, and the need to reduce war costs by relying on the YPG. This strategy achieved tactical success in defeating Daesh (the so-called Islamic State).

Following the extensive American expansion in the broader Middle East, which culminated in NATO’s military intervention against Libya in 2011, Russia’s credibility in the region was shaken. Syria remained the only Arab country with a Russian military presence in the Mediterranean. If the Assad regime had fallen in the civil and international war due to pressure from various Western and Arab countries, Russia would have lost its foothold in a broader area of the Middle East and North Africa. The Primakov-announced return to the region would have utterly failed⁶⁰. Thus, the proportional increase in U.S. and Western influence, along with

⁵⁷ D. BYMAN, *An Autopsy of the Iraq Debacle: Policy Failure or Bridge Too Far?*, in *Security Studies* 17.4 (2008) 599-643, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10_iraq_byman.pdf.

⁵⁸ G. HERD, *The Causes and the Consequences of Strategic Failure in Afghanistan?*, George C. Marshall European Center for Security Studies 068 (8.2021), <https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/causes-and-consequences-strategic-failure-afghanistan-0>.

⁵⁹ C. RONDEAUX, D. STERMAN, *Twenty First Century Proxy Warfare* cit., 22.

Turkey's support for various anti-Assad rebels and paramilitary groups, was counterbalanced by Russia's direct military intervention in the Syrian war and its support of the Syrian Arab Army (SAA) loyal to Bashar al-Assad. The SAA thus became a sort of proxy for Russia. Later, the deployment of the Wagner company in Libya was an asymmetric but successful move to compensate for Moscow's decades-long retreat from Africa. Wagner also served as a tool for expanding Russia's influence in the Central African Republic, Mali, and other sub-Saharan countries, functioning both as an instrument of strategic projection and as a means of compensating for Russia's previous marginalization on the continent⁶¹. Russia's decision to engage militarily – directly and through proxies in Syria, and through proxies in Libya – was driven by the need to compensate for: 1) the loss of relative political influence and 2) previous weaknesses on the African continent, addressed through cooperation with local partners in Libya (Haftar's LNA) and the use of private PMCs as an asymmetric measure.

6. Conclusion

Compensations have long been part of the history of IR. They have been, and continue to be, valuable tools employed by state and non-state actors in the international arena in a variety of circumstances. Even the oldest and most traditional form – territorial compensation – is still in use and may see a resurgence in today's shifting global order. The Israeli-Palestinian peace process and the resolution of the Bosnian civil war are prominent examples. Yet, despite its frequent application, compensation as a concept has not been fully theorized.

As a mechanism tied to the balance of power or perceived threats⁶², compensation can be integrated into the Realist school of IR, supporting

⁶⁰ See more on Russian politics in the Middle East and on its intervention in Syria in S. JANKOVIĆ, *Middle East Crisis: War without Peace*, cit.

⁶¹ U.S. Senate, *Statement of General Stephen J. Townsend, United States Army Commander, United States Africa Command before the Senate Armed Forces Committee*, 15.3.2022, 3-4, <https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/AFRICOM%20FY23%20Posture%20Statement%20ISO%20SASC%2015%20MAR%20Hearing%20%20Cleared%2011%20MAR%2022.pdf>.

realist assumptions about behavior in an anarchic international order. At the same time, it can be understood from a constructivist perspective, insofar as actors respond to perceptions by compensating for the rising power of other actors. Its applicability to colonial and neo-colonial dynamics also makes it relevant within postcolonial studies. In this sense, compensation transcends traditional theoretical divisions in IR.

Drawing on historical cases – from the Thirty Years' War, to U.S. – led partnerships in Indochina during the Cold War, to the formation of BRICS, recent conflicts in Syria and Libya, and Iran's use of proxies and asymmetric warfare to counter its adversaries' technological superiority – this article defines compensation and identifies three main contexts in which it occurs:

- a) when there is a loss of territory or a diminished territorial reach relative to other actors;
- b) when an actor, or the leading member of a group, loses relative political influence;
- c) when two or more actors seek to compensate for individual weaknesses through cooperation and asymmetric measures in the military or economic domain.

These distinct scenarios motivate actors to adopt compensation as a strategic mechanism.

We argue that compensation is always connected to the core subject of IR: power relations. It helps explain specific behaviors of actors in both war and peace. In terms of power, compensation is used either:

- a) to balance a loss of relative power (whether territorial, economic, or geopolitical), or
- b) to enhance power vis-à-vis others.

This theoretical framework is tested through two empirical cases: the wars in Libya and Syria. Of course, more actors than those analyzed have participated, and continue to participate, in these conflicts – yet not all act with compensatory motives. Italian support for NATO's 2011 intervention in Libya, Egyptian backing of Haftar's LNA in the Second Libyan War,

⁶² See for example seminal works: K.N. WALTZ, *Theory of International Politics*, Addison-Wesley, Reading 1979; S.M. WALT, *Alliance Formation and the Balance of World Power*, in *International Security* 9.4 (Spring 1985) 3-43.

U.S. support for the Kurdish YPG in Syria, Russia's direct intervention in the Syrian conflict, and its deployment of the Wagner PMC in Africa, all exemplify compensatory logics consistent with the proposed theory.

When an actor loses political influence or its status within a group, it may resort to compensation. Likewise, relatively weaker actors may attempt to offset their limitations, as seen in the economic sphere with BRICS members. This suggests that compensation may be among the motivating forces behind the growing use of proxy wars – just as it has recently been noted in the context of inter-state aid policies⁶³.

Given its implications for security studies, this article offers only a first step toward a theoretical understanding of compensation in IR. It aims to prompt further and deeper exploration of this underexamined yet pervasive mechanism.

⁶³ I. PELLICCIARI, *World War Aid. Interventionist Aid and War in Ukraine*, Routledge, London 2024.

BIBLIOGRAPHY AND SITOGRAPHY

Documents

14-L-0552/DIA/287-293, *Department of Defense*: Information report, not finally evaluated intelligence, <https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2015/05/Pg.-291-Pgs.-287-293-JW-v-DOD-and-State-14-812-DOD-Release-2015-04-10-final-version11.pdf>.

Australia and France sign future submarine Inter-Governmental Agreement, Parliament of Australia, 20.12.2016, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Treaties/FutureSubmarine-France/Report_169/section?id=committees%2Freportjnt%2F024052%2F24456.

O. BALDACCI, A. PICASSO, A. SIMONI, *Il processo di pace in Medio Oriente dopo la Conferenza di Annapolis*, Senato della Repubblica, Contributi di Istituti di ricerca specializzati 86, Roma (2008).

U.S. SENATE, *Statement of General Stephen J. Townsend, United States Army Commander, United States Africa Command before the Senate Armed Forces Committee*, 15.03.2022, https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/AFRICOM%20FY23%20Posture%20Statement%20ISO%20SASC%2015%20MAR%20Hearing%20_%20Cleared%2011%20MAR%2022.pdf.

OSCE, *The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina*, <https://www.osce.org/files/f/documents/e/0/126173.pdf>.

Monographies and articles

BAKER INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY, *Getting to the Territorial Endgame of an Israeli-Palestinian Peace Settlement*, Rice University, 2010, <http://www.bakerinstitute.org/research/getting-to-the-territorial-endgame-of-an-israeli-palestinian-peace-settlement/>.

D. BYMAN, *An Autopsy of the Iraq Debacle: Policy Failure or Bridge Too Far?*, in *Security Studies* 17.4 (2008) 599-643, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10_iraq_byman.pdf.

H. DARWISHEH, *Egyptian-Sudanese Relations amidst changing Geopolitics*, in *Middle East Review* 7.2 (2020) 65-79, https://doi.org/10.24765/merrev.Vol.7_E-Art02.

E. DREYFUS BORGHARD, *Friends with Benefits? Power and Influence in Proxy Warfare*, Ph.D. dissertation, Columbia University, New York 2014.

A. FOX, *Conflict and the Need for a Theory of Proxy Warfare*, in *Journal of Strategic Security* 12.1 (2019) 44-71, <https://doi.org/10.5038/1944-0472.12.1.1701>.

A. FOX, *Exploitative, Transactional, Coercive, Cultural, and Contractual: Toward a Better Theory of Proxy War*, Modern War Institute at West Point, 06.11.20, <https://mwi.usma.edu/exploitative-transactional-coercive-cultural-contractual-toward-better-theory-proxy-war/>.

G. GENTILE, M. SHURKIN, A.T. EVANS, M. GRISÉ, M. HVIZDA, R. JENSEN, *A History of the Third Offset, 2014–2018*, RAND Corporation, Santa Monica 2021, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA454-1.html.

K.E. GEORGES, F. CALONGHI, O. BADELLINO, *Dizionario latino-italiano*³, Rosenberg & Sellier, Torino 1999.

H. HALAWA, *Burning ambition: Egypt's return to regional leadership and how Europe should respond*, ECFR Policy Brief, 11.10.2021, <https://ecfr.eu/publication/burning-ambition-egypts-return-to-regional-leadership-and-how-europe-should-respond/>.

J.R. HAMMOND, *The Israel-Palestine Conflict: A collection of Essays*, Worldview Publications 2016.

G. HERD, *The Causes and the Consequences of Strategic Failure in Afghanistan?*, George C. Marshall European Center for Security Studies 068 (8.2021), <https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/causes-and-consequences-strategic-failure-afghanistan-0>.

S. JANKOVIC, *Bliskoistočna kriza: Rat bez mira (Middle East Crisis: War without Peace)*, Catena Mundi, Belgrade 2019.

S. JANKOVIC, *Italian Policy in South and East Mediterranean*, in National Interest, Year XVI, 39.3 (2020) 159-186, <https://doi.org/10.22182/ni.3932020.7>.

S. JANKOVIC, *Israel: Middle East objectives of the regional power after the Lebanon war (2006)*, in ID. (ed.), *Convergence and confrontation: The Balkans and the Middle East in the 21st century*, Institute of International Politics and Economics, Belgrade 2021, 59-82.

P.V. KONYUKHOVSKIY, T. GRIGORIADIS, *Proxy wars, Discussion Papers*, No. 2018/4, Free University, School of Business & Economics, Berlin 2018, <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/175882/1/1016108230.pdf>.

C.A. KOZERA, P. BERNAT, CÜNEYT GÜRER, BŁAŻEJ POPLAWSKI, AND MEHMET A. SÖZER, *Game of Proxies – Towards a new model of warfare: Experiences from the CAR, Libya, Mali, Syria, and Ukraine*, in Security and Defence Quarterly 31.4 (2020) 77-97, <https://doi.org/10.35467/sdq/131787>.

A. KRICKOVIC, R. SAKWA, *Introduction: From greater Europe to greater Eurasia*, in Journal of Eurasian Studies 12.1 (2021) 3-4, <https://doi.org/10.1177/1879366521999907>.

A. KRICKOVIC, I. PELLICCIARI, *From “Greater Europe” to “Greater Eurasia”: Status concerns and the evolution of Russia's approach to alignment and regional integration*, in Journal of Eurasian Studies 12.1 (2021) 1-14, <https://doi.org/10.1177/1879366521998808>.

D.A. LAKE, *Hierarchy in International Relations*, Cornell University Press, Ithaca 2009.

C. LEBAS, S. BILIMORIA, *L’Egypte et son environnement géopolitique*, in Centre d’Etudes et de Recherche de l’Ecole Militaire, 11.2007, <https://www.irsem.fr/data/files/irsem/documents/document/file/820/L'Egypte%20et%20son%20environnement%20géacutec%3Bopolitique.pdf>.

- A. LUKIN, D. NOVIKOV, *Sino-Russian rapprochement and Greater Eurasia: From geopolitical pole to international society?*, in *Journal of Eurasian Studies* 12.1 (2021) 28–45, <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/18793665211000057>
- M.M. MUITA (ed.), *Libya conflict insight*, in *Conflict analysis and insight* 1 (2018), Institute for Peace and Security Studies, Addis Ababa University, <https://ipss-addis.org/wp-content/uploads/2020/04/Libya-Conflict-Insight.pdf>.
- A. MUMFORD, *Warfare and the Future of Conflict*, in *The RUSI Journal* 158.2 (2013) 40–46, <https://doi.org/10.1080/03071847.2013.787733>.
- L. PALMA, *La caduta di Gheddafi e la frantumazione della Libia*, in ISPI 28.06.2021, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-caduta-di-gheddafi-e-la-frantumazione-della-libia-30903>.
- I. PELLICCIARI, *World War Aid, Interventionist Aid and War in Ukraine*, Routledge, London 2024.
- I. PELLICCIARI, *Re-Framing Foreign Aid History and Politics from the Fall of the Berlin Wall to the Covid-19 Outbreak*, Routledge, London 2022.
- C. RONDEAUX, D. STERMAN, *Twenty First Century Proxy Warfare*, in *New America* (2.2019), <https://www.newamerica.org/future-security/reports/twenty-first-century-proxy-warfare-confronting-strategic-innovation-multipolar-world/>.
- C. RONDEAUX, *Decoding the Wagner Group: Analyzing the Role of Private Military Security Contractors in Russian Proxy Warfare*, in *New America* (11.2019), https://d1y8s-b8igg2f8e.cloudfront.net/documents/Decoding_the_Wagner_Group.pdf.
- P.W. SCHROEDER, *The 19th Century International System: Changes in the Structure*, in *World Politics* 39.1 (1986) 1–26, <https://doi.org/10.2307/2010296>.
- M. SMOLIŃSKI, *Remarks on the treaty of 20 March 1289 between the Brandenburg Margraves of the Johannine line and Prince Vitslav II of Rügen, and the place of this agreement in the plans to seize Gdańsk Pomerania after the death of Mestwin II*, in *Studia Maritima* 33 (2020) 53–84, <https://doi.org/10.18276/sm.2020.33-03>.
- A. TABATABAI, *No Conquest, No Defeat: Iran's National Security Strategy*, Oxford University Press & Hurst Publishers, New York 2020.
- D. TRENIN, *A Five-Year Outlook for Russian Foreign Policy: Demands, Drivers, and Influences* (Внешняя политика России в ближайшие пять лет: цели, стимулы, ориентиры), Carnegie Russia Eurasia Center, 18.03.2016, English version: <https://carnegie-moscow.org/2016/03/18/five-year-outlook-for-russian-foreign-policy-demands-drivers-and-influences-pub-63075>; Russian version: <https://carnegie.ru/2016/04/28/ru-pub-63462>.
- G.N. TRUBECKIJ, *Rat na Balkanu 1914-1917 i ruska diplomatija* (= *War in the Balkans, 1914-1917, and Russian diplomacy*), Prosveta, Beograd 1994.
- L. VEYSSIÈRE, *La France dans La Guerre d'indépendance Américaine*, in *La France aux Amériques des patrimoines partagés en ligne*, Bibliothèque nationale de France, 5.2021, <https://heritage.bnf.fr/france-ameriques/fr/france-guerre-independance-article>.

M. VIGIÉ, *Les traités franco-américains de 1778 ou la diplomatie du tabac*, in *Inflexions* 2.41 (2019) 27-34, <https://www.cairn.info/revue-inflexions-2019-2-page-27.htm>.

S.M. WALT, *Alliance Formation and the Balance of World Power*, in *International Security* 9.4 (1985) 3-43.

K. WALZ, *Theory of International Politics*, McGraw-Hill, New York 1979.

J.B. WEED, *Hohenzollern Prussia: Claiming a Legacy of Legitimacy*, University Honors Theses, Portland State University, Paper 177 (2015), <https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1211&context=honorsthesis>.

C. WOLF, *Some Aspects of the 'Value' of Less-Developed Countries to the United States*, in *World Politics* 15.4 (1963) 623-635, <https://doi.org/10.2307/2009459>.

F.C. ZAGARE, D.M. KILGOUR, *Alignment Patterns, Crisis Bargaining, and Extended Deterrence: A Game-Theoretic Analysis*, in *International Studies Quarterly* 47.4 (2003) 587-615, <https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/Articles/Tripartite%20Crisis%20Game.pdf>.

D.M. ZORRI, H.A. SADRI, D.C. ELLIS, *Iranian Proxy Groups in Iraq, Syria, and Yemen: A Principal-Agent Comparative Analysis*, in JSOU Report 20-5, The Joint Special Operations University Press, MacDill 2020.

News and periodicals

Égypte-Libye: Haftar redevient l'allié privilégié du Caire, Radio France International, 13.08.2021, <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210813-%C3%A9gypte-libye-haftar-redevient-l-alli%C3%A9-privil%C3%A9-du-caire>.

L'Égypte menace d'une "intervention directe" en Libye si le GNA progresse, France 24, 21.6.2021, <https://www.youtube.com/watch?v=foxHjc0cfvI>.

IN CARCERE
CRITICITÀ RIFLESSIONI PROPOSTE

(A cura di U. Agnati, D. Pajardi)

ULRICO AGNATI*

IL RESIDUO DELLA LIBERTÀ

Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale.
(Corte Costituzionale, sent. 349/1993)

Intorno alla metà di giugno 2024, insieme a Daniela Pajardi e al Direttore, alle Colleghe e ai Colleghi di Studi Urbinati, abbiamo iniziato a ragionare sul tema del carcere¹.

A giugno 2024 erano 44 i detenuti che si erano tolti la vita dall'inizio dell'anno; di questi 16 erano in attesa di giudizio. Dieci giorni fa, il 18 novembre, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, attingendo ai dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha aggiornato il Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024: sono stati registrati 76 suicidi e 18 decessi per cause da accertare².

Il suicidio in carcere è un dramma evidente; esso coinvolge anche gli agenti della polizia penitenziaria, tra i quali, in media, si registrano ogni anno 7 suicidi. La carenza dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria è stimata intorno ai diciottomila agenti mancanti. Tra i detenuti, invece, si contano circa quindicimila detenuti in sovrannumero rispetto ai posti disponibili.

* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

¹ Pubblico con minime modifiche la mia breve introduzione al convegno *In carcere. Criticità riflessioni proposte*, pronunciata il 27 novembre 2024 nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

² Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Riccardo Turrini Vita, Irma Conti, Mario Serio.

Raccolta e analisi dati a cura di Giovanni Suriano (GNPL); fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap)

Osservatorio penitenziario (GNPL) *Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024* (aggiornamento 18 novembre 2024).

Qualche settimana fa, alla fine di ottobre 2024, l'Associazione Antigone ha comunicato che sono stati superati i sessantaduemila detenuti nelle carceri italiane, mai così tanti dal 2013, anno nel quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza Torreggiani, condannò l'Italia per i trattamenti inumani e degradanti inflitti nelle nostre strutture penitenziarie.

Il ministero della Giustizia comunica che sono disponibili posti per 51.196 detenuti; tuttavia, più di 4.445 di questi posti non sono utilizzabili nella realtà e, sempre usando i dati forniti da Antigone che ha ispezionato 73 istituti, 23 di queste strutture contengono celle che non garantiscono i 3 metri quadrati per detenuto, parametro minimo. Al riguardo i Tribunali di Sorveglianza si sono espressi riconoscendo una violazione grave dei diritti fondamentali della persona. In spazi insufficienti la mera presenza dell'altro diviene tortura continua.

Nei fatti quindicimila persone sono in carcere senza che ci sia per loro un posto conforme a quanto stabilito, rendendo per tutti i carcerati la situazione estremamente difficile. Così nel solo 2023, sono state presentate 9.574 istanze per ottenere sconti di pena in ragione delle condizioni detentive; di esse sono state esaminate 8.234 e ne sono state accolte più della metà – il 57,5% (cioè 4.731 istanze).

Siamo pronti per subire una nuova condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e, soprattutto, vediamo una crisi montante del sistema carcerario: il carcere è un luogo invivibile per i detenuti, per la polizia penitenziaria e per i professionisti che vi operano, e compromette alla radice l'efficacia rieducativa della detenzione prevista dalla Costituzione della Repubblica italiana.

La stessa idea di rieducazione è in discussione quando metà dei carcerati è in attesa di giudizio, quando metà dei processi celebrati terminano con un'assoluzione e quando la pena dell'ergastolo è invocata e moltiplicata e inflitta³, mostrando una risposta penale giustizialista e securitaria, che configura un diritto penale ispirato alla regola del taglione.

³ Al riguardo i dati, che riprendo da D. GALLIANI, *Ergastolo e diritto alla Speranza*, Torino 2024, 321, sono eloquenti: in Italia tra il 1955 e il 1974 sono stati perpetrati ogni anno in media 490 omicidi e, sempre in media annualmente venivano sentenziati 4,5 ergastoli. Tra il 2000 e il 2019 la media annuale di omicidi è incrementata, con 551 reati, ma le sentenze che comminano ergastoli annualmente sono aumentate in maniera sproporzionata, di ben 25 volte, essendo 138,5 la media annuale di condanne all'ergastolo.

La rieducazione riguarda gli spazi, ma anche l'abitare gli spazi del carcere, le attività che si svolgono al suo interno, le relazioni che si costruiscono e le personalità che vengono modellate da tali relazioni. Con un apparente paradosso: è necessario che il carcere sia meglio pensato, abitato e vissuto del mondo esterno, perché per chi è finito in carcere il mondo esterno non ha funzionato.

Questo convegno, organizzato insieme a Daniela Pajardi, Delegata Rettorale per il Polo Universitario Penitenziario dell'Ateneo di Urbino presso la Casa di reclusione di Fossombrone, che verrà anche arricchito nella versione scritta su Studi Urbinati da altri contributi non presentati al convegno, intende riflettere in un contesto scientifico e mettendo a confronto diverse posizioni, idee e professionalità, sulle criticità del sistema carcerario e ragionare insieme sulle cause e le possibili soluzioni o almeno su possibili contributi capaci di produrre alcuni cambiamenti che muovano nella giusta direzione, che è semplicemente quella indicata nella Carta costituzionale⁴.

⁴La Corte costituzionale, presieduta da F.P. Casavola, nella sentenza 349/1993 ha scritto, tra l'altro: "4.2. - Va tenuto fermo, in primo luogo, che la tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare la garanzia della inviolabilità della libertà personale sancita dall'art. 13 della Costituzione, opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure con le limitazioni che, com'è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente comporta (v. sentt. n. 204 del 1974, n. 185 del 1985, n. 312 del 1985, 374 del 1987, n. 53 del 1993). Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, dal principio accolto nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità", discende direttamente quale ulteriore principio di civiltà che a colui che subisce una condanna a pena detentiva "sia riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca" (v. sent. n. 114 del 1979). In breve, la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale. Da ciò consegue che l'adozione di eventuali provvedimenti suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale, può avvenire soltanto con le garanzie (riserva di legge e riserva di giurisdizione) espressamente previste dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione".

FABIO GIANFILIPPI

*Brevi considerazioni in tema di affettività in
carcere dopo la sentenza Corte Costituzionale
n. 10/2024*

ABSTRACT

Il contributo offre alcuni primi spunti di riflessione nel tentativo di mostrare la reale portata della pronuncia della Corte Costituzionale per il raggiungimento degli obbiettivi costituzionali della pena e l'impegno che ora grava su tutti gli operatori del sistema penitenziario.

The paper offers some reflections aimed at highlighting the actual scope of the Constitutional Court's ruling in achieving the constitutional purposes of imprisonment, as well as the commitment that now rests upon all actors within the penitentiary system.

PAROLE CHIAVE

Corte Costituzionale; affettività; carcere

KEY WORDS

Constitutional Court; affectivity; prison

FABIO GIANFILIPPI

*BREVI CONSIDERAZIONI IN TEMA DI AFFETTIVITÀ IN CARCERE
DOPO LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 10/2024¹*

Nel ringraziare gli organizzatori per l'ampiezza dei temi trattati, considero di particolare importanza che il tema dell'affettività sia stato inserito in un convegno che intende aprirsi ad una riflessione a tutto tondo sul carcere. Nelle giornate si alternano infatti focus sulle sue intense, attualissime, criticità, ma anche si propone una visione di futuro, che in tanto è immaginabile, in quanto si possa discutere oltre l'emergenza.

In questa temperie, nel carcere del sovraffollamento, è necessario affrontare il problema dell'affettività, non come una sorta di lusso, per il quale può esserci spazio soltanto quando avremo risolto le molte altre criticità che lo affliggono, ma come un diritto fondamentale, coesistente alla finalità rieducativa della pena e al rispetto della dignità della persona. Un problema da risolvere oggi.

La Consulta ha declinato in questi termini la luminosa risposta che è contenuta nella sentenza n. 10/2024, che è affidata a tutti noi.

A quella pronuncia non si arriva dal nulla. Il tema dell'affettività declinata in una dimensione sessuale – anzi, meglio, il tema della sessualità in carcere – è un tema molto antico. Un tema che riguarda il carcere come noi lo conosciamo, addirittura da dopo la Rivoluzione francese e, ancora all'inizio del '900, vediamo dibattiti tra la scuola positiva e la scuola classica di diritto penale, che si interrogano sulla possibilità della concessione di momenti di esercizio della sessualità ai detenuti.

Non se ne parla in una dimensione di diritto, ma con un approccio correzionalistico. Si riteneva che in questo modo gli istituti penitenziari potessero funzionare meglio, e potessero evitarsi i rischi di una convivenza

¹ Il testo costituisce la traccia dell'intervento svolto nel convegno "In Carcere - Criticità Riflessioni Proposte", qui proposto senza apparato bibliografico. Vi sono contenute, aggiornate, riflessioni anche leggibili, volendo, in F. GIANFILIPPI, *Una sentenza che riporta in vita sentimenti come il desiderio di cura, la passione, la tenerezza* in *Ristretti Orizzonti* 25.3 (maggio-giugno 2024) 10-13

forzata, in un contesto in cui è negata la dimensione naturale della sessualità. E poi però la scelta fu quella del Regolamento fascista del 1931, di imporre una condizione di divieto, che è rimasta anche quando, nel 1975, la legge penitenziaria è stata riformata. Il tema della sessualità non venne affrontato, se non con il divieto contenuto nell'art. 18 di svolgere i momenti di colloquio senza l'inevitabile controllo a vista del personale di polizia penitenziaria. E ciò, nonostante i principi fondamentali dettati oltre trenta anni prima dalla Costituzione in materia di esecuzione penale. Da quel momento i tentativi di modificare la disposizione normativa sono stati vari.

Mi piace ricordare quello di Sandro Margara, collega compianto, allora a capo del DAP, in occasione del varo del Regolamento di esecuzione della legge penitenziaria nel 2000. Non se ne fece nulla per una questione di copertura finanziaria.

Penso, in seguito, agli Stati generali dell'esecuzione penale, che molto si concentrarono sul tema della affettività, poi la Commissione Giostra nel 2017, che scrisse un nuovo art. 18, al cui testo si può attingere ancora oggi, reperibile sul sito del Ministero della Giustizia, e poi richiamato anche dalla Commissione Ruotolo nel 2021. In nessuno di questi casi il legislatore intese tradurre in norme i testi proposti.

Ci fu una precedente questione di costituzionalità, nel 2012, cui la Corte rispose con una inammissibilità per profili formali sui quali non mi dilungo, ma che nel merito già affermava come l'affettività, in una declinazione anche sessuale in carcere, fosse un problema fortemente avvertito dalla popolazione penitenziaria e meritevole di un intervento del legislatore. Così non è andata, e il legislatore è rimasto silenzioso per questi ulteriori undici anni. La dottrina però non è rimasta silenziosa. Voglio citare, per tutti, i molteplici interventi di Andrea Pugiotto, tra gli altri, che per nitore hanno costituito una guida sicura per chi volesse approfondire il tema. Attraverso tutto questo si arriva alla decisione della Corte costituzionale.

Il diritto all'affettività nella legge penitenziaria è già riconosciuto, attraverso una serie di istituti che, pur nella loro insufficienza, in assenza dei colloqui intimi, comunque sostanziano la vita intramuraria: i colloqui visivi, le telefonate, la corrispondenza, una serie di momenti di contatto con l'esterno, che però non riescono ad attingere un livello di intimità, perché anche i momenti del contatto fisico sono comunque segnati dal controllo a vista, sempre e comunque.

La Corte costituzionale incide su questo, e con una sentenza additiva, secondo alcuni di principio, ma dagli immediati effetti operativi, spiega che

il divieto di una dimensione riservata del colloquio per tutti, e in ogni caso, è incompatibile con gli articoli 3, 27 e 117 della Costituzione, parametro interposto, quest'ultimo, rispetto all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché viene stabilita una preclusione che riguarda tutta la popolazione detenuta a prescindere dalle particolari caratteristiche di pericolosità dei singoli soggetti, che, quelle sì, potrebbero giustificare anche una limitazione. Quando le stesse non sussistono, è necessario che invece sia consentito fruire del colloquio in una dimensione intima. La sua privazione, non giustificata, porta ad una "desertificazione affettiva" che è l'opposto di quanto sarebbe necessario per inverare il "volto costituzionale della pena".

Il tempo, il luogo, gli spazi del colloquio intimo sono invece preziosi in una prospettiva risocializzante. Aiutano a decostruire l'immagine di sé, che ogni persona si porta dentro, e a riportarla su un piano di realtà, a tornare a guardarsi come un "Due", invece che un "Uno" imprigionato e spesso incapace, da solo, di confrontarsi coi reati commessi.

L'intimità con la persona amata, come ha scritto efficacemente Don David Maria Riboldi, all'indomani della pronuncia, citando De André, non è solo una «evasione ormonale», ma è il contesto in cui, dismessa la corazza, ci si può far chiamare «micio bello e bamboccione», che vuol dire accedere a sentimenti come il desiderio di cura, la passione, la tenerezza.

Significa spezzare l'opprimente immobilismo delle proprie posizioni, e lasciarsi andare. Riprendere coscienza di ciò che si è, al di là di ciò che si è fatto, e perciò anche, nel miracolo dell'accoglienza, ritrovare la forza mancante per infuturarsi di nuovo.

Naturalmente la Corte costituzionale sa che non è facile sviluppare questo percorso in concreto, ma assegna compiti precisi: non resta in attesa di un intervento del legislatore, ma chiama l'amministrazione penitenziaria e la magistratura di sorveglianza a contribuire, ciascuna nel suo ruolo, «all'ordinata esecuzione» della pronuncia.

Quale ruolo, in particolare, per la magistratura di sorveglianza?

Innanzitutto di tipo propulsivo, sollecitando l'amministrazione e, nell'esercizio dei compiti attribuitigli dall'art. 69 ord. penit., indirizzandola verso l'esecuzione dei passaggi necessari all'attuazione della sentenza della Consulta. Quindi, certamente, nell'ambito dei reclami *ex art. 35-bis* ord. penit.

A fronte degli eventuali rigetti da parte delle Direzioni degli istituti penitenziari, o di silenzi che, se protratti per un tempo non irragionevole (non ci sono termini precisi nella legge), devono ritenersi equivalenti a rifiuti, potrà adirsi la magistratura di sorveglianza.

È noto, seppur inedito, che il Magistrato di sorveglianza di Pescara ha già emesso un primo provvedimento di questo tipo lo scorso 16 ottobre 2024, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione.

La sentenza della Corte ricorda che esiste una discrezionalità della Direzione nella concessione, perché occorre verificare che non vi siano profili di sicurezza o di ordine rispetto a singole posizioni individuali che, comunque, impongano un rigetto della richiesta. Vi sono categorie di detenuti che sono comunque da considerarsi escluse. Penso ai detenuti in regime differenziato *ex art. 41-bis ord. penit.* Naturalmente non perché non abbiano un diritto all'affettività, ma perché lo stesso può essere esercitato soltanto attraverso limitazioni particolarmente onerose, come quelle che impongono ascolto e videoregistrazione dei momenti di colloquio, che sono incompatibili con la *privacy* richiesta dalla tipologia di colloqui di cui oggi parliamo.

C'è più in generale il tema di una valutazione circa i comportamenti intramurari, che la Consulta ha ritenuto rilevanti. Tuttavia nella sentenza non si parla di automatismi, per cui ogni condotta non conforme alle regole debba condurre ad un rigetto di una istanza eventualmente presentata, ma soltanto si accenna alla necessità di un vaglio circa la rilevanza di queste condotte, affinché il colloquio intimo non finisca per essere strumentalizzato.

La Corte impegna molto chiaramente l'amministrazione penitenziaria, che viene citata nelle sue articolazioni centrali ed in quelle periferiche, sino alle Direzioni dei singoli istituti penitenziari.

Sappiamo che è stato costituito un gruppo di studio, ed è una notizia della quale rallegrarsi, perché è ragionevole tentare di riflettere su soluzioni possibilmente omogenee sul territorio naturale. Eppure, a fronte dell'urgenza indicata dalla Consulta, i tempi dovrebbero essere ben definiti.

Le Commissioni che più di recente si sono occupate di riforme persino globali della legge penitenziaria, cioè la Giostra e la Ruotolo, hanno avuto dei tempi brevissimi per produrre i propri elaborati: rispettivamente circa nove mesi e addirittura tre mesi. Sono invece passati senza risposte molti mesi.

Il Coordinamento Nazionale Magistrati di sorveglianza ha sottolineato, con un comunicato di ottobre 2024, l'assenza di concreti risultati attuativi nel lungo tempo trascorso dal 31 gennaio 2024. In nessun istituto penitenziario italiano è stata ancora data esecuzione alla decisione della Consulta.

Il Conams in questo senso auspica un «pronto adeguamento» dell'Amministrazione penitenziaria ai dettami costituzionali, sottolineando l'urgenza di dare concreta attuazione a una sentenza che mira a preservare i diritti fondamentali dei detenuti e il loro percorso di risocializzazione.

Credo che sia fondamentale, eliminato l'ostacolo normativo contenuto nell'art. 18 ord. penit., che si trovino soluzioni rapide. È possibile fare riferimento a quelle adottate all'estero. Già in 31 Paesi del Consiglio d'Europa i colloqui intimi sono riconosciuti.

Vediamo come si è proceduto lì, come sono stati affrontati e risolti i problemi, e rapidamente proviamo a dare esecuzione anche noi.

Di recente è stato pubblicato un libretto realizzato dai detenuti dell'Alta sicurezza del carcere di Spoleto, che si chiama "*Galeotto fu il libro e chi lo scrisse*". È un glossario di termini, che in carcere cambiano significato, rispetto a come li pronunciamo noi dalla libertà. È curato da Giorgio Flamini e alla voce "*Sogno*" si legge: «Per alcuni di noi detenuti il sogno diventa così opprimente che smettiamo di sognare del tutto, rinunciando alla consolazione, alla fuga temporanea che i sogni possono offrire». Ecco: mi è accaduto di parlare con molte persone di questa sentenza, in molti luoghi. In carcere sono pochi a credere che la sentenza della Corte avrà attuazione.

Dopo la sentenza della Consulta, tuttavia, abbiamo il dovere di agire. È innanzitutto una questione di credibilità delle istituzioni.²

² Dopo il convegno sono intervenuti successivi provvedimenti di accoglimento di reclami ex art. 35-bis ord. penit. in materia di colloqui intimi: mag. sorv. Spoleto, 30 gennaio 2025, in *www.sistemapenale.it*, 11 febbraio 2025, con nota di I. GIUGNI, ma anche mag. sorv. Spoleto 30 gennaio 2025, C.A., *ined.*; mag. sorv. Reggio Emilia 10 febbraio 2025, in *www.sistemapenale.it*, 19 marzo 2025, con oss. di I. GIUGNI, (confermata da Trib. sorv. Bologna, ord. 11 marzo 2025, *ined.*); mag. sorv. Verona, ord. 14 febbraio 2025, *ined.* Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha pubblicato l'11 aprile 2024 le prime Linee Guida (dg. GDAP.11/04/2025.0164287.U) per l'attuazione della pronuncia della Consulta.

Il 18 aprile 2025 ha avuto luogo il primo colloquio intimo di un detenuto, all'interno di una stanza provvisoriamente attrezzata, all'interno della Casa Circondariale di Terni.

MASSIMO ANDREA UGOLINI

*L'ordinamento penitenziario e carcerario
nella Repubblica di San Marino*

ABSTRACT

L'intervento illustra la riforma dell'ordinamento penitenziario della Repubblica di San Marino che promuove un modello di detenzione basato sulla rieducazione, sul reinserimento sociale e sulla dignità umana. La riforma prevede trattamenti personalizzati, misure alternative alla detenzione e specifici programmi di lavoro, istruzione e formazione. Parallelamente si evidenzia l'ammodernamento strutturale del carcere dei Cappuccini, volto a garantire alle persone detenute condizioni dignitose e conformi agli standard europei.

The presentation illustrates the reform of the prison system in the Republic of San Marino, which promotes a model of detention based on rehabilitation, social reintegration and human dignity. The reform provides for personalised treatment, alternatives to detention and specific work, education and training programmes. At the same time, it highlights the structural modernisation of the Cappuccini prison, aimed at ensuring that prisoners are held in dignified conditions that comply with European standards.

PAROLE CHIAVE

Riforma dell'Ordinamento Penitenziario, rieducazione, reinserimento sociale, dignità umana

KEY WORDS

Reform of the prison system, rehabilitation, social reintegration, human dignit

MASSIMO ANDREA UGOLINI*

*L'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E CARCERARIO
NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO*

Buonasera a tutti, è per me un onore e un piacere essere qui oggi in questa prestigiosa Università, che con il suo contributo culturale e formativo rappresenta un riferimento importante per il nostro territorio e per la comunità accademica. Ringrazio il Magnifico Rettore, professor Giorgio Calcagnini, per la sua accoglienza e il suo contributo costante alla promozione di dibattiti su temi tanto complessi quanto fondamentali per la nostra società.

Un sincero ringraziamento va anche al professor Marco Cangioti, alla prof.ssa Daniela Pajardi e al professor Ulrico Agnati, che oggi avrà il compito di moderare e guidare i lavori con la sua competenza e il suo equilibrio.

Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutti gli illustri ospiti presenti, ciascuno portatore di esperienze e prospettive che renderanno il nostro dialogo ancora più stimolante. E infine, ma non meno importante, un pensiero a voi studenti, cuore pulsante di questa Università e motore del nostro futuro. La vostra presenza qui oggi è il segno di un interesse vivo per le tematiche sociali, segno che c'è una generazione attenta, pronta a interrogarsi e a contribuire al cambiamento.

Oggi, in questa splendida cornice accademica, ci apprestiamo ad affrontare un tema di grande rilevanza legato ai diritti umani. Parlare di carcere, di detenzione, di diritti e rieducazione non è mai semplice. È un tema che interroga profondamente la coscienza collettiva di ogni comunità. Il carcere, infatti, non è una realtà lontana, un mondo parallelo ma un riflesso diretto della società, che lo concepisce e lo

* Già Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia, Repubblica di San Marino

gestisce. Il carcere rappresenta, se vogliamo, il metro con cui misuriamo la nostra capacità di essere giusti e soprattutto umani.

Quando il nostro Governo ha deciso di riformare l'ordinamento penitenziario, sapevamo di non affrontare una semplice revisione normativa ed eravamo consci di avviare un percorso ambizioso che toccava corde sensibili della nostra identità di Stato e di Comunità.

La Legge 4 maggio 2023 n. 78 - Riforma dell'Ordinamento Penitenziario mira ad ottemperare alle osservazioni e alle raccomandazioni contenute nel Rapporto del marzo 2013 elaborato nei confronti della Repubblica di San Marino dal Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT) in occasione della visita in territorio da parte del Comitato stesso nel gennaio 2013. Un primo accoglimento delle raccomandazioni del CPT si ritrovano in un intervento legislativo del 2017, la Legge 26 aprile 2017 n. 45, che mira a disciplinare, in particolare, il lavoro interno e ancor più quello esterno al carcere. La riforma, approvata nell'aprile 2023, è stata il frutto di un lavoro collettivo, di ascolto e confronto, non solo all'interno del nostro Paese, ma anche e soprattutto con gli organismi internazionali, che da anni vigilano sulle condizioni carcerarie in Europa.

San Marino, per dimensioni e storia, non ha ingenti numeri rispetto a soggetti carcerati, ma questo non ci esonera dalla responsabilità di garantire che il nostro sistema sia moderno, efficace e soprattutto rispettoso della dignità umana.

Questa riforma non è stata un atto isolato, è nata dall'esigenza di avere una visione più ampia, che considera il carcere non come un luogo di punizione fine a sé stessa, ma come uno spazio di recupero e rinascita. Pensare al carcere in questo modo significa cambiare prospettiva, vedere nella pena un momento di rieducazione, un'opportunità per chi ha sbagliato di tornare a essere parte attiva e positiva della società.

Punto focale della riforma rimane l'introduzione di trattamenti personalizzati, elaborati dal Gruppo di Osservazione e Trattamento, che tengono conto delle specifiche caratteristiche di ciascun detenuto.

to. Questo approccio mira a promuovere il recupero individuale e l'integrazione sociale.

Uno degli aspetti più innovativi, invece, riguarda la regolamentazione di un sistema premiale, che incentiva i detenuti a partecipare attivamente a programmi di lavoro, istruzione e formazione. Tali attività non solo contribuiscono alla gestione della vita carceraria, ma preparano il detenuto al reinserimento, riducendo il rischio di recidiva.

L'ampliamento delle misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova al Servizio Sociale e la semilibertà, non solo hanno l'effetto di decongestionare le carceri, ma favoriscono una graduale reintegrazione nella società del detenuto.

La riforma prevede, inoltre, un rafforzamento della formazione e della professionalità del personale penitenziario, con l'obiettivo di garantire una gestione più competente e umana delle persone detenute.

Abbiamo lavorato per costruire un sistema che tenga conto della persona, dei suoi diritti e delle sue potenzialità. Non esiste un approccio unico, perché ogni persona ha un vissuto diverso, così come diverse sono le sfide che dovrà affrontare per reintegrarsi. Questo è uno dei punti cardine della riforma: il riconoscimento della diversità e della complessità della condizione umana.

La seconda parte di questo intervento è incentrata sugli aspetti di carattere strutturale e architettonico che hanno trasformato il carcere dei Cappuccini in uno spazio più dignitoso e adeguato agli standard previsti dagli organismi internazionali.

Siamo intervenuti sulle camere detentive, ampliando gli spazi e fornendo servizi igienici privati, perché il rispetto della persona inizia dalle condizioni materiali in cui vive; abbiamo creato aree verdi e ambienti comuni per attività ricreative e di socializzazione, consapevoli che il benessere fisico e mentale dei detenuti è un elemento fondamentale per il successo di ogni percorso di recupero.

Oltre alle raccomandazioni del CPT, un altro importante parametro di riferimento preso in considerazione sono state le Regole penitenziarie europee, Raccomandazione [R (2006) – rev.] emendate

da ultimo nel 2020. Tali Regole testimoniano la riflessione che è stata svolta a livello europeo, rappresentando l'evoluzione della concezione stessa della detenzione e delle strutture carcerarie, in base alle quali è necessario adattare le esigenze e le peculiarità della realtà carceraria con un trattamento, per ogni singolo detenuto, individualizzato e rispettoso della dignità umana, prestando particolare attenzione ai diritti e alle garanzie del detenuto. Gli istituti penitenziari devono tendere a ricalcare il più possibile la vita nella comunità, per favorire e facilitare il reinserimento sociale, con il supporto e il coinvolgimento dei servizi sociali.

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha progettato e realizzato interventi di ristrutturazione e ampliamento dell'odierno carcere, modificando alcuni locali del convento adiacente, necessari l'adattamento della struttura volti a raggiungere e adempiere agli obiettivi sopra descritti.

Il Carcere della Repubblica di San Marino, dal 1970, si trova in un'ala del Convento dei Cappuccini. Prima di quella data, il luogo di detenzione principale in Repubblica era la Prima Torre, denominata Guaita.

Per quanto concerne gli interventi strutturali, al piano primo, in spazi già esistenti nella disponibilità del Convento, sono state create due nuove camere detentive, attrezzate con servizi igienici, uno spazio comune, la refezione, e locali per le attività diurne e serali.

Al piano terra sono stati effettuati lavori che consentono di avere un ingresso protetto, controllato con metal detector e videocamere, da cui si dividono due percorsi separati di accesso, uno per le aree ad uso esclusivo del personale di servizio e custodia e il secondo riservato al soggiorno dei detenuti. Per i visitatori è stato creato un servizio igienico dedicato, posto in prossimità della sala per le visite. Lo spazio già utilizzato per gli interrogatori e sala lettura è stato diviso in modo da creare un corridoio che ne garantisca una fruizione autonoma rispetto ai percorsi di accesso al cortile e alla saletta per le viste mediche.

A seconda dell'affollamento del carcere gli spazi di detenzione presenti al piano terra possono essere utilizzati come celle di deten-

zione, come ambiente per il lavoro interno, oppure come zona per il temporaneo ricongiungimento dei detenuti con le relative famiglie.

L'abbassamento delle finestre delle celle, la fornitura di acqua corrente anche in quei locali che non dispongono di un servizio igienico dedicato, il rifacimento dei bagni comuni, la possibilità di disporre di un numero maggiore di spazi, alcuni dei quali flessibili nell'utilizzo, permetteranno di migliorare significativamente le condizioni di soggiorno dei carcerati, in linea con le indicazioni fornite dal CPT.

Un aspetto di cui vado particolarmente fiero è l'attenzione dedicata alle attività formative e lavorative. Abbiamo realizzato aule e laboratori moderni, dove i detenuti possono seguire corsi di istruzione, imparare un mestiere, prepararsi a quel momento in cui torneranno in libertà. Perché è questo il cuore della nostra visione: il carcere non deve essere un tempo vuoto, ma un periodo in cui si semina per il futuro. Ogni detenuto che esce con una competenza in più, con una maggiore consapevolezza di sé, è una vittoria non solo per lui, ma per tutta la comunità.

E poi ci sono le categorie più vulnerabili, che richiedono un'attenzione particolare. Penso alle donne detenute, per le quali abbiamo creato spazi specifici che tengono conto delle loro esigenze, incluse quelle legate alla maternità. Penso ai minori, che rappresentano una sfida ancora più grande: dare loro un'opportunità significa non solo evitare che tornino a sbagliare, ma anche costruire una società più giusta e sicura. Penso a chi soffre di problemi di salute mentale, per i quali abbiamo previsto aree dedicate e supporto specialistico.

Un altro aspetto cruciale è stata la collaborazione con la comunità esterna. Il carcere non deve essere un luogo isolato, una "terra di nessuno", ma deve dialogare con il tessuto sociale, accogliere associazioni, aprirsi a iniziative culturali e formative che coinvolgano anche i cittadini. Questa apertura è un elemento chiave per trasformare le strutture detentive da luogo di esclusione a ponte verso la reintegrazione e il recupero sociale.

Guardando a ciò che abbiamo realizzato, credo che il nostro piccolo Stato abbia compiuto un grande passo avanti. Certo ci sono ancora sfide da affrontare, miglioramenti da apportare, ma a oggi possiamo dire di avere un sistema penitenziario che non si limita a custodire chi ha commesso un errore, ma che si impegna a restituire alla società persone migliori. Questo non è solo un dovere morale; è anche il modo più efficace per garantire sicurezza e coesione sociale.

Credo che ogni riforma del sistema penitenziario debba partire da una domanda fondamentale: che società vogliamo essere? Una società che punisce e dimentica, o una società che offre una seconda possibilità? Noi abbiamo scelto la seconda strada. È una strada impegnativa, certo, ma è anche quella che meglio rispecchia i valori di giustizia, umanità e solidarietà che sono al cuore della nostra Repubblica.

PAOLA MAGGIO

Studiare in carcere un diritto “di carta” o una garanzia effettiva? L’esperienza del Polo Penitenziario Universitario di Palermo

ABSTRACT

L’istruzione in carcere, tratteggiata come diritto fondamentale del ristretto dalle cornici normative sovranazionali e nazionali, sembra quasi smaterializzarsi nella dimensione applicativa a causa delle mille difficoltà del quotidiano penitenziario. Pure costituendo manifestazione fondamentale dello “statuto di dignità multilivello” del detenuto, il diritto allo studio stenta a divenire parte viva e generalizzata del trattamento nella direzione rieducativa e umanizzante dell’art. 27 Cost. L’agevolazione allo studio (art. 19 Ord. penit. – L. n. 354/75) e il richiamo, *ove possibile*, all’assegnazione (art. 44 Reg. penit. – D. P. Rep. n. 230/2000) di spazio e tempo dedicati allo svolgimento dello studio – sintagmi già lessicalmente frenanti la piena esplicazione del diritto all’istruzione – vengono sottoposti a costante verifica rispetto alla esperienza quadriennale del Polo Universitario palermitano.

In-prison education, though defined as a fundamental right of inmates by both supranational and national legal frameworks, appears to largely dissipate in practical application due to the myriad daily challenges within penitentiary institutions. Despite constituting a fundamental expression of the "multi-level dignity status" of inmates, the right to education struggles to become a vibrant and generalized component of correctional treatment, hindering its re-educative and humanizing purpose as enshrined in Article 27 of the Italian Constitution. The provisions for facilitating study (Article 19 of the Penitentiary Act – Law no. 354/75) and, where possible, the allocation (Article 44 of the Penitentiary Regulations – Presidential Decree no. 230/2000) of dedicated time and space for studying – lexical phrases that arguably impede the full realization of the right to education – are herein subjected to constant scrutiny against the four-year experience of the Palermo University Penitentiary Hub.

PAROLE CHIAVE

Dignità dell’individuo, Istruzione universitaria, Poli penitenziari, Diritto allo studio risocializzativo e trasformativo

KEY WORDS

Human dignity, University-level education, Prison education centers, Rehabilitative and transformative right to education

PAOLA MAGGIO*

*STUDIARE IN CARCERE: UN DIRITTO “DI CARTA” O UNA
GARANZIA EFFETTIVA? L’ESPERIENZA DEL POLO
PENITENZIARIO UNIVERSITARIO DI PALERMO*

SOMMARIO: 1. Cornici normative. 2. Lo Statuto inter-livello della dignità del detenuto e il paradosso del caso Crisci. 3. L’istituzione e il funzionamento del P.U.P. di Palermo. 4. Polifonia di impegni “dentro e fuori” per la cultura nel carcere. 5. Conclusioni e auspici su un “tempo utile”.

1. Cornici normative

Nel 2019, da studiosa del processo penale e del diritto penitenziario sono stata chiamata dall’Ateneo palermitano ad assicurare la didattica alle persone ristrette, realizzando un’azione più generale di coordinamento dei rapporti con gli istituti di pena, che è stata istituzionalizzata nel 2021 con la costituzione del Polo Penitenziario Universitario, a seguito della stipula di un Accordo quadro fra le Università di Palermo, Messina, Catania ed Enna, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, il Garante per i diritti dei detenuti in Sicilia.

Da quella data è maturato l’inserimento del Polo Universitario di Palermo nella C.N.U.P.P. (Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari) che, al di là della complessità dell’acronimo, esprime una rete viva di esperienze e di scambi nell’assicurare la formazione universitaria.

Se mi si chiedesse di sintetizzare questi quattro anni di mission didattica, userei la medesima risposta che Sciascia rivolgeva alla domanda “come si fa a essere siciliani?»: «non senza difficoltà». Difficoltà personali, oggettive, situazionali, locali. Tutto è dominato dalla vulnerabilità di fondo dei soggetti che fruiscono di questo diritto, dalle implicazioni etiche e bioeti-

* Università degli Studi di Palermo

che legate alla dimensione carceraria¹, dalla reale utilità riabilitativa di quest'ultima², ma anche dalle esigenze securitarie connesse al carcere.

Comincio dunque da alcune parole rivelatesi per me così tanto fondamentali nell'approccio al carcere e nello sviluppo dell'attività del Polo da rappresentare spinta motrice dell'azione quotidiana: dignità, esperienza, cura, resilienza, pazienza, movimento, connessioni, tempo/spazi utili, lievito. In tutti questi lemmi c'è il senso dell'operare dentro a strutture chiuse e dominate da regole complesse: luoghi emblematici per la riaffermazione o per la negazione dei principi costituzionali e non solo degli obiettivi specifici dominanti le pene.

Per calarmi nei contenuti del diritto allo studio tengo a mente anzitutto la dimensione normativa che esprime il difficile connubio fra garanzie e sicurezza: riconnettendosi alla prescrizione dell'art. 15 Ord. penit. (l. n. 354/75)³, l'art. 19 dello stesso Ord. penit. al quarto comma riconosce la possibilità, alle persone detenute e internate, di affrontare corsi di studio universitario all'interno degli istituti penitenziari e chiarisce che il compimento dei corsi accademici deve essere "agevolato". A sua volta, il primo comma dell'art. 44 del Regolamento penitenziario del 2000, rubricato "Studi universitari", prescrive che gli iscritti all'università, siano assegnati, "ove possibile", in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni.

"Agevolare" e "ove possibile" sono sintagmi già lessicalmente frenanti, soprattutto se calati in una dimensione territoriale di avvio dei Poli del Sud Italia che segna ritardi inevitabili (tempi differenziali, spazi in sovraffollamento) rispetto alle esperienze assai più rodute dei Poli del Nord (fra tutti, Torino e Milano)⁴.

¹ Cfr. M.P. IADICICCO, *Biodiritto e condizione detentiva*, in *BioLaw Jour. – Riv. BioDiritto*, 4, 2022, 1 ss.; V. ZAGREBELSKY, *Biodiritto e detenzione. Orientamenti della Corte europea dei diritti umani sui diritti dei detenuti*, *ivi*, 2022, 24.

² Insuperate le critiche alla istituzione carceraria di M. FOUCAULT, *Alternative alla prigione*, Neri Pozza, Milano, 2022, 31 ss.

³ La previsione riconduce l'istruzione nell'ambito del trattamento del condannato e dell'internato insieme alla formazione professionale, al lavoro, alla partecipazione a progetti di pubblica utilità, alla religione, alle attività culturali, ricreative e sportive, ai contatti con il mondo esterno e ai rapporti familiari.

⁴ Cfr. R. CRISTIANO, *Il diritto all'istruzione nelle carceri*, in F. PRINA, *Il diritto dei detenuti agli studi universitari: l'esperienza dei Poli Universitari Penitenziari in Italia*, in *XV rapporto sulla condizione della detenzione*, a cura di Antigone Onlus, 2019.

Il trattamento dei soggetti ristretti, nel quale sempre maggiore rilievo ha avuto la formazione universitaria⁵, è affidato principalmente, oltre che all'istruzione, al lavoro, alla religione, all'attività sportiva, secondo canoni di facoltatività (art. 15 Ord. penit.), superando l'esclusività e l'obbligatorietà che lo connotavano in precedenza. In questa direzione deve essere interpretato il Regolamento di esecuzione del 2000, secondo cui le direzioni degli istituti favoriscono la più ampia partecipazione dei detenuti allo svolgimento dei corsi scolastici, curando la diffusione di un'adeguata informazione; profilo, questo, che desta qualche perplessità, soprattutto in ordine alle garanzie costituzionali riconosciute all'istruzione inferiore dall'art. 34, comma 2, Cost. e all'attivazione pressoché automatica dei corsi della scuola dell'obbligo in carcere. Il diritto allo studio del ristretto si palesa nella sua intrinseca fragilità.

Eppure, il diritto allo studio è scomposto dalla stessa Costituzione nei suoi contenuti estesi (artt. 33/34 Cost., letti in raccordo con l'art. 3 Cost.) riconosciuti alla generalità dei consociati (dunque, anche ai detenuti) e nelle componenti più specifiche legate alla funzione rieducativa, orizzonte di umanità della pena (art. 27 Cost.). Sotto il primo profilo non può ammettersi deroga alle forme mediante le quali la personalità dell'individuo trova espressione e la dignità umana vede la sua compiuta realizzazione⁶. La correlazione tra il principio di inclusione scolastica («la scuola è aperta a tutti») e quello di uguaglianza, formale e sostanziale, in cui si declina l'art. 34 Cost., configura l'istruzione come «un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti dell'azione dei pubblici poteri»⁷, inteso a ricevere prestazioni di istruzione cui corrisponde l'obbligo della Repubblica, sancito al secondo comma dell'art. 33 Cost., di garantire a tutti un servizio scolastico mediante l'istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

⁵ Si vedano i dati contenuti sul sito <https://www.crui.it/delegati.html> nonché il dettaglio di <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/istruzione/>.

⁶ Secondo G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Rivista AIC*, 30 maggio, 2014, 1 ss., la tutela della dignità è il punto “archimedeo” di tutto il sistema costituzionale di tutela dei diritti e dei poteri; M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, II ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.

⁷ A. POGGI, *Art. 34*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Utet, Torino, 2006, 704, cui *adde* R. CRISTIANO, *Il diritto all'istruzione nelle carceri*, cit., 347.

Da qui deve dispiegarsi il nesso con l'art. 27, comma 3, Cost.: la dimensione sociale del diritto all'istruzione, di cui anche la persona detenuta è titolare, non si limita a postulare che lo Stato ne stabilisca la protezione a livello teorico nell'ambito delle politiche sociali orientate a promuovere l'educazione e la crescita culturale. Essa comporta, altresì, che l'istituto penitenziario debba concretamente assicurare l'esercizio di tale diritto attraverso un'adeguata organizzazione interna, l'offerta di un valido supporto didattico e la garanzia di effettive attività formative professionali. Ciò implica la rimozione, mediante azioni positive e ogni altra disposizione necessaria, di qualsiasi impedimento che ostacoli la piena fruizione di tale diritto fondamentale, funzionalizzato anch'esso a garantire la rieducazione⁸ e ad assicurare il recupero positivo ad una vita nella società nel rispetto della dignità personale, limitando di contro meccanismi di estromissione sociale a causa del carcere.

La Consulta ha letto congiuntamente la doppia prescrizione dell'art. 27, comma 3, Cost., ravvisando nell'umanizzazione della pena il presupposto per un'azione rieducativa del condannato e considerando i trattamenti afflittivi e degradanti come un ostacolo al processo di reinserimento del detenuto nella società e nella legalità⁹.

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale¹⁰, il detenuto, pur essendo soggetto a limitazioni della libertà personale e dei diritti ad essa connessi, conserva tutti gli altri diritti che sono propri delle persone libere, ivi compreso il diritto all'istruzione¹¹.

⁸ S. MAGNANENSI, E. RISPOLI, *La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale*, in www.cortecostituzionale.it, sezione «Documentazione/Studi e ricerche», Roma, 2008; sulla evanescenza del concetto di rieducazione riferito al carcere si sofferma G. FIANDACA, *Punizione*, Il Mulino, Bologna, 2024, 103.

⁹ Una sintesi delle indicazioni del giudice delle leggi in M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2016, 1 ss.

¹⁰ Sin dalle prime decisioni è emerso il nesso fra azione rieducativa e umanità (Corte cost., n. 12 del 1966).

¹¹ In argomento A. MENGHINI, *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022; S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, Mondadori, Milano 2022; A. ALBANO, A. LORENZETTI, F. PICOZZI (a cura di), *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema irrisolvibile*, Giappichelli, Torino, 2021; S. TALINI, *La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma: i diritti dei detenuti nel sistema*

Sotto il profilo dell'umanità della pena si impone di contenere la pura afflizione e orientarla verso la “rieducazione” del reo¹² ossia verso un recupero concreto improntato alla legalità e a nuove modalità di convivenza. Sorge da ciò l'obbligo positivo di attuazione di strumenti da parte della struttura carceraria all'esercizio di tutti i diritti fondamentali¹³, evitando ogni eccedenza securitaria rispetto alla naturale compressione della libertà correlata al carcere¹⁴, a prescindere dalla tipologia e dalla gravità dei delitti¹⁵ e aprendosi sempre ai possibili cambiamenti della personalità del condannato¹⁶.

Le limitazioni connesse alla libera locomozione nello spazio non possono in effetti travolgere i contenuti più ampi di libertà legati alla dignità e al pieno sviluppo della personalità, che devono essere pienamente realizzati anche negli istituti di pena¹⁷.

Il dato funzionalizza il diritto alla istruzione a un recupero pieno della componente individuale e delle proiezioni sociali del ristretto, limitando ogni condizionamento che implichi la totale perdita del diritto, che rimarrebbe puramente virtuale¹⁸.

Alla tutela giurisdizionale dei medesimi diritti dei ristretti¹⁹ sono affidati i compiti di concreta realizzazione di bilanciamenti ragionevoli rispetto a eventuali istanze securitarie in modo da assegnare sempre prevalenza alle «condizioni minime di vita dignitosa, cui ogni essere umano ha diritto indipendentemente dai suoi meriti o dai suoi demeriti»²⁰.

costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.

¹² Che va riferita non solo all'esecuzione e che accompagna la sanzione sin dal suo momento genetico (Corte cost. n. 313 del 1990).

¹³ Si veda la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.

¹⁴ Ogni compressione ulteriore acquista un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, incompatibile con l'art. 27 Cost. e inammissibile in un ordinamento basato sulla assoluta priorità dei diritti della persona (Corte cost. n. 135 del 2013).

¹⁵ Corte cost. n. 253 del 2019.

¹⁶ Corte cost. n. 149 del 2018.

¹⁷ Fra gli osservatori più sensibili M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2002, 47 ss., ID., *La libertà della persona in stato di detenzione*, in *Osservatorio AIC*, 6, 2021, 253 ss.

¹⁸ Corte cost. n. 77 del 1984.

¹⁹ Corte cost. n. 135 del 2013.

²⁰ Ancora G. SILVESTRI, *La dignità umana*, cit.

In questa dimensione di garanzia di sostanza e non solo di forma il diritto di studiare all'interno degli istituti di pena, di frequentare corsi universitari in particolare, riceve tutela pure nella disciplina europea ed internazionale.

Il diritto alla istruzione occupa centralità nell'art. 28 delle nuove Regole Penitenziarie Europee, approvate nel 2006 nell'ambito del Consiglio d'Europa. La previsione fissa obblighi in capo agli Istituti di offrire ai detenuti «l'accesso ai programmi di istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali e ne prendano in considerazione le aspirazioni». La norma prevede al quarto paragrafo che la formazione occupi al pari del lavoro un posto centrale, precisando che i detenuti non vengano penalizzati per la loro partecipazione alle attività di formazione. In aggiunta, l'art. 106 delle stesse Regole Penitenziarie Europee prevede che «i condannati devono essere incoraggiati a partecipare ai programmi di istruzione e formazione».

Nelle *Nelson Mandela Rules* l'opportunità della istruzione (*Rule 4*) e la definizione dei livelli minimi di tutela in ambito penitenziario (*Rules 92, 104, 120*) è preceduta dalla *Rule 1* che in via ermeneutica chiarisce come tutti i detenuti devono essere trattati con il rispetto dovuto alla loro intrinseca dignità e al loro valore in quanto esseri umani, devono essere protetti da tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, per i quali nessuna circostanza può essere invocata a titolo di giustificazione.

Tutte le fonti "normative" multilivello e i numerosi sviluppi giurisprudenziali²¹ non lasciano dubbi sull'esistenza e sulla consistenza del diritto allo studio, individuando obblighi per le autorità penitenziarie preposte, fissando principi da attuare da parte della giurisdizione della pena. I soggetti ristretti debbono poter accedere agli studi ai fini del compimento di un miglior percorso di risocializzazione e di recupero nella società, senza che l'aspetto trattamentale dissolva la natura e la consistenza del *diritto* che è logicamente e funzionalmente precedente lo stesso *trattamento*.

Tuttavia, nella esperienza del quotidiano, le norme, i *principia* e gli esiti giurisprudenziali favorevoli appena descritti si affievoliscono e opacizzano, mediati dalle restrizioni concrete che il carcere importa: basti solo pensare allo spazio reale per studiare proficuamente, alle limitazioni del numero dei

²¹ K. LA REGINA, *Istruzione e formazione professionale in carcere*, in *Leg. pen. on line*, 12 novembre 2018.

libri fruibili, al ridottissimo uso dei personal computer, alle difficoltà di realizzare tirocinii connessi ad alcuni corsi di studio universitari.

2. Lo Statuto inter-livello della dignità del detenuto e il paradosso del caso Crisci

Lo iato fra norma e realtà in alcuni casi diventa emblematicamente straniante. Oltre alle barriere fisiche, alle “sbarre” da rispettare, agli aggiustamenti da apportare alla didattica, agli spazi dedicati, ai supporti autorizzati, il muro più insormontabile da abbattere appare quello dei pregiudizi.

I *bias* della irredimibilità, alimentati da punitivismi ciclicamente riaffioranti, appaiono così persistenti da influenzare il giudizio sugli esiti trattamentali collegati all’istruzione.

Ne costituisce esempio paradigmatico la drammatica e controversa vicenda di Mario Crisci, che avendo avanzato nel 2020 istanza di differimento dell’esecuzione della pena, *ex art.* 147 c.p. (per ragioni di salute e in connessione con l’emergenza pandemica), anche in forma di detenzione domiciliare, si è visto opporre dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, un rifiuto fondato sulla persistente pericolosità sociale del soggetto, paradossalmente “affinata” dalle lauree conseguite durante la detenzione, utili a «reiterare condotte illecite».

Lo studio – strumento di rieducazione per eccellenza – è qui divenuto indice sintomatico della pericolosità. Il risultato è stato quello di una sorta di attorcigliamento della rieducazione lungo logiche securitarie da “diritto penitenziario del nemico”²² capaci di comprimere del tutto la funzione rieducativa entro schemi autorali fondati su presunzioni che non rispettano la dignità del ristretto²³.

²² La nozione è di M. DONINI, *Diritto penale del nemico*, in A. GAMBERINI-R. ORLANDI (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, Monduzzi, 2007, 170-173, ripresa da D. NEGRI, *Il processo penale come scriminante*, in *Il penale nella società dei diritti*, Bologna, Bononia University Press, 2010, 219 ss., e adattata al sistema penitenziario da P. MAGGIO, *Irragionevoli i limiti ai colloqui con i figli minori dei ristretti ex art. 4-bis ammessi ai benefici* (Corte cost., 13 maggio 2024 n. 85), in *Giur. cost.*, 2024, 1596.

²³ In questi esatti termini sulla vicenda cfr. A. CITRIGNO, *Prime note sul diritto allo studio dei detenuti*, in *Dir. fondamentali*, 2023, 455.

Il percorso si è tradotto in una duplicazione sanzionatoria per l'uomo che nel suo cammino di studi all'interno del Polo Universitario Penitenziario aveva conseguito ben due lauree magistrali e un master di primo livello in giurista d'impresa. Lo studio e la frequenza dei corsi universitari, elementi caratterizzanti l'*iter* trattamentale, utili in una prima fase dell'esecuzione anche a consentire l'accesso a benefici penitenziari e misure premiali, sono divenuti espressione nelle motivazioni del provvedimento della Magistratura di Sorveglianza bolognese (cui è seguita la decisione di inammissibilità del ricorso di Cassazione proposto dal Crisci²⁴) della accennata relazione diretta fra livello culturale e pericolosità sociale.

In altri e più espliciti termini, mediante la laurea e il master il soggetto avrebbe affinato le sue indiscusse capacità e gli strumenti giuridici a disposizione per reiterare condotte illecite in ambito finanziario ed economico che, a detta dei giudici della pena, possono essere svolte anche se ristretto in detenzione domiciliare²⁵.

Dovendo evitare generalizzazioni e volendo al contempo apprezzare i contenuti specifici della vicenda, non può non notarsi come il percorso rieducativo fino al rigetto abbia segnato un nuovo e radicale iato all'interno della vita dello studente ristretto.

Nondimeno, la vicenda italiana è stata portata all'attenzione della Corte Edu in relazione alla pretesa violazione dell'art. 3 CEDU che vieta la sottoposizione a pene e trattamenti disumani o degradanti in punto di dignità umana del ristretto, violata in questo caso dalla prognosi di pericolosità presunta e dipendente dal percorso culturale. Secondo il ricorrente, la persona privata della libertà personale vedrebbe infatti negato il reinserimento sociale e la possibilità di recupero se l'istruzione venisse considerata come un elemento a suo danno ai fini della suddetta prognosi, svilendosi altresì la prospettiva fiduciaria di aderenza al percorso di risocializzazione²⁶. Parimenti si è adombrata la violazione dell'art. 8 CEDU, dato che la «vita privata» comprende anche la situazione di privazione della libertà e

²⁴ La Cassazione ha posto l'accento sull'ampia discrezionalità del giudizio prognostico sulla reiterazione dei reati espressa nell'ordinanza dei Magistrati di Sorveglianza con argomentazioni ritenute logiche e complete.

²⁵ È stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (ric. n. 47120 del 2021).

²⁶ Su questi aspetti della dignità del detenuto nel percorso risocializzativo cfr. Corte edu, 13 giugno 2019, Viola c. Italia.

che la sua violazione può ben derivare dalla errata motivazione di provvedimenti giurisdizionali che, come quello del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, possono di fatto limitare l'emancipazione dall'ambiente criminale. Ugualmente violato, nella prospettiva del ricorrente, l'art. 2 del Protocollo addizionale CEDU («Diritto all'istruzione»), in quanto collegando all'esercizio del diritto allo studio da parte del ricorrente un effetto pregiudizievole (la valutazione di accresciuta pericolosità sociale), si rende il godimento di tale diritto teorico ed illusorio, anziché pratico ed effettivo. In questo senso il diritto all'istruzione sopravanza la materiale possibilità di studiare: non è riferibile solo al conseguimento dei titoli di studio (e ricomprende) la gamma molteplice degli effetti positivi che devono derivare dall'esercizio concreto di tale diritto, in un quadro di autodeterminazione e arricchimento della personalità dell'individuo. Un altro aspetto di interesse deriva dalla frizione del principio di eguaglianza-ragionevolezza contenuto nell'art. 14 CEDU (ed espresso negli artt. 2 e 3 Cost.), il quale esclude la possibilità di trattare in modo diverso persone poste in situazioni comparabili, quando non ci siano giustificazioni oggettive e ragionevoli a supporto della disparità trattamentale. Nel caso di specie il peso negativo attribuito al diritto allo studio potrebbe in effetti realizzare una discriminazione legata al tipo di autore condannato per reati gravi.

Secondo la giurisprudenza europea, dalla commissione di gravi delitti non può automaticamente conseguire una negazione *tout court* dei diritti fondamentali²⁷. Ciò in piena sintonia con l'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena, da declinarsi nella fase esecutiva, mediante una costante valorizzazione dell'individuo, da parte del legislatore prima e del giudice poi, che consenta di tenere conto «dei progressi compiuti dal singolo condannato», a prescindere dalla gravità del reato²⁸. La Corte europea ha parimenti ricordato che le compressioni ai diritti non possono spingersi sino a negarne l'essenza e a renderne ineffettiva la tutela²⁹, rendendosi

²⁷ Corte cost. n. 149 del 2018. Significative le riflessioni di A. PUGIOTTO, *Il "blocco di costituzionalità" nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all'inequivocabile sentenza n. 149/2018)*, in *Rivista AIC*, 2018, 3, 415 ss.

²⁸ Corte cost. n. 204 del 1974; sul carattere universalistico del finalismo rieducativo penale cfr. Corte cost. n. 78 del 2007.

²⁹ Corte edu, 10 novembre 2005, Leyla Şahin c. Turchia.

tollerabili solo limitazioni proporzionali e rispettose delle esigenze democratiche e dello stato di diritto³⁰.

Quando ad essere in gioco è una garanzia assoluta come quella contemplata dall'art. 3 della Convenzione, per il quale si richiede «esclusivamente l'accertamento dell'integrazione della soglia minima di lesione», ogni maltrattamento rilevante viola il divieto³¹.

Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale prevalente dei giudici di Strasburgo, il caso Crisci potrebbe addivenire ad uno svolgimento positivo sotto il profilo della violazione dell'art. 3 CEDU in quanto non è tanto il diritto all'istruzione nella sua astratta previsione o nella sua effettiva fruizione a essere compromesso, ciò che appare invece essere violata è la *dignità* umana del condannato nella sua dimensione concreta, a mezzo dei trattamenti inumani e degradanti che seguono alla compressione della garanzia.

Nel caso Crisci la "tutela multi-livello" diviene spinta sinergica al superamento dei molti limiti della consistenza effettuale del diritto alla istruzione³². Del resto, trattandosi di facoltà non comprimibili in assoluto, ogni limitazione soggiace al controllo di legalità e di proporzionalità che è demandato alla giurisdizione sulla pena, alle successive verifiche interne, all'attenta vigilanza dei giudici sovranazionali dei diritti.

La storia di Mario Crisci³³, fatta di delitto e rivalsa, di giustizia e di sanzione "insensata", di sviluppo personale e di dignità negata appare paradigmatica, poiché segnando un punto di crisi rispetto alla istruzione universitaria in carcere, fissa un *warning* importante sulla necessità che vengano sempre valutati appieno e senza pregiudiziali stereotipate i progressi legati allo *studio risocializzativo e trasformativo*.

³⁰ Corte edu, 6 gennaio 2011, Paksas c. Lituania.

³¹ V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2022, 160; A. MARATEA, *Il diritto all'istruzione in carcere tra (in)effettività e prassi problematiche: uno sguardo all'istruzione universitaria nelle carceri per adulti e secondaria negli istituti penali per minorenni*, in *Rivista AIC*, 2 maggio 2023, 104.

³² R. CRISTIANO, *Il diritto all'istruzione nelle carceri*, in L. CHIEFFI (a cura di) *Salute e dignità umana in carcere: Orientamenti bioetici*, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2023, 343 ss.

³³ Cfr. A. ARGHITTU - L. FARNETI, *Diritto allo studio in carcere e funzione rieducativa della pena: riflessioni a margine del caso Crisci*, in *www.extremaratioassociazione.it*.

3. L'istituzione e il funzionamento del P.U.P. di Palermo

In Sicilia, nel 2021, in conformità con l'obiettivo di agevolare la frequenza e il completamento di studi universitari e tecnici superiori, fissato dal menzionato art. 19 Ord. penit., e in linea con l'art. 44 del Regolamento di esecuzione del 2000 che definisce gli strumenti finalizzati a promuovere il diritto agli studi universitari, il Provveditorato per l'Amministrazione Penitenziaria ha accolto la richiesta del Presidente della C.N.U.P.P. e del Garante dei diritti dei detenuti siciliano, attribuendo primaria importanza alla conclusione di intese con le autorità accademiche volte a consentire agli studenti detenuti di beneficiare di ogni possibile supporto e di sostenere gli esami.

L'Università di Palermo, insieme agli altri tre Atenei siciliani, ha sottoscritto l'Accordo quadro, e in esecuzione del medesimo, le Convenzioni attuative con gli istituti C.R. “Ucciardone” e C.C. “Pagliarelli” insistenti nel distretto di Corte di Appello al fine di disciplinare e regolamentare l'attività di formazione e le modalità di accesso alla struttura carceraria per docenti e tutor. L'Accordo quadro³⁴ è stato rinnovato nel 2024 per il successivo triennio e parimenti rinnovati sono stati gli accordi attuativi con entrambi gli istituti penitenziari; nel 2025 sono state avanzate due nuove sottoscrizioni dalle C.C. di Trapani e di Agrigento.

Appare molto importante che l'azione dei Poli, oramai capillarmente diffusi su tutto il territorio nazionale, si dispieghi nelle regioni del Sud garantendo un servizio di formazione- istruzione trasformativa capace di raggiungere in tutte le sedi gli obiettivi trattamentali-rieducativi che si prefigge³⁵.

³⁴ Il 19 febbraio 2021 (D.R.n.1004/2021) è stato sottoscritto l'Accordo quadro di collaborazione tra il Garante Regionale dei diritti dei detenuti della Regione Siciliana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia, l'Università degli Studi di Catania, l'Università di Enna “Kore”, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Palermo, con l'intervento della Regione Siciliana per il tramite dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la realizzazione di Poli Universitari Penitenziari in Sicilia.

³⁵ F. PRINA, *I Poli Universitari Penitenziari in Italia. L'impegno delle università per il diritto allo studio dei detenuti*, in F. FRISO- L. DECEMBROTTO L. (a cura di), *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Guerini, Milano, 2018.

In termini di concretezza, l'Ateneo palermitano ha realizzato appieno l'auspicio di esoneri dal pagamento delle tasse universitarie e attribuzione di benefici economici (ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di esecuzione penitenziaria) per gli studenti ristretti in condizioni economiche disagiate che abbiano superato tutti gli esami dell'anno accademico e abbiano conseguito risultati scolastici meritevoli, indipendentemente dalla loro situazione patrimoniale. Le agevolazioni per le tasse universitarie degli studenti ristretti prevedono la totale esenzione in base al "Regolamento per la contribuzione studentesca" dell'Università per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno. I ristretti siciliani sono altresì esonerati dal contributo onnicomprensivo per gli anni successivi, purché siano rispettati i requisiti di merito previsti per l'attribuzione della *no-tax area*. Residuano soltanto la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.

È stato fondamentale a questi fini il sostegno economico dell'Assessorato regionale all'Istruzione che ha anche consentito di garantire la copertura nel quadriennio dei contratti dei due *tutor seniores* del Polo (un avvocato e una psicologa) cui si assegna il compito di assicurare l'espletamento delle pratiche amministrative; favorire l'interazione tra docenti e studenti detenuti e organizzarne la presenza in carcere; operare per la messa a disposizione degli studenti di tutti gli strumenti e materiali utili allo studio e di supporto nella preparazione delle prove d'esame e finali.

Per la piena realizzazione del servizio di istruzione penitenziaria l'Università di Palermo ha costruito una rete didattica e amministrativa, mediante la designazione di docenti referenti-delegati nelle singole strutture didattiche che insistono presso otto dipartimenti di Ateneo e mediante l'individuazione di uno staff a supporto della Delegata del Rettore. Dal 2023 è stato appositamente costituito l'Ufficio "Polo Universitario Penitenziario e interventi studenti meritevoli e in condizioni disagiate" con una Unità totalmente dedicata³⁶. Dal 2 febbraio 2024, il rettore Massimo Midiri ha nominato il prof. Giovanni Fiandaca, emerito di Diritto penale nell'Università di Palermo, già *ex* garante regionale dei detenuti, consulente per l'orientamento e la gestione del Polo penitenziario.

³⁶ Fondamentale le azioni del dirigente Antonino Mazzarella, della responsabile Alba Biondo, dell'intero staff composto da Maria Maira, Ersilia Donato, Sonia Gargano.

Concluso il primo periodo di incarico professionale per i due Tutor seniores nel 2023, ne sono stati selezionati ulteriori due³⁷, in carica sino ad Aprile del 2024 ed è stata appena conclusa la nuova procedura per il 2025. Altrettanto proficua l'azione svolta dagli studenti *tutor juniores* che hanno assicurato un'assistenza costante di sostegno ai *tutor seniores* e ai singoli studenti. I giovani sono scelti fra laureati e dottorandi, formati prima dell'accesso al Carcere, cui gli Istituti (in particolare il Pagliarelli) impongono il rispetto di un disciplinare comportamentale o come accade all'Ucciardone delimitano la durata degli incontri (proprio a ragione delle carenze di locali).

Lo studente tutor del Polo si impegna a svolgere funzioni di orientamento al momento della presentazione dei piani di studio; di supporto alla pianificazione degli esami; di assistenza allo studio e all'elaborazione delle tesi; di reperimento di materiale didattico e bibliografico per la persona reclusa. Egli deve altresì collaborare con i docenti delegati del Polo universitario del Dipartimento e con i *tutor Seniores* e sviluppare interventi per migliorare l'apprendimento dello studente ristretto; partecipare agli incontri mensili e all'attività di monitoraggio sotto la supervisione del responsabile del Servizio di Metodologia allo Studio del Centro Orientamento e Tutorato e del docente referente; raccogliere e trasmettere mensilmente i dati relativi agli studenti e le informazioni possibili sull'attività svolta, secondo le indicazioni del responsabile del Servizio di Metodologia allo Studio. L'avvio delle procedure di immatricolazione dei detenuti vede il coinvolgimento di Operatori del Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (C.O.T.) per la presentazione dell'Offerta formativa, con colloqui di gruppo e singoli negli Istituti di pena sia ad inizio di anno accademico sia ad anno accademico avanzato per eventuali iscrizioni tardive o per l'iscrizione all'anno accademico successivo.

Il contributo dei tutor, supportati costantemente dai direttori degli istituti di pena e dal personale educativo, è risultato determinante in termini di numero di iscritti, accesso allo studio, messa a disposizione dei locali e buona riuscita degli esami. Altrettanto fondamentale la mediazione didattica dei docenti delegati che hanno saputo misurarsi con le regole poste dall'istituto penitenziario, le esigenze del detenuto e l'attività didattica realizzata da ciascun dipartimento.

³⁷ DDG n.1229-2024 del 20 febbraio 2024.

Il buon funzionamento delle attività di tutorato, l'orientamento prezioso del COT sono testimoniati dai successi nella carriera dei ristretti. Nell'ottobre del 2024 Unipa, prima fra tutte le Università siciliane coinvolte nell'Accordo quadro, ha registrato il conferimento del titolo triennale di Dottore in Urbanistica e Scienze della Città a A. C. che, oltre a essersi laureato perfettamente in regola, ha anche riportato una votazione di 110 e lode.

Nonostante il significativo esito, debbono palesarsi le difficoltà di realizzare la didattica a distanza a fronte della contestuale esigenza di incentivarla in conformità alle linee guida del D.A.P. e della C.N.U.P.P.³⁸, tant'è che l'Università di Palermo ha stanziato un ulteriore finanziamento *ad hoc* da destinare ad acquisti per promuovere la didattica da fruire in modalità asincrona.

Una lettura in termini di *parresia*³⁹ impone di segnalare le persistenti asperità del percorso degli studenti ristretti, così come i limiti alle aperture lavorative verso l'esterno del carcere in esito alla formazione universitaria o durante la medesima in un territorio economico disagiato come quello siciliano.

Difficoltosamente legata alle strutture architettoniche e alla numerosità dei detenuti l'assegnazione ai frequentanti corsi universitari di celle e sezioni detentive che favoriscano la concentrazione e l'applicazione nello studio. Parimenti complicata l'individuazione di appositi locali comuni e biblioteche, assieme alla facoltà di detenere nella propria cella e negli altri spazi dedicati allo studio, libri, pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari. Ciò, infatti, non sempre è possibile a ragione della esiguità dei locali, ma va dato atto alle direzioni del Pagliarelli e dell'Ucciardone di avere fatto il possibile per offrire attrezzature didattiche e locali consoni allo studio, anche tenuto conto anche del numero degli iscritti che ha raggiunto nel 2025 le trenta unità con una motilità fisiologicamente legata alle mutazioni dello *status* detentivo.

Persistenti, e non indifferenti, complessità si registrano nell'accesso alle procedure informatizzate di immatricolazione, iscrizione e gestione delle

³⁸ Lo sviluppo di collegamenti internet e di forme di didattica a distanza era già presente nelle Linee guida sottoscritte dal D.A.P. e dalla C.N.U.P.P. nell'ottobre del 2021.

³⁹ Per tutti, M. FOUCAULT, *L'ordine del discorso*, Einaudi, Torino, 1979 [1971]; ID., *Discorso e verità nella Grecia antica*, Donzelli, Roma, 1996 [1985].

carriere, tanto da indurre a reclamare e ottenere una modifica *ad hoc* del regolamento didattico con riguardo agli studenti fragili ristretti⁴⁰, che riserva attenzione alla specificità della situazione tenendo conto dell'impossibilità di accessi *on line*. Non si sono sortiti su questo fronte ad oggi tutti gli esiti sperati: il meccanismo della delega al familiare libero e i nodi nelle relazioni con i congiunti dei ristretti insieme alla farraginosità di fondo nelle procedure complicano e ritardano iscrizioni, prenotazioni agli esami, verbalizzazioni. Nondimeno l'avvio da parte dell'Ateneo per il 2025 di nuove procedure generali di registrazione e accettazione dell'esame lascia sperare nel superamento dell'attuale *iter* che impone autenticazione e firma elettronica dell'accettazione materiale dell'esame anche alle persone private della libertà.

I controsensi pratici per soggetti che non sono abilitati materialmente ad operare con pc connessi e i rallentamenti seguenti hanno indotto a invocare più volte la cancellazione di tali passaggi bloccanti le attività degli studenti. La necessità di un supporto *ad hoc* dei familiari e le materiali limitazioni poste al detenuto per interfacciarsi personalmente con gli uffici dell'Ateneo e per accedere a tutte le procedure informatizzate per l'erogazione dei servizi e l'avanzamento della carriera universitaria dilata tutte le tempistiche che soffrono in aggiunta i tempi dell'amministrazione penitenziaria: a ragione dei regimi di sicurezza degli iscritti si impongono controlli capillari su tutti i docenti che accedono agli istituti di pena, richiedendo almeno quindici giorni liberi per processare ciascuna prenotazione agli esami.

Difficoltà oggettive segnano pure i tempi di trasmissione dei materiali e gli accessi agli Istituti penitenziari da parte dei *tutor juniores* che soffrono gli spazi d'azione esigua, segnati talvolta dalla contestuale effettuazione dei colloqui con i familiari o di altre attività.

I processi amministrativi dilatati che accomunano l'Università e l'amministrazione penitenziaria rischiano di comprimere l'effettività del diritto

⁴⁰ L'art. 6 del Regolamento d'Ateneo per il riconoscimento dello *status* di studente in situazioni specifiche - D.R. n. 10428/2024 del 11 ottobre 2024 (pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo, n. 4448 del 14 ottobre 2024) riferisce lo *status* di studente ristretto a tutte le persone in stato di detenzione nelle carceri italiane o straniere che intendano immatricolarsi o proseguire, se già iscritti al momento della carcerazione o in precedenza, a un corso universitario presso l'Università degli Studi di Palermo.

allo studio che per essere garantito in concreto impone tempi accorciati e forme semplificate a ragione della peculiare vulnerabilità degli utenti.

Alle barriere reali del carcere⁴¹ si sovrappongono altri steccati culturali, organizzativi, burocratici, emersi tutti con l'avvio della didattica "ordinaria" in questi primi anni di esperienza del Polo penitenziario che riconducono quotidianamente alla realtà difficile di molte (troppe) pareti, *oggettive*, aggiuntive, divisorie, pure a fronte della buonissima volontà mostrata e riscontrata in tutti gli operatori e le operatrici, in tutti i *soggetti* del sistema: dalle direzioni, ai comparti educativi, alle strutture amministrative, senza dimenticare la sensibilità, la collaborazione, il costante dialogo con la magistratura di sorveglianza.

Si avverte insomma la sensazione costante di dati oggettivi e sistemici soverchianti la volontà e l'impegno dei singoli. Se il rispetto della dignità dei detenuti passa attraverso l'azione sinergica di tutti gli autori coinvolti per dare senso al non tempo della detenzione, il Polo penitenziario per essi si muove entro organizzazioni di oggettiva e mastodontica consistenza.

I regimi di media e alta sicurezza, le carenze di personale, il mancato cablaggio degli istituti (con la conseguente inattuazione delle lezioni a distanza), gli ancora compressi spazi di studio dedicati figurano fra i numerosi intralci del quotidiano. Troppo esiguo risulta il contingente degli educatori dedicati in rapporto ai soggetti ristretti.

Nonostante l'impegno del D.A.P. e la disponibilità della D.G.S.I.A., a partire da talune sperimentazioni fruttuose – come quelle realizzate presso il Polo di Sassari – non ancora realizzata la rete Intranet sia a livello nazionale sia regionale. Del tutto irrisorie sono pure le unità di personale tecnico informatico presso gli istituti di pena.

Non mancano però alcuni timidi segnali di apertura. Unipa ha prontamente raccolto nel maggio 2025 la disponibilità dell'istituto Pagliarelli di ampliare la didattica presenziale e a distanza: per questa ragione si sta progettando un sistema asincrono di videolezioni di cui potranno fruire i detenuti, in linea con le indicazioni del D.A.P. e della C.N.U.P.P. del 5 ottobre 2021, ampliando in tal modo la fruizione degli strumenti didattici necessari (art. 44 comma 4 D.P.R. n. 230/2000 cit.) come dispense o altri

⁴¹ Un quadro di grande nitidezza che tiene conto anche del ruolo della polizia penitenziaria in P. BUFFA, *Narrazioni e distopie penitenziarie nella società contemporanea*, Intra, Pesaro, 2024.

materiali disponibili anche su supporti diversi dal cartaceo (video, cd-rom, dispositivi USB).

Una *mission* didattica che si snoda fra mille incertezze circa l’effettivo riconoscimento all’interno dei carichi didattici dei singoli docenti, cui spesso si abbinano – lo affermo di nuovo in prima persona – dubbi sul possesso delle competenze specifiche dei professori, privi di specializzazioni psicologiche rispetto a un compito così impegnativo, sfidante, diverso dall’usuale, sia quando la didattica riguardi solo i ristretti (con la lentezza e la imminente incompletezza) sia quando coinvolga insieme studenti liberi e studenti ristretti. A questa esigenza risponde la predisposizione a partire dal prossimo autunno di un *training* psicologico per gli stessi docenti.

Più volte ho infatti avvertito un bisogno indistinto di proteggere *tutti* gli studenti: quelli “ristretti” rispetto alle incursioni esterne spot che li lascino poi ancora più soli; quelli “liberi”, che uscendo dall’istituto – dopo quelle ore intense e capaci di “congiungere vite”⁴² – devono sapere gestire e far fruttare un’esperienza così preziosa (e altrettanto segnante).

4. Polifonia di impegni “dentro e fuori” per la cultura nel carcere

Il *leitmotiv* del Polo Penitenziario in questi anni è stato rappresentato dalla *sinergia* d’azione con tutti gli attori coinvolti nella *mission* formativa: il P.R.A.P., le Direzioni degli istituti, il Tribunale di Sorveglianza, il Centro di Giustizia Minorile Sicilia, l’U.I.E.P.E., i Garanti (nazionale, regionale e locale), le associazioni a tutela dei detenuti (Antigone), il volontariato. In 4 anni si è stabilito un clima di progressiva fiducia fra i delegati, i docenti e i tutor di Unipa, i direttori e i responsabili delle strutture educativo- risocializzative.

Il bilancio per l’Università è di segno positivo anzitutto dal punto di vista degli effetti che l’istruzione apporta sulla personalità dei detenuti. L’esperienza del Polo Universitario si è rivelata di significato generale per la “Terza missione”, tanto da essere stata conferita quale prodotto per la

⁴² Congiungi-vite è una espressione icastica di Alessandro Bergonzoni, genio della parola, (A. BERGONZONI, *Ecco le nostre parole della responsabilità*, ne *L’Avvenire*, 17 maggio 2024).

VQR 2020-2024 d'Ateneo. Altrettanto rilevanti sono state e ci si augura potranno essere le ricadute sulla ricerca.

Linee di studio sul carcere, intrecciate agli esiti didattici e di Terza Missione, sono state intercettate in questi anni e restituite alla comunità universitaria durante un'importante giornata di riflessione, svoltasi il 1° aprile 2025 a Palazzo Steri alla presenza del Rettore, Massimo Midiri e del Presidente della C.N.U.P.P., Gianfranco Monina, simbolicamente intitolata *"I diritti penitenziari e il ruolo dell'Università di Palermo"*.

L'obiettivo dell'incontro è stato quello di porre in interlocuzione tutti i vari soggetti istituzionali che nel quadriennio hanno incarnato ruoli propulsivi e attivi nel P.U.P. così da migliorare le prassi, incrementare il quadro effettuale, realizzare sempre più pienamente i diritti dei soggetti ristretti, condividendo anche tutti gli studi sull'universo carcere che da molteplici angolazioni scientifiche occupano i docenti dell'Università di Palermo. L'idea centrale è quella di mettere in rete i ricercatori (e le ricerche) che toccano il carcere da tutti i campi del diritto, della storia, dell'architettura, dell'ingegneria, della medicina, della psicologia, dell'antropologia per realizzare, come peraltro suggerito dalla C.N.U.P.P., connessioni interdisciplinari e nessi comunicativi fra gli studiosi, con l'obiettivo di prodotti della ricerca che in taluni casi possono anche essere messi al servizio degli operatori, implementando anche per questa via il *link* fra mondo esterno e mondo interno⁴³.

Il quadro irenico di relazioni umane fra i soggetti che lavorano all'interno della amministrazione penitenziaria – va ribadito – non riesce a eliminare, tutte le macchinosità sottese all'assicurazione del diritto all'istruzione penitenziaria.

In questo contesto la ricerca Unipa si propone di ottimizzare le interlocuzioni fra le amministrazioni e di fornire un apporto scientifico concreto per il miglioramento delle *performance*. A tale fine, il Delegato al Polo del Dipartimento di Architettura, prof. Salvatore di Dio e il dott. Mauro Filippi hanno offerto un importante contributo con una tesi dottorale in *Public service design*, intitolata *"Designers' role in shaping, a fairer public sector digital transformation"*⁴⁴.

⁴³ Sull'essenzialità del fare rete si veda C. BUCCOLIERO, *Senza Sbarre. Storia di un carcere aperto*, Einaudi, Torino, 2022.

Il lavoro del dott. Filippi ha preso a oggetto l’esperienza quadriennale del Polo alla luce del processo di trasformazione digitale a livello globale che impone al settore pubblico di ottimizzare e migliorare i servizi offerti.

L’esito, fatto proprio dal Polo penitenziario, è quello di performare meglio (in termini di usabilità e accessibilità delle piattaforme) il servizio, seguendo alcune direttive del settore privato in modo da raggiungere standard di qualità più alti. L’evoluzione del digitale impone infatti l’applicazione di designer dei servizi anche all’interno della Pubblica Amministrazione per supportare l’esigenza sempre più avvertita di innovazione, cavalcando l’onda dell’interesse verso l’applicazione del *design thinking* ai processi di *policy making* e *service delivery*. L’approccio orientato al mercato e quello orientato al benessere pubblico e alla giustizia sociale possono invero trovare nuove integrazioni generando fiducia nell’applicazione del metodo scientifico nella gestione della cosa pubblica, ottimizzando il travagliato rapporto tra democrazia e tecnocrazia. Il progetto di ricerca elaborato dal dott. Filippi, mediante l’analisi dell’esperienza del Polo, ha preso le mosse dall’evoluzione della disciplina del design dei servizi, dalla destrutturazione delle principali narrative, dei discorsi e dei metadiscorsi dominanti l’ambito pubblico per individuare i diversi fattori di limitazione che rendono ancora non del tutto espresso ed esprimibile il valore trasformativo e innovativo di questo *design* nell’implementazione digitale dei settori pubblici. Al fine di migliorare l’esperienza di studio universitario in carcere, è stato sviluppato e testato un *framework* di progettazione – definito *antiframe* – utile a *hackerare* gli strumenti del *service design* tradizionale, in modo da renderli maggiormente riflessivi, politici, per espanderne il potenziale di trasformazione sistemica e strutturale. L’*antiframe* ha mirato all’individuazione e al ridirezionamento dei fenomeni di discriminazione e disuguaglianza sistemica, di cui il designer, spesso in modo inconsapevole, permette la riproduzione all’interno dei prodotti, servizi, sistemi e istituzioni che progetta o contribuisce a sviluppare. Riconoscendo nel diritto, nella giustizia e nella democrazia i valori fondanti del *design* pubblico, la tesi dottorale ha proposto un manifesto- antimanifesto di principi generali e generativi, utili per formulare, analizzare criticamente, rivedere e integrare l’elenco di guida di ogni gruppo di lavoro che intende progettare

⁴⁴ M. FILIPPI, *Designers’ role in shaping, a fairer public sector digital transformation*, <https://tesidottorato.depositolegale.it/handle/20.500.14242/190442>.

servizi pubblici digitali – giusti – e che non vede il proprio lavoro come quello di un tecnocrate, bensì come quello di un *avivocrate*⁴⁵, realizzato da professionisti che sanno affrontare l'incertezza e sono in grado di gestire, esercitando la propria libertà di coscienza, non solo la tecnica ma tutte le ripercussioni sulla dignità delle persone coinvolte. La tesi ha affrontato pure il tema della formazione di figure professionali specializzate nella progettazione di politiche e servizi pubblici, con l'indicazione di alcuni ambiti di conoscenza *cross-disciplinari*, indispensabili per espandere la preparazione dei futuri *designer* e prepararli ad affrontare le sfide sistemiche e strutturali della contemporaneità, con una rinnovata postura etica e politica.

Le ricerche dell'Università di Palermo rispetto al contesto carcerario riguardano anche altri ambiti. Fondamentale l'apporto (didattico e di terza missione rispetto al Polo penitenziario) offerto dal gruppo di docenti psicologi che nel tempo si sono interessati del nesso detenuto-famiglia⁴⁶, hanno scandagliato l'isolamento sociale dei migranti in carcere⁴⁷, disegnato progetti risocializzativi rivolti ai minori⁴⁸, (nei contesti di esecuzione penale e mediazione penale⁴⁹), sostenuto con programmi psicologici e didattici anche agli appartenenti alla polizia penitenziaria⁵⁰.

⁴⁵ M. FILIPPI, *Designers' role in shaping*, cit., 329, riprende il concetto di M. HUDSON, *Ending technocracy with a neologism? Avivocracy as a conceptual tool*, in *Technology in Society*, 2018, 55.

⁴⁶ M. GARRO, S. TINTI BARRAJA (a cura di), *Psicodinamica delle reti territoriali e dei servizi sociosanitari. Famiglie, contesti e metodologie di intervento*, Palermo University Press, Palermo, 2021.

⁴⁷ M. GARRO, M. SCHIRINZI, C. NOVARA, E. AYLLON ALONSO, *Immigrant prisoners in Italy. Cultural mediation to reduce social isolation and increase migrant prisoner well-being?*, in *International Journal of Prisoner Health*, 2023, 363 ss.

⁴⁸ M. GARRO, A. RAGUSA, *Watersport and justice juvenile criminal. Social projects for individual and community well-being*, in *Gazzetta Medica Italiana. Archivio per le Scienze Mediche*, 2023, 182(3), 149 ss.

⁴⁹ M. GARRO, M. SCHIRINZI, G. LAVANCO & M. CAPITANO, *Rethinking Education and Mediation for Incarcerated Immigrants in Italy*, In J. McDEVITT & M. GELLMAN (Eds), *Unlocking Learning: International Perspectives on Education in Prison*, Brandeis University Press, Chicago, 2024, 260 ss.

⁵⁰ Maria Garro, delegata del Dipartimento di Psicologia, è anche referente del progetto D.S.P.P.E.F.F. "Azioni di supporto psicologico rivolte al personale di Polizia Penitenziaria".

Messa in circolo nel contesto ampio dei docenti dell'Università la mission scientifica del Polo ha visto emergere studi ingegneristici che correlano gli spazi penitenziari e la funzione rieducativa dominata dal *favor minoris*⁵¹, riflessioni antropologiche che mettono in luce le forme di co-gestione o autogestione sperimentate in particolare nei contesti del sud e del nord globale, capaci di aprire scenari innovativi sulla configurazione teorica della istituzione totalizzante carceraria e di riconsiderare le connessioni fra detenuto e società⁵².

Talune attività didattiche promosse dal Polo hanno generato immediati risultati editoriali⁵³. Dal ciclo di Seminari relativi a competenze trasversali, intitolato *Identità in movimento* è nata una collettanea che racconta come, sin dal marzo 2023, un progetto didattico ambizioso “dentro e fuori”, modulato su esperienze già attive in realtà come Milano⁵⁴ e Torino, abbia consentito di realizzare lezioni e seminari aperti a tutti gli studenti (ristretti e non) iscritti ai corsi di Laurea attivi nel Polo penitenziario. Un'attività che ha coinvolto *ab initio* dodici professori dell'Ateneo, afferenti a sette diversi Dipartimenti, nove studenti detenuti, dieci studenti iscritti a corsi di laurea dello stesso Ateneo, non ristretti, per l'acquisizione delle cosiddette competenze trasversali. Il gruppo eterogeneo ha declinato in undici incontri il tema dell'*Identità in movimento* secondo diverse prospettive disciplinari e ha consentito una condivisione esperienziale utile agli scambi, costituendo un esempio di didattica volta all'implementazione reale della riedu-

⁵¹ Silvia Pennisi, docente di ingegneria, è autrice del lavoro monografico, *L'edilizia penitenziaria e la riabilitazione. La storia e la manutenzione degli edifici italiani destinati alla detenzione*, FrancoAngeli, Milano, 2024.

⁵² Di grande interesse le ricerche condotte fra Bolivia e Portogallo da F. CERBINI, *Prison Lives matter*, Eléuthera, Milano, 2025, sulle connessioni fra dinamiche di potere e resistenze all'interno delle istituzioni penitenziarie, ma anche sulle esperienze di autogoverno degli istituti.

⁵³ Cfr. A. SCIURBA (a cura di), *Identità in movimento. Diario di un'esperienza didattica alla casa di Reclusione Ucciardone di Palermo*, Pacini, Pisa, 2024. Insieme ad Alessandra Sciurba hanno realizzato il progetto Cristiano Inguglia, Maria Garro, Aldo Schiavello, Caterina Scaccianoce, Francesco Parisi, Giuseppe Marsala, Flavia Schiavo, Cirus Rinaldi, Alessandra Dino, Luca Sineo, Salvatore di Piazza.

⁵⁴ S. SIMONETTA, *Raccogliere la chiave gettata via. Lezioni di filosofia entro le mura delle carceri*, in C. CAPPELLETO (a cura di), *In cattedra. Il docente universitario in otto autoritratti*, Cortina, Milano, 2019, 283 ss.

cazione attraverso l'istruzione trasformativa⁵⁵ e alla crescita culturale di tutti i destinatari⁵⁶. La sperimentazione didattica orizzontale è avvenuta all'interno della Casa di reclusione "Ucciardone" e della Casa circondariale "Pagliarelli". Il progetto è stato riprodotto sul tema *Spazio e tempo* nel 2024 ed è di nuovo in programma per l'anno accademico 2025-2026 sul tema *Guerra e pace*.

Meritano sottolineatura le molte attività didattiche del Polo che hanno consentito di stabilire interrelazioni con il territorio e con il patrimonio museale. Fra queste il laboratorio svolto con l'ausilio della prof.ssa Giovanna Fiume e della dott.ssa Laura Barreca presso l'Istituto penitenziario minorile di Palermo che ha visto la realizzazione da parte dei giovani di magliette con disegni tratti dai graffiti di Palazzo Steri⁵⁷. L'attività si è collocata nell'ambito del più ampio progetto di ricerca internazionale *Graffiti Art in Prison*⁵⁸, raccontato in un docufilm per Sky Arte⁵⁹.

Innumerevoli le iniziative volte a diffondere una cultura carceraria distante dagli strepiti dei populismi e dei punitivismi imperanti. Fra questi va fatta menzione della mostra fotografica di Anna Catalano "Senza colpe", patrocinata dalla Prorettrice all'Inclusione, Pari Opportunità e alle Politiche di genere dell'Università di Palermo⁶⁰, mirante a porre in risalto collettivo il *best interest of the child* nella detenzione delle detenute madri. Le fotografie esposte nell'atrio del Dipartimento di Giurisprudenza hanno consentito, insieme a un contestuale incontro di approfondimento seminario, di gettare una luce sulle particolari condizioni dei bambini costretti a vivere negli I.C.A.M. (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) e nelle sezioni nido degli istituti di pena. In questi luoghi la tutela del rapporto genitoriale, combinata alle condizioni di detenzione, genera complicazioni e rischi per la crescita e lo sviluppo dei minori⁶¹.

⁵⁵ Sia consentito rinviare alla *Prefazione di Identità in movimento*, cit., 7.

⁵⁶ La richiesta originaria era stata formulata al Rettore di Palermo con nota 29205 del 16 marzo 2022.

⁵⁷ <https://messaggerosantantonio.it/content/larte-libera>.

⁵⁸ <https://graffitiartinprison.it/>

⁵⁹ <https://arte.sky.it/news/2022/graffiti-carcere-programmi-tv-19-luglio>.

⁶⁰ <https://www.unipa.it/Donne-e-carcere---Inaugurazione-della-mostra-fotografica-Senza-colpe/>

⁶¹ Cfr. M. COLAMUSSI, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023; altresì D. M. PAJARDI, D. MUSSO, D. GANGI, T. MAIORANO, I. MARINELLI, E. CANNINI, S. LECCE, V. LA

Polo penitenziario e Sistema Bibliotecario hanno contribuito inoltre alla stipula di un accordo quadro tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Istituto Penale per i Minorenni con annesso Centro di Prima Accoglienza di Palermo, al fine di realizzare attività di tipo socio-culturale di educazione alla lettura che favoriscano lo scambio e il confronto fra lettori di diversa età, appartenenti a contesti culturali molteplici. La diffusione della conoscenza delle biblioteche, la promozione dei servizi offerti, l'alfabetizzazione all'uso consapevole delle risorse ha inteso favorire la creazione di reti con il territorio attraverso brevi percorsi formativi di base sulle tecniche di catalogazione dei volumi.

Consistente attenzione è stata prestata alle forme della penalità diverse dal mero ricorso alla detenzione in carcere: il P.U.P. ha inteso accogliere presso l'Ateneo adulti che fruiscono di benefici o messi alla prova per l'effettuazione, presso proprie strutture, di lavori di pubblica utilità⁶², previa stipula di convenzione con i tribunali ordinari del territorio, in linea con la Convenzione quadro tra il Ministero della Giustizia e la C.R.U.I., stipulata il 27 gennaio 2016.

Responsabile dell'Archivio di Ateneo, il prof. Mario Varvaro, ha curato la stipula di un Accordo con l'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti dei detenuti e con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria che sta consentendo di svolgere ad alcuni ristretti all'“Ucciardone” un'importante attività di educazione all'uso dei documenti dell'Archivio storico di Ateneo, con ottenimento di certificazioni spendibili nel mercato del lavoro⁶³.

Assai proficue si sono mostrate le collaborazioni sia con la Camera Penale di Palermo⁶⁴ sia con l'Unione delle Camere Penali Italiane: nel 2024

SPADA, *Relazioni familiari in carcere: profili psicologici ed esperienze di intervento*, in R. I. ADORNO, C.M. LENDARO, D.M. PAJARDI, C.A. ROMANO (a cura di), *Donne e carcere* Giuffrè, Milano, 2018, 139 ss.

⁶² Cfr. il punto F.5 – Lavori di pubblica utilità – nelle Linee guida dei Poli penitenziari del 2023 (<https://www.cruil.it/cnupp.html>).

⁶³ <https://www.unipa.it/ateneo/unipacomunica/Attivit-dei-detenuti-degli-istituti-penitenziari-palermisani-nellArchivio-storico-di-Ateneo-Accordo-tra-UniPa-Ufficio-del-Garante-dei-diritti-dei-detenuti-della-Sicilia-e-Provveditorato-Regionale-dellAmministrazione-Penitenziaria/>.

⁶⁴ Serie di attività intitolata “*Gli studenti incontrano i detenuti. Dialoghi sulla risocializzazione*” (<https://www.unipa.it/Gli-studenti-incontrano-i-detenuti-Dialoghi-sulla-risocializzazione/>).

una nuova Convenzione stilata con i Dipartimenti di Scienze Politiche e di Giurisprudenza si è proposta di sensibilizzare l'opinione pubblica verso le dinamiche carcerarie.

Fra i più recenti seminari nei quali il Polo universitario è stato coinvolto⁶⁵, si segnala il *Meeting Univr Prin 2022 "Islam and Muslims in Italy: Actors, Social Space and Relations between Religious Communities and the State"*. *Islam and Muslims within a special dialogue*, svoltosi il 29 maggio 2025. Il tema della radicalizzazione in carcere presenta ampie correlazioni con il diritto all'istruzione oltre che con il diritto alla religione dei detenuti, facendo registrare in Italia tutt'oggi un difetto di regolamentazione primaria⁶⁶ e un uso assai ampio di indicatori di rischio presuntivo. Senza considerare poi che l'individuazione dei soggetti radicalizzati o in procinto di radicalizzarsi è demandata spesso ai direttori degli istituti e agli organi specializzati della polizia penitenziaria⁶⁷, il che rende più urgenti bilanciamenti ragionevoli fra i diritti dei ristretti e il securitarismo imperante, foraggiato in modo miope da media e politica. L'ambito esemplifica la convinzione pienamente maturata sul fatto che il carcere consente non solo di trasmettere, ma anche di acquisire sapere. Se le potenzialità della formazione universitaria per le persone ristrette dipendono anzitutto dalla capacità del corpo docente di Unipa di calarsi nelle specificità didattiche nonché dal contributo fondamentale della squadra amministrativa dedicata a questa complessa interazione, la realtà della istituzione e i suoi molti "grigi" possono invero divenire "lievito" conoscitivo condiviso dalla comunità universitaria per analizzarne, denunziarne, attenuarne i tratti di permanenti tragicità.

⁶⁵ Il 10 ottobre 2023 si è svolta una giornata di studi sul tema *Carcere e Costituzione*; (<https://www.unipa.it/Carcere-e-Costituzione.-Garanzie-principio-rieducativo-e-tutela-dei-diritti-dei-detenuti/>). Omologa iniziativa ha avuto luogo presso l'Università di Messina e la Casa circondariale di Messina il 10 ottobre 2024 *Carceri e diritti alla prova dell'effettività*, (<https://www.unime.it/eventi/convegno-carcere-e-diritti-alla-prova-delleffettivita>).

⁶⁶ Cfr. da ultimo il disegno di legge AC1868 del 14 maggio 2024 (<https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1868>).

⁶⁷ Già oggetto di un importante progetto europeo: A. GOLIA, M.P. IADICICCO, P. MAGGIO, M. MINAFRA, *Radicalizzazione e carcere: i primi risultati di una ricerca europea*, in www.osep.it. Cfr., volendo, P. MAGGIO, A.M. IADICICCO, *Handbook to increase human rights protection in prisons with regard to young adults*, in <https://www.sereny.eu/wp-content/uploads/2023/10/Handbook-Sereny-3.1-3.pdf>).

Con questa consapevolezza è stata da poco definita l'istituzione (su proposta originaria del Dipartimento di Scienze Politiche) di un Centro di ricerca d'Ateneo denominato *Carceri Giustizia Diritti*.

L'idea del Centro trae origine dalla dimensione storica del *renfermement* di età moderna e contemporanea che vede nell'Università di Palermo il sito e l'istituto conservatore delle carceri del Santo Uffizio spagnolo in Sicilia, costituito dal *corpus* dei graffiti, ed intende attualizzare in chiave interdisciplinare gli studi di settore, anche al fine di suscitare interesse e attenzione collettiva sul carcere, scientificamente inteso e analizzato. Nato dal connubio fra storici e giuristi, aperto all'intera comunità accademica, il Centro si propone lo svolgimento di attività di ricerca, coordinamento, promozione, tutela, formazione e terza missione sul tema delle carceri e degli altri luoghi di reclusione, correlando giustizia penale e diritti umani in una dimensione scientifica internazionale⁶⁸.

5. Conclusioni e auspici su un “tempo utile”

I *report* più significativi a livello nazionale sul carcere, nel ricostruire in modo puntuale la dimensione quantitativa del tempo detentivo, continuano a metterne in luce sia i deficit sistemici sia le potenzialità legate all'impegno istituzionale in questa direzione⁶⁹.

Nondimeno, si resta persuasi delle occasioni di crescita collettiva derivanti dall'incontro e dagli scambi dell'Università con le istituzioni penitenziarie, degli apporti che il sapere può offrire, della dimensione “riempitiva e nutriente” dello studio rispetto al tempo e agli spazi vuoti della restrizione, dell'occasione di rivincita umana.

L'accresciuta consapevolezza sul valore reale dello studio in carcere orienta oggi l'azione del Polo affinché il tempo dedicato dai detenuti a questa attività rappresenti un'opportunità non solo simbolica di ricostruire una nuova identità futura. L'esperienza dello studio serve a confrontare il

⁶⁸ Fra i docenti promotori il prof. Giovanni Fiandaca, emerito dell'Università ed ex Garante siciliano dei detenuti, la prof.ssa Giovanna Fiume e la prof.ssa Rita Foti.

⁶⁹ A. BORGHINI, *Il Progetto dei Poli Universitari Penitenziari tra filantropia e istituzionalizzazione. Alcune riflessioni sociologiche*, in *The Lab's Quarterly*, 2018, 37 ss.; G. PILLERA, *Inmates in Higher Education in Italy and Spain*, Brill | Sense Leiden, The Netherlands, 2018.

passato che ha portato alla detenzione con la punizione presente e con l'orizzonte di una libertà idealizzata. Si tratta, a ben vedere, di un'azione che "cuce il tempo"⁷⁰.

La *restituzione del tempo* rappresenta la più grande potenzialità dell'istruzione per i ristretti: lo ha messo bene in evidenza la Relazione per l'anno 2022 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute, al fine di far comprendere come la durata della detenzione non possa rappresentare mera sottrazione di tempo vitale con carattere deterrente o retributivo, o tradursi in un "tempo vuoto". La richiamata Relazione del Garante del 2022 si è riferita al proposito a contesti scientifici apparentemente distanti da quello giuridico, riportando al libro del fisico Guido Tonelli, *Il Sogno di uccidere Chrónos*⁷¹. Un testo che da un lato narra il desiderio umano di fermare il tempo, e, dall'altro, ci riconduce al "non tempo" della detenzione, ancora più dolente quando la limitazione avviene in funzione endoprocedurale cautelare. A rinsaldare il nesso fondamentale fra tempo e privazione della libertà, all'interno della stessa Relazione del 2022, un altro saggio di Carlo Rovelli, fisico teorico, che distingue fra il «tempo proprio» della fisica contemporanea e quello «universale» della meccanica newtoniana e rievoca un andamento non più scandito da scelte autonome, ma «determinato dalle sole tappe quotidiane dell'istituzione in cui la persona si trova»⁷².

In effetti, l'uso del tempo fermo della punizione per studiare e laurearsi può determinare un collegamento fra passato, presente e futuro, implicando scelte capaci di abbracciare valori più ampi e densi di significato sia per il soggetto sia per l'istituzione che lo custodisce.

Creare cultura in carcere significa concorrere non solo alla formazione dei detenuti, bensì all'acquisizione della consapevolezza del ruolo della persona all'interno della società⁷³, ancorando chi affronta questo percorso a

⁷⁰ G. PASTORE, A. VIEDMA ROJAS, *Quotidianità reclusa: lo studio come pratica di resistenza in un'istituzione totale*, in A. BORGHINI, G. PASTORE (a cura di), *Carcere e Scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena*, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna, 2020, 152.

⁷¹ G. TONELLI, *Il sogno di uccidere Chrónos*, Feltrinelli, Milano, 2021, 17, 29, è richiamato dalla *Relazione del garante nazionale per l'anno 2022*, 218, 220 (<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/>).

⁷² C. ROVELLI, *Simultaneità*, in *Relazione garante nazionale*, 2022, 75 ss.

⁷³ F. GIORDANO, F. PERRINI, D. LANGER, L. PAGANO, *Creare valore con la cultura in carcere*, Pangea, Milano, 2019.

una prospettiva filosofica che, pure a fronte del richiamato realismo, ha ben saldo il valore della speranza⁷⁴, correlabile qui alla *formazione* dei detenuti e all'effetto *trasformativo* della medesima.

Una storia reale, quella di Salvatore Curatolo, conforta la prospettiva di azione di Unipa e le conclusioni cui si è pervenuti⁷⁵. Per questa persona il diploma prima e la Laurea in Sociologia in seguito, tra le tecniche e le strategie di reazione possibili per il proprio recupero psicologico e materiale, hanno consentito una nuova realizzazione, un diverso orizzonte, una nuova chiave di lettura della propria storia e del proprio futuro, al di là del “carcere duro”. L'istruzione universitaria ha altresì contribuito a rafforzare il nesso con la famiglia, elidendo simbolicamente la barriera connessa alla restrizione speciale⁷⁶.

Storie vere, rinascite reali, da ancorare alle astratte *filosofie* della speranza di cambiamento per supportare l'azione quotidiana incerta di tutti gli operatori del carcere e per promuovere l'effettività e i contenuti reali del diritto all'istruzione. Quest'ultimo non può essere solo “di carta”, dovendo superare la sua essenza meramente formale se intende assicurare il rispetto effettuale della dignità delle persone private dalla libertà.

⁷⁴ B.-C. HAN, *Contro la società dell'angoscia. Speranza e rivoluzione*, Einaudi, Torino, 2025, 10, contrappone all'angoscia che dà la sensazione di essere preso, imprigionato, rinchiuso, precludendo il futuro, la speranza che significa guardare lontano, aprire lo sguardo verso il venturo.

⁷⁵ S. CURATOLO, *Ergastolo ostativo. Percorsi e strategie di sopravvivenza*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2022.

⁷⁶ Un'intervista dello stesso Curatolo è leggibile ne *La Repubblica*, 22 agosto 2021, *Da killer di mafia a dottore, ergastolano si laurea in sociologia della sopravvivenza. “L'ho fatto per non perdere le mie figlie”*.

DANIELA MARIA PAJARDI

*Studiare in carcere: una sfida formativa,
culturale, personale e istituzionale*

ABSTRACT

Da alcuni anni il diritto allo studio in carcere, anche a livello universitario, è supportato dalla istituzione, in molte università italiane, dei Poli Universitari Penitenziari (PUP) e dalla rete di coordinamento nazionale della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP). Lo studio è una attività riconosciuta dalla letteratura internazionale come utile, non solo sul piano formativo e culturale, ma anche per la promozione di competenze trasversali, come quelle comunicative e di organizzazione del tempo, dell'autostima e dell'autoefficacia. L'esperienza di studio facilita il reinserimento sociale, diminuisce il rischio di recidiva, e permette contatti sociali con persone esterne al contesto penitenziario, come viene descritto anche dalla letteratura internazionale. Vengono presentate le difficoltà dello studio in carcere, la complessità dell'organizzazione dei poli universitari penitenziari, sia sul fronte penitenziario che sul fronte accademico.

For several years, the right to study in prison, including at the university level, has been supported by the establishment of Penitentiary University Centers (PUP) in many Italian universities and by the national coordination network of the National Conference of Penitentiary University Centers (CNUPP). Study is an activity recognized by international literature as beneficial not only for educational and cultural purposes, but also for promoting transversal skills, such as communication and time management, self-esteem, and self-efficacy. The study experience facilitates social reintegration, reduces the risk of recidivism, and allows for social contact with people outside the prison context, as also described in international literature. The challenges of studying in prison and the complexity of organizing penitentiary university centers, both from the prison and academic perspectives, are presented.

PAROLE CHIAVE

Formazione universitaria, studio in carcere, inclusione sociale, recidiva

KEY WORDS

University education, prison education, social inclusion, recidivism

DANIELA MARIA PAJARDI*

*STUDIARE IN CARCERE: UNA SFIDA FORMATIVA,
CULTURALE, PERSONALE E ISTITUZIONALE*

SOMMARIO: 1. Il diritto allo studio e l'impegno delle università. 2. La motivazione allo studio. 3. Gli effetti psico-sociali dello studio. 4. Studiare in carcere. 5. Il contatto con il mondo esterno e la prospettiva dell'inclusione sociale. 6. Le esperienze internazionali. 7. Conclusioni.

1. Il diritto allo studio e l'impegno delle università

Lo studio in carcere è un'attività che, nella complessità della condizione detentiva, riveste un ruolo molto importante non solo ai livelli delle scuole dell'obbligo, delle scuole superiori o della formazione professionale, ma anche a livello universitario.

Le università italiane hanno avviato diverse iniziative, alcune delle quali sono state esperienze pionieristiche e ormai diventate storiche, come quella dell'Università di Torino, che ha preso forma già nel periodo dei processi alle Brigate Rosse, oppure quella dell'Università di Padova o, ancora, quella dell'Università di Firenze, che è stata poi seguita dagli altri Atenei toscani e che sono confluiti nel Polo Regionale della Toscana.

L'Università di Urbino rientra nel gruppo di quegli Atenei che si sono mossi in un secondo tempo rispetto a queste prime esperienze, ma ancora in una fase in cui la didattica in carcere era agli albori, visto che questo Polo è stato attivato ormai 10 anni fa, nel luglio 2015.

Le iniziative locali hanno preso vita in modo quasi occasionale, per fortunate congiunture di disponibilità e sensibilità di operatori penitenziari e di docenti universitari, nonché per le richieste delle persone detenute¹.

* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

¹ C.A. ROMANO, S. PIETRALUNGA, L. RAVAGNANI, L. DASSISTI, F. PRINA, I. GRATAGLIANO, *Pandemic and right in university study in prison*, in *Rassegna Italiana di criminologia* 49.4 (2020) 305-318.

La diffusione di queste iniziative e il bisogno di potersi confrontare e coordinare tra Atenei e di avere una interlocuzione qualificata nei confronti dell'Amministrazione Penitenziaria hanno portato, nel 2018, alla costituzione formale di una rete delle Università che hanno attività di didattica e di Terza missione in carcere: la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP), attivata all'interno della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Si tratta di una rete che è cresciuta negli anni e che al giugno 2025 conta 47 Università e 1.837 studenti detenuti, ospitati in 120 istituti penitenziari. Oltre all'incremento dal punto di vista numerico, la Conferenza è cresciuta nelle relazioni istituzionali con l'Amministrazione Penitenziaria centrale e locale, con la CRUI, con i Garanti – nazionali e locali – per i diritti delle persone private dalle libertà personale. Il confronto con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha permesso la firma, il 5.10.2021, di linee guida che offrono indicazioni operative sulla realizzazione dei Poli all'interno degli istituti penitenziari (*Linee Guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione pena e sulle modalità di collaborazione tra le Università, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i Provveditorati Regionali dell'amministrazione Penitenziaria e gli istituti penitenziari*)².

Dopo queste prime battute, si ritiene necessario focalizzare alcuni punti-chiave indispensabili per inquadrare il tema.

Il diritto allo studio è tutelato dalla Costituzione, agli articoli 33 e 34, ed è proprio in virtù della garanzia di questo diritto che le Università si impegnano in questa attività. È importante sottolineare questo aspetto, perché spesso l'attività universitaria in carcere viene inquadrata più come una forma di garanzia dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione, inerente l'esecuzione della pena e al trattamento rieducativo.

² F. PRINA, *I Poli universitari penitenziari in Italia. L'impegno delle Università per il diritto allo studio dei detenuti*, in V. FRISA, L. DECEMBROTTO (a cura di), *Università e Carcere. Il Diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Milano 2019, 87-117; F. PRINA, *L'impegno delle Università nelle istituzioni penitenziarie: diritto dei detenuti agli studi universitari, ricerca e terza missione*, in *Autonomie Locali e Servizi Sociali* 1 (2020) 209-212. La CNUPP pubblica ogni anno un rapporto annuale di monitoraggio sul sito <https://www.crui.it/cnupp.html>. Sul sito sono pubblicate anche le *Linee Guida* citate nel testo, gli accordi con l'Amministrazione Penitenziaria e le circolari del DAP di interesse sullo studio universitario in carcere.

L'istruzione viene riconosciuta dalla letteratura e dall'esperienza professionale come un elemento chiave nel permettere a una persona detenuta un percorso di riabilitazione e reinserimento, di svolta culturale e personale³, ma non è questo l'obiettivo del mandato istituzionale delle Università: si tratta di ricadute fisiologiche e auspicabili dello studio, ma la missione dell'Università è quella di permettere agli studenti detenuti di esercitare un diritto. Proprio in virtù del riconoscimento costituzionale di questo diritto, le persone detenute possono studiare a livello universitario, e lo possono peraltro fare anche senza l'esistenza di una struttura, come quella del polo universitario.

Queste esperienze individuali riescono, però, a essere portate avanti quasi esclusivamente da persone particolarmente capaci nel gestire in modo autonomo lo studio, magari per studi pregressi fatti prima della carcerazione, e che possono contare su familiari che tengano i contatti e assolvano agli adempimenti con l'università (procedure amministrative, recupero dei materiali, ecc.), per contro, l'università è tenuta solo a garantire lo svolgimento degli esami.

Università e carcere sono due mondi distanti: accedere a informazioni e materiali per chi è ristretto non è solo complesso da punto di vista pratico, ma rimarca un senso di esclusione e di frustrazione per chi vorrebbe misurarsi con questa esperienza formativa, se non ha neanche la possibilità di poterla valutare e pianificare⁴.

La costituzione di una struttura, come quella che è poi stata denominata a livello nazionale Polo Universitario Penitenziario (PUP), ha l'obiettivo di dare la possibilità di esercitare effettivamente il diritto allo studio, di non lasciare che sia solo un diritto sulla carta e quindi di supportare, come per gli altri studenti e studentesse, chi ha presente delle difficoltà, ma ha anche l'obiettivo di ripristinare un senso di inclusione.

Su questo si inserisce un'ulteriore riflessione.

³ M.A.C. ARCHILA, *On the road to reintegration, incarcerated university student*, in *Revista Científica Internacional* 4 (2021) 1-7; A. PETREE, M. TOMITA, *Education in prisons-an essential factor in preventing recidivism. The role of detention officers in the educational process*, in *Journal of Community Positive Practices* 2 (2022) 99-106.

⁴ I. VIRGO, *Overloaded and isolated? Preliminary findings on overcoming information challenges for incarcerated university students*, in *Information Research an International Electronic Journal* 30 (2025) 567-573.

Come si è detto, il diritto allo studio riguarda i livelli di istruzione delle scuole obbligatorie e anche superiori. Dovrebbe sorprendere il richiamo alla garanzia dell'istruzione obbligatoria in istituti penitenziari per adulti, ma nel contesto penitenziario questo dato è una realtà assolutamente rilevante: un'elevata percentuale della popolazione detenuta italiana non ha raggiunto il livello di istruzione obbligatoria e consegue in carcere il titolo di studio, a volte fin dalle scuole elementari. Nel nostro piccolo osservatorio di questi anni, più di un terzo degli studenti del Polo dell'Università di Urbino ha completato il ciclo delle scuole obbligatorie in carcere, e spesso si tratta anche persone di una certa età, che hanno ripreso gli studi una volta che è iniziata la loro carcerazione.

Aiuta a inquadrare questa realtà una riflessione di Mauro Palma, Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale dal 2016 al 2024 che, in un incontro dell'Assemblea nazionale della CNUPP, aveva sottolineato come di fronte allo stupore, e talvolta anche al risentimento, di parte dell'opinione pubblica rispetto alla possibilità offerta alle persone detenute di arrivare agli studi universitari, si sarebbe dovuto rispondere facendo presente che il vero stupore, e anche risentimento, doveva manifestarsi di fronte al fatto che un numero così elevato di detenuti non avessero raggiunto la scuola dell'obbligo prima del loro arresto. Si tratta di un dato che rende evidenza della carenza della società e dello Stato nel garantire il raggiungimento del livello di istruzione obbligatoria prima e fuori dal carcere.

Molte persone detenute, nel loro percorso di studi superiori o universitario in carcere, riconoscono che le nozioni acquisite aprono loro la mente a una dimensione culturale ed etica che non hanno conosciuto nel loro percorso di vita, e che, se avessero potuto incontrare in precedenza, avrebbe permesso loro, quantomeno, una maggiore riflessione e una più consapevole scelta della loro direzione di vita.

È evidente come lo studio non sia un'automatica garanzia rispetto a evitare una scelta deviante, ma che rappresenti comunque la possibilità di accedere ad un'altra cultura rispetto a quella in cui si può essere cresciuti. Questo vale in modo particolare per le persone detenute che per la loro appartenenza a organizzazioni criminali (camorra, mafia, 'ndrangheta, etc.) sono ristrette nelle sezioni detentive denominate di Alta Sicurezza (circuiti

AS)⁵: si tratta di organizzazioni che spesso hanno una stretta connessione con la realtà culturale e sociale e che portano le persone a confrontarsi e a crescere fin da piccoli in una cultura deviante.

La possibilità di accedere, conoscere e sperimentarsi con una cultura alternativa dovrebbe passare prioritariamente dall'istruzione scolastica. Lo studio universitario rappresenta una delle attività che permette una drastica riduzione della recidiva, come sottolinea la più recente letteratura⁶, che sembra aver superato precedenti studi nei quali non si evidenziavano effetti positivi sulla riduzione del tasso di recidiva⁷.

2. La motivazione allo studio

L'opportunità di iscriversi all'università è quindi permessa ai detenuti che hanno, ovviamente, il diploma delle scuole superiori e i poli usualmente organizzano specifici momenti di orientamento alla scelta del percorso universitario. La possibilità di accedere a un corso universitario può anche essere motivo per un detenuto di richiedere un trasferimento ad un altro istituto penitenziario dove esiste un polo, visto che non è presente in tutti gli istituti, o dove esiste un polo in cui è attivato il corso di studi a cui ci si vorrebbe iscrivere. Ovviamente, una domanda di trasferimento deve essere valutata, ed eventualmente approvata, dall'amministrazione penitenziaria a livello locale ma anche a livello centrale, dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP)

⁵ Il circuito dell'alta sicurezza è disciplinato da numerose circolari del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria: in argomento, R. ADORNO, *L'osservazione e il trattamento*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino 2025, 28-32.

⁶ J.G.R. AMORIM, D.A. LEAL, *The importance of schooling for minors deprived of liberty in the Juiz de Melo Matos Socioeducational House*, in *Concilium* 23 (2023) 9; R. BOZICK, J. STEELE, L. DAVIS, S. TURNER, *Does providing inmates with education improve postrelease outcomes? A meta-analysis of correctional education programs in the United States*, in *Journal of Experimental Criminology* 14 (2018) 389-428; B. STICKLE, S.S. SCHUSTER, *Are Schools in Prison Worth It? The Effects and Economic Returns of Prison Education*, in *American Journal of Criminal Justice* 48 (2023) 1263-1294.

⁷ S.D. NELSON, *Learning Their Lesson: The Impact on Recidivism of Providing College Courses to Inmates*, Paper presented at the Annual Conference of the Western and Pacific Association of Criminal Justice Educators (Reno, NV, 1995).

in caso di detenuti in regime di alta sicurezza o di trasferimenti verso istituti situati in un diverso Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

La realtà dell'offerta formativa è molto varia e nei diversi poli sono attivati moltissimi corsi di laurea, da quelli di area giuridica o umanistica, a quelli la cui gestione è più complessa per la presenza di laboratori o tirocini, come i percorsi scientifici e tecnologici o le lauree abilitanti.

I criteri di scelta delle persone detenute sono legati sia a interessi e a caratteristiche personali, sia a prospettive future di utilizzo di questi percorsi formativi, ai fini di un più agevole inserimento sociale e lavorativo.

Una variabile importante nella scelta del corso è la posizione giuridica della persona detenuta e il suo "fine pena", cioè il tempo che deve ancora trascorrere in carcere. È evidente che di fronte a "fine pena" brevi o relativamente brevi, diciamo di pochi anni, la prospettiva di un corso di laurea che possa avere anche un riscontro concreto, una volta scarcerati, può essere più attrattiva di un percorso più lungo o di tipo prettamente culturale. Diversa può essere la scelta per persone che hanno da scontare ancora numerosi anni di detenzione o il cosiddetto "fine pena mai", cioè l'espiazione della condanna all'ergastolo.

In quest'ottica, lo studente detenuto spesso "studia solo per studiare", nel senso che la motivazione non è di tipo finalistico-strumentale, per ottenere un titolo, migliorare le proprie prospettive di collocamento nell'ambito lavorativo, piuttosto che di progressione di carriera, ma è solo finalizzata ad arricchire il proprio bagaglio culturale, a provare una gratificazione del proprio impegno, con la consapevolezza, per molti di loro, che una utilità pratica del titolo nel mondo esterno rappresenti un'ipotesi praticamente nulla, o quantomeno decisamente remota.

La motivazione allo studio per una persona ristretta assume, spesso, delle connotazioni molto diverse da quelle degli studenti esterni e va al di là del titolo come strumento di ingresso nel mondo del lavoro, configurandosi quale opportunità di «rappresentare» al mondo (alla sua famiglia, a chi lo conosce, a chi può offrirgli opportunità di lavoro, ecc.) una immagine di sé diversa dallo stereotipo che accompagna, in genere, gli ex detenuti»⁸.

⁸ ROMANO et al., *Pandemic and right* cit., 305-318.

Lo status di “studente universitario” ha permesso a molte persone detenute che ho incontrato di dare una diversa immagine di sé stessi alla propria famiglia, di potersi mettere in contatto in modo più diretto con i figli che studiano all’Università, di poter dire, come mi ha raccontato uno di loro, «non sono solo quello che ho commesso».

La scelta di intraprendere un percorso di studio ha anche una valenza nei confronti dell’istituzione penitenziaria. A volte può essere una decisione strumentale e opportunistica di aderire ad una proposta formulata dalla stessa istituzione, con la speranza di poter ottenere una valutazione più positiva o che possa influire sull’ottenimento di benefici extramurari. In questo senso, poli universitari come quello del nostro Ateneo scoraggiano una scelta di questo genere, in quanto prevedono un impegno piuttosto rilevante da parte del detenuto, cioè il conseguimento di almeno 18 CFU ogni anno (salvo esenzioni legate a particolari motivi) per poter continuare a usufruire delle agevolazioni di supporto alla didattica e di esenzione dalle tasse universitarie previste. In altri poli ci sono condizioni molto diverse per monitorare iscrizioni che non siano poi sostenute da un effettivo impegno nello studio.

Per persone che devono scontare pene lunghe, o l’ergastolo, e si trovano oltretutto in una condizione di ostatività, che preclude o rallenta in modo significativo l’accesso ai principali benefici penitenziari, l’eventuale strumentalità della scelta universitaria si verifica con una frequenza ancora più rara. In questi casi entra in gioco un altro elemento: coloro che appartengono a culture criminali, come quella mafiosa, spesso mantengono un distacco o rifiuto rispetto a proposte da parte dell’istituzione. Accettare e farsi coinvolgere da una proposta dell’Università, che comunque rappresenta una istituzione dello Stato, può essere visto già di per sé come un segno di cambiamento, visto che comporta l’adesione a un’opportunità offerta proprio da quella società civile di cui in precedenza si sono violate le regole⁹.

⁹D. PAJARDI, *Osservazione della personalità e trattamento penitenziario degli ergastolani ostativi: limiti e sfide*, in M.A. GULINO et al., *L’osservazione della personalità di fronte alla complessità dei reati ostativi*, in Quaderni della Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 1 (2022) 32-35.

Senz'altro, una delle motivazioni più forti riguarda la gestione del tempo e la possibilità di dare un senso e una diversa scansione al trascorrere delle giornate in carcere.

Soprattutto nelle case di reclusione, dove le prospettive di pena sono piuttosto lunghe, molto spesso fino all'ergastolo, il tempo ha una dimensione totalmente diversa dall'esterno: dilatata, monotona, e inesorabilmente ripetitiva, da una parte, scandita da ritmi di vita estremamente rigidi e imposti, dall'altra.

La vita del detenuto è regolamentata in modo rigoroso, ad esempio per gli orari dell'"aria" o dei pasti, mentre il tempo che intercorre tra questi momenti è un tempo che, molto spesso, i detenuti fanno fatica a riempire.

In questo contesto, lo studio si inserisce come un'attività che non solo permette alle persone detenute di dare un senso e di riempire questi interstizi, ma, e forse soprattutto, che permette loro, in qualche modo, di riappropriarsi della dimensione cronologica: programmare il proprio studio e gestirlo in previsione dell'esame vuol dire agire in qualche modo nell'organizzazione del proprio tempo e non lasciarsi andare al passivo trascorrere di esso.

Già solo la programmazione dello studio è, quindi, un'attività che permette il ri-appropriarsi in qualche modo della propria vita e di coltivare quelle *soft skills* trasversali di carattere organizzativo che il mondo esterno, sia lavorativo che non, richiederà al momento delle dimissioni dal carcere.

In questo, come in tutti i passaggi della gestione dello studio e della carriera universitaria, diventa fondamentale il ruolo dei tutor che operano nei poli universitari, in quanto permettono agli studenti di imparare a programmare il proprio tempo e impegno in modo realistico, accrescendo auto-consapevolezza e senso di auto-efficacia, capacità psicologiche che in carcere tendono a perdersi.

Quello che molti docenti riscontrano negli studenti dei poli è una motivazione a studiare fine a sé stessa, una curiosità e una voglia di apprendere che spesso non si trova negli studenti esterni, distratti da altre attività, ma anche orientati a un fine più utilitaristico dello studio.

3. Gli effetti psico-sociali dello studio

Lo studio in carcere è un'esperienza che le persone affrontano in una condizione psicologica assolutamente particolare, in quanto già la sola

situazione di restrizione della libertà comporta delle ricadute sul piano cognitivo, emotivo e motivazionale. Questo effetto non può che essere amplificato, e in qualche modo cronicizzato, nel momento in cui i tempi di detenzione sono prolungati, come nel caso di pene lunghe o dell'ergastolo.

Le ricadute psicologiche della detenzione, rilevanti ai fini dell'attività di studio, riguardano la difficoltà di concentrazione, soprattutto per un tempo prolungato, e di memorizzazione. Questi effetti possono essere legati a caratteristiche individuali, ma sono in qualche modo strutturalmente legati al contesto detentivo, alla mancanza di stimoli, alla ripetitività della routine di vita e alla frequentazione sociale limitata e sempre con le stesse persone.

È ben evidente che un ambiente che riduce così radicalmente la possibilità di confronto e di stimoli riduce anche la capacità di mantenere il livello di attenzione e il patrimonio linguistico e culturale.

È pur vero che le persone detenute hanno accesso a informazioni sul mondo esterno attraverso la televisione, i giornali e i libri, ma si tratta di un accesso a un mondo che molto spesso non conoscono realmente, perché è cambiato dal momento dell'ingresso in carcere, sia dal punto di vista tecnologico che culturale e sociale.

I benefici dei programmi universitari sono individuali e sociali, poiché migliorano l'autostima, le competenze sociali, la comunicazione, e il senso di appartenenza a una comunità¹⁰. Sperimentare un senso di appartenenza a una comunità come quella universitaria permette anche di stimolare un senso di identità e di appartenenza diversi sia da quello della comunità dei detenuti, sia da quello di adesione ai valori di gruppi o contesti culturali devianti.

Pianificare il proprio impegno in vista di un risultato ed avere un riscontro di tale impegno sono esperienze che nella vita quotidiana che viviamo frequentemente, mentre nella vita in carcere questo avviene raramente. Anche per questo, lo studio universitario rappresenta un'occasione decisamente eccezionale di confronto tra il proprio impegno e un il raggiungimento di risultato, per di più valutato da una persona esterna al carcere, come è il docente. Si tratta di una opportunità di lavorare sulla

¹⁰ J. BARANGER, D. ROUSSEAU, M.E. MASTRORILLI, J. MATESANZ, *Doing Time Wisely: The Social and Personal Benefits of Higher Education in Prison*, in *The Prison Journal* 98 (2018), 490-513.

propria autostima, sulla propria autoefficacia e sull'*empowerment*¹¹, cioè su quelle capacità personali che fondano la consapevolezza nel raggiungimento degli obiettivi. Tutto ciò, non solo aiuta la persona a un maggior equilibrio e benessere personale, ma stimola verso un investimento "sano" su sé stessi e incentiva delle capacità che sono utili nel proiettarsi verso il futuro e verso l'esterno¹².

Analoga opportunità potrebbe derivare dalle attività lavorative in carcere, con l'evidente ulteriore vantaggio di un beneficio economico per il detenuto, spesso utile al sostentamento della famiglia all'esterno, nonché dall'apprendimento di una specifica competenza lavorativa. Il tema del lavoro in carcere è di grande complessità e difficoltà di realizzazione dal punto di vista giuridico e organizzativo, ma diverse esperienze testimoniano anche come si possano ideare e portare a termine progetti di impatto significativo e come questi siano fondamentali per diminuire la recidiva a compiere altri reati¹³.

Tra le ricadute psicologiche positive dello studio è stato rilevato come possa essere uno strumento di prevenzione dei rischi psicopatologici indotti dalla carcerazione, in primo luogo la depressione¹⁴.

4. Studiare in carcere

Un'altra riflessione riguarda la dimensione e il contesto in cui le persone studiano: condizioni del tutto particolari dal punto di vista degli spazi, del tempo e della situazione psicologica.

Gli spazi sono evidentemente ristretti, spesso le camere di pernottamento possono ospitare due, tre, quattro, ma anche sei o otto persone, mentre le camere di pernottamento singole rappresentano una rarità nel

¹¹ E.D.N. PELLETIER, J. SZKOLA, *Education in Prison and the Self-Stigma: Empowerment Continuum*, in *Crime & Delinquency* 64.2 (2017) 255-280.

¹² ROMANO et al., *Pandemic and right cit.*, 305-318.

¹³ Consiglio Nazionale Economia e Lavoro (CNEL), *Recidiva Zero. Studio, formazione e lavoro per un ponte tra carcere e società*, in I Supplementi del Sole24Ore del 24.7.2025, 202.

¹⁴ S.M. WALSH, K. MUYAMBI, S. DENNIS, S. HUTCHINSON, T. TURNBULL, K.L. TAN et al., *Behavioural activation for people in custody with depression: A protocol for a feasibility randomised controlled study*, in *PLoS ONE* 19.6 (2024) e0304767.

panorama dell'attuale architettura penitenziaria italiana. Da notare la nuova denominazione "camere di pernottamento", con cui sono ora denominate le celle¹⁵: si tratta solo di una nuova scelta lessicale dell'amministrazione penitenziaria, visto che nulla è cambiato dal punto di vista architettonico nelle strutture detentive.

La convivenza in ambienti ristretti con altre persone comporta evidentemente delle difficoltà nella gestione delle proprie attività, specie quando gli altri co-abitanti (quelli che, in gergo carcerario, sono chiamati "concellini") sono persone rispetto alle quali la coabitazione forzata appare più difficilmente gestibile, in quanto passano il tempo in modo diverso da chi studia (guardare la televisione, parlare, giocare a carte, ecc.) con evidente impatto sulla possibilità di concentrarsi. A ciò si aggiunge il rischio che gli altri detenuti giudichino in modo anche negativo la scelta di una persona di studiare, per cui si possono accentuare situazioni di disturbo allo studio.

In altri e frequenti casi, introdurre lo studio in carcere ha permesso anche a persone che non sono iscritte all'università, per mancanza di motivazione o perché non hanno il titolo di studio superiore, di entrare comunque in contatto con questa opportunità, anche supportando il "concellino" nel suo percorso.

Negli istituti dove ci sono poli universitari penitenziari, e che hanno a disposizione camere di pernottamento singole o a due posti, queste vengono, di solito, dedicate a chi studia. In molti poli sono anche previste delle sale o aule, o vengono riservati spazi nelle biblioteche.

Dobbiamo sempre pensare che si tratta, anche in questo caso, di luoghi di dimensioni ristrette e, soprattutto, che l'accesso avviene sempre con una regolamentazione, non solo in orari stabiliti, ma con un complesso sistema di gestione degli accompagnamenti delle persone da un luogo all'altro da parte degli agenti di polizia penitenziaria.

Questa attenzione al tema degli spazi e le considerazioni precedenti possono aiutare a inquadrare, per chi non ha avuto accesso al pianeta carcere, almeno alcune delle difficoltà che i detenuti affrontano, non tanto in riferimento alla detenzione in sé, le cui complessità sono ben maggiori e più gravi, quanto alle difficoltà quotidiane e pratiche dello studio in carcere.

¹⁵ Circolare DAP-0112426-2017: *Ridenominazioni corrette di talune figure professionali ed altro in ambito penitenziario*.

5. Il contatto con il mondo esterno e la prospettiva dell'inclusione sociale

L'opportunità di un percorso universitario strutturato come quello garantito dai PUP permette alle persone detenute un contatto con chi proviene dal mondo esterno. A seconda delle diverse organizzazioni dei poli, possono entrare in carcere tutor, studenti, docenti e personale amministrativo.

Si tratta di un mondo di persone estranee alla realtà del carcere, che offre la possibilità ai detenuti di misurarsi con esperienze, contatti, linguaggi e modalità di comunicazione e di interazione sociale completamente diverse da quelle in cui sono quotidianamente inseriti. Grazie a tali contatti, le persone detenute possono sviluppare capacità di confronto e di dialogo¹⁶.

Questo non solo allarga i loro orizzonti sociali, ma permette anche un accrescimento di tutto il contesto penitenziario: dalle persone detenute non iscritte, che possono magari partecipare a seminari o ad attività allargate, al personale penitenziario.

Per tutto il mondo del carcere, infatti, il coinvolgimento delle università diventa un segnale importante da parte della società esterna di interesse e attenzione per l'unica istituzione totale rimasta.

Da parte del mondo dell'università si riscontrano reazioni differenti, dall'indifferenza, alla resistenza, al coinvolgimento.

Non poche sono, infatti, le difficoltà che si incontrano nel proporre ai docenti di tenere attività didattiche in carcere, come seminari o lezioni, per una resistenza culturale e sociale nei confronti delle persone detenute, ma anche per l'idea stessa di entrare effettivamente in carcere, di varcare i cancelli di un mondo sconosciuto o, meglio, in genere conosciuto solo sulla base del senso comune e di pregiudizi.

Senz'altro, una delle missioni dei poli universitari penitenziari è quella di proporre all'esterno una diversa conoscenza e cultura sul carcere e

¹⁶ A.B. GRADY, P. HAMILTON, "There's More that Binds Us Together Than Separates Us": Exploring the Role of Prison- University Partnerships in Promoting Democratic Dialogue, Transformative Learning Opportunities and Social Citizenship, in *Journal Prison Education Reentry* 6 (2029) 78-95.

diventare un veicolo di inclusione sociale, che coinvolga sia i docenti che gli studenti e il personale amministrativo.

Proprio il contatto è l'elemento centrale per promuovere il superamento di stereotipi e pregiudizi, che sono senz'altro radicati verso le persone detenute, anche se questo non sempre viene ammesso esplicitamente. Come sosteneva Allport¹⁷ con la sua teoria del contatto, la possibilità di ridurre i pregiudizi è legata ad una interazione che abbia una certa durata, una progettualità e un obiettivo comune e che sia sostenuta e promossa a livello istituzionale. Un contatto adeguatamente realizzato con le persone detenute permette una rielaborazione del proprio giudizio sulle persone effettivamente conosciute e la riduzione di stereotipi sociali¹⁸.

In questo, la stessa organizzazione di un polo universitario risponde pienamente ai requisiti indicati da Allport, in quanto vi sono: un contatto diretto di durata variabile, ma non certo fugace; un obiettivo comune, come l'apprendimento universitario; un supporto istituzionale, visto l'impegno che l'organizzazione di queste attività richiedono sia all'amministrazione penitenziaria che a quella universitaria.

In genere, come nel caso del Polo dell'Università di Urbino presso la Casa di reclusione di Fossombrone, i poli riescono a organizzare lezioni che i docenti svolgono in carcere per gli studenti detenuti, e anche attività laboratoriali e seminariali, in cui possono anche essere coinvolti studenti esterni.

In alcuni poli, anche se raramente, sono attivati interi insegnamenti all'interno del carcere, che sono frequentati anche da studenti esterni. Le attività didattiche che consentono, in qualche forma e durata, l'accesso agli studenti esterni permettono non solo che venga garantito il diritto allo studio, ma anche il diritto alla classe, cioè la possibilità di condividere l'esperienza di apprendimento, a questo punto di co-apprendimento, sia tra studenti del polo che con studenti esterni. In generale, la possibilità di studiare e confrontarsi con studenti esterni risulta particolarmente coinvolgente e incoraggiante¹⁹.

¹⁷ G.W. ALLPORT, *The nature of prejudice*, Addison-Wesley, Boston 1954.

¹⁸ D. CARIOTI, M. BERLINGERI, V. TERNI DE GREGORY, M. VAGNI, M.L. NERINO, M. PANTALISSI, D. PAJARDI, *The Attitude Toward Prisoners scale: A revised-short version standardized on Italians (ATP-iS)*, in *Rassegna Italiana di Criminologia* 18 (2024) 59-68.

¹⁹ J.I. ROSS, *Getting a Second Chance with a University Education: Barriers & Opportunities*, in *Interchange* 50 (2019) 175-186.

Per le persone detenute, infatti, la presenza di persone esterne viene fortemente investita di valenze emotive, tra le quali si riscontra anche un senso di riconoscenza e di apprezzamento sia per il tempo che viene loro dedicato, sia perché sono state superato le resistenze personali a recarsi in carcere. Ovviamente questo sentimento è rivolto soprattutto a docenti e tutor che svolgono attività prolungate nel tempo.

Alcuni poli devono gestire difficoltà logistiche anche considerevoli per poter garantire le attività didattiche in carcere, avendo la sede dell'ateneo molto distante o mal collegata con l'istituto penitenziario. Per questo, soprattutto dopo l'esperienza dell'emergenza Covid, alcuni poli hanno sviluppato iniziative di didattica a distanza.

L'emergenza Covid ha, infatti, segnato per il carcere un'apertura, prima quasi inimmaginabile, dei contatti delle persone detenute con le proprie famiglie tramite videochiamata, ma anche una svolta per la didattica universitaria che, dopo le prime e importanti difficoltà, è stata implementata tramite collegamenti a distanza in diversi poli universitari²⁰. Tale opportunità, oltre a essere mantenuta in alcuni poli per questioni organizzative, è stata formalmente riconosciuta e autorizzata in maniera stabile dal Ministero dell'Università per tutti i poli per quanto riguarda lo svolgimento degli esami²¹.

La didattica online rappresenta un'importante e utile svolta per supportare lo studio in carcere²², ma presenta alcune criticità e limiti: se da una parte, infatti, permette di fornire attività didattiche, specie in istituti penitenziari molto distanti, o di superare difficoltà organizzative di vario genere, dall'altra, rischia di rappresentare un contatto tra docente e studente piuttosto limitato e formale.

Bisogna tenere presente, infatti, che per molti detenuti l'utilizzo della videochiamata è stata una acquisizione assolutamente recente, autorizzata solo con l'emergenza Covid, che è stata certo fondamentale per mantenere i contatti con le proprie famiglie, durante la pandemia e fino a quando è stata mantenuta la chiusura degli accessi ai familiari. Si tratta, però, di una

²⁰ ROMANO et al., *Pandemic and right cit.*, 305-318.

²¹ Ministero Università e Ricerca (MUR), Decreto 6 dicembre 2024 n. 1835. *Linee generali di indirizzo relative all'offerta formativa a distanza*, in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.30 del 06-02-2025.

²² G. LÓPEZ-ARMIJOS, L. PONCE DE LEÓN ROMERO, *University Distance Education in Prisons as a Tool for Rehabilitation and Social Inclusion*, in Social Sciences 14 (2025) 277.

modalità di comunicazione con cui le persone detenute non hanno comunque molta dimestichezza e che rischia di essere poco efficace ai fini dell'interazione con il docente e dell'apprendimento.

Se rappresenta un limite per i detenuti, molto spesso rappresenta ancor più un limite per i docenti, soprattutto per docenti che utilizzano solo lo strumento online per la didattica nei poli. È, infatti, ben differente il caso di un docente che usualmente entra in carcere per attività didattiche e svolge qualche lezione o incontro per la stesura della tesi, anche online, rispetto ad un docente che in carcere non è mai entrato.

Solo con l'ingresso reale in carcere una persona riesce, e già così riesce solo minimamente, a comprendere l'ambiente in cui vive lo studente che ha davanti. È il contatto diretto con la persona che può aiutare il docente a rendersi conto effettivamente delle caratteristiche e dei limiti dello studente dal punto di vista linguistico, cognitivo e di apprendimento. L'attraversamento dei cancelli, il rumore delle chiavi quando gli agenti della polizia penitenziaria aprono e chiudono, gli ambienti del carcere, le grate alle finestre, le aule o le stanze dove si svolgono lezioni e incontri sono solo alcuni dei tasselli di un'esperienza che permette di entrare in un contatto anche emotivo con la condizione di vita degli studenti detenuti, cosa che ovviamente, il collegamento online non può assolutamente rappresentare.

6. Le esperienze internazionali

In Italia la diffusione dello studio universitario in carcere è un'esperienza relativamente recente, soprattutto, appunto, in una compagine strutturata di rete nazionale tra università e di contatto stabile con l'amministrazione penitenziaria, a livello centrale e locale.

Le iniziative di studio universitario in carcere sono diffuse da tempo all'estero, anche se con realtà più isolate che coordinate, spesso a causa di infrastrutture carcerarie inadeguate e carenze nella possibilità di supportare la didattica anche a distanza²³.

²³ D. ATUASE, C.K. FILSON, *Availability and accessibility of academic library resources and services for prison inmates in the distance education programme*, in *The Journal of Academic Librarianship* 50 (2024).

La diffusione di queste esperienze in alcuni paesi non risulta sostenuta, quando addirittura non è osteggiata, sul piano istituzionale e sociale, nonostante i dati positivi sui tassi di recidiva e sull'effetto positivo sul reinserimento sociale²⁴.

Gehring²⁵ aveva sottolineato anche il ruolo dell'impostazione politica dei governi, descrivendo l'esperienza statunitense di declino di programmi di istruzione, e ancor di più di istruzione universitaria, per influenza della tendenza conservatrice.

Un recente lavoro di metanalisi²⁶ ha evidenziato una localizzazione geografica delle esperienze di studio universitario in carcere, che risulta concentrata negli Stati Uniti e in Portogallo, quantomeno per quanto riguarda quello che è il resoconto che viene riportato nella letteratura scientifica sul tema. Il quadro che emerge è un numero ridotto di autori, ma positivamente connesso nel confronto scientifico, anche con studi comparativi²⁷.

Il panorama della letteratura e la vastità e complessità dell'esperienza fungono senz'altro da stimolo a dare maggiore visibilità alle realtà di studio in carcere che esistono e perseguire lavori di ricerca su variabili strategiche.

Le variabili che questa metanalisi evidenzia riguardano soprattutto le ricadute sulle competenze psicosociali dello studio, la possibilità di aumentare le opportunità di reinserimento sociale e lavorativo, nonché l'effetto sull'inclusione sociale e sulla diminuzione del rischio di recidiva²⁸.

²⁴ M.M. ANDRADE VASQUEZ, T.M. NARANJO SIGCHO, M.F. CONTRERAS PENA, K.G. CETRE NOLIVOS, J.E. MENDOZA CARRERA, *Bibliometric analysis of educational opportunities in the university for persons deprived of freedom*, in *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8 (2025) 2208-2215.

²⁵ T. GEHRING, *Post-secondary education for inmates: An historical inquiry*, in *Journal of Correctional Education* 48 (1997) 46-55.

²⁶ ANDRADE VASQUEZ et al., *Bibliometric analysis cit.*, 2208-2215.

²⁷ G. PASTORE, *Inclusion and Social Exclusion Issues in University Education in Prison: Considerations Based on the Italian and Spanish Experiences*, in *International Journal of Inclusive Education* 22 (2018) 12.

²⁸ ANDRADE VASQUEZ et al., *Bibliometric analysis cit.*, 2208-2215.

7. Conclusioni

La promozione dello studio in carcere risponde quindi a uno dei mandati istituzionali delle università e rappresenta una opportunità di connessione e inclusione sociale utile non solo alla popolazione detenuta, ma anche a quella universitaria, docenti, studenti e personale amministrativo.

Gli effetti che lo studio universitario esercita sulle persone detenute non sono solo, e forse neanche tanto, legati al conseguimento del titolo di laurea, quanto alla maturazione di una consapevolezza delle proprie capacità personali, all'ampliamento di orizzonti sociali e culturali, a una gestione del proprio tempo e delle proprie energie durante la detenzione. Per questo possono essere considerati utili anche percorsi in cui le persone detenute hanno interrotto gli studi, come spesso avviene al momento della scarcerazione, perché non riesce essere portato avanti questo impegno, di fronte, ad esempio, all'urgenza di trovare un lavoro e un sostentamento economico.

Le motivazioni dell'impegno profuso dal personale dell'Università e dall'Amministrazione Penitenziaria concretamente coinvolto nei poli sono ispirate al permettere l'esercizio del diritto costituzionale allo studio, all'effetto dello studio sul trattamento penitenziario, alla risocializzazione e alla prevenzione della recidiva.

Le motivazioni di tanti docenti e di tanti tutor, nell'organizzare, nel gestire e nel supportare lo studio in carcere, sono dettate dallo sforzo di dare una opportunità di cultura, di formazione e di crescita personale che, nonostante il contesto, possa essere il più possibile analoga a quella offerta a tutti gli studenti, ma anche di dare una testimonianza concreta che almeno una parte della società li vede come "persone" e non solo come "detenuti".

CHIARA GABRIELLI

*Il lavoro penitenziario strumento di
risocializzazione e antidoto alla recidiva*

ABSTRACT

Coinvolgere i soggetti detenuti in un'attività di lavoro costituisce per il legislatore un compito a un tempo eticamente ineludibile, costituzionalmente necessario per assicurare la funzione risocializzante della pena ed efficace per impedire il ritorno all'illegalità al termine della fase di esecuzione. Il traguardo è ancora lontano dall'essere raggiunto, per le ragioni affrontate nel contributo, ma la rinnovata attenzione del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e la comune strategia operativa elaborata potrebbero produrre nuove importanti opportunità di occupazione.

Involving incarcerated individuals in work activities is, for the legislator, an ethically unavoidable and constitutionally necessary task to ensure the rehabilitative function of the sentence, as well as an effective means of preventing a return to illegality after the execution phase. The goal is still far from being achieved, for the reasons addressed in the article, although the renewed attention of the Ministry of Justice and the National Council for the Economy and Labour, along with the operational strategy developed, could lead to important new employment opportunities.

PAROLE CHIAVE

Carcere, lavoro, risocializzazione, recidiva

KEY WORDS

Prison, work, rehabilitative function, recidivism

CHIARA GABRIELLI*

*IL LAVORO PENITENZIARIO STRUMENTO DI
RISOCIALIZZAZIONE E ANTIDOTO ALLA RECIDIVA*

SOMMARIO: 1. Guardare alla realtà del carcere. 2. Le ragioni ideali e pragmatiche a favore del lavoro penitenziario. 3. Le difficoltà nell'ordinamento penitenziario "materiale". 4. Gli scenari futuri.

1. Guardare alla realtà del carcere

Rivolgo anzitutto un ringraziamento non formale ai curatori di questa occasione di confronto, importante perché invita studiosi di diverse discipline e operatori della giustizia i quali hanno rivolto, da differenti punti di vista, il loro sguardo verso la realtà del carcere a condividere esperienze, percorsi, progetti e proposte.

Il riferimento allo sguardo in relazione al carcere non è causale: sottintende anzitutto un rimando simbolico al titolo *Bisogna aver visto*, scelto dal giurista Piero Calamandrei per un vibrante intervento di denuncia della condizione del carcere, pubblicato sulla rivista di politica e letteratura *Il Ponte* nel 1949 e ancora di tragica attualità. Non solo: il carcere solitamente resta al di fuori del campo visivo collettivo. È una realtà relegata ben oltre i confini dell'abitato cittadino, come se non fosse "un pezzo di città", per citare lo slogan efficace (*Carcere un pezzo di città*) di una campagna di sensibilizzazione promossa nel 2019 dall'associazione Antigone, con l'obiettivo di includere anche i sindaci nell'elenco delle autorità che ai sensi dell'art. 67 ord. penit. hanno il diritto di visitare gli istituti di pena¹. È una realtà tendenzialmente trascurata dall'informazione, se non per dare conto

* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

¹ Nel convincimento che «quando carcere e territorio comunicano fra loro, quando esistono dei trasporti che non isolano gli istituti di pena ma che consentono a familiari e volontari di recarvisi facilmente, quando i cittadini si rendono conto che il carcere è un pezzo di città, quando sul territorio esistono servizi territoriali adeguati, aumentano le chance che la pena non sia solo un momento di esclusione».

con accenti sensazionalistici di fallimenti di misure alternative alla detenzione sfociati in fughe o in eventi delittuosi. Come pure, è una realtà troppo spesso assente dalle priorità dell'agenda politica e legislativa. Coerentemente, d'altra parte, con una rimozione sempre più diffusa delle varie declinazioni in cui oggi si manifestano il disagio, la marginalità sociale, oggetto di rimozione, quando non di criminalizzazione.

La riflessione tematicamente molto articolata cui ci invita questo convegno pone invece il carcere, meritoriamente, al centro dell'attenzione, intrecciando sensibilità, competenze e proposte, invitandoci, anche attraverso il bel titolo scelto, a entrare "in carcere". Un invito che sottintende una consapevolezza: il carcere che riesce a essere luogo di diritti è quello che non viene lasciato solo. Abbandonato a sé stesso il carcere non solo non rappresenta quel luogo di "convalescenza sociale" in cui preparare le condizioni per il ritorno del detenuto alla vita libera, il proficuo reinserimento nella comunità, ma può fatalmente diventare un lager, dove si sperimentano abusi, torture fisiche, psicologiche. Il carcere di Trapani, teatro del più recente brutale episodio di violenze sui detenuti – purtroppo non il primo, temo non l'ultimo – era uno spazio dimenticato da tutti, uno spazio di fatto abbandonato dallo Stato; erano abbandonati a loro stessi gli agenti della polizia penitenziaria, la direzione era esercitata una volta a settimana da un dirigente assegnato ad altro carcere. Non c'erano psichiatri, psicologi né assistenti sociali. Suppliva la ASL periodicamente, per non più di una volta a settimana².

Proprio l'idea di una «istituzione totale»³ che non deve essere lasciata sola è alla base del progetto di terza missione del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo dedicato alla casa circondariale di villa Fastiggi di Pesaro. Un progetto ponte tra comunità carcere e società – in tempi di muri simbolici e concreti questa immagine è particolarmente significativa – rivolto alla promozione del lavoro all'esterno dei detenuti, favorendo le condizioni per il loro inserimento lavorativo all'interno di imprese e di cooperative sociali.

² L. ABBATE, *Il carcere come un lager*, in *La Repubblica*, 21 novembre 2024.

³ L'espressione si deve a E. GOFFMAN, *Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates*, New York 1961.

2. Le ragioni ideali e pragmatiche a favore del lavoro penitenziario

Molte, e tutte importanti, possono essere le risorse attivabili, diverse possono essere le azioni praticabili nell'intento di contribuire a rompere quell'isolamento esistenziale drammaticamente sperimentato da chi vive la realtà penitenziaria.

Si è scelto il lavoro perché rappresenta strumento a un tempo eticamente ineludibile, costituzionalmente necessario e pragmaticamente efficace. Si è scelto, in particolare, il lavoro all'esterno perché, se è vero in generale che ai sensi dell'art. 20 comma 3 ord. penit. il lavoro del detenuto deve riflettere nell'organizzazione e nei metodi quello praticato nella società libera⁴, al fine di fargli acquisire una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e agevolarne il reinserimento sociale, la prestazione lavorativa all'esterno, disciplinata dall'art. 21 ord. penit., è indubbiamente dotata della più spiccata valenza risocializzante: consentendo a un soggetto normalmente emarginato dalla comunità sociale di sperimentare la «totale immersione [...] nell'ambiente lavorativo libero»⁵, condividendone orari e ritmi⁶, confrontandosi quando è ancora in fase di esecuzione di pena con gli stimoli e le difficoltà di un reale contesto professionale, sviluppando abilità in grado di affrontarli. È presente e vivo, evidentemente, in chi ha elaborato questo progetto il monito del giurista tedesco Gustav Radbruch, ripreso da Andrea Pugiotto: «la ricetta di rendere sociale il soggetto antisociale inserendolo in contesti asociali è efficace quanto quella di insegnare a nuotare fuori dall'acqua»⁷.

⁴ A tal fine vengono garantite per via legislativa le tutele fondamentali che caratterizzano il lavoro: la definizione dell'orario, il riposo festivo, la tutela assicurativa e previdenziale. Per la sollecitazione a regolare il lavoro carcerario in modo da assimilarlo il più possibile a quello libero cfr. la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987.

⁵ E. FASSONE, *Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna 1981, 177.

⁶ M. BORTOLATO, *Note sul lavoro in carcere fra vecchie certezze e nuove provocazioni*, in *Questione Giustizia* 2 (2015) 102-106.

⁷ A. PUGIOTTO, *Preferirei di no. Il piano pericolosamente inclinato della giustizia riparativa*, in F. CORLEONE, A. PUGIOTTO (a cura di), *Volti e maschere della pena. OPG e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa*, Roma 2013, 257.

Creare occasioni di lavoro per un soggetto in esecuzione di pena – dicevo poc'anzi – è un compito, in primo luogo, eticamente ineludibile: nessun ordinamento che voglia dirsi civile può rassegnarsi all'idea che quel tempo di restrizione della libertà costituisca un tempo vuoto, inerte, privo di significato, sottratto alla speranza, scandito da una «immota clessidra senza sabbia»⁸, quando invece dovrebbe rappresentare – per statuto costituzionale – una fase di graduale superamento di una intuibile «fragilità sociale»⁹, attraverso la progressiva riconquista di una identità e la ricostruzione di un ruolo.

Non solo. Offrire opportunità di lavoro a chi è detenuto vuol dire attivare un antidoto straordinariamente efficace contro il ritorno all'illegalità una volta terminato il periodo di reclusione. Si registra un divario abissale tra il tasso di recidiva registrato in relazione alla popolazione carceraria nel suo complesso e quello che si ottiene limitando l'osservazione statistica ai detenuti che hanno potuto usufruire di un contratto di lavoro: si passa dal 70% al 2%. Lo confermano le esperienze di altri Stati: la Norvegia, Paese che garantisce ai ristretti adeguate occasioni e percorsi di formazione e di impiego professionale, vanta uno dei tassi di recidiva più bassi d'Europa, pari al 20%, e un significativo tasso di occupazione agli ex detenuti. Significa che non torna a delinquere chi non ha bisogno di farlo, chi all'uscita dal carcere individua una alternativa percorribile, intravede spazi e opportunità di reinserimento. Offrendo occasioni di lavoro a chi è detenuto, quindi, non solo si incrementa il grado di civiltà del Paese – e sarebbe già un traguardo importante – ma si accresce anche il livello di sicurezza di cui può godere la collettività e si contribuisce altresì a realizzare quelle condizioni di stabilità sociale «che propiziano attività imprenditoriali, attraggono capitali, creano le basi per una proficua cooperazione»¹⁰.

Infine, l'impegno per favorire il lavoro di chi è detenuto è costituzionalmente necessario, sulla base di un reticolato normativo che trova riferimenti inequivoci disseminati nella nostra Carta fondamentale. Un reticolato normativo solido e cristallino, a volerlo leggere con attenzione.

⁸ La metafora è tratta da G. GIOSTRA, *La proposta Giachetti resta l'unica luce sul carcere ma serve subito una correzione*, in *Il Dubbio*, 16 aprile 2024.

⁹ L'espressione è di F. MALZANI, *Il lavoro (e la disoccupazione) dei detenuti tra norme, giurisprudenza e prassi applicative*, in *Il lavoro e la giurisprudenza* 11 (2021) 1038-1044.

¹⁰ R. MASTROTOTARO, *Crisi del welfare e ineffettività della funzione rieducativa della pena*, in *Processo Penale e Giustizia* 2 (2019) 1495-1509.

In primo luogo, viene in rilievo l'art. 1 Cost., in cui è il lavoro a fondare la Repubblica democratica, «primario tra i beni primari»¹¹, dunque strumento non esclusivamente rivolto a procurare mezzi di sussistenza ma necessario tramite per l'affermazione della personalità individuale, garantendo quella pari dignità sociale evocata dall'art. 3 comma 1 Cost. Inoltre, rileva l'art. 4 comma 1 Cost., in cui il lavoro è riconosciuto come diritto per tutti i cittadini, senza prevedere distinzioni tra liberi e ristretti. Il carcere forgiato dalla Costituzione imperniata saldamente sulla centralità della persona è un luogo in cui chi è ristretto conserva il diritto all'esercizio dei propri diritti – tra questi quello al lavoro – fatte salve soltanto le limitazioni puntualmente giustificate dalle esigenze della vita detentiva. L'esecuzione della pena non può mai essere attuata, in altri termini, attraverso modalità che producano conseguenze afflittive supplementari, aggiuntive rispetto a quelle già insite nella privazione della libertà personale. Lo ha nitidamente affermato, in più occasioni, la Corte costituzionale¹², secondo cui «l'estensione e la portata dei diritti dei detenuti può [...] subire restrizioni di vario genere unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere», in assenza delle quali «la limitazione acquisterebbe unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, non compatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost.»; lo ha ribadito con particolare incisività Mauro Palma, infaticabile presidente del collegio Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale dal 2016, anno della sua istituzione, fino al gennaio 2024: «si entra in carcere perché si è puniti, non perché si deve essere puniti»¹³.

Quando il principio lavorista fa ingresso anche in carcere – e lo fa «con tutta la sua forza dirompente [...] rendendolo un luogo diverso da quello che storicamente era stato»¹⁴ – si coniuga idealmente al principio di risocializzazione del condannato, enunciato dall'art. 27 comma 3 Cost.: il lavoro

¹¹ G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'art. 1*, Torino 2013, 14.

¹² Corte cost., 7 giugno 2013, n. 135. In precedenza, la Corte costituzionale rilevava come il detenuto, «pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale» (Corte cost., 24 giugno 1993, n. 349).

¹³ M. PALMA, *La privazione della libertà: il proprio nome, il proprio tempo*, in Giustizia Insieme (2 luglio 2024).

¹⁴ Così D. CHINNI, *Il diritto al lavoro nell'esecuzione penale. Principi costituzionali e sviluppi legislativi*, in Diritto Penale Contemporaneo (15 luglio 2019).

per il detenuto non è mera distrazione, non rappresenta uno dei possibili rimedi all'ozio, ma assume una precisa identità funzionale: serve a prepararne, accompagnarne, favorirne il suo reinserimento nella società libera, qualificando «in termini di laica risocializzazione» il «concetto, pericolosamente ambiguo, di rieducazione»¹⁵.

Rispetto ai “lavoratori detenuti” – espressione di gran lunga preferibile a “detenuti lavoratori”, ad attestare una priorità anche valoriale – la Costituzione conferisce al legislatore un duplice mandato vincolante, dal quale «il lavoro emerge come un diritto, addirittura rafforzato per i detenuti rispetto ai cittadini liberi»¹⁶.

L'art. 3 comma 2 Cost. impegna l'ordinamento sia a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che si frappongono all'attuazione piena del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., sia a realizzare quelle opportunità concrete di risocializzazione che connotano la funzione costituzionale della pena. Sussiste un «obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle»¹⁷, affermava già nel 1974 la Corte costituzionale, cogliendo il legame robusto che intercorre tra l'art. 27 comma 3 e l'art. 3 comma 2 Cost.

In attuazione di questo mandato, la disciplina penitenziaria non solo riconosce espressamente il lavoro come elemento qualificante del trattamento del detenuto, che si affianca a istruzione, formazione professionale, partecipazione a progetti di pubblica utilità, religione, attività culturali, ricreative e sportive. Ma impegna a compiere un preciso sforzo: ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro, afferma l'art. 15 comma 2 ord. penit. Un lavoro privo di carattere afflittivo, volontario, necessariamente remunerato, tale da rispecchiare nell'organizzazione e nei metodi quello praticato nella società libera, nell'intento di «far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale». Un lavoro declinato

¹⁵ R. DE VITO, A. TERZI, *Il lavoro in carcere: premio o castigo. Riflessioni a partire dal riconoscimento della NaSpI*, in *Questione Giustizia* (5 febbraio 2024).

¹⁶ G. CAPUTO, *Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuti*, in *Costituzionalismo* 2 (2025) 1-41, che lo definisce come diritto a una configurazione contrattuale e previdenziale uguale a quella di tutti gli altri lavoratori.

¹⁷ Corte cost., 4 luglio 1974, n. 204.

secondo modalità alternative, differenziate per il luogo in cui sono destinate a svolgersi, per la natura autonoma o subordinata, per l'identità del datore di lavoro: l'amministrazione penitenziaria, ma anche le imprese pubbliche e private e le cooperative sociali, le quali possono impiegare lavoratori detenuti in locali concessi in comodato dalle direzioni oppure in luoghi esterni a carcere (art. 21 ord. penit). Un lavoro che il legislatore, nell'eseguire il mandato costituzionale, promuove e sostiene con incentivi lungimiranti all'assunzione di detenuti o internati, ben conscio delle resistenze, delle diffidenze, delle difficoltà connesse alle caratteristiche e al mutamento rapido della popolazione carceraria, che termina di scontare la pena o viene trasferita. La legge 22 giugno 2000, n. 193, nota come "legge Smuraglia", per prima riconobbe vantaggi non trascurabili, in termini di agevolazioni contributive e di crediti di imposta, per le cooperative sociali che assumono detenuti o internati e sgravi contributivi per le imprese pubbliche o private che impiegano manodopera carceraria nella produzione di beni o servizi organizzata all'interno degli istituti¹⁸.

3. Le difficoltà nell'ordinamento penitenziario "materiale"

Uno strumento a un tempo eticamente ineludibile, costituzionalmente necessario e pragmaticamente efficace, si diceva, eppure... Potrebbe essere questa la parola chiave del progetto urbinato di Terza missione. Eppure l'accesso al lavoro per i detenuti soffre finora di un cronico problema di scarsa effettività, in termini sia di quantità sia di qualità dell'offerta. Nella realtà dell'ordinamento penitenziario, il lavoro è un'occasione che un numero esiguo di detenuti può cogliere, e che «quasi mai presenta quelle caratteristiche indispensabili per esprimere effettivamente la valenza risocializzante che gli sarebbe propria»¹⁹ guardando al dover essere normativo. L'ultimo *report* disponibile restituisce una percentuale di detenuti coinvolti in attività lavorative nel 2023 pari al 33 %, ma ad affievolire gli entusiasmi è la scomposizione di questo dato aggregato. Soltanto l'1% è impiegato

¹⁸ Benefici che si protraggono per un periodo di 18 o 24 mesi dopo il rilascio del detenuto, a condizione che il rapporto di lavoro prosegua all'esterno con lo stesso datore di lavoro.

¹⁹ P. BRONZO, *Lavoro e risocializzazione*, in *La Legislazione Penale* (12 novembre 2018) 1-8.

infatti presso imprese private²⁰ e soltanto il 4% presso cooperative sociali; la quota di gran lunga più significativa degli occupati lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. In questa percentuale, peraltro, rientrano anche quei detenuti che lavorano soltanto per poche ore al giorno o al mese, nell'ambito di una turnazione imposta dall'impossibilità di assicurare un'esperienza lavorativa completa a tutti. Per lo più si tratta di lavoratori adibiti a servizi di istituto, essenziali nella gestione pratica dello stesso, ovvero a mansioni che si caratterizzano per una minore qualificazione professionale²¹ e per un limitato sviluppo di relazioni interpersonali, con la grave controindicazione di vedere ridotte le opportunità di acquisire competenze e abilità professionali²².

Cosa fare. Intanto, guardare all'interno e all'esterno del carcere, avere un'attenzione multifocale.

Rimuovere in primo luogo gli ostacoli interni al carcere. Esiste un indubbio dato di contesto: il carcere sovraffollato penalizza qualunque iniziativa trattamentale. Il sovraffollamento cronico degli istituti penitenziari – che nel 2013 determinò una pagina umiliante per il nostro Paese, lo sarebbe per ogni Paese che volesse dirsi civile, ovvero la condanna dell'Italia per la violazione dell'art. 3 C.e.d.u.²³, che vieta trattamenti inumani e degradanti – è ben lontano dall'essere stato sconfitto. Intuibilmente ciò

²⁰ Ad esempio, nella preparazione e nella vendita di prodotti.

²¹ Come lavanderia, distribuzione del vitto, raccolta degli ordini per l'acquisito allo spaccio. Quanto alle mansioni più ambite, anche perché meglio retribuite, di cuoco e addetto alla manutenzione ordinaria di fabbricati (idraulico, imbianchino, muratore), mancando l'occasione della formazione, sono riservate a coloro che all'ingresso in carcere erano già in possesso di queste abilità e competenze.

²² La combinazione tra la scarsità della risorsa del lavoro penitenziario e la sua forte appetibilità per il detenuto è «un mix pericoloso», osservano DE VITO, TERZI, *Il lavoro in carcere* cit.: distribuire tra i detenuti la possibilità di essere impiegati all'interno del carcere, formando elenchi di detenuti da assegnare al lavoro individuando i posti di lavoro ai quali possono essere assegnati, stabilendo criteri per l'avvicendamento, compiti che l'art. 20 comma 4 ord. penit. attribuisce ad apposita commissione, «vuol dire utilizzare uno dei più potenti strumenti di governo del carcere», potendo attuare «le logiche della premialità e del castigo (rimaste avvinghiate al lavoro penitenziario) per i fini più disparati, dalla configurazione del detenuto modello – quello a cui andrà il lavoro prima di altri o con più frequenza di altri – alla garanzia di obbedienza, dalla tacitazione delle rivendicazioni alla surrogazione di ulteriori risorse trattamentali».

²³ Corte eur. dir. uomo, Sez. II, Causa Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013.

limita fortemente la possibilità concreta per i detenuti di svolgere attività lavorative e di formazione.

Nelle carceri italiane drammaticamente sovraffollate esistono spazi dedicati al lavoro e alla formazione che risultano inutilizzati. Dei 164 istituti su cui si hanno informazioni, emerge la presenza di 627 spazi a disposizione. Per il 58% sono ambienti attivi e utilizzati, il 42% non è utilizzato, malgrado gli spazi si presentino in condizioni che vanno da discreto a ottimo. E ancora: in generale, si registra una forte carenza di personale nei dipartimenti amministrativi e nelle direzioni degli istituti penitenziari, che inevitabilmente riduce la capacità di gestione e di controllo delle strutture e delle attività. Un dato incoraggiante è l'inserimento di 45 nuovi direttori. Ma sono molto limitate, e andrebbero potenziate, le risorse umane all'interno dell'amministrazione penitenziaria dotate di competenze tecniche e manageriali.

Lavorare fuori dal carcere. Indispensabili accorgimenti appaiono l'esplorazione del contesto esterno di prossimità e la collaborazione con il tessuto socio-economico del territorio: imprese, cluster industriali, operatori del terzo settore. Essenziale per garantire adeguatamente il diritto al lavoro delle persone detenute – sottolineava la Relazione presentata al Parlamento nel marzo 2024 dall'allora Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo – è la capacità dell'amministrazione penitenziaria di avvicinare la realtà penitenziaria al territorio, favorendo il coinvolgimento delle realtà produttive, avviando percorsi di collaborazione con i maggiori consorzi del mondo della cooperazione, «impegnandosi a far coincidere gli interessi imprenditoriali delle cooperative e/o delle imprese con valori sociali ed etici tipici dell'attività di recupero della persona in esecuzione penale»²⁴. È anche, e forse prima di tutto, una operazione di natura culturale: perché nessuna riforma normativa può dare frutti e nessuna buona prassi può attecchire se non trova una collettività preparata, in ascolto, inclusiva.

Allo stesso tempo, è essenziale creare una *governance* multilivello, composta da più attori a livello locale e nazionale, obiettivo su cui si concentrano da qualche tempo le energie del Ministero della Giustizia, da

²⁴ Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti ai sensi dell'art. 20 ultimo comma della legge 26 luglio 1975 n. 35, in Sistema penale (22 settembre 2024).

cui dipende il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esiste una gamma variegata di meritorie esperienze di promozione del lavoro dei detenuti – in differenti settori produttivi: dalla tecnologia al manifatturiero, dal tessile alla meccanica al settore alimentare. Ma sono spesso iniziative discontinue, precarie, limitate nell'orizzonte temporale, condizionate dalla riduzione delle risorse pubbliche destinate alle remunerazioni²⁵, come pure dal venire meno dei finanziamenti da parte di fondazioni e di enti locali che le supportano; per lo più si tratta di progetti isolati, puntiformi, caratterizzati da una dimensione molto ridotta, anche dal punto di vista del numero dei detenuti coinvolti. Lasciati a sé stessi, i progetti di reinserimento lavorativo finiscono per dipendere dal contributo e dalle opportunità che offrono i singoli territori, riflettendone fatalmente la disparità di risorse socio-economiche. I non molti progetti caratterizzati da maggiore stabilità nel tempo e da un numero più consistente di detenuti coinvolti si concentrano in alcune aree del Paese. Il panorama è piuttosto disomogeneo: la vitalità progettuale di alcuni territori non ha ancora contagiato l'intero Paese, non si è diffusa alla totalità delle realtà penitenziarie. Anche l'accesso ai benefici previsti dalla "legge Smuraglia" appare geograficamente differenziato: nel 2022 ha riguardato per il 65% imprese e cooperative presenti in quattro regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino-Alto Adige²⁶.

Le esperienze incoraggianti non mancano, ma manca la sinergia operativa che potrebbe agire da moltiplicatore. Occorre un progetto nazionale di inclusione socio-lavorativa; occorre una rete interistituzionale stabile, di partenariato pubblico-privato. I progetti che si sono rivelati di successo

²⁵ Spesso in controtendenza con la crescita della popolazione penitenziaria, costringendo le amministrazioni penitenziarie a praticare riduzioni dell'orario di lavoro, mediante contratti part time e a tempo determinato.

²⁶ Risente di disparità anche la distribuzione delle risorse statali destinate al pagamento delle remunerazioni dei detenuti lavoratori per le Amministrazioni penitenziarie: poiché la stessa «non tiene conto del numero di istituti penitenziari e della consistenza del tessuto economico di ogni Regione», accade che «Regioni più fiorenti dell'Italia settentrionale hanno a disposizione quasi la metà del budget totale, mentre le Regioni del centro-sud del Paese, come la Campania e la Sicilia, che si collocano ai primi posti per il numero di detenuti e istituti penitenziari, possono contare su risorse molto più limitate», osserva R. MASTROTOTARO, *Crisi del welfare e ineffettività della funzione rieducativa della pena*, in *Processo Penale e Giustizia* (2019) 1495-1509.

dovranno essere individuati, collocati in una anagrafe, studiati, sostenuti, presi come modello di riferimento, esportati in realtà meno attrezzate, trasformati in progetti di impatto nazionale, in grado di impiegare un numero elevato di detenuti, con un orizzonte pluriennale. Va rafforzato ed esteso il contributo delle imprese: *Mettere le imprese in carcere* è lo slogan adottato del CNEL. I dati a disposizione attestano che finora i processi di reinserimento sono per lo più realizzati da cooperative sociali, mentre la presenza delle imprese è residuale, scoraggiata da lentezze burocratiche, assenza di interlocutori specializzati, scarsa professionalizzazione dei detenuti, come pure da una forte discrasia tra le iniziative di formazione professionale e la domanda di lavoro proveniente dalle imprese del territorio. Questi due binari invece devono essere allineati, avviando in primo luogo serie indagini sulle figure professionali richieste su ciascun territorio, così da adeguare a quelle richieste la formazione. Va instaurato anche un rapporto stabile con la Pubblica Amministrazione, che potrebbe essere un costante committente delle prestazioni erogate mediante il lavoro in carcere. Numerosi potrebbero i servizi che l'Amministrazione potrebbe affidare in *outsourcing* alle cooperative sociali e alle imprese che collaborano con il carcere, sostenendo così la domanda di lavoro qualificato diretta ai detenuti.

Per tutte queste azioni appare strategica la recente istituzione presso il CNEL di un Segretariato permanente, con il compito di coordinare l'azione sinergica dei diversi attori coinvolti, facilitare la connessione tra reti istituzionali, parti sociali, operatori del terzo settore, curare il raccordo operativo con la Cassa delle ammende, impegnata in una attività corposa di finanziamento dei progetti di reinserimento lavorativo, e con le cabine di regia territoriali previste in ciascuna Regione. Come pure è importante l'alleanza con Assolavoro, associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, con quale il CNEL ha recentemente stipulato un accordo di collaborazione, perché promuova le opportunità lavorative all'interno del carcere e attivi altresì meccanismi strutturati di assistenza agli ex detenuti, nel periodo immediatamente successivo al rilascio dal carcere, quando si trovano di fronte al momento di reinserimento nella società; delicatissimo perché rappresenta un passaggio a una zona non protetta.

4. Gli scenari futuri

L'impressione è che sul tema del lavoro dei detenuti si registri in questo momento un rinnovato slancio operativo e legislativo, che ricorda il fervore degli Stati generali dell'esecuzione penale, una fase di confronto di ampio respiro, un momento di riflessione collettiva che diede idealmente avvio ai lavori della Commissione di riforma dell'ordinamento penitenziario: si trattò di un grande sforzo di ripensamento del sistema dell'esecuzione penale nel segno della Costituzione che avrebbe meritato maggiori fortune normative.

Ci auguriamo che questo vento favorevole spinga anche le vele del progetto di terza missione *Per villa Fastiggi*; un progetto che si pone in sintonia con le indicazioni emerse dal confronto promosso dal CNEL e dal Ministero della Giustizia, legati da un recente accordo interistituzionale «per diffondere le condizioni per un lavoro penitenziario formativo e professionalizzante, finalizzato all'utilizzo proficuo del tempo della reclusione e all'accrescimento delle competenze personali dei soggetti reclusi»²⁷; che per molti versi, anzi, le ha anticipate con lungimiranza.

Anch'esso, infatti, è un progetto che guarda al contempo dentro e fuori dal carcere. Anzitutto, intende fornire informazioni sull'opportunità rappresentata dal lavoro all'esterno a detenuti, operatori e volontari del carcere, e sulle condizioni normative per l'accesso, veicolate attraverso materiale tradotto in più lingue: conoscere come presupposto per scegliere con consapevolezza. Coloro tra i detenuti che, possedendo i requisiti per l'accesso, avranno maturato la scelta di affrontare l'esperienza del lavoro all'esterno (massimo diciotto) avvieranno un percorso di supporto, gestito da una figura con competenze di psicologia del lavoro, che è stata individuata attraverso una procedura selettiva, e da due operatori provenienti dal Centro per l'impiego.

«Conosciamo poco e male il capitale umano che è nelle carceri. Una carenza che incide fortemente sugli esiti occupazionali. Di un detenuto su due non sappiamo il titolo di studio, nel segmento degli stranieri arriviamo a due su tre. Per un terzo della popolazione carceraria non abbiamo la storia professionale personale», ammetteva il presidente del CNEL, Renato

²⁷ Dal Primo Report – fase empirica per la costruzione del Quadro informativo.

Brunetta nell'aprile 2024²⁸. Un disegno di legge presentato dal CNEL opportunamente prevede il censimento delle competenze professionali e formative dei detenuti e degli internati e la profilazione attraverso i centri per l'impiego e gli altri soggetti accreditati²⁹.

Collocandosi nel solco di queste linee guida, il progetto prevede colloqui individuali per la profilazione delle competenze di cui i detenuti sono in possesso, per ricostruire il loro percorso di istruzione e di formazione, nonché le precedenti esperienze professionali, per verificare per coloro che non sono prossimi al fine pena la presenza di eventuali bisogni formativi speciali, riservando una particolare attenzione al mondo femminile, poiché dalle statistiche emerge come le donne detenute incontrino difficoltà ancora più rilevanti nell'inserimento lavorativo. In una fase successiva, il progetto prevede incontri di gruppo, soprattutto incontri motivazionali, di confronto e di preparazione ad affrontare il colloquio di selezione nell'impresa o nella cooperativa sociale.

La terza fase guarda alla realtà esterna al carcere: intende sensibilizzare rispetto alla valenza civile e sociale del lavoro all'esterno del carcere, ma soprattutto fornire informazioni mirate, tecniche, sui benefici associati alle realtà delle cooperative sociali e dell'impresa, alle loro associazioni di categoria, alle figure professionali che li affiancano nelle scelte strategiche: avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti. Lascia ben sperare l'attenzione manifestata dagli Ordini professionali e la partecipazione ampia e attiva di professionisti ai due incontri formativi specifici svolti a Pesaro e a Urbino nei mesi scorsi. L'evento conclusivo, più corale, si svolgerà presso la sede di Confindustria a Pesaro e vedrà il confronto tra giuristi, operatori del carcere, figure del terzo settore, realtà associative.

In questo rinnovato contesto di rete, di collaborazione proattiva promossa da importanti attori istituzionali il progetto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo può auspicabilmente beneficiare di nuovi entusiasmi e di nuove relazioni, vedere rinnovate le motivazioni che lo hanno animato e rafforzate le chance di rappresentare

²⁸ Relazione al convegno *Recidiva zero. Studio, formazione e lavoro in carcere: dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema in carcere e fuori dal carcere*, 16 aprile 2024.

²⁹ Così il d.d.l. n. 1169, *Disposizioni per l'inclusione socio-lavorativa e l'abbattimento della recidiva delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria*, presentato al Senato il 17 giugno 2024.

un'iniziativa duratura, destinata a consolidarsi. Esiste comunque sin da ora un luogo ideale in cui la comunità che anima il progetto *Per villa Fastigi* può ritrovarsi: un sito destinato ad arricchirsi con le registrazioni degli eventi, gli approfondimenti giuridici, i report operativi.

Il termine carcere ha un anagramma, forse l'unico possibile dal punto di vista linguistico, sicuramente il più bello dal punto di vista ideale: cercare. Porta con sé l'idea di un impegno proiettato verso il futuro; un impegno di tutti, tanto più efficace quanto più condiviso.

Il carcere ha sempre qualcosa da insegnare. La voce autorevole di Filippo Turati si alzò il 18 marzo 1904 alla Camera dei Deputati per denunciare come le nostre carceri fossero «fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamento dei malfattori»³⁰.

Sta a noi, allora, provare a costruire altre fabbriche e altre scuole.

³⁰ Il discorso fu in seguito pubblicato in un opuscolo dal titolo *Il cimitero dei vivi*.

FABIO SALVATORE CASSIBBA

La dignità del detenuto: dalla crisi alla palingenesi di un “super-valore”

ABSTRACT

La dignità del detenuto rappresenta un “super-valore” dell’ordinamento penitenziario perché integra una condizione di effettività per i diritti della persona privata della libertà personale e, allo stesso tempo, è garantita da questi ultimi. Il contributo, muovendo dal rilievo che la dignità del detenuto, pur non bilanciabile, subisce indebite compressioni ad opera della prassi e della stessa normativa, ambisce a tracciare alcune linee di intervento tese ad assicurarne la piena tutela.

The dignity of the inmate represents a “super-value” of the penitentiary system because it integrates a condition of effectiveness for the rights of the person deprived of personal freedom and, at the same time, is guaranteed by them. The essay, noting that the dignity of the detainee, while unbalanceable, suffers undue compressions at the hands of practice and penitentiary legislation itself, aspires to identify the lines of intervention with the aim to ensure the full protection of this “super-value”.

PAROLE CHIAVE

Dignità della persona, diritti del detenuto, condizioni di detenzione, sovraffollamento penitenziario

KEY WORDS

Dignity of the person, inmate's rights, conditions of detention, prison overcrowding

FABIO SALVATORE CASSIBBA*

*LA DIGNITÀ DEL DETENUTO: DALLA CRISI ALLA
PALINGENESI DI UN “SUPER-VALORE”¹*

SOMMARIO: 1. La dignità del detenuto: mai bilanciabile ma ingiustificatamente compressa. 2. La crisi in tre parole. 3. La palingenesi in tre parole. 4. “Decarcerizzazione” e robuste risorse: improcrastinabili esigenze da soddisfare.

1. La dignità del detenuto: mai bilanciabile ma ingiustificatamente compressa

Nel romanzo «Cecità», il premio Nobel José Saramago – ammonendo circa i rischi della spersonalizzazione che mina la società – rammentava come la dignità di una persona non potesse esistere se non nella sua pienezza: perderne un pezzo, avrebbe implicato perderla nella sua interezza.

Dal mondo letterario a quello giuridico la conclusione non muta. La dignità integra un autentico “super-valore” in uno Stato democratico di diritto: «nasce piena in ogni individuo», «non si acquista per meriti», «non si perde per demeriti [e] non è bilanciabile», perché «sintesi di tutti i principi e diritti fondamentali costituzionalmente tutelati»². In chiave sovrana-zionale, poi, la dignità è a tal punto centrale da avere indotto la Corte di Strasburgo ad affermare che la sua effettiva tutela rappresenta il fine stesso del sistema di protezione dei diritti fondamentali allestito dalla Convenzione europea³.

* Università degli Studi di Parma

¹ Testo rivisto della relazione svolta al convegno «*In carcere. Criticità, riflessioni, proposte*», organizzato da *Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche* e tenutosi presso l'Università degli Studi di Urbino il 27 e 28 novembre 2024. Il contributo è corredato da un apparato critico bibliografico minimo, alla luce dell'amplessima letteratura sui temi affrontati e delle esigenze di spazio editoriale.

² G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona*, in AA.VV., *Diritti della persona e nuove sfide del processo penale*, Milano 2019, 31.

³ Cfr. C. eur. dir. uomo, grande camera, sen. 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno unito, § 113.

Con particolare riguardo ai detenuti, la relativa condizione di «precarietà ..., derivante dalla mancanza di libertà, in ... ambient[i] per loro natura destinat[i] a separar[li] dalla società civile»⁴ e, dunque, la particolare vulnerabilità degli stessi⁵ comportano che la dignità della persona abbia una duplice veste: per un verso, è ineludibile condizione di godimento per le libertà residue di cui il detenuto non può essere privato⁶; per l'altro, è essa stessa «protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo ... che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale»⁷. Né sfugge a simili conclusioni l'applicazione di regimi detentivi particolarmente severi, come quello di cui all'art. 41-*bis* comma 2 ord. penit.: «[s]ebbene un regime carcerario speciale non sia di per sé contrario» all'art. 3 Conv. eur. dir. uomo, «in base a tale disposizione lo Stato deve garantire che le persone siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della loro dignità»⁸.

Si spiega così perché i diritti dei detenuti non possono essere intesi come graziose «concessioni umanitarie»⁹ né la dignità può patire deroghe in nome di esigenze securitarie o efficientistiche: se così fosse, i diritti fondamentali subirebbero arbitrarie compressioni da parte dei poteri pubblici e rimarrebbero ineffettivi. Da qui, l'insorgenza di un duplice dovere positivo per lo Stato: far sì che il «trattamento penitenziario [sia] conforme a umanità e ... assicurar[i] il rispetto della dignità della persona» (art. 1 comma 1 primo periodo ord. penit.); approntare la necessaria tutela giurisdizionale contro gli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti del detenuto¹⁰.

Eppure, la dignità del detenuto patisce un attacco su due fronti: compressa dalla prassi, lo è pure sul piano normativo.

⁴ Corte cost., sent. 11 febbraio 1999 n. 26.

⁵ Cfr., di recente e fra le molte, C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 14 settembre 2023, Ainis c. Italia, § 54.

⁶ Cfr. Corte cost., sent. 26 gennaio 2024 n. 10.

⁷ Corte cost., sent. 11 febbraio 1999 n. 26.

⁸ Così, da ultimo ma nell'ambito di una giurisprudenza consolidata, C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 10 aprile 2025, Morabito c. Italia, § 125. In dottrina, per tutti, A. DELLA BELLA, *Il 'carcere duro' tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali*, Milano 2016, 309 s.

⁹ G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona* cit., 32.

¹⁰ Cfr., ancora, Corte cost., sent. 11 febbraio 1999 n. 26.

Da un canto, il diritto penitenziario rappresenta forse il terreno dove è più evidente e sensibile lo scarto fra *law in the books* e *law in action*: dopo l'entrata in vigore dell'art. 35-*bis* ord. penit. si moltiplicano i provvedimenti dei magistrati di sorveglianza che ordinano all'amministrazione di far cessare immediatamente situazioni lesive del diritto protetto dall'art. 3 Conv. eur. dir. uomo, affinché la detenzione non si risolva nella violazione della dignità del detenuto e dei suoi diritti fondamentali¹¹. Anzi, il recente riconoscimento di (nuovi) diritti del detenuto, direttamente azionabili attraverso il reclamo d'urgenza, ha esteso la sfera dell'intervento giurisdizionale, come accaduto per il diritto all'affettività del detenuto a seguito della sent. cost. n. 10 del 2024¹².

Dall'altro, proprio il tema della “cura degli affetti” e dell'intimità del detenuto pone in luce uno dei molti paradossi che affliggono il diritto penitenziario: il *deficit* di tutela della dignità della persona deriva dall'inadeguatezza della stessa normativa, primaria e regolamentare, a soddisfare gli standard solennemente reclamati a livello costituzionale e sovranazionale. In nome della pretesa primazia di esigenze securitarie, si sono negati e si negano al detenuto spazi e contesti in cui egli può esprimere «piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale»¹³. Palese il contrasto con l'ineludibile esigenza che «le condizioni di detenzione non devono in alcun caso assoggettare la persona privata della libertà a sentimenti di paura, di angoscia e di inferiorità capaci di umiliare, avvilire e spezzare anche la sua resistenza fisica e morale»¹⁴.

¹¹ Cfr., fra le molte, emblematicamente, C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 7 luglio 2015, Cestaro c. Italia, § 207 ss., secondo cui i diritti fondamentali protetti dalla Convenzione europea «non devono restare teorici e illusori ma devono essere concreti ed effettivi». Sul necessario carattere della concretezza dei diritti fondamentali, cfr. L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali*, in E. VITALE (a cura di), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari 2011, 5 ss.

¹² Cfr., ad esempio, Mag. Sorv. Reggio Emilia, ord. 7 febbraio 2025, e Mag. Sorv. Spoleto, ord. 29 gennaio 2025, in Sistema penale, ed. *on-line*, rispettivamente, del 19 marzo 2025 e dell'11 febbraio 2025.

¹³ Corte cost., sent. 12 ottobre 2018 n. 186, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* comma 2-*quater*, lett. *f* ord. penit., nella parte in cui faceva divieto al detenuto ristretto nel regime eccezionale di cuocere cibi nella propria camera di pernottamento.

¹⁴ C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 marzo 2025, Niort c. Italia, § 81.

2. La crisi in tre parole

La compromissione della dignità personale nell'attuale momento storico può ben essere espressa attraverso tre parole, dense di significato nel vissuto di chi sia privato della libertà personale.

Tempo. Che il tempo sia un concetto relativo e convenzionale, anche in una dimensione giuridica¹⁵, è pacifico. Calate nel mondo penitenziario, simili qualificazioni appaiono enfatizzate e persino distorte.

Negli istituti penitenziari il tempo è dilatato, spesso inutilmente: il detenuto è costretto a trascorrerlo in un «ozio forzoso» in camera di pernottamento in regime di «celle chiuse»¹⁶ oppure in attesa della risposta amministrativa o giurisdizionale a istanze o reclami (essendo i termini che regolano l'emissione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza meramente ordinatori) o in attesa della stessa relazione di sintesi, il cui ritardo procrastina ingiustificatamente l'avvio del trattamento risocializzante. Da qui, linfa velenosa ad alimentare nel detenuto sensazioni d'incertezza e di sofferenza psicologica¹⁷.

Il trascorrere del tempo nel mondo penitenziario è poi scandito – paradossalmente – sia da tempi “infiniti”, come accade per la condizione in cui versa l'ergastolano-ostativo¹⁸, sia da tempi oltremodo contingentati, talvolta racchiusi in pochi minuti. Si pensi alla durata dei colloqui, specie se telefonici, fra il detenuto e i prossimi congiunti, alle ore di permanenza all'aperto, o ancora alla previsione di termini processuali a tal punto stringenti da vanificare il diritto di accesso al giudice, come accaduto per il reclamo avverso il diniego di un permesso premio¹⁹.

¹⁵ Per ampie riflessioni fra il tempo e l'amministrazione della giustizia penale, anche con riguardo alla funzione risocializzante della pena, F. GIUNTA-D. MICHELETTI, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Torino 2003, *passim*.

¹⁶ M. BORTOLATO-E. VIGNA, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Roma-Bari 2020, 53.

¹⁷ Non si dimentichi che una simile deleteria condizione d'incertezza affligge anche le molte decine di migliaia di condannati a pena detentiva breve che, «liberi-sospesi», attendono la fissazione dell'udienza davanti alla magistratura di sorveglianza in vista della concessione di una misura alternativa alla detenzione: cfr. F. FIORENTIN, *I “liberi sospesi” tra criticità presenti e prospettive di riforma*, in *Sistema penale*, ed. on-line del 4 novembre 2024.

¹⁸ V. *infra*, § 3.

¹⁹ C. cost., sent. 12 giugno 2020 n. 113, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter comma 7 ord. penit. «nella parte in cui prevede, mediante rinvio al preceden-

Infine, fattore di ulteriore afflizione è la “duplicazione” del tempo: quello “dentro” all’istituto e quello “fuori” dall’istituto, misurato da lancette che paiono muoversi a velocità diverse per il condannato e per i suoi familiari: le brevi ore in permesso premio o di necessità; le lunghe attese fra la concessione di un permesso premio e il successivo o fra un colloquio e un altro.

Lessico. Le parole sono importanti – ammoniva Nanni Moretti – perché pronunciare una certa parola non solo ne evoca il significato ma pure concorre a plasmare gli effetti concreti del relativo impiego, anche nella sfera giuridica e, in qualche modo, il sistematico uso d’un vocabolo finisce con legittimare quegli effetti, anche quando questi siano lesivi per la dignità della persona.

In carcere, il lessico prima fotografa, poi “etichetta” il detenuto, congelandolo alle sue attività, attraverso espressioni degradanti («porta-vitto», «scopino», «spesino», «stagnino», «lavorante»): la mansione prevale sulla persona. Al contempo, il lessico infantilizza il detenuto, persino quando formuli richieste all’amministrazione penitenziaria (la «domandina»), occultando il dovere di tempestiva e motivata risposta da parte di quest’ultima, trasfigurata in una potente e incomprensibile macchina burocratica. La vita del detenuto è così scandita da vincoli e adempimenti che ostacolano il necessario processo di responsabilizzazione, condizione di effettività del trattamento risocializzante (v., ad esempio, art. 13 ord. penit.). Oppure, ancora, ne fa prevalere la dimensione di persona assoggettata alla custodia dello Stato («cella», «piantone»), come se il regime penitenziario possa risolversi in strumenti volti ad assicurare solo l’ordine e la disciplina.

Il profondo radicamento di simili fenomeni, anche sul terreno culturale, emerge in superficie solo di recente. Con una reazione necessitata, è la stessa amministrazione penitenziaria a imporre nel 2017 l’adeguamento del linguaggio da impiegare negli istituti, dovendosi «intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di dismettere nelle strutture penitenziarie, da parte di tutto il personale, l’uso sia verbale che scritto, della terminologia infantilizzante e diminutiva nonché le interlocuzioni orali, soprattutto quel-

te art. 30-*bis*, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni». Sul tema, E. CRIPPA, *La giurisdizione “inaccessibile” in tema di permessi premio*, in *Giurisprudenza penale web*, ed. *on-line* del 13 giugno 2020.

le dirette al detenuto»²⁰. In seguito, le significative innovazioni apportate all'ordinamento penitenziario dai d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 123 e 124 esprimono ciò che è ovvio in uno Stato di diritto: i detenuti vanno chiamati per nome (art. 1 comma 6 ord. penit.); d'altro canto, il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta dal detenuto non può più qualificarsi «mercede» ma dev'essere un'autentica «remunerazione», a sottolineare la funzione risocializzante del lavoro (art. 22 ord. penit.).

L'impiego di un lessico da cui traspare solo la dimensione securitaria si riflette anche sulla struttura e sulla progettazione degli edifici. È insistito il richiamo all'«edilizia» penitenziaria, ove il significato denotativo, neutro o tecnico, cede il passo a quello connotativo, di ordine retorico, con accezione negativa: l'edilizia soddisfa la funzione securitaria degli istituti, ove la persona e la sua dignità perdono di centralità, essendo corpi da contenere. Va, invece, privilegiato il riferimento all'«architettura» penitenziaria, capace di valorizzare il significato funzionale degli spazi detentivi, per assicurare la necessaria umanità della privazione della libertà personale e la finalizzazione costituzionale dell'espiazione della pena in chiave risocializzante.

Spazio. Non occorre evocare il *panopticon* ideato da Jeremy Bentham per evidenziare la stretta correlazione fra architettura e giustizia penale, ove i palazzi di giustizia e le carceri sono la rappresentazione plastica delle relative forme di amministrazione. La struttura degli edifici e degli spazi interni può proteggere la dignità del detenuto e concorrere ad assicurare l'individualizzazione del trattamento, come imposto dagli art. 5 («Caratteristiche degli edifici penitenziari») e 6 («Locali di soggiorno e di pernottamento») ord. penit.; ma può anche compromettere la tutela di simili valori. Non viene solo in gioco la disciplina – peraltro emblematica – delle condizioni di detenzione imposte dal regime eccezionale di cui all'art. 41-*bis* comma 2 ord. penit. Si pensi, infatti, alla strutturale inidoneità di edifici storici, già adibiti a luoghi di detenzione o ad altre funzioni, che ancora sono impiegati con quello scopo o sono stati trasformati a tal fine.

Resta prevalente la mancanza di ambienti funzionali ad assicurare la umanità della detenzione. A più di un anno dalla sent. cost. n. 10 del 2024, si è ancora in attesa che l'amministrazione penitenziaria renda effettivo il

²⁰ Cfr. Circolare D.A.P. n. 0112426 del 31 marzo 2017, rubricata «ridenominazioni corrette di talune figure professionali ed altro in ambito penitenziario» (il cui testo è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia).

diritto del detenuto di avere colloqui “intimi” in locali idonei, non sottoposti a controllo visivo.

Ma l'assenza di spazio emerge a tutto tondo in rapporto al sovraffollamento: la (mancata) tutela della dignità del detenuto è anche una questione di metri quadrati nelle camere di pernottamento. È nota la “sentenza Torreggiani”, con cui la Corte europea – con una pronuncia “pilota” – condannava il nostro Paese proprio per la violazione dell'art. 3 Conv eur. dir. uomo, a causa del ravvisato, strutturale problema del sovraffollamento degli istituti²¹. A distanza di poco più di dieci anni, il tasso di sovraffollamento – dopo un'iniziale diminuzione grazie agli interventi legislativi posti in essere all'indomani della condanna – risulta nuovamente in sensibile crescita²².

Del resto, quanto sia drammatico il fenomeno è reso evidente non solo dai dati circa la popolazione detenuta ma anche – ed ecco un altro dei paradossi del diritto penitenziario – dallo standard minimo individuato dalla Corte europea per non ravvisare la violazione dell'art. 3 Cedu. Persino la disponibilità di uno spazio inferiore ai tre metri quadrati per detenuto non genera automaticamente la lesione del parametro convenzionale, determinando solo una «forte presunzione» di violazione; peraltro, quest'ultima neppure sussiste se l'amministrazione penitenziaria adotta in favore del detenuto misure compensative, capaci di controbilanciare la sofferenza patita a causa del sovraffollamento, come ad esempio «la durata e l'ampiezza della restrizione, il grado di libertà di movimento e l'offerta di attività fuori cella, e il carattere generalmente dignitoso delle condizioni di

²¹ Cfr. C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, spec. § 70 ss.

²² Il «numero elevato ed in costante crescita della popolazione detenuta, che al 31 dicembre 2024 contava 61.861 presenze – a fronte di una capienza regolamentare di 51.312 posti, che, sottratti i 4.475 posti inagibili e quindi inutilizzabili, arriva a 46.837 posti – produce un sovraffollamento insostenibile con 15.024 detenuti in più delle possibilità ricettive degli istituti. Dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 i detenuti presenti nei 189 istituti penitenziari sono passati da 56.196 a 61.861, con un aumento in due anni di 5.665 unità, mentre la capienza regolamentare è rimasta la medesima passando da 51.328 a 51.312. L'attuale sovraffollamento, pari al 132 per cento nazionale (in 100 posti, 132 detenuti), determina una sostanziale condizione di illegalità diffusa alla quale è fatto obbligo da parte dello Stato porre rimedio» (Camera dei Deputati, testo allegato all'ordine del giorno n. 451-452 del 20 marzo 2025, consultabile sul sito internet istituzionale della Camera dei Deputati).

detenzione nell'istituto»²³. Proprio in forza degli orientamenti espressi dalla Corte europea, è stato poi necessario l'intervento delle sezioni unite per ribadire che nella «valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento ... detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello»²⁴.

Infine, il sovraffollamento genera ulteriori risvolti negativi. Parafrasando Bertold Brecht, la soverchiante logica securitaria ha "bisogno di spazio": fagocita spazi e ambienti già dedicati alle necessarie attività culturali e ricreative, evidentemente (ma erroneamente) ritenute rinunciabili, per allestire al loro posto camere di pernottamento.

3. La palingenesi in tre parole

La dignità del detenuto ha dunque bisogno di una palingenesi, a sua volta nitidamente espressa da tre parole.

Sicurezza. La scelta lessicale può sembrare straniante: è proprio la soverchiante dimensione securitaria del diritto penitenziario a compromettere la dignità del detenuto e a ostacolare l'individualizzazione del trattamento risocializzante.

La conclusione muta se si impiega il vocabolo nella diversa – e impegnativa – accezione accolta dall'art. 5 Conv. eur. dir. uomo e dall'art. 9 Carta dir. fond. Unione Europea, ove la sicurezza si accompagna al diritto

²³ Cfr. C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 20 ottobre 2016, Muršič c. Crozia, § 129 e 135. Sul tema, con ampi riferimenti, A. COLELLA, *Art. 3 – Proibizione della tortura*, in G. UBERTIS, F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino 2022, 108 ss.

²⁴ Cfr. Cass., sez. un., 24 settembre 2020, Commisso, in Sistema penale, ed. on-line del 23 marzo 2021, 24 (datt.), che peraltro non si discosta dallo standard minimo di tutela elaborato dalla Corte europea, posto che «i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione» (*ivi*, 28, datt.).

alla libertà personale, rafforzandone il contenuto²⁵. In breve, sul piano sovranazionale la «sicurezza» *protegge* i consociati perché scongiura il rischio che la persona subisca privazioni arbitrarie della propria libertà, in quanto prive di base legale o non necessarie in una società democratica²⁶.

Così inteso, il diritto in parola, nell'ambito penitenziario, assicura che il condannato detenuto venga immediatamente posto in libertà non appena cessino i presupposti che avevano giustificato la privazione della libertà personale. Si pensi, ad esempio, alla necessità che il riconoscimento della liberazione anticipata avvenga secondo scadenze idonee ad evitare che il condannato possa subire un'illegittima protrazione della privazione della libertà eccedente la pena residua così come rimodulata dal magistrato di sorveglianza; oppure ancora, quanto al versante interno agli istituti penitenziari, alla tempestiva "declassificazione" del detenuto onde sottrarlo ai circuiti di alta sicurezza non appena emerga l'insussistenza dei presupposti che avevano giustificato l'applicazione di quel regime.

D'altra parte, coerentemente con quanto previsto in generale dall'art. 59 Reg. penit. europee e dalla Raccomandazione [R (2006)2 – rev.] del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, la vigilanza sui reclusi dev'essere attuata in applicazione del principio di proporzionalità, nella misura minima possibile per assicurare la sicurezza penitenziaria. Così, sul versante interno, il trattamento penitenziario ordinario – operante per i detenuti in regime di media sicurezza a cui si applica l'art. 32 reg. penit. e che rappresentano la «parte quantitativamente più consistente della popolazione detenuta»²⁷ – dev'essere attuato attraverso forme di «sorveglianza dinamica», secondo un «sistema di controlli» che non ostacoli le attività del detenuto, «fondato sulla semplificazione, la razionalizzazione, la qualificazione dei carichi di lavoro, la distinzione dei

²⁵ Cfr., fra le molte, C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 15 dicembre 2022, Savalanli e altri c. Azerbaijan, § 86; C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 30 novembre 2010, Hajduová c. Slovacchia, § 52.

²⁶ Cfr., per tutti, anche per ulteriori riferimenti, F. ZACCHE', *Art. 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., 137.

²⁷ *Studio del Garante nazionale sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza*, del 29 settembre 2023, 3, consultabile sul sito internet istituzionale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

livelli di competenza, la condivisione dei flussi informativi tra le diverse figure professionali»²⁸.

Responsabilizzazione. È, poi, fuori discussione l'esistenza di un intimo nesso fra la sorveglianza dinamica e la responsabilizzazione del detenuto²⁹, cui espressamente ambisce l'ordinamento penitenziario in quanto condizione necessaria per la sua effettiva risocializzazione.

Tuttavia, più in generale, la responsabilizzazione del condannato – intesa come spontanea adesione al regime penitenziario e interiorizzazione delle relative regole – implica che il condannato non ravvisi nelle condizioni di detenzione una causa di sofferenza fine a se stessa. Anzi, lo Stato ha il dovere positivo di «conforma[re il trattamento penitenziario] a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione» (art. 1 comma 1 secondo periodo ord. penit.).

L'adempimento di un simile dovere positivo implica che anche l'«impianto disciplinare» sia capace di «concorrere all'opera di trattamento del detenuto», stimolandone la «consapevolezza e [la] capacità di autocontrollo»³⁰. La condizione è che la sanzione disciplinare non sia irrogata a discapito del trattamento risocializzante; ma è lo stesso esercizio del potere disciplinare a dover essere ricostruito in modo tale da scongiurare il rischio che l'interessato percepisca come arbitraria e incontrollata la sanzione. Da un lato, occorre una più robusta attuazione del principio di legalità che esige la tassativa predeterminazione normativa, non solo delle sanzioni disciplinari (art. 39 comma 1 ord. penit.), ma anche delle condotte capaci di integrare un'infrazione, talvolta solo debolmente descritte dall'art. 77 reg. esec. penit.; dall'altro, è necessario colmare il *deficit* di garanzie che connota negativamente il procedimento disciplinare (art. 39 commi 2 e 3 ord. penit.) per allestire un «giusto procedimento disciplinare», che assicu-

²⁸ Circolare D.A.P., 13 luglio 2013, «Linee guida sulla "sorveglianza dinamica", p. 2, consultabile sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia. V. anche, da ultimo, Circolare D.A.P. n. 3693/6143 del 18 luglio 2022, «Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario», consultabile sul medesimo sito.

²⁹ Cfr., per tutti, F. GIANFILIPPI, *Le nuove coordinate concettuali del trattamento penitenziario*, in P. BRONZO, F. SIRACUSANO, D. VICOLI (a cura di), *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo carcerario". Commento ai d.lgs. n. 123 e 124 del 2018*, Torino 2019, 31 ss.

³⁰ L. LUPÁRIA, *Organizzazione penitenziaria, ordine e sicurezza*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, Torino 2023, 141.

ri un effettivo contraddittorio fra l'interessato e l'amministrazione penitenziaria e l'imparzialità e terzietà dell'organo investito della decisione.

Speranza. L'universalità del trattamento penitenziario (art. 1 comma 2 secondo periodo e 3 ord. penit.) implica la necessità di assicurare che pure il condannato all'ergastolo "ostativo" possa beneficiare di un adeguato ed effettivo programma trattamentale, indipendentemente dal regime detentivo o dal circuito penitenziario in cui è inserito, incentivandolo a intraprendere un processo di rivisitazione critica in ordine «al fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione» (art. 13 comma 3 ord. penit.). Qui gioca un ruolo decisivo il "diritto alla speranza", elaborato dalla giurisprudenza di Strasburgo, quasi a esorcizzare per gli ergastolani il peso opprimente del monito di pietra contenuto nel canto III dell'*Inferno* dantesco.

Dal momento che l'essenza della Convenzione europea consiste nella tutela della dignità della persona³¹, la Corte europea riconosce come l'impossibilità normativa del condannato all'ergastolo di vedere riconsiderata da un giudice la propria condizione dopo venticinque anni di reclusione ininterrotta, per verificare se sussistano le condizioni per riguadagnare la libertà, si traduca in una detenzione contraria al divieto di cui all'art. 3 Conv. eur. dir. uomo³². In sostanza, a ledere la dignità del condannato non è, in sé, la pena detentiva perpetua bensì l'impossibilità *de iure* e *de facto* della sua riducibilità, attraverso la concessione della liberazione condizionale, in violazione della progressione del trattamento risocializzante cui è ispirato l'ordinamento penitenziario³³. D'altra parte, è noto come la Corte costituzionale ambisca a modellare l'espiazione di lunghe pene detentive o dell'ergastolo secondo canoni coerenti la finalità risocializzante, proprio allo scopo di propiziare l'adesione del condannato al trattamento. Così, l'art. 27 comma 3 Cost. esclude la compatibilità costituzionale di presunzioni assolute di pericolosità del condannato idonee a rendere automaticamente inammissibile la richiesta di concessione

³¹ V. *supra*, § 1.

³² Cfr. C. eur. dir. uomo, grande camera, sen. 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno unito, spec. § 113-122.

³³ Cfr. C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 19 giugno 2019, Marcello Viola c. Italia (n. 2), § 92 ss. Sul tema, per tutti, anche per ulteriori riferimenti, A. COLELLA, *Art. 3 – Proibizione della tortura* cit., 108 ss.

di benefici penitenziari, come i permessi premio, o della liberazione condizionale, senza che al magistrato di sorveglianza sia concesso alcuna verifica individualizzante in proposito³⁴.

4. “Decarcerizzazione” e robuste risorse: improcrastinabili esigenze da soddisfare

A fronte della «deprimente involuzione politico-culturale» che caratterizza il dibattito pubblico circa la questione penitenziaria «si registra la contropinta esercitata dalla Consulta, “coadiuvata” in ciò dalla migliore parte della magistratura di sorveglianza e dalla giurisprudenza di legittimità»³⁵. Tuttavia, l'intervento pretorio, pur necessario, risulta tardivo perché impone all'amministrazione di porre rimedio all'avvenuta lesione della dignità del detenuto. Necessario, allora, agire in via preventiva.

Anzitutto, proseguendo nella direzione già tracciata dalla Corte europea con la sentenza Torreggiani e, da ultimo, dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, va sensibilmente ridotto l'impatto del “primo ingresso” in istituto, a titolo custodiale o in vista dell'espiazione della pena. L'applicazione della custodia cautelare in carcere va ricondotta alla stretta necessità³⁶ e vanno ampliate la sfera operativa della pena pecuniaria e delle sanzioni sostitutive sin dalla fase della cognizione e quella delle misure alternative alla detenzione nella fase esecutiva³⁷. In breve, il sistema sanzionatorio penale va «orienta[to] verso il superamento dell'idea del carcere come unica effettiva risposta al reato, per radicare, invece, l'idea diversa e costituzionalmente orientata che la “certezza della pena” non è la “certezza

³⁴ Cfr. Corte cost., sent. 27 ottobre 2019 n. 253, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* comma 1 ord. penit. nel testo allora vigente; Corte cost., sent. 11 luglio 2018, n. 149, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater* comma 4 ord. penit.

³⁵ G. GIOSTRA, *Carcere. Rimettersi in cammino verso la Costituzione*, in *Sistema penale*, ed. *on-line* del 28 novembre 2018.

³⁶ Sul tema, per tutti, F. ZACCHE', *Criterio di necessità e misure cautelari personali*, Milano 2018, spec. 105 ss.

³⁷ Cfr. E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, in *Sistema penale*, ed. *on-line* del 30 agosto 2022.

del carcere”»³⁸. Contemporaneamente, le misure di decarcerizzazione “in ingresso” vanno accompagnate da misure legislative clemenziali che riducano il tasso di sovraffollamento in costante crescita³⁹.

Peraltro, in assenza di adeguati investimenti ogni velleità riformistica resta sulla carta. Non sospinte da robuste iniezioni di personale e di risorse, le decisioni della magistratura di sorveglianza, a causa dell'affollamento dei ruoli, giungerebbero comunque tardivamente, compromettendo l'individualizzazione del trattamento e la funzione risocializzante della pena; né gli uffici per l'esecuzione penale esterna o le strutture giuridico-pedagogiche all'interno degli istituti sarebbero in grado di adempiere agli essenziali compiti propri del servizio sociale.

Parafrasando Fabrizio De André, a fronte delle numerose «notizie» e «ingiustizie» che si addensano nell'universo carcerario, lo «Stato [si] costerna, s'indigna, s'impegna, poi getta la spugna con gran dignità». Ma rassegnazione e inerzia non mostrano alcun volto dignitoso quando a sopportarne il peso sono le persone private della libertà, in prima battuta, e la collettività, poi, colpite dai nefasti effetti di un'espiazione penale senza risocializzazione.

S'impongono scelte coraggiose perché impopolari nell'attuale contesto storico. Una conclusione è però sicura. A fronte della palese inidoneità del populismo penale ad scongiurare i costi sociali della mancata risocializzazione, occorre agire in chiave preventiva e risocializzante sul versante penitenziario, rendendo effettivi i diritti fondamentali del detenuto. Ed è evidente come simili azioni non possano essere ulteriormente e fittiziamente intraprese a colpi di clausole d'invarianza finanziaria.

³⁸ *Relazione al Parlamento della Ministra della Giustizia Marta Cartabia*, 19 gennaio 2022, consultabile sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia, 18 (datt.).

³⁹ V. *supra*, nota 21.

ABSTRACT

Il testo intende offrire anche al lettore non giurista uno sguardo complessivo sull'importanza culturale del superamento di una visione del punire che resta ampiamente ancorata all'idea della corrispettività retributiva: idea la quale ha costituito per millenni paradigma giuridico delle relazioni umane, risultando alla base delle stesse logiche di conflitto e di guerra. A questi fini vengono illustrate le ragioni politico-criminali dell'abbandono di un modello sanzionatorio penale fondato sul ruolo del carcere, anche in rapporto a un'evoluzione circa le finalità perseguite attraverso il processo e circa il compito del giudice in quanto chiamato a una determinazione di carattere programmatico-progettuale delle forme di risposta al reato.

The paper aims to offer even non-legal readers a comprehensive overview of the cultural importance of moving beyond a view of punishment that remains largely anchored to the idea of retributive correspondence: an idea that has been the legal paradigm of human relations for millennia, forming the basis of the very logic of conflict and war. To this purpose, the text illustrates the political and criminal reasons for abandoning a model of criminal punishment based on the role of prison, also in relation to developments in the aims pursued through the trial and the judge's task of determining the form of response to the crime in a programmatic and projectual way.

PAROLE CHIAVE

Critica del sistema penale “carcerocentrico” – Nessi tra giustizia retributiva, logiche di conflitto, guerra – Giustizia “ricostruttiva” – Sanzioni penali di natura progettuale

KEY WORDS

Critique of the role of prison – Connections between retributive justice, conflicts and war – Restorative justice – Projectual scope in response to crime

LUCIANO EUSEBI*

MODELLI DELLA GIUSTIZIA E RUOLO DEL CARCERE

SOMMARIO: 1. Non si tratta soltanto del contesto penalistico. – 2. Il modello carcerocentrico fondato sulla nozione di corrispettività. – 3. Le resistenze alla riforma del sistema sanzionatorio penale e le normative securitarie. – 4. Caratteristiche della prevenzione *ante-* e *post-delictum*. – 5. L'introduzione necessaria di una pena *principale* a contenuto prescrittivo. – 6. Il ruolo dei programmi di giustizia riparativa. – 7. Rifondare il concetto di giustizia.

1. Non si tratta soltanto del contesto penalistico

È significativo che il convegno cui si riferisce questo testo sia stato promosso a partire da sensibilità pluridisciplinari, e non in ambito strettamente penalistico: lasciando emergere come il problema affrontato – l'istituzione del carcere in quanto strumento di risposta, per il diritto e secondo l'immaginario collettivo, nei confronti di quelli che costituiscono i fatti antisociali per antonomasia, vale a dire i reati – investa un interrogativo cardine per la nostra cultura: secondo quale criterio identifichiamo i comportamenti negativi, come operiamo per la loro prevenzione, che cosa ha senso fare dopo la loro commissione? In una parola, qual è la nostra visione dell'agire secondo giustizia dinnanzi all'agire altrui che ci fa problema?

Risulta palese, allora, che il tema assume uno spessore ben più ampio rispetto al mero contrasto dei reati, investendo l'insieme delle relazioni umane, fino alle dinamiche di contrapposizione e di guerra che pongono in pericolo il futuro stesso dell'umanità.

Nondimeno, il diritto penale riveste da questo punto di vista un ruolo paradigmatico, poiché affronta la questione senza infingimenti, proponendo un modello *del fare giustizia* declamato pubblicamente nei tribunali, avente per oggetto ciò che viene fatto assurgere a emblema del *negativo*. Sebbene simile ramo del diritto, non lo si deve trascurare,

* Università Cattolica del Sacro Cuore

intercetti oggi come ieri solo una parte statisticamente trascurabile delle condotte che nel mondo producono sofferenza e morte per un numero enorme di persone: così che, indubbiamente, esso svolge anche una funzione di alibi la quale consente alla comunità sociale di avvertirsi, attraverso quei tribunali, *giusta*, nonostante le ingiustizie e le forme di egoismo o di indifferenza che la caratterizzano.

2. Il modello carcerocentrico fondato sulla nozione di corrispettività

Muoviamo, dunque, dalle caratteristiche soggiacenti al fatto che, nell'ordinamento italiano, la forma di risposta ordinaria al reato che non sia di competenza del giudice di pace – la pena c.d. *principale* in cui esita il processo nel caso in cui l'imputato sia riconosciuto colpevole e punibile – è costituita da una certa durata della pena detentiva (cui va affiancato il ruolo marginale della pena pecuniaria applicabile in modo autonomo oppure alternativamente a quella detentiva, posto che nella maggior parte dei casi essa si aggiunge alla seconda).

Ciò significa che la pena nel momento della condanna – malgrado le affermazioni della Corte costituzionale secondo cui anche in quel momento dovrebbe assumere conformazione rieducativa, in conformità all'art. 27, co. 3, Cost. – non costituisce un *progetto* (un programma) attinente al rapporto dell'agente di reato con la società e con l'eventuale vittima, bensì un corrispettivo aritmetico rispetto all'entità del giudizio negativo riferito all'illecito commesso.

In sostanza, rimane *retribuzione*. E, d'altra parte, le dispute classiche sulla funzione della pena – a parte il punto di vista inaccoglibile del positivismo, che reputava chi delinque come determinato da fattori patologici e per questo assoggettabile a misure privative della libertà illimitate nel tempo, fino all'ipotetica guarigione – non hanno mai confutato il consistere del punire nell'inflizione di una sofferenza commisurata rispetto alla gravità del fatto colpevole: salvo discutere se ciò debba rispondere a una presunta istanza metafisica di giustizia, oppure a un intento dissuasivo dei consociati dal delinquere, oppure allo scopo di contrastare la recidiva di chi abbia già commesso un reato. Il che lascia ben comprendere come quelle dispute si siano largamente stemperate intorno all'idea di una c.d. concezione polifunzionale – ma pur sempre retributiva – del punire. Idea

solo negli ultimi decenni scalfita dall'emergere sul piano internazionale (vi torneremo) della nozione di *restorative justice*.

Questo fa sì che gli stessi strumenti (sospensivi, sostitutivi o alternativi) oggi disponibili – secondo finalità di non desocializzazione o di reintroduzione progressiva nella società – onde evitare l'effettivo ingresso in carcere del condannato a una pena detentiva medio-breve o per rimodulare in forma (parzialmente o totalmente) non più detentiva, nel corso della sua esecuzione, la pena originariamente inflitta finiscono per essere percepiti da molti come rinuncia, per umanitarismo o mere esigenze pratiche di contenimento della popolazione penitenziaria, a *fare giustizia* e, per converso, a fare prevenzione.

Si dà per scontata una certa immagine della giustizia (quella del *negativo per il negativo*, del *tanto quanto*, peraltro secondo contenuti e parametri di tale rapporto del tutto potestativi) e le si attribuisce una sorta di automatica attitudine preventiva. Senza per nulla domandarsi, da millenni, se agire così sia davvero giusto e produttivo.

La centralità del carcere, dunque, non risponde a valutazioni di politica criminale che ne attestino la validità a fini di prevenzione, bensì a una scelta ben precisa, di carattere ritorsivo, circa il modo d'intendere l'agire secondo giustizia nei confronti di quanto reputiamo penalmente censurabile nella condotta altrui.

Il ricorso pressoché univoco, in sede di condanna, a una certa durata della detenzione risulta espressivo, infatti, del modello di una risposta sanzionatoria avente per il suo destinatario contenuto negativo analogo – quale inflizione di sofferenza – a quello del reato commesso. Senza, tuttavia, che ne derivi disagio sociale, trattandosi di una sofferenza, a prima vista, *soft* (potremmo dire, *politically correct*), che non si traduce in atti violenti sulla sfera fisica del condannato. Del resto, simile modalità sanzionatoria non chiede alcunché a quest'ultimo, salvo il soffrire la condizione detentiva. E se ciò, nella realtà, crea disperazione, in quanto, di per sé, la pena così intesa depriva di valore il tempo vissuto dal recluso (con il correlato numero impressionante di suicidi e di tentati suicidi nei nostri penitenziari), vi si ravvisa, per lo più, null'altro che un effetto collaterale. O addirittura, come sostenevano i classici del retribuzionismo, un elemento necessario per la c.d. emenda interiore, secondo l'assunto mendace per cui infliggere del male sarebbe necessario al prodursi di un bene. Così da annullare in radice – spiritualizzandolo, cioè dissociandolo dal suo orientamento sociale – il ruolo attribuibile al concetto stesso di rieducazione.

Simile modello del fare giustizia, tuttavia, rimanda a uno schema ben preciso dei rapporti umani, il quale, come si accennava, risulta assai più diffuso rispetto al mero contesto del diritto penale, sebbene quest'ultimo ne abbia fortemente favorito l'imporsi. Se agire secondo giustizia, infatti, consiste nel rispondere al negativo con il negativo, e solo al positivo con il positivo, ne deriva che il rapporto con l'*altro* presuppone un giudizio costante circa il manifestarsi delle sue condotte (se non un giudizio d'insieme sulla sua persona o sull'aggregazione umana di cui è parte) come rispondente o meno a quanto chi valuta ritenga essere *il suo bene*.

Il che, all'evidenza, risulta drammatico: in quanto sarà sempre possibile rinvenire qualcosa di insoddisfacente, qualcosa che *fa problema*, in ogni persona o realtà umana. Per cui quella concezione della giustizia rende sempre disponibile l'alibi onde poter agire contro l'*altro*, secondo l'intento di salvaguardare e promuovere il proprio bene concepito in modo unilaterale, che facilmente diviene il proprio utile.

Non a caso, i criteri di legittimazione della pena e della c.d. guerra *giusta*, nel corso della storia, sono stati i medesimi. Ma il perpetuare simili orientamenti, che pure tanto dolore hanno provocato lungo i secoli, rischia oggi di condurre l'umanità intera alla catastrofe, dati gli strumenti bellici dei quali disponiamo.

Si impone alla nostra cultura, pertanto, una riconsiderazione *ab imis* circa i criteri dell'agire secondo giustizia nei confronti dell'*altro*: onde cercare di ridurre il male che è ben presente, purtroppo, entro l'ambito delle relazioni umane.

Il dogma della retribuzione, che pure è stato comunemente percepito come paradigma di risposta *a posteriori* nei confronti del male, si rivela, in effetti, come principio che condiziona *ex ante* la costruzione dei rapporti umani.

3. Le resistenze alla riforma del sistema sanzionatorio penale e le normative securitarie

Il sistema penale italiano è dunque paragonabile a una clessidra: per qualsiasi reato, salvo quelli di competenza del giudice di pace, la sentenza di condanna si fonda sulla determinazione di una pena detentiva (o pecuniaria). Rimodulazioni della pena da eseguirsi in concreto potranno determinarsi solo dopo quel momento.

Pervicacemente, anche con la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) non s'è voluta raccogliere la proposta – formulata dalla stessa Commissione preparatoria – volta a introdurre per l'imputato ritenuto colpevole la possibilità di *uscire* (già) dal processo con una sanzione prescrittiva (vale a dire di carattere programmatico-progettuale), piuttosto che corrispettiva: seppure non in veste di pena principale, bensì attraverso lo schermo di una tra le pene sostitutive applicabili dallo stesso giudice della cognizione, su richiesta dell'interessato. Fra di esse, infatti, non s'è ricompreso, in aggiunta alla detenzione domiciliare e alla semilibertà sostitutive (per condanne detentive entro i quattro anni), l'affidamento in prova al servizio sociale, che quindi resta applicabile (anche senza ingresso in carcere, circa pene della medesima durata) solo come misura alternativa da parte del Tribunale di sorveglianza, quando la condanna, percorsi tutti gli eventuali gradi di giudizio, sia divenuta definitiva.

Per tale via rinunciandosi, del resto, a un contenimento non indifferente dei carichi giudiziari. Essendo ragionevole ritenere che, ove il condannato potesse considerare accettabile, già all'esito del primo grado di giudizio, un piano di affidamento in prova definito secondo il regime delle pene sostitutive, ne risulterebbe limitato il contenzioso successivo: posto che simile regime attribuisce per la prima volta al condannato stesso uno spazio di interlocuzione e di proposta sul programma sanzionatorio, permettendo la separazione temporale, secondo la logica (innovativa per l'Italia) di un processo *bifasico*, tra il momento della pronuncia sulla colpevolezza e quello della pronuncia sulle conseguenze sanzionatorie (tenuto conto inoltre, ove sia stato richiesto il giudizio abbreviato, della riduzione di pena introdotta, per il caso di rinuncia all'impugnazione, *ex* art. 442, comma 2-*bis* c.p.p., in aggiunta a quella ordinaria riguardante tale rito).

Si è reso tuttavia possibile – in termini di compromesso – un esito che s'avvicina a quello del (non previsto) affidamento in prova sostitutivo, consentendo, circa la detenzione domiciliare sostitutiva, una permanenza extra-domiciliare giornaliera del condannato di quattro ore, estendibili a dodici, con relative prescrizioni: opportunità la quale – se adeguatamente sfruttata, attraverso le risorse appena richiamate, anche per iniziativa dei difensori (presupposto che l'applicazione delle pene sostitutive di cui s'è detto, come pure quella del lavoro di pubblica utilità, concernente pene detentive fino a tre anni, richiede il consenso del loro destinatario) – potrebbe offrire al condannato vantaggi significativi: evitare comunque il rischio di una detenzione dopo la condanna definitiva, insieme a quello di

un'incertezza pluriennale sul tipo di conseguenza sanzionatoria. Il che vale, a maggior ragione, con riguardo alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La realtà, peraltro, è che oggi si contano più di centomila c.d. *liberi sospesi*, vale a dire condannati che, avendo percorso, sovente, tutti i gradi possibili di giudizio senza applicazione di pene sostitutive (incompatibili con l'applicazione di misure alternative al momento della condanna definitiva), attendono di sapere dal Tribunale di sorveglianza, dopo anni dalla commissione del reato, se dovranno entrare in carcere o potranno beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale. Un quadro, del resto, che non appare significativamente modificato dalla possibilità, per chi sconti una delle suddette pene sostitutive, di chiedere l'affidamento in prova dopo metà dell'esecuzione.

Tutto questo per il solo intento di rappresentare pur sempre all'opinione pubblica la pena determinata attraverso il processo come un *quantum* di detenzione (o una somma in danaro) che retribuisca la gravità del fatto colpevole.

Il che appare tanto più illogico considerando che l'esperienza relativa all'applicazione di una risposta al reato avente natura programmatica sussiste già, e in maniera molto estesa: riguardando soprattutto, oltre all'affidamento in prova applicabile senza ingresso in carcere come misura alternativa per pene detentive entro i quattro anni, la sospensione del processo con messa alla prova, il cui programma, se validamente adempiuto, estingue il reato, e il lavoro di pubblica utilità, introdotto dalla riforma Cartabia come pena sostitutiva, ma già in precedenza largamente previsto circa ipotesi in materia di circolazione stradale, stupefacenti e immigrazione.

Simili provvedimenti danno luogo, oggi, a un numero di esecuzioni penali extradetentive in atto ormai alquanto superiore a quello delle esecuzioni in carcere: eppure, permane la resistenza rispetto all'introduzione di una pena *principale*, applicabile come esito prioritario del processo e avente natura prescrittiva.

Ma non si equivochi. La dilatazione del penale in esecuzione extra-detentiva non ha comportato affatto una riduzione del penale in esecuzione detentiva, che anzi s'è costantemente incrementato negli ultimi anni. Dunque, più penale in assoluto, e più penale in carcere.

A questo hanno contribuito in maniera decisiva le politiche securitarie in voga da almeno tre decenni e culminate nel d.l. c.d. "sicurezza" n. 48/2025, convertito in l. n. 80/2025 e precedentemente, con riguardo

soprattutto al sistema penale minorile, nel d.l. c.d. “Caivano” n. 123/2023, convertito in l. n. 159/2023. Sebbene i tassi complessivi di criminalità in Italia, negli stessi anni, non siano aumentati.

Politiche, queste ultime, incentrate su ripetuti aumenti (specie con riguardo ai minimi) nell’entità delle pene detentive applicabili, nonché sull’introduzione di nuovi reati, di nuove aggravanti (ma altresì di deroghe rispetto al regime del bilanciamento con le attenuanti) e di nuove preclusioni con riguardo ai c.d. benefici penitenziari: In mancanza di qualsiasi riscontro documentato circa la necessità di simili misure dal punto di vista della prevenzione. Venendo proposte tali misure, piuttosto, come risposta al bisogno di sicurezza dei cittadini, di continuo enfatizzato pur situandosi il nostro paese, nonostante tutto, tra quelli in cui essa è maggiormente garantita.

Si tratta del c.d. populismo penale, in forza del quale la legislazione in materia non mira più al contrasto effettivo dei reati, bensì a compiacere l’opinione pubblica, cui non viene offerto alcun progetto razionalmente fondato di gestione del fenomeno che si dice di voler affrontare, ma il mero appagamento di istanze irriflesse di risposta al medesimo. In sostanza, l’intento è costituito dalla ricerca, nell’immediato, del consenso elettorale.

Il che, a ben vedere, risulta profondamente offensivo per quelle stesse vittime in nome delle quali si afferma di agire, ma che in realtà ne risultano strumentalizzate. Si pensi soltanto, per esempio, alla drastica enfatizzazione, anni orsono, delle pene applicabili in caso di morte o lesioni (colpose) conseguenti alla trasgressione di norme relative alla sicurezza sul lavoro o alla circolazione stradale: senza alcuna incidenza successiva sulla casistica di simili eventi. Tali norme, infatti, puniscono con intenti di esemplarità il trasgressore più sfortunato tra mille altri che hanno violato le legge: quando appare necessario, piuttosto, intervenire seriamente sulla tenuta delle condotte pericolose, provvedendo al loro accertamento e disincentivando, specie sul piano economico, l’interesse ad adottarle.

Né si può trascurare la circostanza per cui l’insistenza prestata dai *media* circa la narrazione e la discussione dei crimini più eclatanti, ancorché in apparenza giustificata dal proposito della loro massima stigmatizzazione, finisce in realtà per diffondere, rompendo il tabù della loro impraticabilità, modelli comportamentali criminosi talora inediti o raramente adottati: innescando meccanismi di emulazione poco studiati ma ormai, non di rado, palesi.

Peraltro, la demagogia punitiva si rivela tanto più preoccupante ove si consideri il diffuso venir meno nel panorama internazionale del ruolo cardine che dovrebbe spettare, in democrazia, al parlamento. Il continuo appello alla diretta legittimazione elettorale dei governi e il totale controllo che ne deriva sulle assemblee elettive, anche in forza dei c.d. premi di maggioranza, fa sì che venga meno, di fatto, il luogo deputato al dialogo e alla ponderazione – secondo la *ratio* della riserva di legge in materia penale *ex art. 25 Cost.* – con riguardo alla forma più delicata di espressione della potestà coercitiva pubblica nei confronti dei consociati.

La legislazione penale diventa sempre più, in tal modo, politica dell'esecutivo. Così che la legge, la quale dovrebbe costituire strumento di delimitazione e di razionalizzazione rispetto all'esercizio del potere, viene ridotta a strumento di espressione immediata del potere stesso. Il che, se rappresenta sempre un *vulnus* con riguardo al principio della divisione tra i poteri, lo diventa a maggior ragione, dati gli strumenti in gioco, nel contesto penale: in forma tanto più marcata quando le norme penali vengano introdotte ricorrendo allo strumento del decreto-legge, talora presentato addirittura alle Camere in forma c.d. *blindata*.

Il rischio è che su questa strada la normazione penale finisca per assumere (o torni ad assumere) profili orientati al controllo sociale, piuttosto che alla prevenzione effettiva dei reati.

4. Caratteristiche della prevenzione *ante* e *post-delictum*

Orbene, che cosa fa davvero prevenzione rispetto ai reati? Bisogna distinguere, a tal proposito, tra l'agire a prescindere dall'avvenuta commissione di un reato e l'agire in rapporto ai casi in cui un reato sia stato commesso.

Il primo ambito è costituito dalla prevenzione primaria, cioè dal contrasto dei fattori economici, culturali, sociali i quali favoriscono le condotte criminose creando presupposti per la loro tenuta. Settore, questo, che dovrebbe costituire l'oggetto di una politica criminale complessiva, tale da coinvolgere sia profili di carattere educativo-culturale e politico-sociale, sia l'insieme della legislazione non penalistica (di ambito amministrativo, economico-finanziario, internazionale, etc.), ma che è rimasto ampiamente negletto, in nome di una delega alquanto estesa circa la prevenzione dei

reati al solo diritto penale e, dunque, alla retribuzione *ex post* delle condotte di cui sopra.

Una disattenzione, quella relativa alla prevenzione primaria, i cui motivi possono ampiamente reperirsi nel fatto che essa appare in grado, specie se implicante vincoli normativi, di incidere su interessi antigiuridici ed egoismi diffusi ben più direttamente rispetto alla prospettiva incerta del subire una pena in conseguenza della realizzazione di un reato. Come pure nel fatto che essa comporta il prendere atto dei profili di corresponsabilità sociale alla genesi dei reati e della necessità che l'insieme dei cittadini faccia propri degli impegni, o accetti degli oneri, ai fini della loro prevenzione.

È dunque difficile, in una parola, che la prevenzione primaria produca immediatamente consenso elettorale. Anche perché i suoi effetti *non si vedono*, se non a seguito di analisi diacroniche complesse circa la tenuta della legalità, posto che essa mira a far sì che i fatti offensivi oggetto dell'intervento penale non si verifichino. Laddove, invece, la risposta sanzionatoria ai fatti criminosi effettivamente commessi risulta ben evidente all'opinione pubblica e ne può ricercare l'avallo, senza da essa esigere alcunché.

Si comprende pertanto, anche da questo punto di vista, la resistenza strisciante a indagare, pure in sede processuale, i percorsi che abbiano condotto taluno a delinquere, una volta che si sia ritenuto di non dover escludere, nell'autore del reato, la capacità d'intendere e di volere. Meglio semplificare e condannare, in quanto capire (che non significa giustificare) implica il non poter rimuovere la consapevolezza, per un verso, dell'esigenza di operare in modo serio, coinvolgendo l'intera società, a fini di prevenzione primaria e, per l'altro, della ragionevolezza di un percorso sanzionatorio il quale tenga conto di quei percorsi, rifuggendo lo stereotipo tranquillizzante per cui il delinquere dipenderebbe da una mera opzione irrelata di compiere il male.

E non sorprende, purtroppo, come nel nostro paese non vi sia alcun organo centrale, a livello parlamentare o governativo, deputato a progettare una politica criminale non soltanto penalistica, né sussistano cattedre universitarie dedicate a una simile disciplina.

Può aggiungersi che quanto detto circa la prevenzione primaria dei reati vale in maniera simile, *mutatis mutandis*, circa la prevenzione della guerra e delle altre forme di violenza riscontrabili nel mondo. Facilmente, infatti, si rifugge dal considerare i presupposti remoti, e le corresponsabilità, che hanno spianato la via a simili esiti: per lo più sul presupposto che, con ciò, si finirebbe per giustificare chi in modo diretto li abbia voluti. Ma

dire, ad esempio, che la pace di *Versailles* non è stata una buona pace e ha fatto probabilmente da catalizzatore per infinite tragedie del secolo passato non vuol dire discolpare Hitler. E ciascuno sarà in grado di trarne opportune attualizzazioni. Resta fermo, in ogni caso, che lo stendere un velo sugli antecedenti riferibili a fatti tragici non giova alla prevenzione di catastrofi future, ostacolando il coltivare politiche di pace.

L'altro ambito della prevenzione concernente i reati, quello coltivato finora in modo del tutto predominante, attiene – piuttosto curiosamente – ai provvedimenti da assumersi sul piano sanzionatorio soltanto *dopo* che un reato è già stato commesso.

Lo stesso profilo c.d. *generale* di simile prevenzione, orientato a dissuadere l'insieme dei consociali dal delinquere, fa pur sempre leva, infatti, sulle pene previste e applicate in merito all'avvenuta commissione di un reato. Non diversamente, per questo aspetto, dalla prevenzione c.d. *speciale*, orientata a scongiurare proprio attraverso l'esecuzione della pena eventuali recidive del condannato (ma vedremo che non si tratta soltanto di questo).

In proposito, la visione tradizionale, cui è legata la centralità del ricorso al carcere come strumento preventivo, si fonda, com'è ben noto, sugli effetti di coazione psicologica o fisica ricollegabili alle disposizioni penali: in termini di minaccia (intimidazione, deterrenza) *erga omnes* e in termini di neutralizzazione, più o meno protratta nel tempo, del condannato.

Una visione, questa, di c.d. prevenzione *negativa*, nel cui orizzonte non gioca alcuno spazio l'elemento motivazionale, inteso quale promozione di scelte adesive autonome alla legalità. Ove si dia il fallimento (o l'ipotesi di un fallimento) della motivazione ad agire legalmente che derivi da percorsi educativo-culturali pregressi, resterebbe solo la coazione. Si tratta, peraltro, dell'idea diffusa, fomentata troppo spesso dalla stessa iniziativa politica, secondo cui più dure saranno le pene minacciate ed esemplarmente applicate, meno saranno i reati; e più duratura risulterà la detenzione di chi abbia delinquito (fino a *buttare via le chiavi*), più a lungo la società rimarrà protetta rispetto a nuove manifestazioni criminose.

Tuttavia, non è così.

Le strategie intimidative non sono in grado di garantire effetti deterrenzi stabili. Sia perché la commissione di reati, perfino nei contesti della criminalità economica, non risponde a mere ponderazioni lineari fra rischi e potenziali benefici, risultando sempre in gioco, a tal proposito, variabili complesse, specie dal punto di vista psichico (del resto, proprio i crimini

efferati, commessi in contesti affettivo-relazionali, che più colpiscono il sentire comune si manifestano all'evidenza del tutto refrattari a essere condizionati dall'entità della pena comminata, il che vale anche per i criminali a forte componente ideologica o culturale). Sia perché, sussistendo di regola per ciascun reato, tranne pochissime eccezioni, una consistente possibilità che il medesimo resti impunito (si tratta del ben noto rilievo che assume la c.d. *cifra oscura*), molti, nell'assenza di una persuasione personale circa l'inaccettabilità del delinquere, si risolveranno pur sempre a sfruttare opportunità criminose facendo conto di non subire conseguenze.

Vi è il rischio, inoltre, che si agisca per fini di esemplarità intimidativa soprattutto nei confronti degli agenti di reato più facilmente perseguibili, cioè dei soggetti i quali vivano condizioni di emarginazione: non a caso, è lo Stato debole che sceglie di far leva sulle pene esemplari, onde camuffare la sua inefficienza nel contrastare le forme di criminalità più destabilizzanti e insidiose per la tenuta complessiva dell'ordinamento giuridico.

In realtà, la prevenzione generale dipende proprio – in senso *positivo* – dalla capacità delle norme penali di conseguire l'adesione personale dei consociati rispetto ai precetti in esse reperibili: costituendo tale forma della prevenzione il risultato di una dinamica sempre aperta tra l'appello normativo e l'autonomia degli individui che ne sono destinatari.

Anzi, quanto più viene estremizzata l'intimidazione, tanto più si compromette l'efficacia preventiva del diritto penale. Come aveva efficacemente descritto, è ben noto, Cesare Beccaria in relazione alla pena di morte, facendo emergere l'irrazionalità del voler impedire la commissione degli omicidi attraverso l'esempio di un omicidio premeditato. Posto che l'esempio offerto da simile, terrificante modalità punitiva, lungi dal consolidare il consenso sociale (e dunque la prevenzione) intorno al rispetto senza condizioni della vita altrui, lo fa decadere. Conclusione, tuttavia, valida altresì per tutti i casi in cui le forme concrete del punire contraddicono quegli stessi principi cui l'ordinamento penale dichiara di voler prestare tutela.

Considerazioni, queste, le quali investono da vicino anche il contenuto delle sanzioni penali. Se infatti la pena consiste, uniformemente, nel subire un dato *quantum* di sofferenza detentiva, allora essa si rende percepibile come il mero prezzo per una disubbidienza nei confronti dell'autorità costituita. Se invece, già nel momento della sua previsione *ex lege*, la pena è costruita come un percorso significativo rispetto al bene offeso e alla relazione dell'autore di reato con la società e con eventuali vittime, allora essa,

in quello stesso momento, lascia comprendere le ragioni di un certo divieto, orientando, e dunque *motivando*, a farle proprie.

Per quando concerne, a sua volta, la prevenzione speciale, è ovvio che, neutralizzando fisicamente il condannato (attraverso la reclusione o con mezzi ancor più drastici), si può conseguire senza dubbio il risultato di rendere impossibili eventuali sue recidive: ma ciò non garantisce affatto una riduzione complessiva dei tassi di criminalità. Le strategie di contrasto dei reati fondate sull'incapacitazione sistematica dei loro autori si sono sempre scontrate, infatti, con il dato per cui, nell'assenza di interventi sulle condizioni che rendono percorribili determinate scelte criminose, le compagini criminali si riproducono. Laddove, invece, l'autore di reato che, nel solco di una prevenzione speciale *positiva* conforme all'art. 27, comma 3, Cost., pervenga a una scelta personale di affrancamento dall'agire criminoso e di responsabilizzazione rispetto all'illecito commesso contribuisce, nel territorio di provenienza, a minare l'attrattività dell'agire illegale e, nel contempo, si rende esempio della possibilità, anche per altri, di abbandonare percorsi o appartenenze di natura criminale: tanto che le associazioni finalizzate a delinquere temono massimamente proprio gli effetti destabilizzanti prodotti al loro interno dall'iter rieducativo, e dalla connessa defezione, di taluno tra i loro membri.

Così che l'art. 27, comma 3, Cost., in quanto esige l'orientamento motivazionale delle pene, si rivela norma strategica dell'intero sistema sanzionatorio penale: assumendo la finalizzazione rieducativa dei provvedimenti applicabili nei confronti dell'autore di reato non soltanto un ruolo di prevenzione speciale, bensì anche di prevenzione *generale*. Potendosi dunque parlare di uno scopo unitario di quei provvedimenti, identificabile nel concetto di prevenzione generale *reintegratrice*.

Ferma, peraltro, l'esigenza fondamentale intesa a far sì che il reato *non paghi*, come pur sempre rimarcava Cesare Beccaria, assicurando il contrasto dei profitti illecitamente conseguiti.

5. L'introduzione necessaria di una pena *principale* a contenuto prescrittivo

Ne deriva la ragionevolezza del passaggio di fondo da una concezione ritorsiva della pena *principale*, compatibile soltanto con l'attesa di risultati preventivi dalla coazione (attraverso la quale si può solo intimidire o

neutralizzare), all'idea di una risposta al reato intesa, già vi s'è fatto cenno, come *programma*: come risposta, cioè, che, abbandonata la logica del *negativo per il negativo*, cerchi di coltivare pur sempre il *positivo*, circa tutti i soggetti coinvolti, rispetto al *negativo* costituito dal reato.

Delineando, pertanto, un modello base del punire il quale assuma carattere prescrittivo: secondo contenuti che promuovano il recupero di un atteggiamento rispettoso verso le persone e i vincoli della convivenza sociale da parte dell'autore di reato, nonché la sua responsabilizzazione verso i beni offesi. Di modo che per tale via non si attendano dalla pena (ipotetici) effetti preventivi *futuri*, facendo leva sulla minaccia o sull'incarcerazione, ma essa si concretizzi in fatti e condotte aventi rilievo preventivo *attuale*: nel solco della sensibilità maturata in tutto il mondo verso la *restorative justice*, locuzione resa in Italia, soprattutto, con *giustizia riparativa*, ma più efficacemente descrivibile quale giustizia *ricostruttiva* o *trasformativa*. Non senza che ai fini del percorso sanzionatorio assumano rilievo, è ovvio, esigenze di controllo circa il suddetto autore, onde ridurre al minimo il rischio di recidive.

Andrebbe dunque percorsa finalmente la via, tracciata da tempo attraverso svariate commissioni di riforma, volta a estendere, anzitutto, la gamma delle pene *principali*. Così che parrebbe realistico inserire in quel catalogo, come modalità sanzionatoria fondamentale, una pena prescrittiva di carattere unitario (onde non complicare eccessivamente il sistema), secondo contenuti e limiti applicativi massimi definiti dal legislatore per le varie tipologie di reato e tale da poter ricomprendere percorsi risocializzativi (conformi alle esperienze dell'affidamento in prova, della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità), ma anche, quando necessario, percorsi terapeutico-riabilitativi, come pure obblighi di fare aventi carattere riparativo nei confronti dei beni aggrediti o delle eventuali vittime, obblighi conformativi (specie in ambito economico) alle indicazioni di determinate autorità pubbliche, provvedimenti interdittivi, forme di controllo sugli spostamenti, ricorso con modulazioni temporali alla detenzione domiciliare (anche presso strutture del privato sociale). Sempre con il supporto del servizio di esecuzione penale esterna.

Non dimenticando, inoltre, che soltanto un percorso sanzionatorio di natura progettuale può prevedere, oltre a impegni da parte del condannato, anche impegni *verso* il condannato, che molto spesso risulta aver subito privazioni importanti di opportunità sociali nel corso della sua vita e, sovente, è stato a sua volta vittima di soprusi.

Tutto questo cambierebbe, del resto, il modo stesso di concepire la pena detentiva nei casi in cui, almeno per una certa durata, essa sia ritenuta inevitabile: casi che, in una prospettiva di *extrema ratio*, appaiono ridicibili a quelli in cui sia necessario recidere il rapporto dell'agente di reato con manifestazioni gravi della criminalità organizzata oppure sussista il rischio elevato di una recidiva a sua volta grave (è plausibile che si tratti, al massimo, un terzo dell'attuale popolazione penitenziaria). Se, infatti, la pena non è più sempre e strutturalmente corrispettiva, ma può essere anche (e lo dovrebbe essere ordinariamente) programmatico-prescrittiva, allora non sarà sostenibile che la durata della detenzione inflitta costituisca la pena giusta in sé, bensì essa stessa andrà intesa come rispondente allo stesso disegno di prevenzione della pena prescrittiva, relativamente a casi circa i quali un percorso rieducativo non risulterebbe credibile ove prescindendo a priori dalla restrizione della libertà personale.

Rimane fermo, comunque, che le prescrizioni consistenti in un fare richiedono sempre il consenso del loro destinatario: ma l'esperienza mostra che esse sono preferite, nella quasi totalità dei casi, a forme sanzionatorie più tradizionali e segnatamente detentive, e che la loro stessa revoca per la commissione di un nuovo reato doloso (come si constata per i c.d. benefici penitenziari) risulta alquanto rara. È vero, infatti, che tutte le pene non orientate alla mera privazione di diritti richiedono un impegno personale, mentre la detenzione può essere scontata in maniera puramente passiva. Ma, al di là dello stesso ovvio interesse di chi sia punito a evitare una compressione totale della propria libertà di movimento e di relazione, quelle pene valorizzano ben più concretamente la dignità dell'autore di reato, considerandolo quale interlocutore e artefice di un percorso esistenziale, piuttosto che come individuo da sottoporre a una sorta di morte civile più o meno prolungata, con gli effetti disperanti e non di rado drammatici già segnalati (un esito che ha ben poco di *liberale*: lo consideri chi si ostina a ravvisare in qualsiasi percorso volto a ricomporre il rapporto con la società di chi abbia delinquito una compressione della sua autonomia).

Tutto questo comporta, peraltro, un'evoluzione importante rispetto a due cardini dell'apparato giuridico-penale.

Innanzitutto, circa il ruolo assolto dal giudice della cognizione, ruolo tradizionalmente finalizzato ad accertare i fatti e le responsabilità, salvo poi, nel caso di riconosciuta colpevolezza dell'imputato, un calcolo tecnico retrospettivo e in sostanza deresponsabilizzante circa l'entità della pena da

infliggere entro i limiti edittali, secondo parametri per gran parte riferiti alla prassi dell'ufficio giudiziario in cui opera.

L'orientamento prescrittivo, invece, obbliga tale giudice a recuperare, nel definire la pena al termine del processo, il senso proprio della discrezionalità prevista *ex art.* 132 c.p. (per lo più tradottasi in un arbitrio opacizzato dalla nozione di corrispettività retributiva) quale concretizzazione nel caso specifico dei provvedimenti, e dei connessi criteri applicativi, così come previsti dal legislatore: valutando in senso prognostico, per quanto possibile, le emergenti esigenze rieducative del soggetto agente, desumibili dal reato e dalla sua condizione personale (ma sempre nei limiti della risposta sanzionatoria che si ritenga adeguata rispetto alla colpevolezza emergente nel fatto, in modo da evitare qualsiasi deriva di c.d. colpa d'autore).

Dunque, secondo una prospettiva la quale, a partire dai dati disponibili riguardanti il passato, guarda al futuro: prospettiva, questa, del tutto assorbita, fino a oggi, dal paradigma retributivo, che la rendeva inutile nel nome dell'applicazione di una pena supposta, di per sé, come *giusta*.

Il giudice del processo sarà pertanto chiamato per il futuro – il trend non appare arrestabile, e risulta già avviato, per l'Italia, attraverso le norme richiamate circa le pene sostitutive, come pure attraverso le ponderazioni richieste circa l'applicabilità delle normative premiali e della prova – a rendersi co-protagonista della progettazione almeno iniziale relativa al percorso sanzionatorio di chi risulti condannato: non mediante la scorciatoia, di antica data, degli automatismi concernenti il *sentencing* fondati su alcuni parametri standard predefiniti (strada, questa, tanto più suggestiva, oggi, alla luce delle risorse rese disponibili dall'intelligenza artificiale), bensì mediante la collaborazione con il servizio sociale e la magistratura di sorveglianza nonché, in quanto possibile, mediante il dialogo con la difesa del condannato. Così che la stessa personalità dell'autore di reato, insieme alla sua condizione sociale e di salute, non potranno rimanere prive di rilievo anteriormente alla definizione della pena. E così che le decisioni afferenti all'ambito sanzionatorio necessiteranno di essere assunte tenendo conto dell'apporto di competenze ulteriori a quelle del giudice.

Paradossalmente, in tal senso, i magistrati – minorili e di sorveglianza – talora ingiustamente ritenuti espletare funzioni eccentriche rispetto a quelle propriamente giudiziarie, poiché chiamati a costruire e valutare, con il contributo dei giudici onorari e del servizio sociale, i percorsi personali dei soggetti cui è dedicato il loro lavoro, si manifestano come modello per

compiti che dovranno in parte coinvolgere anche i colleghi della cognizione.

L'aspetto fondamentale ulteriore di un'auspicabile modifica nel modo d'intendere l'esercizio della potestà punitiva concerne il ruolo del processo: posto che il medesimo, di fatto, resta comunemente percepito come funzionale a quanto, nella prospettiva classica, rappresenta il fulcro – la stessa ragion d'essere – della risposta al fatto illecito, cioè la sua retribuzione. Il processo servirebbe solo, in tal senso, per evitare di punire l'innocente, così che una volta riconosciuta, secondo un certo grado, la colpevolezza dell'imputato esso avrebbe esaurito il suo compito: la pena scaturirebbe in forza di un automatismo predefinito. Impostazione, questa, a ben vedere pericolosa pure con riguardo alla tenuta effettiva delle garanzie processuali: se l'importante è punire, infatti, il rischio è che, anche in forza dell'aspettativa sociale, non si vada troppo per il sottile, pur di punire.

Si tratta, allora, di rovesciare il rapporto, recuperando il ruolo centrale che compete, anche nella prospettiva della prevenzione, alla ricerca della verità, sul piano storico e su quello umano-relazionale, attraverso il processo: pur nella consapevolezza circa la relatività degli strumenti che gli sono propri e senza coartazione alcuna delle coscienze.

Per cui sarà, piuttosto, la determinazione del percorso sanzionatorio a dover essere considerata funzionale rispetto al processo: dunque, all'avere *fatto verità* nella misura del possibile, in quanto fulcro dell'intervento penale, con riguardo al reato. Così che la risposta sanzionatoria possa essere costruita in continuità rispetto a quanto emerso nel processo.

Un'ultima precisazione. Potrebbe trarsi l'impressione che quanto s'è detto in merito alla riforma del sistema sanzionatorio penale riguardi soltanto l'ambito dei reati a minor rischio di recidive particolarmente gravi, sebbene si sia precisato che incida sullo stesso modo d'intendere il ricorso a pene detentive.

È peraltro necessario ribadire che, proprio con riguardo ai casi in cui oggi sono applicate le pene detentive di più lunga durata, ancor maggiore risulta l'importanza, per le ragioni già esposte, del conseguimento di esiti rieducativi. Per cui si tratta di evitare, pur mantenendosi ogni ragionevole cautela, che le norme introdotte, almeno inizialmente, per contrastare forme estreme della criminalità di tipo mafioso, e segnatamente il complesso degli artt. 4-*bis* e 41-*bis* ord. penit., si risolvano in un ostacolo, o in un disinteresse, verso l'orientamento delle pene secondo quanto prevede l'art. 27, comma 3, Cost.

Il che investe anche la problematica dell'ergastolo, il cui superamento di principio attesterebbe in modo palese l'abbandono di un'idea della prevenzione di tipo intimidativo-neutralizzativo: eventualmente raccogliendo, ai fini della praticabilità di un simile sviluppo, l'ipotesi formulata a tal proposito nel 2008 dall'ultima commissione di riforma del codice penale, tale da consentire un prolungamento dell'esecuzione, sempre revisionabile, dopo il fine-pena, in casi eccezionali nei quali sia comprovata una persistente, grave pericolosità del recluso.

6. Il ruolo dei programmi di giustizia riparativa

Non può trascurarsi, tuttavia, l'incidenza indiretta circa l'affrancamento dal modello punitivo carcerocentrico dell'apertura operata dalla riforma Cartabia al rilievo in ambito penale dei c.d. programmi di giustizia riparativa, attraverso i quali si esprime nella sua forma più propria la *restorative justice*.

Se infatti può definirsi espressione di giustizia riparativa *in senso esteso* qualsiasi modalità di risposta al reato non avente carattere corrispettivo, bensì progettuale, i suddetti programmi perseguono la possibilità di instaurare un dialogo in merito al reato stesso tra la persona cui il medesimo è attribuito e chi ne sia stato vittima (fermo il loro consenso), onde *fare verità* e pervenire a un giudizio condiviso sull'accaduto, nonché onde attivare comportamenti di responsabilizzazione verso le offese: con il fine ultimo di sanare la frattura relazionale aperta dall'agire antigiusdittico e aprire alla riconciliazione tra le parti coinvolte.

S'intende superare, per tale via, il carattere non dialogico e ulteriormente divisivo che è proprio del processo penale, tanto più se univocamente rivolto a perseguire, come nel contesto retributivo, il danno del condannato (del resto, la denuncia in quanto appello all'attivazione del diritto penale non costituisce, almeno di regola, un tentativo rivolto alla pacificazione tra le parti, bensì un atto che sancisce la lontananza fra di esse).

Nondimeno, che un simile dialogo possa essere perseguito all'interno del processo penale di cognizione, quando ancora non sussistano conclusioni definitive sulla colpevolezza dell'imputato, appare assai difficilmente prospettabile, poiché finirebbe per incidere sui diritti difensivi e inficerebbe il ruolo stesso del giudice come valutatore terzo. Bisogna dunque ammettere che i programmi di giustizia riparativa necessitano di svolgersi

separatamente dal processo penale, con piena garanzia di riservatezza circa le interlocuzioni relative al loro espletamento. Ma ciò non significa che i suoi esiti, per il loro valore preventivo, debbano rimanere irrilevanti nel processo penale, o che non sia ipotizzabile un'attivazione di tali programmi anche per iniziativa dagli stessi organi giudiziari (che non pare davvero incentivare le dinamiche presuntive da taluni paventate): come avviene, in effetti, attraverso la normativa di cui alla riforma Cartabia.

Una totale estraneità tra percorsi di giustizia riparativa e processo penale – secondo un'alternatività dei primi nei confronti del secondo non facile da perseguire e non esente da rischi, stante l'importanza sociale del ruolo pubblico assolto dalla magistratura rispetto all'accertamento dei reati – finirebbe del resto per privare il processo penale dell'apporto desumibile dalla sensibilità emergente in tutto il mondo circa la nozione di *restorative justice*: specie per quanto attiene a una considerazione meno semplificatoria di quanto avvenuto nel contesto retributivo circa le esigenze profonde delle vittime di reato: che non vanno presunte di carattere vendicativo, ma attengono, soprattutto, al bisogno di *fare verità* sui vari profili del fatto illecito e di vedere riconosciuta, dallo stesso trasgressore, l'ingiustizia posta in essere.

Ragioni, tutte queste, che andrebbero accuratamente tenute in conto anche dai patrocinatori legali delle parti coinvolte, onde valutare come il ricorso a un programma di giustizia riparativa possa risultare di maggior beneficio per i loro assistiti rispetto alla sola utilizzazione delle risorse correlate al processo.

Il rilievo *in bonam partem* di un esito positivo dei suddetti programmi (ai fini della determinazione della pena o delle misure alternative, oppure, indirettamente, ai fini della non perseguibilità di un reato perseguibile a querela o del giudizio positivo su una messa alla prova) non dovrà in ogni caso essere inteso come sostitutivo rispetto al rilievo in sede penale dei percorsi rieducativi o tale da essere richiesto come necessario per tale fine: risultando connesso l'espletamento di quei programmi a dinamiche non esigibili né perseguibili in senso giuridico, dipendenti dal convergere di sensibilità del tutto personali. In caso contrario, si avrebbe un arretramento, e non un avanzamento, rispetto al passato.

Del pari, l'apertura alla considerazione dei programmi di giustizia riparativa (ove resista alla troppo lenta fase della loro implementazione) non andrà utilizzata come pretesto per apporre la pietra tombale circa qualsiasi

speranza di riforma, nel senso sin qui illustrato, del sistema sanzionatorio penale: posto che quei programmi non modificano l'assetto di tale sistema.

Invece, non è da escludersi che un domani, in determinati settori (si pensi ad alcune manifestazioni della responsabilità penale per colpa), possa attribuirsi efficacia estintiva del reato al valido svolgimento di uno dei programmi in oggetto, ove vi sia stata l'assunzione di obblighi adeguati alla prevenzione futura delle offese: non essendo per nulla scontato che la ricostruzione processuale di dati frangenti illeciti e delle relative responsabilità offra un risultato migliore, per tutte le parti coinvolte e per la collettività, rispetto a quella cui si addivenga in un contesto dialogico.

Risultando necessario opporsi, in ogni caso, a qualsiasi fenomeno di privatizzazione della giustizia penale, che dunque rimetta alla decisione di fatto della parte offesa la possibilità o meno, per l'autore di reato, dell'accesso a determinati benefici: così che è da apprezzarsi la prevista possibilità del ricorso, nell'indisponibilità della vittima concreta (o nel caso della sua assenza), a programmi di giustizia riparativa i quali coinvolgano una c.d. vittima surrogata; mentre, del pari, dovrebbe essere consentito attribuire rilievo favorevole, in base alla relazione dei mediatori, a un programma nel cui ambito il presunto autore di reato abbia fatto tutto quanto in suo potere per giungere a un risultato positivo, trovando tuttavia un'indisponibilità pregiudiziale da parte della vittima.

7. Rifondare il concetto di giustizia

Si torna, con tutto questo, all'esigenza di identificare una nozione sintetica della giustizia, alternativa a quella ricondotta da millenni allo schema della retribuzione e valida oltre i confini del diritto penale: affinché possa favorire, nel mondo, rapporti di pace, piuttosto che di contrapposizione e di guerra.

Potremmo affermare, dunque, che agire secondo giustizia anche in rapporto alle realtà negative implica rimanere fedeli al bene pure dinnanzi al male, evitando dinamiche di raddoppio del male. Il che non consiste nell'inerzia, bensì nell'operare progettazioni secondo il bene, sebbene impegnative, anche rispetto alle realtà che, a diverso titolo, fanno problema. Con l'obiettivo di rendere giusti, o tornare a rendere giusti, per tutti i soggetti coinvolti, rapporti che non lo siano stati.

Si tratta, in altre parole, di rinunciare all'idea che il rapporto tra esseri umani debba fondarsi sul giudizio inerente al costituire o meno l'*altro* qualcosa di buono (o di utile) per chi giudica, di modo che questi, nel caso di una valutazione negativa, possa ritenere di tutelare secondo giustizia il suo supposto bene agendo in maniera corrispettiva contro l'*altro*: per estrometterlo dal contesto sociale, sopraffarlo o, addirittura, distruggerlo.

Una visione, quest'ultima, confutata dalla stessa Costituzione, che all'art. 3, comma 1, chiarisce come la dignità di ciascun individuo umano nell'ambito sociale non dipenda da un altrui giudizio sulle sue «condizioni personali e sociali», per poi ravvisare al comma successivo quale compito della comunità civile quello di rimuovere, *erga omnes*, gli ostacoli che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana»: con ciò identificando nel *giusto*, pur sempre, un liberatore, piuttosto che un retributore. Secondo una continuità suggestiva con l'antica tradizione biblica la quale, in pagine non condizionate da incrostazioni culturali di natura retributiva, attribuisce a Dio una giustizia del primo passo (*tsedaka*) avente natura salvifica, la quale muove alla ricerca di chi si è posto in una condizione di fallimento, per fare verità su di essa e aprire la strada della liberazione.

GIANCARLO ANELLO

*L'Islam radicale nelle carceri italiane e il
"jihadismo autocritico" di Jawdat Said*

ABSTRACT

I termini jihadismo e *jihād* nella lingua italiana sono spesso usati come sinonimi e associati al fenomeno della radicalizzazione dei detenuti nel sistema carcerario. Il presente contributo si prefigge di disarticolare questo binomio e di delineare alcune rilevanti differenze tra i significati giuridici e politici di tali nozioni nella tradizione islamica. Inoltre, tenendo conto della proposta di un pensatore musulmano contemporaneo – Jawdat Said – portavoce dell'idea di un "jihadismo autocritico" nella società pluralistica, questa riflessione cerca di valorizzare nuovi modelli e nuove modalità di de-radicalizzazione realizzabili nel sistema carcerario italiano attuale attraverso la rieducazione musulmana.

In the Italian language, the words jihadism and jihad are often used as synonymous and associated with the phenomenon of radicalization of detainees in the prison system. This article tries to unpack this common association of ideas and outline some significative differences between the meanings of those notions in the Islamic legal and political tradition. Moreover, taking into account the proposal of a contemporary Muslim thinker – Jawdat Said – about a "Self-Critical Jihadism" in the pluralistic society, this Article tries to outline new ways of inspiring 'de-radicalization' processes in the Italian prison system at the present day by means of the Islamic education itself.

PAROLE CHIAVE

Jihādismo; jihād; de-radicalizzazione; sistema carcerario; Jawdat Said

KEY WORDS

Jihādismo; jihād; de-radicalisation; prison system; Jawdat Said

GIANCARLO ANELLO*

*L'ISLAM RADICALE NELLE CARCERI ITALIANE E IL "JIHADISMO
AUTOCRITICO" DI JAWAD SAID*

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. I diversi significati dei termini *jibād* e *jibadismo*. 3. *Jibād*, radicalismo e terrorismo nelle carceri italiane: l'attuale triplice via della repressione. 4. De-radicalizzazione e Costituzione: le vie della rieducazione e della libertà religiosa. 5. La rieducazione religiosa nel sistema carcerario italiano: una rassegna di azioni efficaci. 6. Ispirare la de-radicalizzazione attraverso l'Islam: il "jihadismo autocritico" di Jawdat Said e le virtù della società pluralista. Conclusione.

1. Introduzione

La dialettica tra religione e conflitto non è un fenomeno esclusivo dell'Islam. Spesso e in molti contesti, le diverse fedi sono state strumento per invocare la violenza e hanno mobilitato gruppi di fondamentalisti, ispirato ideologie volte all'esclusione, alla discriminazione e al settarismo, o sostenuto apertamente battaglie e guerre ideologiche. Altre volte, in fasi storiche e sociali difficili, disparità e sentimenti di deprivazione hanno intersecato le differenze religiose innescando o favorendo processi di radicalizzazione di una parte o di un'altra¹. La radicalizzazione, del resto, è un fenomeno politico che può dipendere da diversi fattori e, di conseguenza, dare vita a diverse forme ed espressioni. In alcuni casi, - come in quello qui discusso, relativo alla condizione dell'Islam in Italia - può correlarsi al tema della giustizia sociale e alla dipendente sensazione di essere vittimizzati, ostacolati o privati di diritti e garanzie nelle strutture politiche, giuridiche e sociali degli Stati², e prolifera nella polarizzazione veicolata da formulazioni

* Università di Parma.

¹ G. ANELLO, *Tradizioni di giustizia e stato di diritto. Vol. 1. Religioni, giurisdizione, pluralismo*, Napoli 2011.

² Cfr. R. FOLGER (ed.), *The Sense of Injustice: Social Psychological Perspectives*, New York and London 1984.

identitarie oppositive, del tipo “noi contro di loro”³. Per questo, pochi termini religiosi sono in grado di suscitare sentimenti nell’opinione pubblica contemporanea un sentimento di timore, risentimento e ostilità come il termine jihadismo, che si rifà alla pratica del *jihād*, della cd. “guerra santa”, dell’Islam radicale odierno e ne riprende gli aspetti più violenti, le tendenze militari e le pratiche terroristiche. Questa particolare associazione, pur presente nella storia della religione islamica, ha oscurato altri significati che pure attengono all’ampio campo semantico del termine *jihād*, i quali, invece, si riferiscono a comportamenti prosociali quali lo sforzo, intellettuale e materiale, l’impegno nei confronti degli altri, lo studio e l’interpretazione del diritto islamico e dei suoi criteri di giustizia⁴. Questi significati, pure pertinenti al concetto, tendono cioè a essere ignorati o sottovalutati in Italia, almeno al di fuori di una ristretta cerchia di esperti, accademici e studiosi. Certo, alcune forme di jihadismo della contemporaneità sono fortemente connesse alla lotta politica e alla sua legittimazione religiosa, tuttavia la tradizione islamica custodisce una serie di fonti che possono ribaltare questa chiave di lettura, prevalentemente minoritaria, fornendo argomenti per fare del *jihād* un impegno a favore della non violenza, soprattutto in una società pluralistica, come quella italiana. In quest’ottica, la stessa educazione religiosa potrebbe essere una strategia efficace per

³ V., in generale, il sito e progetto <https://dradproject.com/> che affrontano a tutto tondo in diversi report e studi i molteplici aspetti, giuridici, sociali, politici, psicologici del concetto. In particolare, V. il report di vari autori, relativo alla realtà italiana dal titolo: *Cultural Drivers of Radicalisation, Italy/D5.1, Country Report*, May 2021 consultabile online: <file:///C:/Users/gianf504/Downloads/WP5.1-Italy-report.pdf> e il report di vari autori, relativo all’approccio psicologico sociale, sempre relativo alla realtà italiana dal titolo *7.1 Country Brief: A social psychological perspective on trends of extremism in Italy*, March 2024, consultabile online: <https://dradproject.com/wp-content/uploads/2024/04/D.Rad-7.1-Italy-Brief.pdf>.

⁴ Cfr. in generale P. MANDUCHI, N. MELIS, *Ġihād. Definizioni e riletture di un termine abusato*, Milano 2020; vedi anche, A. AFSARUDDIN, *Jihād*, <https://www.britannica.com/topic/jihād>, ultima visita 8 settembre 2022. L’analisi del “jihād” deve fare riferimento ad una comprensione globale del sistema giuridico islamico, su questo punto V. A.M. EVON, R. AHMED, *The Oxford Handbook of Islamic Law*, Oxford 2018; si permetta un rinvio anche a G. ANELLO, *Jihād vs. ijtihād? Il dilemma della politica dell’Islam*, recensione a Massimo Campanini, *La politica nell’Islam. Una interpretazione*, Bologna 2019, in *Modernism. Rivista annuale di storia del riformismo religioso in età contemporanea* VI (2020) 461-466.

contrastare il jihadismo violento: essendo il jihadismo e i fenomeni di radicalizzazione legati a un'interpretazione storicamente situata dell'Islam e a una versione deviante dall'esperienza religiosa maggioritaria, l'educazione religiosa e la possibilità di tornare ai valori genuini dell'Islam potrebbero dar corpo a strategie di contrasto efficaci e partecipate, persino (e soprattutto) negli istituti di detenzione, dove individui radicalizzati scontano le loro responsabilità per i crimini commessi in nome della religione. In fondo, la stessa parola "de-radicalizzazione" suggerisce un intervento "intorno" alle radici di una persona, piuttosto che la loro eliminazione o sradicamento⁵. In particolare, di fronte al fenomeno del *jihad* all'interno del sistema carcerario in Italia, l'educazione, o meglio la rieducazione, religiosa potrebbe affiancare l'attività di repressione penale, alla cui logica pare prevalentemente ispirarsi il sistema di contrasto al jihadismo delle carceri italiane. La ri-educazione religiosa, inoltre, potrebbe rispondere in maniera, per così dire, culturale ed endogena ai processi di devianza dei detenuti e favorirne il loro reintegro nella società.

Per dar corpo ad un indirizzo in cui la rieducazione abbia primazia sulla repressione è auspicabile un itinerario di riconcettualizzazione del *jihad* e della radicalizzazione, le cui tappe sono delineate nel presente contributo.

In primo luogo, andrebbe disfatta la comune associazione tra *jihad* e jihadismo, portando ad emersione le differenze più rilevanti tra i due termini, pur riferibili al medesimo – ampio – campo semantico. In secondo luogo, sarebbe utile riflettere sull'efficacia delle misure di contrasto al jihadismo attualmente proposte dall'ordinamento italiano, in termini di complementarità tra repressione e funzione rieducativa della pena, anche alla luce di alcune iniziative che, sebbene in forma sporadica, hanno sperimentato un percorso di rieducazione religiosa dei detenuti musulmani nelle carceri italiane. Alla luce di queste esperienze, si potrebbe, infine, riflettere sulla contraddizione tra l'etica islamica e strumentalizzazioni militari-politi-

⁵ Cfr. I. DE FRANCESCO, *Deradicalizzazione (voce)*, in L. BARBARI-F. DE VANNA (a cura di), *Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni*, Torino 2018. Cfr. anche il volume specialistico di M. BERNARDINI, E. FRANCESCA, S. BORRILLO, N. DI MAURO (a cura di), *Jihadismo e carcere in Italia. Analisi, strategie e pratiche di gestione tra sicurezza e diritti*, Pubblicazioni dell'Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, nr. 130, Roma 2021, spec. il contributo di F. MARONE, *I percorsi di radicalizzazione jihadista in Italia*, 93 ss. ed E. SAVONA, *Il monitoraggio del rischio di radicalizzazione in carcere: verso lo sviluppo di uno standard*, 131 ss.

che del *jihad* al fine di facilitare l'ingresso nell'Islam italiano dei valori autocritici e dei significati non violenti del *jihad*, già maturati nel mondo arabo. Questa concezione è stata già formulata dal raffinato studioso siriano Jawdat Said, alla cui dottrina è dedicata l'ultima parte di questo contributo.

2. I diversi significati dei termini *jihād* e *jihādismo*

La parola *jihad* deriva dalla radice araba *j-h-d, che richiama il significato di “sforzarsi”, di “tentare” e quindi anche di “combattere”. *Jihad* è genericamente una lotta o uno sforzo meritorio e, in particolare in ambito religioso ed etico, si riferisce alla lotta umana per promuovere ciò che è giusto e prevenire ciò che è sbagliato⁶.

Nel testo religioso posto al vertice della scienza giuridica islamica, il Corano, *jihad* è un termine polisemico. Durante il primo periodo della rivelazione, quello meccano (610-622 circa)⁷, i passaggi testuali che citano questo termine ne enfatizzavano l'aspetto emotivo, definito come *ṣabr*, termine che si rifà alla pratica della “paziente sopportazione” richiesta ai musulmani di fronte alle vicissitudini della vita, atteggiamento che appare meritorio anche nei confronti di coloro che desiderano il loro male. In particolare, in questa fase della rivelazione, il Corano invita i meccani al compimento di un *jihad* per mezzo del Libro sacro stesso (Cor 25:52), suggerendo una lotta verbale e discorsiva contro coloro che rifiutano il messaggio dell'Islam, piuttosto che un aperto conflitto civile.

Nel periodo successivo (622-632), durante il quale Maometto riceve le rivelazioni coraniche a Medina, emerge la dimensione violenta del *jihad*, anche se connotata in termini di autodifesa contro l'aggressione da parte dei persecutori meccani, definita come *qital*, termine che senza dubbio si rifà alla pratica della guerra. Nella letteratura successiva, che comprende gli *hadith* – i resoconti dei detti, le azioni e le omissioni del Profeta –, i commentari al Corano e, più in generale, gli scritti morali ed edificanti di

⁶ Cfr. P. MANDUCHI, N. MELIS, *Ġihād*, cit., 28 ss.

⁷ Qui si fa riferimento alle due fasi di rivelazione del Corano, per cui si distingue filologicamente un Corano più antico e un Corano più recente, V., S. NOJA, *Il Corano più antico*, Venezia 1991.

ispirazione religiosa, le due dimensioni principali del *jihād* - *ṣabr e qitāl* - sono ribattezzate coi termini di *jihād al-naḥs* (la lotta dell'anima) e *jihād al-sayf* (la lotta della spada). Tali due dimensioni furono anche chiamate coi termini di *al-jihād al-akbar* (il *jihād* maggiore) e *al-jihād al-aṣḡhar* (il *jihād* minore)⁸. Questa distinzione è posta alla base delle successive proiezioni applicative del concetto. Durante il successivo periodo di formazione della giurisprudenza classica (*fiqh*), i giuristi musulmani si occuparono principalmente di questioni di sicurezza statale e di difesa militare dello Stato islamico. Di conseguenza, nell'elaborare i principi del diritto internazionale (*dār al-harb*), si concentrarono principalmente sul *jihād* come pratica militare, nozione che divenne prevalente nella letteratura giuridica del tempo.

Tuttavia, al di fuori di questo significato giuridico contestuale e specialistico, l'idea di *jihād* ha continuato a connotare anche – ampiamente e profondamente – il comportamento morale dei musulmani: ad esempio, dalla stessa radice araba *j-h-d deriva la parola *ijtihād*, che si riferisce al tentativo meritorio e faticoso di estrarre dalle fonti della legge una corretta interpretazione delle fonti del diritto, al fine di regolare in modo ordinato e morale la vita della società musulmana. Dalla stessa radice derivano poi altre due parole che contrassegnano chi agisce in maniera reiterata e continuativa nel segno del *jihād*: da un lato, vi è il *mujahid*, il combattente che sacrifica sé stesso e la propria vita alla causa di Dio, eventualmente a danno della vita dei nemici. Dall'altro, vi è il *mujtahid*, l'esperto della legge che si occupa della vita politica estraendo norme giuridiche dai testi e dalle fonti religiose. Quest'ultima funzione non esprime un diritto o un potere individuale, ma un obbligo o un ufficio da svolgere per il bene della comunità, verso cui il *mujtahid* è responsabile nel caso di sua imperizia o ingiustizia.

Sebbene questi due ruoli si collochino ai poli dell'universo morale, entrambi assumono un particolare valore sociale a seconda delle circostanze storiche in cui il soggetto agente si trova ad operare.

In sintesi, la radice linguistica contenuta nel *jihād* nella tradizione islamica esprime l'intero spettro di comportamenti del musulmano che mira a promuovere il bene e a prevenire il male. Questo fine può essere perseguito dal combattente come dal giurisperito, e giustifica persino il martirio. Ognu-

⁸ P. MANDUCHI, N. MELIS, *Ġihād*, cit., *passim*.

na di queste interpretazioni è valida, anche se dipende dal contesto in cui ci si trova a vivere e operare. Su questo punto si tornerà successivamente.

Come detto, dalla parola *jihād* deriva l'espressione di jihād-ismo. Questo processo di derivazione linguistica non è proprio della lingua araba, ma origina dagli usi linguistici di alcune lingue europee in cui si aggiunge un suffisso – in particolare una lettera o un gruppo di lettere – alla fine di una parola per formare un'altra parola, spesso di classe diversa. Il jihadismo contemporaneo recuperato ed enfatizza l'aspetto militare della pratica del *jihād* e lo mette in relazione con l'Islam politico e radicale, la guerra e il terrorismo. Questo uso linguistico oggi prevale e oscura gli altri significati che si riferiscono all'impegno morale, allo studio e all'interpretazione giuridica. Ed è questo termine, privo delle sue sfumature, a contrassegnare i comportamenti devianti dei musulmani che imbracciano le armi per supportare una visione radicale dell'Islam, una realtà, appunto, presente anche nelle carceri italiane⁹.

3. *Jihād*, radicalismo e terrorismo nelle carceri italiane: l'attuale triplice via della repressione

Il jihadismo è presente in Italia e rappresenta una minaccia concreta alla convivenza pacifica.

Purtroppo, «l'approccio italiano nella definizione delle risposte di de-radicalizzazione è indubbiamente ancora in costruzione»¹⁰, e il jihadismo

⁹ E. KENDALL, E. STEIN (eds.), *Twenty-First Century Jihād. Law, Society and Military Action*, London-New York 2015. Per esempio, in questo libro non c'è alcun capitolo che faccia riferimento a questa sfumatura linguistica. V. anche B. PURWANTO, A.J. FENTON, *Inappropriate Use of Words 'Jihadist' and 'Islamist' in Western Media's Reports on Bombing Attacks*, in *Journal of Communication and Public Relations* 1.2 (June 2022) 13-20. Per il rapporto tra usi linguistici e riflessi giuridici sia permesso un rinvio a G. ANELLO, *Teologia linguistica e diritto laico*, Milano 2016.

¹⁰ V. V. FEDERICO, G. SPANÒ, *Deradicalisation and Integration: Legal and Policy Framework*, Italy/Country Report, WP4, December 2021, disponibile online www.dradproject.com, 7 e più specificamente 11, in cui si spiega come in Italia non esista un piano nazionale che affronti la radicalizzazione o gli estremismi in senso lato, come avviene in altri paesi. La gestione di questi temi è invece affidata agli attori coinvolti nelle attività di contrasto al terrorismo, come i dipartimenti governativi e le forze di sicurezza. Nelle carceri sono state sviluppate buone pratiche, anche se l'attenzione si concentra su un approccio caso per

appare prevalentemente gestito attraverso politiche e misure di repressione penale¹¹. Del resto, questo approccio è in linea con quello europeo, in cui, di là dalle etichette, l'indirizzo securitario pare prevalere su quello social-preventivo¹². In Italia, il sistema penale in materia si articola in tre azioni principali:

A) in primo luogo, l'istituzione e il mantenimento di un circuito di alta sicurezza riservato, tra altri, ai terroristi islamisti internazionali. Detenuti jihadisti sono effettivamente presenti nelle carceri italiane, anche se il loro numero è piuttosto limitato: secondo dati pubblicati dal Ministero della Giustizia e aggiornati all'11 dicembre 2023 i detenuti in attesa di giudizio o già condannati per reati legati al "terrorismo islamico internazionale" erano soltanto 4¹³. Questi individui sono detenuti nel circuito "Alta sicurezza 2" (AS2), riservato a soggetti in attesa di giudizio o condannati per reati legati

caso piuttosto che su un sistema strutturato. Per quello che riguarda i programmi di contrasto nelle scuole (26 del Report), si menziona il caso della Regione Marche che ha avviato un programma che mirava a fornire agli insegnanti una consapevolezza di base sulle caratteristiche ricorrenti della radicalizzazione e sulle strategie di monitoraggio. Sono stati valutati diversi tipi di argomenti: dalla radicalizzazione e il suo nucleo ideologico, al di là delle narrazioni e degli stereotipi mainstream di cultura e religione, alla conoscenza dei metodi di prevenzione già sperimentati in altri sistemi europei.

¹¹ *Ibidem*. Cfr. anche nello stesso senso, N. DI MAURO, *Islam in Italia e in carcere tra sicurezza e diritti*, in M. BERNARDINI, E. FRANCESCA, S. BORRILLO, N. DI MAURO (a cura di), *Jihadismo e carcere in Italia*, cit., 171, che usa a proposito il termine *securitization*.

¹² Cfr., a riguardo,

<https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20180316STO99922/come-fermare-il-terrorismo-quali-sono-le-misure-adottate-dall-ue>;

<https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20210121STO96105/cos-e-e-come-si-puo-prevenire-la-radicalizzazione-nell-unione-europea>, in cui le *policies* preventive del Parlamento europeo sintetizzate consistono nell'individuazione di siti internet pericolosi, nel rafforzamento dei controlli alle frontiere, nella maggiore cooperazione tra le forze di polizia giudiziaria per lo scambio di informazioni di intelligence su gruppi e individui, nell'osservazione di centri di culto islamici, nel monitoraggio di giovani in situazioni di devianza o di rischio, nella limitazione all'accesso di armi da parte di civili. Una parte esigua delle misure di prevenzione delineate consiste in un intervento di tipo educativo e culturale o nella predisposizione di maggiori opportunità per i soggetti a rischio. Non ci sono, tuttavia, indicazioni su strategie che ricorrano alla sfera dei valori religiosi appartenenti alle stesse comunità del mondo musulmano europeo, come si auspica in questo contributo.

¹³ <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/41-bis-e-alta-sicurezza/#:~:text=Secondo%20i%20dati%20pubblicati%20dal,bis%20presenti%20nel%20territorio%20nazionale.>

al terrorismo (anche internazionale), o all'eversione dell'ordine democratico attraverso atti violenti. Tali soggetti sono rigorosamente separati dai detenuti comuni per evitare che si creino circuiti e comunanze pericolosi tra ristretti.

B) In secondo luogo, è previsto un particolare regime di segnalazione dei detenuti, radicalizzati o in via di radicamento, da parte della Polizia penitenziaria che si deve avvalere di una serie di indicatori specifici. Questi "indicatori di radicalizzazione" sono illustrati in una serie di linee guida del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), anche se essi presentano alcuni aspetti di criticità¹⁴. Tale sistema di monitoraggio distingue tre ordini di livello:

- 1° livello - ALTO (Detenuti che hanno commesso reati legati al terrorismo internazionale, particolarmente coinvolti in attività di proselitismo o reclutamento e profondamente radicalizzati);
- 2° livello - MEDIO (Detenuti che hanno mostrato segni di simpatia per l'ideologia jihadista mentre erano in carcere e che potrebbero essere stati coinvolti in attività di proselitismo e reclutamento);
- 3° livello - BASSO (Detenuti che necessitano di una valutazione più approfondita per determinare se devono essere collocati nel primo o nel secondo livello, o se devono essere rimossi dal terzo)¹⁵.

C) In terzo luogo, gli stranieri coinvolti in attività terroristiche possono essere colpiti da espulsione, sanzione che può avere natura amministrativa o penale. La prima tipologia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazio-

¹⁴ V., ad esempio, il testo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, *Quaderni ISSP, Numero 9, La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, Istituto Superiore di Studi Penitenziari, Giugno 2012, spec. 107 ss. (in senso critico) e 117 ss., consultabile online: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.pagefacetNode_1=0&facetNode_2=0_15&contentId=SPS760580&previousPage=mg_1_12#; inoltre, <https://osep.jus.unipi.it/2023/05/18/radicalizzazione-e-carcere-i-primi-risultati-di-una-ricerca-europea/>.

¹⁵ F. MARONE, M. OLIMPIO, *Jihadist Radicalization in Italian Prisons: a Primer*, https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_ispi_2019_jihadist_radicalization_marone_olimpio.pdf, 8. Per alcuni dati numerici sulla popolazione dei detenuti di questi livelli, V., anche se datata, la relazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presentata alla Camera dei Deputati nella XVIII legislatura, reperibile online: https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/indice-testi/038/001v02/00000055.pdf

ne e deve essere sorretta da ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico (art. 13 TU Immigrazione). Questa espulsione può essere rivolta sia verso persone straniere presenti sul territorio italiano, sia verso detenuti stranieri dopo la loro liberazione dall'istituto. Una volta espulsa, la persona è destinataria di un divieto di reingresso nel Paese per un periodo di almeno 5 anni e il relativo provvedimento è efficace in tutta l'area Schengen. Nel 2018 un totale di 79 persone sono state espulse per motivi di sicurezza nazionale, dopo essere state rilasciate dal carcere.

Dopo gli attentati di Londra 2005, questo rimedio è stato affiancato da un altro tipo di espulsione, ovvero una misura di sicurezza prevista per i reati in materia di terrorismo (art. 312 c.p.). Questa misura riguarda lo straniero condannato ad una pena detentiva per un reato di terrorismo, qualora risulti socialmente pericoloso. In tal caso, il giudice, nella sentenza di condanna, è tenuto ad applicare la misura di sicurezza dell'espulsione, che sarà eseguita al termine dell'espiazione della pena, a condizione che, a giudizio del magistrato di sorveglianza, lo straniero risulti ancora pericoloso¹⁶. Nel complesso, le espulsioni amministrative sono prevalenti, tanto da essere state considerate come la «pietra angolare della strategia antiterrorismo in Italia»¹⁷.

A complemento di questa logica che appare oggi ancora prevalente e incompleta¹⁸, il presente contributo cerca di affrontare il medesimo problema da una prospettiva diversa che possa fare ricorso al patrimonio religioso dei detenuti musulmani e che, attraverso gli strumenti normativi ispirati alla libertà religiosa e ai valori costituzionali, possa indirizzarli verso una rieducazione improntata ai tratti non violenti e morali del *jihād*. Questi

¹⁶ D. MILANI, A. NEGRI, *Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoecliese.it) 23 (2018) 16. Vedi anche https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/il-terrorismo-e-le-politiche-migratorie_sulle-espulsioni-dello-straniero-sospettato-di-terrorismo_8.php.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Cfr. il volume A. NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico*, Roma 2023, in particolare, il capitolo 2, intitolato "Il "non-modello" italiano di contrasto alla radicalizzazione"; inoltre, si ricordi, per un caso giudiziario piuttosto emblematico, J.P. DE JORIO, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, contrasto al terrorismo e rispetto dei diritti fondamentali. La Corte Europea di fronte alla lotta al radicalismo islamico: la sentenza Nasr (Abu Omar) e Ghali c. Italia*, in Rivista penale 9 (2017) 723 ss.

tratti, come detto in precedenza, sono propri della tradizione islamica ma per lo più ignorati dall'opinione pubblica in Italia. Un loro recupero, mediante un approccio ispirato dalle fonti dell'Islam, potrebbe efficacemente contrastare il processo interiore di radicalizzazione ideologica, opponendo ad esso un processo altrettanto profondo e motivante di de-radicalizzazione giuridica e religiosa.

4. De-radicalizzazione e Costituzione: le vie della rieducazione e della libertà religiosa

L'Italia non ha una legislazione organica sulla de-radicalizzazione e questa situazione ha portato a una risposta orientata alla repressione piuttosto che a una strategia incentrata sulla prevenzione e sull'educazione¹⁹. Tuttavia, la disciplina costituzionale detta principi ulteriori e per certi versi, opposti in materia di sanzioni detentive e di libertà religiosa: l'articolo 27 della Costituzione italiana afferma che le pene non possono essere inumane e devono tendere alla rieducazione del condannato; a monte, l'art. 19 dichiara che la libertà di religione deve essere garantita a chiunque, anche in caso di condanna e di detenzione in carcere.

Anche alla luce di questi principi/fini costituzionali, si può pensare di contrastare la radicalizzazione con processi di de-radicalizzazione ispirati da questo dettato normativo: se la radicalizzazione può dipendere da un'interpretazione deviante dell'esperienza religiosa, la stessa esperienza religiosa, veicolata dai fini della rieducazione e della libertà, potrebbe valere a contrastarne gli effetti, soprattutto in un'istituzione regolamentata come il carcere.

Un simile approccio può essere fondato su alcuni semplici assunti fondamentali: da un lato, il principio della laicità dello Stato, che, com'è

¹⁹ Cfr. V. FEDERICO, G. SPANÒ, *Deradicalisation and Integration: Legal and Policy Framework*, cit., 7 e 16-17, in cui si legge: «The national framework does not devote any specific legislation to (de)radicalisation. Instead, it consists of a plethora of provisions enacted following escalations in extremism. In several cases, the legislation has been drafted in connection with precise emotional and alarmist waves, on the one hand entailing an emergency structure and, on the other, a quite clear repressive pattern. Hence, the current set of laws mainly focuses on a counterterrorism agenda, with some insights dedicated to foreign fighters and the actions of so-called "lone actors"».

noto, non implica l'indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale²⁰; dall'altro, l'attuazione della libertà religiosa in carcere, attraverso l'adozione di rimedi specifici che prevengano la deprivatione, l'esclusione religiosa, l'alienazione e la polarizzazione; infine, la promozione, ad ogni livello, del dialogo interreligioso e interculturale, quale strumento per contrastare il fenomeno della radicalizzazione religiosa²¹. Il carcere italiano col progressivo mutamento della sua popolazione carceraria, di fedi religiose sempre più differenti, è peraltro diventato una vera e propria frontiera avanzata del pluralismo religioso, un luogo di sperimentazione della libertà religiosa che risulta significativo per l'intera società²².

Tuttavia, come si osservava in precedenza, a valle di questi principi, il sistema giuridico italiano non è particolarmente attrezzato a intraprendere questa direzione, soprattutto a causa dell'attuale condizione giuridica delle comunità musulmane nel Paese²³, prive di intesa e di un'adeguata assistenza religiosa in carcere. Questa assistenza è essenziale per combattere l'estremismo violento, ma presuppone la presenza di guide e di servizi all'interno degli istituti di detenzione. Essa rientra tra le materie che dovrebbero essere regolamentate ai sensi dell'art. 8 della Costituzione italiana che riconosce alle confessioni religiose diverse dalla cattolica il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e la possibilità di regolare per legge i loro rapporti con lo Stato sulla base di intese con le relative rappresentanze.

A tal proposito, la comunità islamica ha cercato più volte di concludere l'intesa, per regolare alcuni profili della vita pubblica dei fedeli, senza tuttavia riuscirci²⁴. Senza entrare nel dettaglio di una lunga e complessa vicenda,

²⁰ V. la celeberrima sentenza della Corte cost. 203 del 1989, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1989&numero=203>.

²¹ https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551342/EPRS_BRI%282015%29551342_EN.pdf.

²² V., *infra*, pgf. 5.

²³ G. ANELLO, *The Umma in Italy: Eurocentric Pluralism, Local Legislation, Courts' Decisions. How to Make the Right to Worship Real*, in *Journal of Muslims in Europe* 9(2) (June 2020) 3-20. V. anche F. ALICINO, *The Legal Treatment of Muslims in Italy in the Age of Fear and Insecurity*, in *Journal of Law and Religion* 37.3 (2022) 478-500.

²⁴ Cfr. G. ANELLO, *Passato e futuro della minoranza musulmana in Italia, tra islamofobia e pluralismo pragmatico-giuridico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica

l'ostacolo più rilevante è stata la difficoltà di determinare un'unica organizzazione che rappresentasse tutte le comunità musulmane presenti nel Paese²⁵.

Mancando del supporto costituzionale dell'intesa, il tema dell'assistenza religiosa in carcere è rimasto disciplinato dalla normativa ordinaria che, sul punto, appare restrittiva e macchinosa²⁶: in sintesi, i detenuti possono chiedere al direttore del penitenziario di adibire alcuni locali dell'istituto al culto e di assicurare la presenza di un imam all'interno del carcere. Il direttore deve valutare la richiesta e, se d'accordo, consentire all'imam di fare ingresso nell'istituto e dirigere il culto. Il direttore deve individuare una specifica persona per lo svolgimento di questa funzione intracarceraria, scegliendola da un elenco di guide religiose individuate dal Ministero dell'Interno²⁷.

Al di fuori di questa nomina, l'ingresso può essere consentito secondo le regole dell'art. 17 dell'Ordinamento Penitenziario, che riguarda – genericamente – le figure in grado di garantire e migliorare lo sviluppo dei rapporti tra i detenuti e la comunità esterna, sotto il controllo del direttore²⁸.

tica (www.statoechiense.it) (17 ottobre 2016) 1-16.

²⁵ Per un quadro esaustivo, V. il recente volume, F. ALICINO, *Constitutional Democracy and Islam: The Legal Status of Muslims In Italy*, Abington-New York 2023.

²⁶ L'art. 26 della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario ribadisce le due velocità della libertà religiosa, a seconda se la confessione sia garantita dalla stipula dell'intesa o meno disponendo che: «I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti».

²⁷ V. la circolare 2 dicembre 2015 relativa al Protocollo d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia (U.CO.I.I.), consultabile qui: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=1_1\(2015\)&facetNode_2=0_2&contentId=SDC1252173&previousPage=mg_1_8#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=1_1(2015)&facetNode_2=0_2&contentId=SDC1252173&previousPage=mg_1_8#).

²⁸ Più precisamente, questo articolo, al comma 2, recita: «Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera», vedi A. CUCINIELLO, *L'Islam nelle carceri italiane*, Paper, Fondazione ISMU (Ottobre 2016) 5.

Anche se vi sono tracce di cambiamento in tempi recenti²⁹, il quadro normativo attuale è improntato alla repressione e restrittivo nei confronti della libertà religiosa dei detenuti musulmani. Pertanto non appare favorevole alle ipotesi di rieducazione religiosa quale strumento di contrasto alla radicalizzazione e di riabilitazione del condannato. Ciò nondimeno, alcune iniziative che si sono mosse in questi anni negli interstizi della normativa ordinaria, ma nell'orizzonte dei principi/fini costituzionali, forniscono elementi "di fatto" incoraggianti nella prospettiva della de-radicalizzazione dei detenuti attraverso le chiavi della libertà di religione e della rieducazione religiosa.

5. La rieducazione religiosa nel sistema carcerario italiano: una rassegna di azioni efficaci

Nonostante la mancanza di un quadro sistematico e pluralistico che regoli l'assistenza religiosa in carcere, alcune iniziative hanno provato a percorrere la strada della rieducazione religiosa dei detenuti musulmani come strumento per combattere l'estremismo e la radicalizzazione. È il caso del progetto "Diritti, doveri, solidarietà" condotto presso il carcere Dozza di Bologna dal 2014 al 2016³⁰. Questo progetto ha organizzato 58 incontri che hanno coinvolto circa 180 detenuti provenienti dall'area del Medioriente e del Nordafrica (cd. MENA: *Middle East and North-African Region*) e da altri Paesi musulmani e si è concentrato su alcuni aspetti della cultura religiosa per promuovere una rieducazione in conformità ai valori e alle pratiche prosociali dell'Islam maggioritario.

Un recupero dell'esperienza religiosa, soprattutto in carcere, può essere di aiuto alla socializzazione. Ad esempio, la prima azione intrapresa è stata quella di promuovere la preghiera e il digiuno per disciplinare la vita dei detenuti all'interno delle mura del carcere, evitando però l'autoisolamento e alcune pratiche zelanti che possono favorire la radicalizzazione dei ristret-

²⁹ V. *supra* nota 27. Cfr. anche V. FRONZONI, *L'Islam nel circuito penitenziario e la prevenzione della radicalizzazione violenta e del proselitismo. Profili comparatistici*, in *Diritto e religioni* XXII (2-2016) luglio-dicembre 290 ss.

³⁰ V. il report di sintesi dell'iniziativa *Religioni per la cittadinanza. Un progetto educativo in dialogo con le religioni e le spiritualità nel carcere di Bologna*, Regione Emilia Romagna 2019.

ti. In particolare, la preghiera e la relativa pratica rituale, possono fungere da “norma strutturante” che indirizza il presente e il futuro del detenuto: essa può cioè fare da supporto etico che dà senso alla vita e imprime una direzione positiva alla condotta; processo in sé percepito come vantaggioso, tra l’altro, per ottenere una riduzione di pena³¹. In questa azione, l’assistenza religiosa e la collaborazione con mediatori, volontari e attori civili sono stati ritenuti di fondamentale importanza e garantiti mediante la collaborazione tra attori interni ed esterni al carcere³²: uno stile di vita religioso può contribuire a dare ai detenuti stabilità e fiducia nel futuro, ma, allo stesso tempo, è necessario evitare che i detenuti adottino lo «stile di vita salafita»³³. In queste modalità, infatti, la detenzione e la preghiera possono favorire la formazione di rotture sociali o la creazione linee identitarie sia all’interno della comunità carceraria, sia con riferimento alla società al di fuori del penitenziario. Queste condizioni creano il terreno fertile per il successo dell’ideologia jihadista. L’obiettivo della propaganda jihādista è infatti quello di diffondere una visione manichea del mondo, come se esso potesse essere diviso tra “buoni”, che stanno dalla parte dei musulmani, e “cattivi”, che invece sono oppositori dei musulmani e li opprimono nella vita di tutti i giorni³⁴.

Un’altra azione che ha sperimentato l’indirizzo della rieducazione religiosa è stata quella di dare un aiuto psicologico per reinterpretare lo “stato di peccato” che di solito segue l’arresto del colpevole. Questo effetto può essere guidato dalla nozione tradizionale di *maktūb*, ovvero il destino,

³¹ Cfr. I. DE FRANCESCO, *Religioni per la cittadinanza. Un progetto educativo in dialogo con le fedi in carcere*, in Archivio teologico torinese Anno XXVII-1 (2021) 25. I detenuti che hanno preso parte al progetto hanno sottolineato l’effetto strutturante della preghiera quotidiana e sottolineano sovente i valori di tolleranza e rispetto indotti dalla pratica religiosa, utili nella gestione del rapporto con gli altri carcerati, così come con il personale di custodia.

³² Cfr. *ivi* 7, 9 ss. e 37 ss.

³³ Alcuni spunti interessanti sul momento dell’assegnazione individuale nella cellula si trovano in F. DELVECCHIO, *Il detenuto a rischio radicalizzazione e i rimedi della prevenzione terziaria: triage iniziale, scelta allocativa e ruolo degli operatori penitenziari*, in *Diritto penale contemporaneo* 6 (2017) 193 ss.

³⁴ M. DEMICHELIS, G. MEZZETTI, *The dynamics of Islamic radicalization in Europe and their prevention: a humanistic approach*, in A. MOSTAFA, M. YOUNES (dir.), *L’Islam au pluriel. Foi, pensée et société*, Paris 2018, 9.

secondo cui la responsabilità dei colpevoli è voluta da Dio che la decreterà poi nell'ultimo giorno, quello del giudizio (*yawm al-qiyāmah*).

Da un lato, questa azione vuole promuovere un aspetto positivo che è quello di evitare lo stato di disperazione che può sorgere nel detenuto una volta in carcere, invitandolo piuttosto a tollerare pazientemente la punizione, quando questa corrisponde alla volontà di Dio. Dall'altro lato, si vuole evitare l'aspetto più deleterio della pena in carcere, che è quello che rende i detenuti apatici e indifferenti, condizione che può far perdere loro il senso di responsabilità verso gli altri individui e la società.

Un'altra azione è stata quella di aiutare i detenuti ad inquadrare i doveri e i valori religiosi all'interno di un quadro normativo più ampio e socialmente condiviso, quello dei doveri e dei diritti costituzionali e di cittadinanza. La radicalizzazione è infatti un processo settario che comporta la separazione tra jihadisti e la società, compresi i loro familiari, compagni e connazionali. In carcere, i detenuti possono assumere un atteggiamento critico nei confronti del sistema democratico occidentale e questo comportamento è talvolta considerato un indice di radicalizzazione. Per questo motivo, è sempre necessario reagire a questo processo, contrastando l'autoisolamento, ricordando che non c'è contraddizione tra Islam e valori costituzionali e democratici, dimostrando che la stessa libertà religiosa è garantita sia in carcere, sia al di fuori e che altri diritti costituzionali sostengono il rapporto tra musulmani e le società pluralistiche europee. Questa operazione di interpretazione del dato costituzionale ha cioè cercato di ridefinire la contrapposizione tra diritto secolare e religioso, col fine di eliminarla, mettendo in luce il processo costituzionale italiano e favorendo una maggiore conoscenza della storia giuridica dei paesi europei e di quelli islamici (*qanūn vs. sharia*)³⁵.

Un'altra azione, infine, è stata quella di preparare l'ambiente che accoglierà i detenuti dopo il rilascio. Per i detenuti che hanno espresso interesse nei confronti della religione islamica – in forma radicalizzata o meno – dovrebbe essere previsto un ulteriore percorso di supporto religioso che, da un lato, eviti l'adesione del soggetto a teorie estremiste, e, dall'altro, possa aiutarlo e consigliarlo nelle questioni religiose al momento della reintegrazione in società. I contatti con l'istituto di accoglienza dovrebbero

³⁵ G. ANELLO, *Plural Sharī'ah'. A Liberal Interpretation of the Sharī'ah Constitutional Clause of the 2014 Egyptian Constitution*, in *Arab Law Quarterly* 31.1 (2017) 74-88.

essere stabiliti già durante la detenzione. L'imam che lavora nel carcere potrebbe facilitare questo processo o svolgere un ruolo di intermediario tra le due realtà. Inoltre, se le opinioni radicali del detenuto non fossero cambiate durante la detenzione, questa informazione dovrebbe essere comunicata all'istituto di accoglienza, avvisandolo del pericolo che una tale condizione può ancora rappresentare. Un lavoro di monitoraggio su questa situazione può essere affidato ai servizi di polizia locali³⁶.

6. Ispirare la de-radicalizzazione attraverso l'Islam: il "jihadismo autocritico" di Jawdat Said e le virtù della società pluralista. Conclusione

Un'interazione tra cultura europea e musulmana rappresenta una speranza per il futuro: un circolo "virtuoso" in Europa, tra potenzialità pluraliste islamiche e diritti umani e valori europei, basato su esperienze istituzionali (educative e rieducative) potrebbe generare una serie di "effetti di ritorno" positivi anche nei Paesi musulmani, talvolta coinvolti negli stessi conflitti e processi di radicalizzazione dell'Occidente. In questo senso, una formazione ed educazione dialettica, interculturale e non assimilazionista dei migranti, dei rifugiati, nonché dei detenuti, potrebbe almeno parzialmente contribuire a creare una generazione di musulmani europei capaci di interpretare la propria religione, le proprie tradizioni e i propri valori alla luce di un contesto politico e giuridico ispirato alla democrazia, al pluralismo e all'universalismo³⁷.

Questo circolo virtuoso tra valori occidentali e Islam è auspicato anche da parte di alcuni importanti intellettuali musulmani³⁸. Si ricordi, relativa-

³⁶ V. il succinto documento operativo, *Radicalizzazione violenta. Riconoscimento del fenomeno da parte di gruppi professionali coinvolti e risposte a tale fenomeno. Manuale con il supporto finanziario del programma di prevenzione della radicalizzazione violenta e di risposta alla stessa Commissione Europea* – Direzione Generale della Giustizia, Libertà e sicurezza, giugno 2009, consultabile online:

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/allegato_radicalizzazione2009.pdf.

³⁷ G. ANELLO, *Islam "East & West": dialettica tra culture, sapere universitario e creazione del senso. Ponti tra Europa e cultura islamica come risposta ai fondamentalismi e al terrorismo*, <https://www.parmateneo.it/?p=24176>.

³⁸ T. RAMADAN, *Essere musulmano europeo*, Troina 2002.

mente all'oggetto di questo contributo, la teoria dello studioso siriano Jawdat Said³⁹, che ha utilizzato il confronto con la società plurastica e democratica per ribaltare la nozione militare del *jihād*, e per fondare una vera e propria teoria della nonviolenza nell'Islam⁴⁰.

Il punto di partenza di Said era l'affermazione che, sebbene l'accezione militare del *jihād* fosse stata storicamente dominante nel diritto internazionale islamico, il Corano proibiva – e proibisce – esplicitamente ogni forma di costrizione nella religione (*la ikrāh fi ad-dyin*, recita Cor 2:256); chiedeva prudenza nell'inizio di conflitti aperti («Combattetevi per la causa di Allah contro coloro che vi combattono, ma senza eccessi, ché Allah non ama coloro che eccedono» Cor 2:190); ammetteva la guerra di difesa solo contro aggressioni attuali ed effettive (Cor 60:7–8; Cor 4:90). Certo, i giuristi musulmani premoderni tolleravano le guerre politiche per estendere il dominio musulmano su territori non musulmani, ma anch'essi non potevano non delimitare in maniera rigorosa il *jihād*, alla luce dei precetti coranici. In particolare, i giuristi del diritto classico hanno attribuito uno status speciale di protezione (*dhimmah*) a cristiani ed ebrei, definiti "genti del Libro", considerati come comunità da tutelare e trattare con giustizia al di sotto del governo musulmano. Costoro avrebbero potuto abbracciare l'Islam o rimanere nella propria religione, pagando una tassa speciale (*jizyah*). Solo nel caso in cui questi "protetti" avessero rifiutato entrambe le opzioni, avrebbero potuto essere combattuti, sempre che non esistessero trattati di pace tra queste comunità e le autorità musulmane⁴¹. Col tempo, anche altri gruppi religiosi, tra cui zoroastriani, indu e buddisti, sono stati considerati "comunità protette" e hanno ottenuto diritti simili a quelli di cristiani ed ebrei.

Il *jihād* militare poteva essere proclamato solo dal leader legittimo della comunità musulmana, di solito il califfo.

³⁹ R. LOHLKER, *Jawdat Sa'id and the Islamic Theology and Practice of Peace*, in *Religions* 13.2 (2022)160 <https://doi.org/10.3390/rel13020160>.

⁴⁰ Cfr. J. SAID, *Vie islamiche alla non violenza*, Marzabotto 2017, 18 ss.

⁴¹ J.A. MORROW, *The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World*, Tacoma WA 2013.

Inoltre, gli stessi giuristi classici proibirono gli attacchi ai civili e la distruzione delle proprietà, citando a supporto la Tradizione del Profeta Maometto⁴².

Questa interpretazione storico-giuridica del *jihād* era nota a Jawad Said, il quale intendeva fondare, come detto, una teoria autorevole sulla nonviolenza nell'Islam⁴³. Nel suo libro *Le condizioni della violenza nell'Islam*⁴⁴ Said ha reinterpretato le disposizioni coraniche sul *jihād*, alla luce del nuovo contesto della società contemporanea, auspicabilmente equa e pluralista. Said diceva:

Per comprendere il vero messaggio del Corano sull'uso della violenza, dobbiamo distinguere tra (1) una società fondata sulla forza, sulla violenza e sulla coercizione e (2) una società fondata sullo stato di diritto, sulla giustizia e sulla legittimità. La prima società della forza è quella che i profeti volevano sradicare per instaurare il secondo tipo di società, basata sulla persuasione pacifica e sull'assenza di coercizione e caratterizzata dalla protezione che è garantita ai suoi appartenenti⁴⁵. La lotta o l'uso della forza devono quindi essere qualificati all'interno dei confini che definiscono le distinzioni tra queste due forme di governo.

Le condizioni previste dal Corano per l'uso della forza in una società fondata sulla forza sono le seguenti:

non è consentito combattere o uccidere per imporre la propria religione a qualsiasi livello, sia contro uno Stato che contro singoli individui. L'uso di minacce o intimidazioni per far cambiare religione è assolutamente rifiutato dall'Islam, e tale posizione non è esclusiva dell'Islam. Tutti i veri profeti hanno predicato lo stesso messaggio perché il monoteismo, come ho spiegato sopra, non è solo una questione teologica, ma una questione socio-politica. Il monoteismo insegna ai suoi seguaci a rifiutare di essere strumenti nelle mani di coloro che vogliono imporre la loro religione con la

⁴² A. AFSARUDDIN, *Jihād*, <https://www.britannica.com/topic/jihād>, ultima visita 8 settembre 2022.

⁴³ https://www.jawdatsaid.net/en/index.php/Main_Page.

⁴⁴ https://www.jawdatsaid.net/en/index.php/The_Conditions_for_Violence_in_Islam.

⁴⁵ Per uno sguardo su Maometto come diplomatico, cfr. G. ANELLO, *Religiosity, Political Inclusion, and the Legacy of the Sabifah al-Medina* (622 C.E.), in *Journal of Islamic social and political Thought* 1.2 (Spring-Summer 2020) Urwat al-Wuthqa International Academic Research Institute, University of Qom, 62-77, e G. ANELLO, *The Concept of "Contractual Citizenship" in the Charter of Medina* (622 C.E.): *A Contemporary Interpretation*, in *Islamochristiana. Journal of Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica* 46 (2020) 47-75.

forza. Insegna anche a rifiutare di accettare una religione imposta con la forza. L'anima umana è sacra e non può essere uccisa per amore delle idee. [...]

Dopo aver parlato del rammarico che colpì il secondogenito di Adamo dopo aver ucciso il proprio fratello, il Corano recita: "Per questo abbiamo prescritto ai Figli di Israele che chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l'umanità intera"⁴⁶. [...]

Di conseguenza, la violenza può essere usata in una società giusta solo per fermare coloro che uccidono le persone e le esiliano a causa delle loro idee o della loro etnia, perché è obbligo di tale società "indipendentemente dal suo nome o dalla sua nazionalità" assicurare la giustizia tra gli individui. In caso di aggressione, non dobbiamo lasciarci fuorviare dall'appartenenza religiosa dei ribelli; non dobbiamo lasciarci fuorviare da nomi o etichette di pietà, religiosità o infedeltà⁴⁷.

In altre parole, secondo questa interpretazione dell'Islam, il *jihād* militare sarebbe consentito solo in una società bellicosa e in circostanze specifiche, essendo motivato dalla sussistenza di un pericolo imminente sui musulmani, minacciati da nemici che intendono allontanarli dalla loro terra in ragione della loro religione. Al contrario, il *jihād* militare sarebbe del tutto illegale in una società pacifica e pluralista, e non potrebbe essere in nessun caso esperito contro i suoi appartenenti, musulmani o meno, tanto più ove la libertà di religione fosse riconosciuta in termini giuridici e costituzionali. Afferma infatti Said:

Il Corano è chiaro su questo punto: Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno scacciato dalle vostre case, poiché Allah ama coloro che si comportano con equità (Cor 60:8)⁴⁸.

Secondo Said, il *jihād* non è uno strumento per fare proseliti e il suo obiettivo non è quello di diffondere l'Islam in tutto il mondo, piuttosto il suo scopo è quello di proibire l'ingiustizia contro i musulmani che sono vittime di una guerra di aggressione. Viceversa, in una società pacifica, il

⁴⁶ Cor. 5, 32.

⁴⁷ Cfr. J. SAID, op. ult. cit. (traduzione mia).

⁴⁸ *Ibidem*.

jihād deve persino arrivare a proteggere i dissidenti e le minoranze religiose nell'intento di conservare le condizioni di convivenza e di rispetto della libertà di pensiero e di religione.

Sicuramente, l'adesione a questo percorso argomentativo richiede una profonda comprensione dell'Islam ma esso può essere particolarmente preziosa per l'inquadramento concettuale dei detenuti musulmani nel contesto delle carceri italiane, in cui il ripudio, su queste basi, del *jihād* "della spada" dovrebbe essere accompagnato non solo dal recupero dei valori prosociali, solidali e di giustizia della religione dell'Islam ma anche da una libertà di religione pluralistica, effettiva ed efficace all'interno e all'esterno degli istituti di detenzione.

MARCO CANGIOTTI

*Quello che è dovuto alla persona. Il nesso fra
giustizia e perdono*

ABSTRACT

L'autore parte dalla constatazione di una inconciliabilità fra il principio della giustizia in generale che è quello del *suum cuique tribuere*, e il principio della giustizia penale fondata sulla concezione retributiva, sintetizzato nella formula *per quod quis peccat per idem punitur*. L'inconciliabilità si sintetizza nell'opposizione fra una prospettiva del "soggetto" tipica del primo principio, e una prospettiva dell' "oggetto" tipica del secondo principio. L'autore ritiene che nemmeno la teoria penalistica dell'emenda possa soddisfare completamente il principio della giustizia in generale e propone un correttivo rappresentato dal mantenimento in campo penale del tema extragiuridico della misericordia, segnalando che tale tema, pur essendo extragiuridico, conosce anche una solidificazione giuridica a livello costituzionale negli istituti dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

The author starts from the observation of an irreconcilability between the principle of justice in general, which is that of suum cuique tribuere, and the principle of criminal justice based on the retributive concept, summarized in the formula per quod quis peccat per idem punitur. The irreconcilability is summarized in the opposition between a perspective of the "subject" typical of the first principle, and a perspective of the "object" typical of the second principle. The author believes that not even the penal theory of emenda can completely satisfy the principle of justice in general and proposes a corrective represented by the maintenance in the criminal field of the extra-juridical theme of mercy, pointing out that this theme, although extra-juridical, also knows a legal solidification at the constitutional level in the institutions of amnesty, pardon and grace.

PAROLE CHIAVE

Giustizia, retribuzione, emenda, perdono, persona

KEY WORDS

Justice, retribution, emenda, forgiveness, person

MARCO CANGIOTTI*

QUELLO CHE È DOVUTO ALLA PERSONA. IL NESSO FRA
GIUSTIZIA E PERDONO

Questo intervento, volutamente rapido, ha una funzione introduttiva alle successive riflessioni sul problema della pena oggetto del seminario. Di solito, le introduzioni vengono strutturate per presentare una sorta di bilancio riassuntivo dello stato della questione e del relativo dibattito; non è questo il caso della presente. Per essa abbiamo scelto un altro registro, quello della provocazione, assumendo e presentando una precisa tesi, che forse risulterà per molti unilaterale ma che, speriamo, risulti anche per tutti chiara e stimolante. Pertanto, il discorso svolto non vuole camuffarsi da esauriente e argomentato saggio storico-filosofico, ma solo da interlocuzione, per l'appunto provocatoria, nell'ideale dialogo socratico che il seminario brillantemente e esaurientemente conduce.

Ciò posto, vorrei partire da due brocardi della tradizione giuridica: *suum cuique tribuere* e *per quod quis peccat per idem punitur et idem*. Credo che possano essere assunti come formule efficacemente sintetiche, il *primo* della categoria di giustizia in generale, il *secondo* della categoria di giustizia in campo penale secondo la classica teoria retributiva. La mia tesi è che dal loro confronto possa emergere con chiarezza una delle fondamentali difficoltà della giustizia in ambito giuridico-politico; difficoltà che, potremmo dire, porta a invocare uno "sfondamento" di tale ambito per aprirsi ad un al di là rappresentato dal territorio della misericordia.

Il concetto in cui si sintetizza il centro teoretico dei due brocardi è facilmente identificabile. Nel primo, è rappresentato dalla parola *suum*; nel secondo, si presenta nell'espressione *per idem*. Dunque, la giustizia in generale viene definita come l'attribuzione a ciascun uomo del "suo", mentre la giustizia penale è identificata nella realizzazione dell'equivalenza fra due "fatti": il fatto della colpa e il fatto della pena. Ciò posto, è del tutto

* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

evidente che fra i due principi vi sia una significativa differenza; mentre nel primo caso il riferimento identificante è alla dimensione soggettiva, nel secondo è alla dimensione oggettiva. Come dire che, da una parte, abbiamo a che fare con un “chi” e, dall’altra parte, abbiamo a che fare con un “cosa”. Il problema nasce quando si voglia o si debba coniugarli.

Tutta la concezione retributiva¹ del diritto penale si fonda sulla convinzione che tale coniugazione sia possibile e, dunque, sul postulato che il *suum* dell’uomo che ha commesso un delitto, ovvero ciò che tale uomo deve ricevere come adeguato al suo “chi”, sia da identificare nella riscossione di una “cosa”, ossia la pena, con l’unico ma *necessario* vincolo che quest’ultima corrisponda perfettamente al delitto commesso. L’assunto che qui opera è che al male si possa rimediare con un altro male e che fra i due vi sia identità sostanziale pur nella diversità fenomenologica.

Questo postulato, però, va incontro a una forte contestazione critica di ordine ontologico, che mette in dubbio proprio il *per idem*, l’identità sostanziale nella corrispondenza fra colpa e pena. Seguendo la riflessione che Italo Mancini² ha sviluppato su tale problema, possiamo dire che i punti critici sono almeno tre. *Prima di tutto*, vi è la differenza *qualitativa* fra i due tipi di male: quello del delitto commesso, infatti, si manifesta certamente in modo fisico, ma sostanzialmente è di tipo morale; quello della pena è unicamente di tipo fisico, come è dimostrato dal fatto che la volontà che eroga la pena è del tutto estranea alla volontà di colui che la subisce, e che il loro adeguarsi sarebbe possibile solo nel caso, del tutto casuale e quindi non producibile e conseguentemente non prevedibile razionalmente apriori, del pentimento. *Poi*, abbiamo la dualità *quantitativa* fra il male commesso e quello subito, ossia l’impossibilità di replicare perfettamente il male fatto con quello inflitto, non fosse altro che per l’ineludibile differenza fra vittima e aggressore. *Infine*, ed è forse l’incongruità più radicale, sta la dualità fra il soggetto che delinque e il soggetto che è punito, nel senso che, di norma, nessun uomo rimane fissamente identico a un momento o a una fase della propria vita ma, nel tempo, è sottoposto a un continuo dive-

¹ L’insuperabile versione moderna la dobbiamo a I. KANT, *La metafisica dei costumi*, tr. it. e note di G. Vidari, Roma-Bari 2009.

² I. MANCINI, *Filosofia della prassi. Linee di filosofia del diritto*⁵, a cura di M. Cascavilla, Brescia 2018, 280-297.

nire, per di più in direzioni imprecisate e impossibili da prevedere, le quali direzioni, spesso, mutano radicalmente il suo profilo cognitivo ed etico³.

Sono ben consapevole della obiezione che il fondamento retributivo del diritto penale non sia il solo possibile e che, anzi, al giorno d'oggi questa teoria, che pure è la più antica e la più a lungo accettata, sia stata abbandonata a favore della concezione dell'emenda, come anche testimonia eloquentemente il comma 3 dell'art. 27 della nostra *Costituzione*. La prospettiva dell'emenda come fondamento della pena è certamente fortemente indirizzata a raggiungere una più convincente coniugazione del "cosa" della pena con il "chi" del colpevole. Il concetto dell'emendare significa infatti, come ben sintetizza il *Dizionario Treccani*, «Togliere via le mende, le imperfezioni, i difetti»⁴ e, dunque, correggere l'errore, uscire da esso. Nel nostro caso, significa l'idea che la punizione debba e possa essere l'occasione per il reo di cambiare se stesso, di ritrovare un se stesso depurato dalle storture e dal male a cui precedentemente era in qualche modo soggetto e tributario. Si potrebbe anche dire, l'occasione di transitare dalla de-formazione passata a una nuova e giusta forma futura. Il *malum poenae* sarebbe produttivo di un bene, esattamente quel bene che il *suum* del colpevole comunque meriterebbe. Tuttavia, il pensiero non può non prendere in considerazione i rischi che, sia pure ben nascosti, questa fondazione

³ A questa posizione qualcuno potrebbe replicare avanzando l'obiezione che l'idea di persona implicherebbe una sostanziale unitarietà e continuità dell'identità del soggetto che vieterebbe di parlare della possibile dualità fra il soggetto che delinque e il soggetto che viene punito. Nulla di più errato. Infatti, l'unitarietà e la continuità del soggetto non implicano in alcun modo la sua "fissità", ovvero non escludono il suo costante "fieri" nel tempo dovuto alla sua libertà. Un esempio letterario eloquente può essere rappresentato da due figure manzoniane, quella dell'Innominato e quella di fra Cristoforo. Rientrando nel piano filosofico-personalistico basterà una annotazione che dobbiamo a R. SPAEMANN, *Persone. Sulla differenza fra "qualcosa" e "qualcuno"*, ed. it. a cura di L. Allodi, Laterza, Roma-Bari 2005, 226: «Senza dubbio io sono colui che fa questo e tale rimango. L'identità personale non è un aldilà rispetto a tutti i predicati innati e acquisiti. Essa è la totalità dell'uomo, che ha questi predicati come sue determinazioni. Tuttavia, il significato di queste determinazioni per la totalità, dunque per l'essere della persona, non è mai definitivo. La persona è sempre qualcosa più della somma dei suoi predicati [...]. Identificare definitivamente una persona con qualche suo predicato significa respingere il suo riconoscimento come persona, cioè in quanto essere che è libero rispetto a tutti i suoi predicati».

⁴ [https://www.treccani.it > vocabolario > emendare](https://www.treccani.it/vocabolario/emendare)

corre. Italo Mancini li ha ben sintetizzati⁵ e anche qui risultano essere almeno tre, tutti di caratura politica. Il *primo* rischio è rappresentato dal fatto che con la teoria dell'emenda si può porre in essere una idea di Stato paternalistico se non addirittura etico, ossia uno Stato che si colloca, a priori, come moralmente superiore ai suoi cittadini e che dà a se stesso il compito di educarli alla moralità e al bene; uno Stato, quindi, che ritiene suo legittimo diritto/dovere di interessarsi della coscienza dei cittadini. *In secondo luogo*, e come diretta conseguenza, abbiamo la possibilità che tale compito finisca per produrre una concezione del diritto che ne abolisca la raggiunta laicità universalistica, e che lo riporti all'interno di un ambito di sacralità. Che tale sacralità sia direttamente riferita a un qualche credo religioso oppure sia pensata in maniera laica, non fa alcuna differenza, anzi il cosiddetto versante laico sembrerebbe essere ancor più nefasto di quello religioso. Mentre in quest'ultimo caso avremmo una riedizione di forme di autoritarismo teocratico, nell'altro caso avremmo, e siamo così giunti al *terzo* dei motivi critici, la possibile apertura di una prospettiva totalitaria. Come ben si sa, la formula del totalitarismo è proprio quella di volere associare al controllo dei comportamenti esterni anche il controllo delle coscienze. Mi pare di tutta evidenza che in questi tre possibili rischi, il *suum* del reo risulti piuttosto violato che accostato e custodito.

Trascurando il ricorso al fondamento del diritto penale nella teoria della prevenzione, che reputo solamente sociologica e strumentale – e per di più di una cattiva sociologia politica – e sostanzialmente estranea alla prospettiva giuridica e filosofica, la domanda che sorge è quella se dobbiamo abbandonare la prospettiva dell'emenda. Dico subito che il “rischio” non è “certezza” e, pertanto, ritengo che la teoria dell'emenda, controllata criticamente rispetto a ogni possibile deriva paternalistica, rimanga quella storicamente più adeguata alla ricerca della giustizia come conveniente tutela del *suum* della persona. Tuttavia, occorre mantenere la coscienza che se in essa l'aporia della relazione fra il “chi” e il “cosa” risulta ridotta al minimo rispetto alla prospettiva retributiva, comunque non è di certo perentoriamente e definitivamente risolta.

Questa mancanza di perentorietà e quindi di definitività mi pare che possa rappresentare l'adeguato motivo di quello “sfondamento” – di cui parlavo in apertura – per dischiudere una diversa prospettiva, quella del

⁵ MANCINI, *Filosofia della prassi* cit., 294-295.

perdono. Con un “nota bene” iniziale: non come escludente alternativa al percorso della giustizia penale, ma come permanente consapevolezza della sua non ultimatività. Ovviamente, la precomprensione che sta alla base di questa dichiarazione di non definitività, e quindi di tutto questo mio ragionamento, è una precomprensione di tipo antropologico, ed esattamente la precomprensione che considera l’essere umano come persona. Si tratta di una concezione che non posso certo qui discutere, ma che altrettanto certamente costituisce il fondo culturale della nostra civiltà e che ne segna l’innegabile radice cristiana e con ciò umanistica. Il *sum* di cui parliamo è identificato in tali esatti termini personalistici.

L’uomo è persona, ossia un essere unico e irripetibile, dotato di un destino spirituale e di una dignità inviolabile. Nel contempo, l’uomo è una persona *finita* e con ciò non all’altezza del proprio statuto ontologico: «In quanto esseri finiti e naturali, in linea di principio non siamo mai all’altezza della promessa che siamo»⁶. Per tale radicale motivo la persona si può macchiare di azioni abbiette e può ledere e ferire la sua identità ontologica, ma non può mai cancellarla o revocarla. Il perdono rappresenta il punto di intersezione fra dignità ontologica e finitezza storica, esso «è dunque segno della persona» capace di ristabilire «l’indipendenza dell’identità dalla sua sottomissione alla fatticità»⁷.

Ciò posto, non mi addentrerò in una ricognizione del tema del perdono che, per forza delle cose, sarebbe troppo ampia e necessitante anche di contenuti teologici, ma mi rifarò alle sintetiche considerazioni filosofiche che dobbiamo ad Hannah Arendt. Secondo questa pensatrice l’azione rappresenta quella facoltà attraverso la quale l’uomo ha la possibilità di dare forma al mondo. L’azione, però, ha in se stessa una aporia che corre il rischio di renderla distruttiva. Si tratta dell’«aporìa dell’irreversibilità – non riuscire a disfare ciò che si è fatto anche se non si sapeva, e non si poteva sapere, che cosa si stesse facendo»⁸. Annoto, per inciso, che questo tema dell’irreversibilità dell’azione rappresenta un ulteriore elemento di critica tanto per la prospettiva penale retributiva quanto per quella dell’emenda, elemento che arricchisce le perplessità sopra esposte. Tornando ad Arendt, troviamo l’osservazione che questa difficoltà potrebbe essere in qualche

⁶ SPAEMANN, *Persone* cit., 228.

⁷ *Ivi*, 229.

⁸ H. ARENDT, *Vita activa. La condizione umana*, tr. it. di S. Finzi, Milano 1988, 175.

modo arginata dal diritto attraverso l'erogazione della pena, ossia attraverso una seconda azione che provveda simbolicamente ad interrompere la catena di eventi che è stata generata dalla prima azione. Tuttavia, la pena ha, anche per lei, un limite strutturale proprio in ordine al *suum* che la giustizia deve rendere, in quanto si concentra esclusivamente sul contenuto dell'azione, sul *cosa* è stato compiuto, e non ha risorse per accedere all'attore, al *chi* ha agito; retribuisce l'atto, ma non sa nulla del "suo" dell'attore. La soluzione che Arendt propone a questa difficoltà, fra l'altro facendo esplicito riferimento, lei ebrea, all'insegnamento di Gesù di Nazaret, è quella costituita dalla messa in opera della facoltà di *perdonare*, e ciò proprio a motivo del fatto che il perdono, quale atto generato dall'amore, ha accesso alla dimensione personale dell'attore e la disvela.

L'amore [...] possiede un ineguagliato potere di autorivelazione e una ineguagliata chiarezza di visione per il discernimento del *chi*, proprio perché è indifferente fino a una totale amondanità a *ciò* che la persona amata può essere⁹.

Questo "discernimento del *chi* consente di coglierne il *suum* e la dignità radicale che lo connota, e così «il perdono e la relazione che esso stabilisce sono sempre questioni eminentemente personali [...] in cui *ciò* che fu fatto è perdonato a *chi* lo ha fatto»¹⁰, non in nome delle sue azioni, ma in nome della sua dignità, perduta nelle azioni ma dal perdono ritrovata.

Cosa suggerisce questa riflessione arendtiana? Direi che suggerisce proprio la necessità di tenere accostata alla prospettiva giuridica della pena quella extragiuridica del perdono. E ciò a due livelli. Il primo di essi è rappresentato dalla consapevolezza, che ogni attore politico e giuridico dovrebbe sempre coltivare, che la perfetta e consumata giustizia rappresenta un ideale euristico ma anche irraggiungibile dalla prassi umana. E che, dunque, la coscienza del legislatore politico e la coscienza del giudice non possono che essere, se vogliono mantenersi nel solco della verità, "coscienze infelici", sempre pungolate da una costante ansia di autoemendazione. A un secondo livello, abbiamo la possibilità di giungere alla piena comprensione della sopravvivenza nel nostro ordinamento giuridico contemporaneo

⁹ *Ivi*, 178.

¹⁰ *Ibidem*.

di tre istituti antichi che, purtroppo, spesso risultano incompresi e banalizzati, mentre invece salvano la prassi giuridica penale dal peccato, sempre in agguato, della *hybris* perfettistica di cui sopra, la cui inevitabile *nemesi* risiede in un progressivo imbarbarimento della *polis*. Mi riferisco agli istituti dell'amnistia, dell'indulto e della grazia, che la nostra *Costituzione* mantiene in vita affidando i primi due al Parlamento, e il secondo al Presidente della Repubblica. Tutti e tre rappresentano la più significativa ancorché analogica traduzione giuridica del perdono, e consentono di continuare a lavorare e lottare per mantenere adatta alla persona umana la nostra comunità.

MONICA MARTINELLI,
BENEDETTA NICOLI

*La condizione liminale rivisitata: una
proposta di approccio generativo al carcere*

ABSTRACT

La condizione carceraria in Italia, segnata da gravi criticità strutturali e da un alto tasso di suicidi, segnala l'urgenza di un cambio di paradigma: da una cultura del carcere fondata su disciplina e isolamento a una centrata su rieducazione, inclusione e rinascita. Questo articolo propone un approccio "generativo" che, da una prospettiva sociologica, considera la condizione liminale del detenuto non come scarto, ma come risorsa capace di attivare processi di trasformazione e rigenerazione individuale e sociale. L'obiettivo è duplice: da un lato costruire un quadro teorico che riconosca il potenziale umano e relazionale insito nell'esperienza del carcere, dall'altro analizzare un'esperienza concreta e paradigmatica, quella del laboratorio di liuteria e falegnameria del carcere di Milano-Opera, legato all'Orchestra del Mare e al progetto Metamorfosi. Un esempio virtuoso di riscatto, rigenerazione e beneficio collettivo, che apre a nuove riflessioni e pratiche sulla cultura della pena.

The Italian prison system, marked by serious structural issues and a high suicide rate, highlights the urgent need for a paradigm shift: from a culture based on discipline and isolation to one focused on rehabilitation, inclusion, and the opportunity to rebuild one's life. This article proposes a "generative" approach that, from a sociological perspective, views the prisoner's liminal condition not as waste but as a resource capable of activating processes of individual and social transformation and regeneration. The aim is twofold: first, to build a theoretical framework that recognizes the human and relational potential within the prison experience; and second, to examine a concrete and paradigmatic case, the lutherie and carpentry workshop at Milan-Opera prison, part of the Orchestra del Mare and Metamorfosi project. This serves as a virtuous example of flourishing, regeneration, and broader societal benefit, inviting new reflections and practices around the culture of punishment.

PAROLE CHIAVE

Carcere, Liminalità, Generatività, Frattura, Milano-Opera, Orchestra del Mare

KEY WORDS

Prison, Liminality, Generativity, Rupture, Milano-Opera, Orchestra del Mare

MONICA MARTINELLI, BENEDETTA NICOLI*

*LA CONDIZIONE LIMINALE RIVISITATA: UNA PROPOSTA DI
APPROCCIO GENERATIVO AL CARCERE*

SOMMARIO: 1. Il carcere, tra misure punitive e proposte capaci-
tanti. 2. Una proposta di
approccio generativo al carcere. 2.1. Breve presentazione del Progetto *Genius Vitae*. 2.2 La
condizione del detenuto: tra “scarto” e opportunità. 2.3. La liminalità come risorsa. 3. Il
caso del carcere di Milano-Opera e l’Orchestra del Mare. 3.1 Note metodologiche e di
contesto. 3.2. Il legame di solidarietà tra detenuti e migranti: storie di liminalità. 3.3
Favorire un incontro delle proprie fragilità nei detenuti. 3.4 La metamorfosi: dalla ferita, la
bellezza. 3.5. La responsabilizzazione del detenuto. 3.6. Sensibilizzare la società al mondo
del carcere. 4. Considerazioni conclusive..

1. Il carcere, tra misure punitive e proposte capaci- tanti

La condizione del carcere e dei detenuti in Italia è tra le questioni irri-
solte più gravi e urgenti che coinvolgono il Paese¹: il sovraffollamento –
con un tasso medio superiore al 132% nel 2024, destinato a salire insieme
alla progressiva crescita della popolazione detenuta –, le inadeguate condi-
zioni strutturali e di conseguenza igienico-sanitarie, i tassi di suicidi elevati
– solo nel 2024 in carcere ci sono stati 88 suicidi – denotano una situazione
allarmante, a cui si aggiunge una ancora scarsa sensibilità sociale², come
confermano i recenti appelli da parte sia del Presidente della Repubblica
Mattarella sia di Papa Francesco, il quale ha definito il carcere «la cattedra-
le del dolore e della speranza»³.

* Università Cattolica del Sacro Cuore

¹ I dati citati sono tratti dal Report relativo all’anno 2024 redatto dall’Osservatorio di
Antigone. Si veda a proposito il sito:
[https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/67110e79-ceab-4a0c-8a53-b14ea9c98c0f/
page/woQXC](https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/67110e79-ceab-4a0c-8a53-b14ea9c98c0f/page/woQXC).

² Cfr. ad esempio G. PASTORE, *Pratiche di conoscenza in carcere. Uno studio sui Poli
Universitari Penitenziari*, in *The Lab’s Quarterly* 3 (2017) 81-102.

³ *Papa Francesco, i gesti e le parole: spalancare la speranza dentro e fuori dal carcere*, in
[https://www.vita.it/papa-francesco-i-gesti-e-le-parole-spalancare-la-speranza-dentro-e-
fuori-dal-carcere/](https://www.vita.it/papa-francesco-i-gesti-e-le-parole-spalancare-la-speranza-dentro-e-fuori-dal-carcere/).

All'interno degli istituti penitenziari, la logica prevalente risulta ancora quella del dominio, del contenimento, del disciplinamento e dell'assoggettamento all'autorità, con il rischio di produrre nei detenuti ulteriore isolamento, spersonalizzazione e crescente dipendenza dall'istituzione e dai suoi operatori – effetti che risultano, oltre che drammatici da un punto di vista della sofferenza umana che generano, anche controproducenti rispetto agli obiettivi fondamentali di rieducazione e reinserimento sociale⁴. Come sottolinea Decembrotto⁵, il carcere non dovrebbe configurarsi come «uno strumento finalizzato a separare, disciplinare, correggere e opprimere», ma a «fornire occasioni di emancipazione – come ogni altra agenzia educativa – e di (ri)costruzione dei legami». Diversamente, il sistema detentivo rischia di diventare un dispositivo di esclusione sociale, riproducendo e alimentando le disuguaglianze⁶. È questa la *ratio* che sta anche alla base del concetto di «giustizia riparativa», che mira a sostituire il paradigma retributivo-punitivo secondo cui «giustizia sarebbe rispondere al male (del reato) con il male (della pena)» con quello dell'«incontro, libero e volontario», tra colpevole e vittima, e se possibile anche con la comunità⁷. Se il primo paradigma esprime un'idea di giustizia «come separazione, isolamento ed esclusione», il secondo la concepisce come ricostruzione di un'alleanza – interpersonale e sociale – che è stata rotta, mirando quindi a una inclusione e recupero del colpevole «che coinvolge insieme la società intera»⁸.

⁴ Cfr. ad esempio D. GARLAND, *La cultura del controllo. Crimine e ordine nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano 2004; G. MOSCONI, *Il carcere in Italia*, in A. MAGNIER, G. VICARELLI (a cura di), *Mosaico Italia. Lo stato del Paese agli inizi del XXI secolo*, FrancoAngeli, Milano 2010; A. SCANDURRA, M. MIRAVALLE, *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, Antigone, Roma 2017; I. ACOCCELLA, G. PASTORE, *La «cura» delle relazioni in carcere e «nonostante» il carcere: significati e pratiche nel contesto penitenziario toscano*, in *Autonomie locali e servizi sociali* 3 (2020) 539-554.

⁵ L. DECEMBROTTO, *Detenzione e uscita dal carcere*, in *L'integrazione scolastica e sociale* 19.2 (2020) 19-27, 22.

⁶ D. TUORTO, *Esclusione sociale. Uno sguardo sociologico*, Pearson, Londra 2017.

⁷ C. MAZZUCATO, *Oltre la punizione ecco la giustizia riparativa*, Vita e Pensiero, Milano 2016, 104.

⁸ *Ivi*, 109. V. anche G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell'incontro*, Il Saggiatore, Milano 2015. Sulla legislazione completa in merito alla giustizia riparativa in Italia v. C. MAZZUCATO, D. STENDARDI, *Giustizia riparativa ed esecuzione penale*, in G. FORTI, F. GIUNTA, G. VARRASO (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*², CEDAM Wolters Kluwer: Milanofiori, Assago-Padova 2024, 23-41.

Parte della fatica a portare il carcere al centro dell'interesse collettivo è dovuta agli stereotipi e ai veri e propri stigmi che accompagnano la figura del detenuto in quanto "deviante" – soprattutto, deviante irrecuperabile – e che più di recente sono alimentati da una ulteriore convinzione: il detenuto può risultare infatti anche tra quegli «scarti»⁹ di una società che fa del perfezionamento continuo, della performatività e della efficienza – sia a livello strutturale che individuale – il proprio obiettivo, se non un vero e proprio dovere morale¹⁰. Il trattamento che ne deriva – in particolare nelle società avanzate neoliberali – è di emarginazione e di svalorizzazione di coloro che non corrispondono a tale standard: in tutti i campi, la marginalità sociale viene trattata con sentimenti di disprezzo e intolleranza, fino ad arrivare in alcuni casi e contesti a una vera e propria «criminalizzazione della miseria»¹¹ che – come ebbe a sottolineare già Merton negli anni '40-'50, sebbene in un contesto diverso¹² – spinge a cercare anche vie estreme per essere riconosciuti parte del modello culturale dominante, con l'esito di trovarsi poi, comunque, scartati.

Vi sono anche tentativi di uscire dal considerare i detenuti "scarti" tra altri "scarti": oltre alle misure di reinserimento sociale legate alla formazione professionale e alla promozione del lavoro – che comunque vedono come protagonisti, principalmente, il carcere stesso e le cooperative sociali più che le imprese private tradizionali¹³ – vi sono, per esempio, i cosiddetti Poli Universitari Penitenziari. Si tratta di un progetto nato a Torino nel 1998 e diffusosi poi in altre aree di Italia che, seguendo detenuti che intendono iscriversi o riattivare un'iscrizione preesistente a vari corsi di laurea, si

⁹ Z. BAUMAN, *Wasted lives*, Polity Press, Cambridge 2004.

¹⁰ Cfr. per esempio H. ROSA, *Accelerazione e Alienazione*, Einaudi, Torino 2015; H. ROSA, *Resonance: A Sociology of Our Relationship to the World*, Polity Pr., Boston & New York 2019; A. EHRENBERG, *La fatica di essere se stessi*, Einaudi, Torino 2010; M. MAGATTI, *Libertà immaginaria*, Feltrinelli, Milano 2013.

¹¹ L. WACQUANT, *Punire i poveri*, DeriveApprodi, Roma 2006. V. anche L. WACQUANT, *The global firestorm of law and order*, in *Thesis Eleven* 122.1 (2014) 72-88.

¹² R.K. MERTON, *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna 1992 (prima ed. or. 1949).

¹³ Come indicato dall'Osservatorio di Antigone nel Report 2024. Cfr.

<https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/67110e79-ceab-4a0c-8a53-b14ea9c98c0f/page/woQXC>.

propone di promuoverne l'emancipazione, la rieducazione e l'inclusione sociale, contrastando inoltre gli stereotipi e i pregiudizi nei loro confronti¹⁴.

Questi tentativi, che mirano a promuovere una trasformazione della cultura della detenzione in un'ottica di *empowerment* e capacitazione, tendono a enfatizzare i benefici che il detenuto può trarre dalla relazione con il soggetto esterno alla istituzione carceraria. Per esempio, nel caso dei Poli Universitari Penitenziari, a essere sottolineata è l'opportunità di accesso alla cultura offerta ai detenuti – un tema in effetti fondamentale in una condizione come quella attuale in cui chi si trova in carcere rischia un impoverimento culturale e, innanzitutto, umano¹⁵. D'altro canto, tuttavia, a eccezione di un riferimento all'inclusione sociale e alla costruzione di una società migliore dal punto di vista umano e civile, poco viene detto su quanto un territorio o una comunità possano a loro volta, eventualmente, beneficiare del contributo del detenuto: non solo per il fatto di aver “perso” un soggetto deviante e “guadagnato” un cittadino che rispetta e contribuisce all'ordine sociale, ma anche e soprattutto data la particolare condizione di questo soggetto, che può diventare un punto privilegiato di osservazione e di esperienza della realtà. Se da un lato, infatti, la società può, attraverso interventi dedicati come l'erogazione di servizi universitari che contribuiscono alla «crescita culturale» dei detenuti e «alla possibilità di comprensione di aspetti diversi della società», aprire «una finestra sul mondo» nel carcere¹⁶, dall'altro lato è possibile porre la questione se gli stessi detenuti, per via della loro particolare condizione di marginalità, possano offrire un contributo a quella stessa cultura e alla vita sociale di cui diventano partecipi attivamente, nella consapevolezza che «nel dialogo proprio con l' “altro difficile” – e con l'altro più difficile – si possono trovare risposte importanti, significative e vitali a domande spinose, terribili e necessarie»¹⁷. Detto altrimenti, anche i detenuti, in determinate condizioni, potrebbero a loro volta «aprire una finestra sul mondo» nella società.

¹⁴ Cfr. per esempio E. PASCUZZI, F. GARREFFA, *In&Out: carcere, università, società. Lo studio di caso del Polo universitario penitenziario dell'Università della Calabria*, in *Sicurezza e scienze sociali* 1 (2024) 68-81; G. PASTORE, *Pratiche di conoscenza in carcere* cit.; I. ACOCCELLA, G. PASTORE, *La «cura» delle relazioni in carcere e «nonostante» il carcere* cit.

¹⁵ G. PASTORE, *Pratiche di conoscenza in carcere* cit.

¹⁶ F. PRINA, *I Poli universitari penitenziari in Italia. L'impegno delle università per il diritto allo studio dei detenuti*, in L. DECEMBROTTO, V. FRISO (a cura di), *Università e carcere*, GueriniScientifica, Milano 2018, 87-117, 96.

È questo ulteriore ribaltamento del modo in cui si è soliti pensare la relazione tra detenuti e società che l'approccio del Progetto *Genius Vitae* proposto in questa sede mira a raggiungere¹⁸.

In Italia vi sono, come noto, diverse iniziative che promuovono un incontro reciproco tra detenuti e società in chiave costruttiva e non repressiva, utilizzando inoltre il lavoro come leva per una re-inclusione sociale ma anche per una vera propria rinascita personale. A titolo esemplificativo, ne ricordiamo alcune. Per esempio, il Consorzio Viale dei Mille, che si costituisce rivenditore dei prodotti delle cooperative sociali operanti in vari istituti penitenziari e punto di riferimento informativo e culturale per la città di Milano; la pasticceria Giotto del carcere penitenziario Due Palazzi di Padova nata su iniziativa della Cooperativa Sociale Work Crossing¹⁹. Ad Alessandria si trova invece un bistrot gestito da detenuti che costituisce un luogo fisico per l'incontro tra carcere e società, rendendo quest'ultima partecipe di «quello che i detenuti stanno facendo in carcere» e non più di «quello che hanno fatto prima di finire qui», come afferma la presidente della cooperativa Idee in Fuga, fondatrice del progetto²⁰. Dopo un'esperienza decennale di catering di alto livello, nasce nel 2013 il primo ristorante al mondo aperto in un carcere, a Bollate (Milano), InGalera, con l'intento di contrastare lo stigma impresso dalla società sui carcerati, uno stigma che decreta spesso il fine pena senza fine: la partecipazione dei detenuti al progetto, oltre ad offrire loro un curriculum lavorativo per il futuro reinserimento sociale, li mette in contatto con il pubblico esterno che accede al ristorante quotidianamente²¹.

Tali iniziative, tra molte altre, costituiscono un ponte prezioso tra il mondo del carcere e la società. Pur essendosi strutturate nel tempo, esse rimangono dinamiche e porose e pertanto capaci di rispondere ai bisogni

¹⁷ C. MAZZUCATO, *Responsabili e vittime di violenza oltre la retribuzione del male*, in AVVENIRE, 2 agosto 2022.

¹⁸ Torneremo a breve su tale Progetto presentandone le linee principali.

¹⁹ Cfr. il sito ufficiale della pasticceria https://www.pasticceriagiotto.it/it_IT/la-pasticceria-del-carcere.html. Segnaliamo, inoltre, l'esperienza della pasticceria Giotto raccolta nell'ambito del progetto Generatività Sociale condotto da anni dal Centro di Ricerca ARC dell'Università Cattolica di Milano: <http://generativita.it/it/storie/quando-il-lavoro-rende-liberi/>.

²⁰ *Il bistrò nato dentro le mura di un carcere, che serve ingredienti prodotti da altri istituti di pena*, in <https://www.gamberorosso.it/notizie/ristorante-carcere/>.

²¹ Cfr. il sito ufficiale del ristorante: www.ingalera.it.

che emergono di volta in volta nelle situazioni specifiche. Inoltre, poiché queste pratiche prendono forma da esperienze vissute, personali e particolari e si collocano, per usare una metafora, sul crinale della vita sociale, esse si rivelano in grado di indicare anche alle istituzioni soluzioni nuove, concrete e autentiche, aiutando a uscire dalle logiche impersonali e astratte che derivano da un eccessivo formalismo o tecnicismo. In particolare, lo fanno generando percorsi che creano valore a tutti i livelli, dentro una rete di alleanze virtuose tra pubblico e privato in vista di un bene comune a entrambi gli ambiti, con ricadute positive sulla convivenza collettiva. Sebbene dunque l'operato di questi soggetti sia estremamente prezioso, si tratta, tuttavia, di interventi perlopiù sparpagliati sul territorio nazionale, nati dalle iniziative spontanee di cooperative sociali e volontari che, dunque, non riescono ad affermarsi a un livello sistemico e istituzionale.

L'obiettivo di questo articolo è delineare una proposta di approccio "generativo"²² al carcere che aiuti a mettere in evidenza, da una prospettiva sociologica, il potenziale che pratiche come quelle appena menzionate contengono, rilanciando una riflessione sulla cultura del carcere e dei detenuti e, allo stesso tempo, facilitando l'identificazione di quelle caratteristiche e processi che possono accompagnare l'avvio di nuove iniziative. Tale obiettivo viene perseguito, innanzitutto, costruendo, a partire dalla letteratura esistente, un quadro teorico che interpreta la condizione di liminalità del detenuto (anche) come una risorsa che, se riconosciuta e valorizzata, può contribuire ad avviare processi di trasformazione sociale, che comprendono quelli di rieducazione, reinclusione sociale e crescita umana che dovrebbero figurare tra gli obiettivi principali dell'istituzione carceraria, ma includono anche altri soggetti esterni al carcere e la società nel suo insieme. In secondo luogo, l'obiettivo viene perseguito prendendo a riferimento una esperienza particolare, paradigmatica e allo stesso tempo unica nel suo genere, attiva nel carcere di Milano-Opera.

²² Il termine "generativo" è usato in questa sede nell'accezione di un'azione trasformativa che si realizza entro una relazione significativa e libera con l'altro – dove quest'ultimo comprende soggetti individuali, ma anche la società in generale – e che "mette al mondo" valore in un'ottica non individualistica ma comunitaria. Si veda tra gli altri testi C. GIACCARDI, M. MAGATTI, *Generare libertà. Accrescere la vita senza distruggere il mondo*, Il Mulino, Bologna 2024. La prospettiva generativa è stata anche la cornice entro cui si è sviluppato il Progetto *Genius Vitae* presentato nell'articolo.

2. Una proposta di approccio generativo al carcere

2.1. Breve presentazione del Progetto Genius Vitae

Genius Vitae è un progetto di ricerca internazionale condotto dal Centro di Ricerca ARC (*Center for the Anthropology of Religion and Generative Studies*) dell'Università Cattolica di Milano che mira a indagare, diffondere e implementare nell'ambito di interventi formativi esperienze di realtà sociali – organizzazioni, associazioni e comunità italiane e internazionali – caratterizzate dal fatto di posizionarsi “ai margini” della vita sociale contemporanea, o perché si occupano di persone con evidenti fragilità umane e sociali, o perché si rapportano con la dimensione della trascendenza, del mistero e della spiritualità. L'ipotesi del progetto è che queste realtà, proprio perché operano in situazioni marginali, siano portatrici di uno sguardo privilegiato e particolare sulla vita e le relazioni sociali che, a sua volta, può attivare esperienze di messa in discussione – se non di rottura – dell'ordine sociale razionalizzato, tecnicizzato e secolarizzato, dando spazio a una pluralità di forme di conoscenza e di azione. Lo studio di *Genius Vitae* è dunque finalizzato a individuare le caratteristiche distintive e i processi attivati da queste realtà, riferendoli alle condizioni di contesto in cui si svolgono, presentandoli ad altri soggetti analoghi ma anche a studenti sia del liceo che universitari in un'ottica formativa. Allo stesso tempo, lo studio sul campo svolge la funzione di ricerca-azione, contribuendo ad attivare una riflessività e una presa di consapevolezza condivisa, da parte degli attori coinvolti, della propria esperienza e della propria identità²³.

Da un punto di vista metodologico, *Genius Vitae* adotta un approccio di tipo qualitativo, realizzando studi di caso. Quelli finora realizzati sono

²³ Per maggiori informazioni cfr. il sito del Progetto nel quale sono raccolte le esperienze finora studiate: www.geniusvitae.org. Per una analisi di alcuni casi di studio raccolti nel Progetto, cfr. i seguenti articoli: B. NICOLI, M. MARTINELLI, “*Segnali di trascendenza*”. Uno studio empirico sulle esperienze di rottura della realtà secolarizzata in organizzazioni, associazioni e comunità a sostegno della fragilità, in *Religioni e Società* 108 (2024) 102-110; D. LAMPUGNANI, M. MARTINELLI, *Rotture instauratrici. Leggere racconti di vita alla luce della prospettiva di Michel De Certeau*, in *Comunicazioni Sociali* 2 (2024) 288-303; B. NICOLI, *L'incanto nella società secolarizzata. Lineamenti teorici e casi empirici*, in *Rivista di Politica* (in corso di pubblicazione).

stati individuati seguendo tre criteri. In primo luogo, viene considerata la riconosciuta capacità di operare nella cura di persone con forme radicali di fragilità ed esclusione sociale: cura caratterizzata anzitutto dal riconoscimento del valore della persona e, congiuntamente, delle sue risorse, generando, dentro una relazione di abilitazione dell'altro, azioni di reciprocità in cui vi è un mutuo apprendimento a partire dalla vita – e non “sulla” vita – che può avviare percorsi di rigenerazione per tutte le parti coinvolte. In secondo luogo, si privilegiano quelle realtà capaci di valorizzare al tempo stesso la cura per la dimensione personale e quella per la dimensione comunitaria. Infine, vengono evitate organizzazioni, associazioni e comunità con un elevato grado di strutturazione e burocratizzazione, per ridurre il rischio di restituzioni eccessivamente formalizzate da parte degli attori coinvolti e far invece emergere la tensione feconda tra condizioni di marginalità/liminalità e possibilità di avvio di percorsi aperti di rigenerazione.

Per la ricerca sul campo vengono utilizzate congiuntamente diverse tecniche e raccolti variegati materiali. Dal punto di vista metodologico lo studio di caso prevede infatti l'utilizzo di molteplici metodi sociologici di ricerca – osservazione etnografica, raccolta di storie di vita e di interviste a fondatori o ad altre persone coinvolte nei progetti esaminati compresi i beneficiari, ecc. – e l'impiego di diversi materiali documentari – di tipo sia quantitativo, come nel caso dei dati statistici, sia qualitativo, come nel caso dell'analisi di secondo livello di ricerche sociali precedentemente effettuate o di vari documenti sia pubblici che in possesso delle realtà osservate.

Nel caso discusso in questa sede, l'approccio di *Genius Vitae* viene impiegato per rileggere, dialogando con la letteratura di riferimento ma anche introducendo un caso di studio esemplificativo, la relazione tra detenuto e società considerando la condizione di marginalità – umana e sociale – dei detenuti non come uno “scarto” – con tutte le conseguenze che ciò comporta a livello di trattamento, dentro e fuori dal carcere – ma come una condizione di liminalità²⁴ che racchiude, oltre a inevitabili

²⁴ Secondo gli antropologi Van Gennep e Turner, «liminale» è quel passaggio tra due stati che implica una condizione di sospensione e di indefinitezza data dal fatto di non appartenere più alla realtà precedente, né ancora a quella successiva. V. A. VAN GENNEP, *The Rites of Passage*, Routledge, London 1960; V. TURNER, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, Routledge, London 1996. Il concetto è stato ripreso e ulteriormente sviluppato in chiave sociologica da Szakolczai ed è stato applicato all'ambito del carcere da Jewkes. V. A. SZAKOLCZAI, *Liminality and Experience*, in *International Political*

problematicità che possono sfociare in drammatiche forme di sofferenza e perdita di identità, un potenziale innovativo e generativo non solo per i soggetti direttamente interessati, cioè i detenuti, ma anche per i mondi sociali con cui essi possono interagire.

2.2. La condizione del detenuto: tra “scarto” e opportunità

Possiamo riscontrare la condizione di liminalità vissuta dalle persone in carcere in due particolari aspetti che caratterizzano l’esperienza dell’arresto e della detenzione.

Primo, dal momento dell’arresto in avanti, la persona che entra in carcere viene considerata – e dunque tende a sua volta a considerarsi, come suggerisce la teoria dell’etichettamento²⁵ – come “deviante”. Alla lettera, questo termine descrive un soggetto che si discosta – nei comportamenti, se non addirittura nella personalità o nella “natura”, secondo certi stereotipi negativi antichi ma tuttora attivi – dalle norme socialmente condivise e accettate, poiché, per svariati motivi, non può o non vuole uniformarsi.

Secondo, stando in carcere, i detenuti vivono in una «istituzione totale»²⁶, una sorta di mondo dentro al mondo che possiede la propria cultura e le proprie regole di socializzazione, diverse e in certi casi persino opposte a quelle della società²⁷. La grammatica del carcere, in particolare, come già rilevava Goffman e come la letteratura più recente ancora riscontra, consiste in un adeguamento ai meccanismi di funzionamento di questa istituzione e a una sottomissione nei suoi confronti da parte del detenuto, costretto a spogliarsi della sua precedente identità e del tessuto di relazioni che contribuiva, prima di allora, a definirla.

Anthropology 1 (2009) 147; Y. JEWKES, B. LAWS, *Liminality revisited: Mapping the emotional adaptations of women in carceral space*, in *Punishment and Society* 23.20 (2020).

²⁵ Cfr. per esempio lo studio di Bidwell e Polley, che mostra come il linguaggio utilizzato per descrivere i detenuti da parte del personale del carcere influenzi la loro percezione di sé. L. BIDWELL, L. POLLEY, ‘Mind your language’: *What people in prison think about the language used to describe them*, in *The Howard Journal of Crime and Justice* 62.3 (2023).

²⁶ E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino 1978.

²⁷ P. COMBESSIE, *Sociologia della prigione*, Kaplan, Torino 2020.

Questa condizione di liminalità è vissuta dai detenuti come un'esperienza dolorosa e difficile, che si va a sommare ad altri disagi più evidenti e tangibili che il carcere comporta, ma anche ad altre preesistenti vulnerabilità: per citare solo qualche esempio, la povertà e l'essere senza dimora, le forme di disagio psichico e di dipendenza, l'assenza di relazioni significative e di prospettive di vita adeguate. In alcuni casi, tale esperienza di sofferenza si trasforma in un vero e proprio trauma: non solo perché ci si sente emarginati e "diversi", ma anche perché la liminalità è quella condizione in cui l'intera vita di una persona, nel suo fluire senza intoppi e dato per scontato, viene interrotta bruscamente da un evento straordinario, che in questo caso è l'arresto. Come sottolineano²⁸, i detenuti fanno esperienza di una «frattura biografica e soprattutto relazionale» nel corso della propria vita, di una separazione dalla «realtà che aveva contribuito, nel bene e nel male, alla formazione del soggetto, alla definizione della sua identità e del suo essere sociale». Jewkes and Laws²⁹ descrivono tale evento come una transizione che comprende un iniziale stato di «instabilità e caos», carico di «profonde paure esistenziali» relative a «deterioramento, stagnazione, perdita di un senso di sé» e che può però migrare verso uno stato di «tolleranza o persino di trasformazione e reinvenzione». Gli autori³⁰ notano inoltre che l'esistenza di «luoghi liberi» all'interno degli istituti penitenziari – come ad esempio il salone del parrucchiere – può facilitare nei detenuti una disconnessione dalla vita istituzionale che consente di sperimentare identità diverse da quelle che si assumono negli altri luoghi dell'istituto e una comunanza con gli altri che rende possibile una «apertura emotiva» altrimenti inibita. Questa nota sui luoghi liberi è rilevante poiché suggerisce l'importanza di approcci che mettano in discussione l'identificazione totale della persona che si trova in carcere con l'etichetta di "deviante" o di "detenuto".

²⁸ I. ACOCELLA, G. PASTORE, *La «cura» delle relazioni in carcere e «nonostante» il carcere cit.*, 539.

²⁹ Y. JEWKES, B. LAWS, *Liminality revisited cit.*, 397-8.

³⁰ *Ivi*, 404-405.

2.3. La liminalità come risorsa

Il sociologo Peter Berger³¹, attingendo all'approccio fenomenologico di Alfred Schutz, descrive le circostanze che interrompono bruscamente il flusso della vita quotidiana come situazioni «limite» – termine ripreso da Karl Jaspers³² –, in cui la realtà stessa, nella sua totalità, viene sospesa, minacciata alla radice. È questo sentirsi mancare, per così dire, la terra sotto i piedi che genera un profondo senso di smarrimento esistenziale, se non addirittura metafisico, e di alienazione, come emerge negli studi etnografici sul carcere. Allo stesso tempo, Berger riscontra in queste situazioni di liminalità un potenziale derivante dal fatto che chi si trova in una simile condizione, cessando di dare per scontata la realtà che abita, sperimenta la possibilità di mettere in discussione quella stessa realtà, di esercitare su di essa una riflessività e anche, in conseguenza di questo, di potere immaginare realtà diverse, finanche straordinarie e inaspettate – cioè nuovi percorsi di vita, i quali inevitabilmente muoveranno dalla originaria frattura che ha generato quella esperienza. Sotto questo aspetto, i carcerati ricordano lo straniero di Simmel, colui che non appartiene del tutto al mondo che abita ma che, proprio per questo, è portatore di uno sguardo particolare, nuovo e in questo senso potenzialmente innovativo e generativo di percorsi alternativi e possibili per la società³³.

La risorsa contenuta *in nuce* nella condizione liminale attraversata dai carcerati è dunque duplice: riguarda i soggetti stessi che la vivono, perché consente di trasformare la frattura in una nuova possibilità di vita, in un percorso di riscatto e rinascita, ma riguarda anche i mondi sociali con cui tali soggetti interagiscono che, pur non vivendo personalmente quella frattura, possono avere accesso a quella esperienza e a ciò che essa ha da dire alla loro vita e alla convivenza collettiva. Ed è in tal senso che esperienze rese possibili da realtà associate che si collocano ai margini della vita sociale e si prendono regolarmente cura di coloro che abitano quei confini

³¹ P. BERGER, *The Problem of Multiple Realities*, in M. NATANSON (ed. by), *Phenomenology and Social Reality*, Nijhoff, The Hague 1970, 213-233. Per una ricostruzione di come Berger interpreta le situazioni «limite» cfr. anche B. NICOLI, M. MARTINELLI, "Segnali di trascendenza" cit.

³² K. JASPERS, *Psicologia delle visioni del mondo*, Astrolabio, Roma 1950 (ed. or. 1925).

³³ G. SIMMEL, *Excursus sullo straniero*, in ID., *Sociologia*, Edizioni di Comunità, Torino 1998 (ed. or. 1908), 580-599.

divengono – come mostrano i casi raccolti nel progetto *Genius Vitae* – una significativa mediazione per una comunicazione circolare, in cui il potenziale insito nelle fratture e nelle condizioni liminali si trasformi realmente in percorsi rigenerativi con effetti di più ampio raggio, oltre le sole persone “scartate”.

Le ragioni per cui la liminalità contiene un potenziale innovativo e generativo sono chiarite ulteriormente dalla teoria della «risonanza» formulata dal sociologo Hartmut Rosa³⁴. Da questa prospettiva la condizione di liminalità può essere infatti interpretata come un'espressione di quella porzione di realtà che rimane «indisponibile»³⁵ al soggetto umano, poiché consiste in una sospensione delle certezze, del conosciuto e delle norme fino ad allora date come valide. La prova di ciò è che, come osserva Rosa, se si tenta di rendere “disponibile” tale condizione facendo dell'accessibilità ad essa l'occasione per esercitare un controllo manipolativo – nel caso dei carcerati, ricorrendo a trattamenti standardizzati e disciplinanti anche negli interventi per il reinserimento e l'inclusione sociale e facendo prevalere le logiche di potere³⁶ –, il risultato appare controproducente: non dando voce al carcerato, alla sua ferita, alla sua storia e alla sua fragilità e non reagendo a partire da queste, si rischia di enfatizzare ancora di più la sofferenza di tali soggetti, la loro solitudine e alienazione, anziché facilitarne una risocializzazione³⁷. Se, invece, la condizione di liminalità viene riconosciuta nel suo carattere di «indisponibilità», l'approccio che ne consegue risponde alla logica dell'ascolto e non del dominio: un ascolto attivo e «affettivo»³⁸, verso un'esperienza che si riconosce avere un potenziale significativo non solo per il carcerato, ma per chi vi interagisce. La relazione che si configura, pur essendo asimmetrica, si basa sulla reciprocità. L'indisponibilità, in questo senso, può generare una nuova vitalità nei due soggetti coinvolti e favorire una trasformazione. Come suggerisce Rosa: «c'è sempre una crepa, uno scarto rispetto al mondo o all'altro che si cerca di afferrare, ed è proprio e solo in questa crepa, in ciò che rimane indisponibile, che ci

³⁴ H. ROSA, *Resonance* cit.

³⁵ H. ROSA, *Indisponibilità. All'origine della risonanza*, Queriniana, Brescia 2024.

³⁶ I. ACOCCELLA, G. PASTORE, *La «cura» delle relazioni in carcere e «nonostante» il carcere* cit.

³⁷ Una testimonianza di queste dinamiche si trova in S. RICCIARDI, *Cos'è il carcere? Vademecum della resistenza*, DeriveApprodi, Roma 2015.

³⁸ H. ROSA, *Resonance* cit.

sfugge, che può apparire la vera esperienza e vitalità»³⁹. Là dove le procedure standard e le logiche strumentali rischiano di attivare solo «processi» che si limitano a seguire protocolli e documentazioni, le relazioni che si instaurano a partire dal riconoscimento della liminalità e della sua intrinseca indisponibilità liberano invece un'energia che è ciò che abilita la vita sociale stessa⁴⁰.

In sintesi, l'esperienza della liminalità è l'esperienza della «indisponibilità»: di ciò che non si può controllare e che fa emergere una fragilità ma anche una «porosità»⁴¹ del soggetto umano che si mette in ascolto, che può immaginare nuovi modi di vivere e di agire nel mondo, di relazionarsi agli altri, di riscoprire una nuova vitalità, un nuovo mettersi in moto.

In quest'ottica, un approccio che riconoscesse questa condizione di liminalità nel detenuto si orienterebbe a:

1) lavorare a partire da questa ferita, riconoscendola e facendola esprimere in forma narrativa – come avviene, ad esempio, nei percorsi di musicoterapia e teatroterapia, presenti anche in alcune carceri, che facilitano l'espressione e l'elaborazione dei vissuti mediante l'arte e che mostrano come anche da un trauma possa nascere qualcosa di bello. Ma ciò presuppone, ancor prima, una disposizione affettiva all'ascolto del detenuto, che riconosca, cioè, nel suo vissuto e nella sua persona un significato e un valore per entrambi i soggetti coinvolti nella relazione⁴²;

2) cercare di ridurre la distanza tra carcere e società, sia facendo entrare la società nel carcere, sia, soprattutto, portando il carcere «fuori» – per esempio, esponendo le opere dei carcerati per far conoscere le loro storie. Come sostengono Acocella e Pastore⁴³:

³⁹ H. ROSA, *Indisponibilità* cit., 149.

⁴⁰ *Ivi*, 143-144.

⁴¹ C. TAYLOR, *L'età secolare*, Feltrinelli, Milano 2009.

⁴² Crewe osserva come, per i detenuti, il fatto che le proprie storie di vita siano ascoltate in modo attento sia «un atto potente» che comunica che l'umanità di questi soggetti è presa sul serio, incoraggiando così anche la loro percezione di essere degli individui e non solo degli anonimi detenuti. B. CREWE, *Writing and reading a prison: making use of prisoner life stories*, in *Criminal Justice Matters* 91.1 (2013) 20. Cfr. anche Y. JEWKES, B. LAWS, *Liminality revisited* cit., 397-398.

⁴³ I. ACOCELLA, G. PASTORE, *La «cura» delle relazioni in carcere e «nonostante» il carcere* cit., 548.

La sperimentazione di spazi interattivi al di fuori dell'organizzazione penitenziaria e avulsi dal controllo e dalla disciplina produce una rottura del frame carcerario offrendo margini di trasformazione dove perfino uno spiraglio di vita comune e ordinaria diviene un elemento di discontinuità rispetto alla condizione quotidiana di mortificazione del Sé.

In questo modo, il risultato finale potrebbe essere un ribaltamento dello sguardo sul carcerato, il quale diverrebbe così non solo un soggetto richiedente particolari attenzioni e cure, ma anche un testimone da cui apprendere qualcosa.

3. Il caso del carcere di Milano-Opera e l'Orchestra del Mare

3.1. Note metodologiche e di contesto

Nel presente paragrafo discutiamo un caso di studio illustrativo, quello del carcere di Milano-Opera, in particolare nel suo coinvolgimento con l'iniziativa Orchestra del Mare. Si tratta di un *work in progress*, dal momento che la realizzazione di tale caso di studio nell'ambito del progetto *Genius Vitae* è attualmente in corso. Ai fini di questo articolo, discutiamo i risultati della prima fase esplorativa, che è consistita in un'analisi qualitativa 1) della documentazione ufficiale relativa al progetto e alla sua comunicazione pubblica; 2) di vari articoli che riportano sia l'iniziativa in generale sia alcuni eventi specifici a essa legati; 3) delle numerose interviste – sia in forma testuale che audiovisiva – ai detenuti coinvolti nel progetto, al falegname inizialmente coinvolto nella formazione dei detenuti, al maestro liutaio che lavora all'interno del carcere e all'ideatore dell'iniziativa nonché referente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, capofila del progetto.

Questa analisi di materiali scritti e visivi è stata inoltre integrata con i risultati emersi da delle prime incursioni sul campo, in particolare l'osservazione partecipante di alcuni eventi pubblici legati all'Orchestra del Mare, in cui è stato possibile raccogliere informazioni ulteriori, integrare dati di contesto e, soprattutto, svolgere dei primi colloqui approfonditi sia con il

fondatore dell'iniziativa che con un detenuto⁴⁴. Abbiamo ritenuto tali materiali adeguati a rispondere al nostro obiettivo di ricerca: individuare e indagare in chiave sociologica gli elementi distintivi di un approccio "generativo" al carcere, le modalità attraverso cui esso si svolge e le ricadute positive sia rispetto ai detenuti che rispetto alla società in generale⁴⁵. Nella prossima sezione, prima di discutere i risultati della nostra indagine, presentiamo brevemente l'esperienza presa in esame.

L'Orchestra del Mare è un'iniziativa compresa nell'ambito del progetto *Metamorfosi*, realizzato dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti (Milano) in collaborazione con il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. L'iniziativa, che risponde al «bisogno di comunicare una cultura dell'accoglienza e della dignità umana attraverso l'arte»⁴⁶, coinvolge detenuti di alcune carceri italiane, che vengono formati alla professione di liutai e falegnami per realizzare strumenti musicali e oggetti di testimonianza di carattere sacro a partire dai legni delle barche dei migranti arrivati a Lampedusa⁴⁷. In questo

⁴⁴ In particolare, tra gli eventi pubblici che hanno avviato la nostra osservazione sul campo si citano i seguenti: 12 febbraio 2024, Teatro alla Scala, concerto dell'Orchestra del Mare; 3 ottobre 2024, presso la Basilica di S. Ambrogio a Milano, concerto de "Il Quartetto del Mare" in ricordo del tragico naufragio dei migranti avvenuto a Lampedusa il 3 ottobre 2013. In occasione di quest'ultimo evento è stato possibile dialogare personalmente con uno dei carcerati presenti al concerto e coinvolto nel lavoro della liuteria e falegnameria nel carcere di Opera-Milano. In numerose altre occasioni, al di là di eventi pubblici, si sono verificati incontri, dialoghi e narrazioni da parte del fondatore dell'iniziativa e referente della Fondazione, Arnoldo Mosca Mondadori.

⁴⁵ È importante sottolineare che, trattandosi di una prima esplorazione basata principalmente sull'analisi di fonti secondarie e su osservazioni partecipanti preliminari condotte dagli autori, la ricerca non ha ancora avuto modo di indagare in modo sistematico eventuali criticità o fallimenti dell'esperienza in oggetto, quali defezioni improvvise da parte dei detenuti coinvolti, difficoltà di comprensione del progetto, comportamenti incongruenti o altre problematiche emerse nel corso dell'iniziativa. L'esplorazione di questi elementi, che rappresentano un'opportunità di apprendimento rispetto alle condizioni di liminalità quanto gli esiti positivi, sarà oggetto di approfondimento in una successiva fase della ricerca empirica.

⁴⁶ Dal sito della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti:
<https://www.casaspiritoarti.it/it/>.

⁴⁷ Dalle informazioni raccolte in questa fase esplorativa emerge che i detenuti coinvolti nel progetto vengono selezionati su base volontaria e in accordo tra la Direzione dell'Istituto e la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, tenendo conto in particolare della motivazione individuale e della compatibilità con il percorso formativo previsto.

modo, si pone l'attenzione sia sulla realtà dei migranti – spesso rimossa, guardata con indifferenza o raccontata e affrontata in modo ideologico – sia, al contempo, sulla realtà delle persone detenute. Caratteristica distintiva dell'Orchestra è quella di non avere un organico stabile: gli strumenti vengono infatti dati in prestito e suonati da differenti musicisti e orchestre italiane e straniere che condividono i valori che il progetto porta con sé.

Il primo carcere coinvolto nell'iniziativa degli strumenti del mare, circa quattro anni fa, è stato quello di Milano-Opera, che costituisce il nostro caso di studio, seguito dal carcere di Secondigliano e quello di Monza. Nel carcere di Rebibbia, invece, sempre nell'ambito del medesimo progetto e con lo stesso legno, vengono creati oggetti sacri in collaborazione con persone rifugiate che lavorano in un locale messo a disposizione dalla Fabbrica della Basilica di San Pietro⁴⁸.

Per quanto riguarda la realtà del carcere di Milano-Opera, si tratta di una Casa di reclusione che ospita attualmente circa 1300 detenuti prevalentemente definitivi, con pene residue superiori ai cinque anni e con una forte presenza di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata⁴⁹. All'interno dell'istituto sono presenti attività culturali, sportive, artistiche (come il laboratorio autobiografico o quello di scrittura creativa), religiose, scolastiche (fino all'istruzione di secondo livello), di formazione professionale (informatica) e lavorative (oltre al Laboratorio di liuteria inserito nell'ambito del progetto Metamorfosi ci sono, per esempio, un Laboratorio di Sartoria e dei Laboratori di saldo-carpenteria metallica, gestiti da cooperative). Un Rapporto di Antigone datato 2022 chiarisce ulteriormente la composizione della popolazione del carcere di Milano-Opera: l'82,6% dei detenuti sono definitivi, molti dei quali in regime di 41bis; il 32% lavoratori; il

⁴⁸ La realizzazione di oggetti sacri con il legno delle barche inizia nel carcere di Opera e prepara, per così dire, il terreno per il successivo progetto degli strumenti del mare. Il falegname di Lampedusa, Francesco Tuccio, contribuisce ad avviare ad Opera la costruzione di presepi e oggetti sacri: egli insegna inizialmente ai detenuti come lavorare quel legno così particolare e unico, incoraggiandoli nel desiderio da essi stessi espresso di «sperare di fare qualcosa di buono per noi e per gli altri» (Da *I Presepi che nascono dai barconi di Lampedusa*, in <https://www.youtube.com/watch?v=q0uMrz34wT8>). Il primo presepe realizzato con quei legni viene donato a Papa Francesco, insieme ad una lettera scritta dai detenuti del laboratorio di falegnameria alla quale il Papa ha risposto con un messaggio video.

⁴⁹ I dati relativi al carcere di Opera-Milano sono stati consultati sul sito del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MII179237#.

26,7% stranieri. Non è presente nessuna donna. Nel 2022 sono state segnalate 63 manifestazioni di protesta, 23 episodi di autolesionismo, 5 tentati suicidi e 2 suicidi. Il Rapporto segnala un tasso di sovraffollamento pari al 136,5%⁵⁰.

Come anticipato, la nostra analisi intende indagare in chiave esplorativa gli elementi distintivi dell'approccio al carcere presupposto e quindi promosso dall'iniziativa Orchestra del Mare nel carcere di Milano-Opera, identificando le specifiche modalità in cui tale approccio viene applicato e le ricadute sia rispetto ai detenuti che rispetto alla società in generale. Nelle fasi finora realizzate, lo studio riscontra, in particolare, una serie di elementi che confermano l'ipotesi secondo cui il caso indagato possa essere ritenuto esemplificativo di un approccio generativo al carcere e che discutiamo in questa sezione.

3.2. Il legame di solidarietà tra detenuti e migranti: storie di liminalità

Il primo elemento distintivo dell'approccio al carcere riscontrato nel progetto Metamorfosi e nella specifica iniziativa dell'Orchestra del Mare è la scelta di sottrarre i detenuti a uno scenario in cui essi sono gli unici attori coinvolti nel processo di rieducazione e reintegrazione sociale - infatti, anche quando sono coinvolti gli educatori o altre figure, queste tendenzialmente assumono un ruolo secondario ed esterno rispetto all'esperienza di chi si trova in carcere. Diversamente, nel caso in esame, l'iniziativa Orchestra del Mare accosta sin da subito ai detenuti – seppure in modo simbolico e non diretto – un'altra figura marginale, quella dei migranti. Di conseguenza, i detenuti possono percepirsi in relazione a persone la cui storia, pur per certi versi diversa e distante, può – come direbbe Rosa⁵¹ – “risuonare” in loro evocando una simile condizione di sofferenza ma anche, più precisamente, di marginalità.

Come i detenuti, infatti, anche i migranti hanno vissuto una – o più – violenta interruzione delle proprie biografie, in seguito alla quale sono stati sottratti a una vita ordinaria e, in questo senso, “normale”. Entrambi i

⁵⁰ V. il sito ufficiale dell'Associazione Antigone:
https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/lombardia/192-casa-di-reclusione-di-milano-opera.

⁵¹ H. ROSA, *Resonance* cit.

soggetti si trovano, di conseguenza, a vivere “ai margini” in molteplici accezioni: oltre al suo significato più impalpabile, psicologico e ontologico⁵², la liminalità è data dal trovarsi ai margini della vita sociale, lì confinati dall’opinione pubblica e dall’immaginario collettivo, così come dal fatto di vivere, fisicamente, in luoghi sospesi, nel caso dei migranti addirittura mobili, comunque lontani da un posto che si può chiamare “casa”⁵³.

Contemporaneamente, il progetto Metamorfosi istituisce un altro legame: quella tra le due figure dei detenuti e dei migranti, accomunati da una simile condizione di liminalità e da una biografia dolorosa, e la società. Quest’ultima, infatti, è coinvolta nelle numerose iniziative del progetto rivolte a un pubblico più ampio, come accade ad esempio per i concerti, ed è chiamata non solo ad ascoltare le testimonianze di storie di sofferenza e fatica, ma anche a partecipare direttamente, in prima persona, a una fragilità che parla a tutti, mediante il linguaggio universale della musica. Le testimonianze di migranti e detenuti che vengono consegnate direttamente da questi ultimi a chi partecipa a un concerto risvegliano l’ascolto non solo di situazioni-limite attraversate da coloro che sono relegati ai confini della società, ma anche di quella condizione di fragilità e vulnerabilità che è propria dell’umano e si esprime in variegata sfumature e modalità. Il viaggio dei migranti evoca infatti il viaggio che interessa tutti, quello cioè del divenire umani, tutt’altro che “disponibile” in termini di automatismi naturali o meccanicistici, bensì costellato da incertezze, battute d’arresto, deci-

⁵² Questa accezione è intesa alla luce dell’approccio fenomenologico di Schutz, ripreso da Berger – come già menzionato – nella sua interpretazione delle esperienze che “interrompono” la realtà ordinaria data per scontata. Cfr. A. SCHUTZ, *On Multiple Realities*, in *Philosophy and Phenomenological Research* 5.4 (1945) 533-576.

⁵³ Tale consapevolezza di vivere in una condizione liminale è confermata dagli stessi detenuti che partecipano all’iniziativa Orchestra del mare: essi descrivono lo stare in carcere come un essere «fuori norma», sottolineando invece l’importanza del lavoro durante il periodo di reclusione per rientrare «nella norma» (da *Mani libere – viaggio nelle realtà lavorative delle carceri italiane*, in <https://www.youtube.com/watch?v=YCgvKH7WoDs>). Stando sempre in cella non ci si sente «una persona normale», spiega un altro detenuto, mentre iniziando a lavorare ci si sente utili. Lo stesso maestro liutaio Enrico Allorto che lavora a Milano-Opera descrive il carcere come «un luogo limite, dove tutto è estremo» («Perché sono dovuto entrare in galera per imparare qualcosa?»: storia di tre detenuti del carcere di Opera diventati liutai, in <https://www.vanityfair.it/article/carcere-di-opera-liutai-barconi-migranti-orchestra-del-mare-teatro-alla-scala>).

sioni, fallimenti, speranze⁵⁴. E, dal canto suo, la detenzione mette in luce la friabilità del significato di giustizia, laddove l'istanza repressiva trasforma quest'ultima nella mera applicazione della pena, mentre le misure penali producono facilmente quell'«effetto mimetico tra reato e giustizia che fa assomigliare la seconda al primo» rafforzando «la catena del male che siamo abituati a chiamare “giustizia”». Il risultato di questa catena è che cresce per tutti la sensazione di non incontrare mai la giustizia – sentendosi così più vulnerabili – poiché il suo destino assomiglia più all'aggressività del crimine che alla virtù della giustizia in sé⁵⁵.

Come conseguenza, l'istituire le due forme di legame – quello tra migranti e detenuti e quello tra queste due figure e la società – attiva una serie di processi che vanno nella direzione di soddisfare le condizioni che, alla luce della letteratura, abbiamo ritenuto importanti per un approccio al carcere meno punitivo e più capacitante e generativo: sinteticamente, facilitare un contatto dei detenuti nei confronti della propria fragilità e della propria ferita, favorendone anche l'espressione entro una relazione di ascolto affettivo; incoraggiare una reale capacitazione del soggetto attraverso una responsabilizzazione e sempre in relazione ad altri soggetti; infine, ridurre la distanza tra carcere e società, non solo facendo entrare il mondo “fuori” negli istituti penitenziari ma anche, viceversa, portando le testimonianze dei detenuti oltre le sbarre, nella consapevolezza che questo incontro può generare un beneficio tanto alle persone che si trovano in carcere quanto alle altre. Nelle prossime pagine discutiamo in modo più dettagliato questi processi.

3.3. Favorire un incontro delle proprie fragilità nei detenuti

Il primo processo che il progetto Metamorfosi avvia istituendo un legame tra detenuti e migranti consiste in una maggiore presa di consapevol-

⁵⁴ Per delineare ulteriormente il significato del viaggio migrante che interessa non soltanto i migranti, cfr. M. MARTINELLI, *Il viaggio migrante. Dinamiche trasformative in atto*, in S. PETROSINO (a cura di), *Il viaggio. Spazi e tempi di una trasformazione*, Jaca Book, Milano 2022, 135-157.

⁵⁵ V. C. MAZZUCATO, *La giustizia dell'incontro. Il contributo della giustizia riparativa tra responsabili e vittime della lotta armata*, in G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell'incontro*, Il Saggiatore, Milano 2015, 258-260.

za da parte dei detenuti nei confronti della propria storia, inevitabilmente segnata da fatiche e ferite, attraverso l'apprendimento delle storie dei migranti. Tale apprendimento avviene non a livello teorico, ma mediante un lavoro manuale: prendendosi cura del legno – il quale, prima di essere trasformato in strumento musicale, deve essere anzitutto risanato –, gli apprendisti liutai si prendono cura, in un certo senso, anche dei migranti di cui quel materiale racconta la storia. «Toccando quel legno puoi solo immaginarti quanta sofferenza c'è stata dietro a quel barcone, quel pezzo di legno», racconta ad esempio un detenuto⁵⁶. Un altro aggiunge:

Quando abbiamo smantellato la prima barca, si pensava a una barca. Poi ci siamo accorti che [...] c'erano tracce delle vite di chi è passato su queste barche. Abbiamo trovato scarpe da bambino, fischietti, uno ancora attaccato al giubbotto di salvataggio. È un viaggio nel viaggio perché porta a immaginare che qualcuno sì, arriva, altri... no⁵⁷.

Un detenuto conferma come l'apprendere queste storie di sofferenza ed emarginazione dei migranti favorisca una riflessione sull'esperienza di chi si trova in carcere, creando inoltre un legame di solidarietà tra le due figure:

È un viaggio che noi facciamo con le barche, diciamo. Le barche arrivano qui distrutte, noi ci hanno arrestato o comunque distrutto, anche se comunque abbiamo fatto del nostro, non siamo arrivati qua gratis. Quindi è un viaggio che percorriamo assieme⁵⁸.

Come suggerisce quest'ultima citazione, lavorare il legno delle barche agisce come una vera e propria terapia, favorendo le condizioni in cui i detenuti possono soffermarsi a pensare e sentire la propria personale ferita. Uno di essi, per esempio, racconta che, levigando il legno con cui altre persone sono scappate da situazioni difficili, si è «abituato a ricordare»

⁵⁶ V. *L'orchestra del Mare*, in <https://www.youtube.com/watch?v=qZ9VJ0dZXTw>.

⁵⁷ *Metamorfosi: un canto del mare*, in https://www.youtube.com/watch?v=mTKV-1_vL9c.

⁵⁸ *L'Orchestra del Mare alla Scala*, in <https://www.youtube.com/watch?v=oDxwco0aGA4>.

anche il proprio dolore, che prima, invece, tendeva a evitare. E così facendo, aggiunge, «il dolore un pochino è diminuito»⁵⁹.

Le esperienze dei migranti, in altre parole, possono fungere da “mediatore” in grado di abilitare nelle persone in carcere una lettura della loro storia di devianza diversa da quella, monodimensionale, che vede il detenuto solamente come un colpevole senza possibilità di riscatto e facilitando, così, anche una capacità di immaginare e provare a costruire un percorso diverso per il futuro – che è, lo ricordiamo, l’obiettivo della rieducazione e del reinserimento sociale. Allo stesso tempo, questo parallelismo favorisce nei detenuti anche l’acquisizione di una consapevolezza maggiore rispetto agli errori commessi in passato – un percorso che è facilitato e sostenuto da un accompagnamento dedicato che dura anni, come spiega A. Mondadori, l’ideatore del progetto⁶⁰. «Io ho fatto degli errori, però lo giuro che non sono cattivo», dice per esempio un detenuto riflettendo sul suo passato, aggiungendo che l’aver sperimentato di poter fare qualcosa di bello e di «importante» per l’Orchestra del Mare gli ha fatto capire di avere possibilità diverse per il suo futuro⁶¹. Un altro detenuto racconta che, se prima dell’arresto «l’ignoranza era padrona del [suo] futuro», attraverso questo progetto ha «scoperto qualcosa di straordinario» che lo ha portato a vedere le cose diversamente da prima⁶². E c’è poi chi aggiunge:

Tutti questi barconi... la loro fine sarebbe stata quella di essere smaltiti come rifiuti speciali. Un po’ come per parte dell’opinione pubblica siamo anche noi in carcere. [...] Il paragone viene facile da pensare. Però se qualcuno è riuscito a prendere questi barconi e a evitare che fossero solo un rifiuto, solo un peso, probabilmente riusciremo anche noi col tempo a ritrovare una collocazione più idonea, più consona all’interno del mondo⁶³.

⁵⁹ «Perché sono dovuto entrare in galera per imparare qualcosa?» cit.

⁶⁰ *La musica del legno venuto dal mare per abbattere i pregiudizi sui carcerati*, in <https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2024-02/orchestra-mare-carceri-barche-migranti-concerto-scala-milano.html>.

⁶¹ «Perché sono dovuto entrare in galera per imparare qualcosa?» cit.

⁶² *Mani libere – viaggio nelle realtà lavorative delle carceri italiane* cit.

⁶³ *Metamorfosi: un canto del mare* cit.

Istituire un legame tra il detenuto e il migrante significa anche, nel caso del progetto Metamorfosi, spezzare la solitudine che contraddistingue la vita di chi si trova confinato in carcere, non solo perché si viene isolati da situazioni di socialità e di interazione con altre persone, ma anche perché si è collocati in relazioni asimmetriche basate su dinamiche di potere o criteri tecnici piuttosto che su un rapporto di solidarietà che passi anche attraverso un canale emotivo. Come rileva un detenuto: «La cosa più grande che manca qua dentro è l'affetto»⁶⁴, dimensione che invece ha spazio per esprimersi quando si attiva una «risonanza» tra le biografie dei detenuti e quelle dei migranti.

È importante sottolineare che le dinamiche qui presentate diventano possibili solamente a partire dall'assunzione di un certo sguardo nei confronti dei detenuti, che sta alla base dell'iniziativa Orchestra del Mare e di tutto il progetto: lo sguardo di chi non allontana queste figure riducendole alle «etichette» spesso stigmatizzanti di devianti, criminali e in quanto tali diversi in senso spregiativo, ma al contrario prova a cogliere in questi soggetti un elemento di vicinanza e «risonanza». Come spiega lo stesso fondatore del progetto Metamorfosi, l'iniziativa è nata da una domanda:

Perché su quella barca non c'è mio figlio e invece c'è un ragazzo che potrebbe essere mio figlio? [...] Questa domanda vale anche per le persone in carcere: perché sono loro e non io? Perché sono nate loro in quel quartiere malfamato e magari hanno avuto a otto anni un fucile tra le mani, e non ci sono io o uno dei miei parenti?⁶⁵

Come egli stesso afferma, «questa domanda ci aiuta a non giudicare» e, potremmo aggiungere, ad attivare una relazione con i detenuti basata sulla solidarietà e su un ascolto affettivo, che, a sua volta, abilita in tali soggetti una risposta in quanto esseri umani e non solo detenuti e in quanto persone libere e non solo soggetti destinatari di una pena o di un servizio.

⁶⁴ «Perché sono dovuto entrare in galera per imparare qualcosa?» cit. Cfr., inoltre, il seguente video: <https://www.youtube.com/watch?v=ISI-uc-sEbA>.

⁶⁵ *La musica del legno venuto dal mare per abbattere i pregiudizi sui carcerati* cit.

3.4. La metamorfosi: dalla ferita, la bellezza

Il secondo processo che viene avviato già nei laboratori di falegnameria e liuteria in carcere è quello che costituisce il cuore dell'iniziativa Orchestra del Mare e cioè la "metamorfosi". Quest'ultima riguarda, innanzitutto, il materiale impiegato per costruire gli strumenti, che è infatti il legno delle barche dei migranti arrivati sulle coste del Mediterraneo, impregnato da uno dei drammi del nostro tempo – la fuga di persone dalla guerra, da varie forme di violenza e soprusi, dalla povertà, dalla crescita delle disuguaglianze, dai cambiamenti climatici.

La mutazione del legno che, da scarto - poiché le barche sono destinate a essere distrutte dopo aver trasportato, a loro volta, vite considerate di scarto - diviene strumento musicale, dunque opera d'arte e veicolo d'arte, cambia anche chi realizza tale strumento, cioè le persone detenute che apprendono sotto la guida di esperti la professione del liutaio e avviano un reale percorso di riscatto e, in senso ancora più ampio, di trasformazione. Alcuni stralci tratti dalle narrazioni dell'esperienza dei detenuti ne sono una conferma: «mi sento un uomo libero, un uomo diverso», per citare le parole di un detenuto⁶⁶; diversi di loro, inoltre, fanno riferimento alla parola «rinascita»⁶⁷.

Qui si introduce la seconda metamorfosi: se, da un materiale scartato e da una storia di estrema fragilità e liminalità, può nascere qualcosa di nuovo e bello, non nonostante quelle premesse ma proprio a partire da esse, allora anche i detenuti possono immaginare per sé una storia diversa da quella a cui l'etichettamento di devianti senza possibilità di riscatto li condanna. In altre parole, la loro condizione di liminalità e la loro biografia non vanno scartate, ma possono essere trasformate in qualcosa di bello, proprio come il legno usurato può diventare uno strumento musicale. Come chiarisce il maestro liutaio che lavora al carcere di Milano-Opera:

Dalle mani di persone che hanno sbagliato può nascere qualcosa di meraviglioso. E persino una cosa orrenda come la guerra può diventare un'ope-

⁶⁶ *Mani libere – viaggio nelle realtà lavorative delle carceri italiane* cit.

⁶⁷ *L'Orchestra del Mare alla Scala* cit.

ra d'arte. Picasso l'ha fatto con Guernica. Con le dovute distanze, noi lo facciamo con i violini del mare⁶⁸.

L'espressione ricorrente nelle testimonianze dei detenuti – «sono un altro, sono una persona diversa» – esprime quel rinascere che è allo stesso tempo un ritrovare se stessi, la parte di sé che si era perduta o che non si credeva più di possedere. E ciò accade in una sfida con se stessi, cercando di superare l'idea per cui non si sarebbe mai pensato di farcela o di fare una cosa così inaspettata come un violino con il legno da smaltire. Nel lavorare il legno, come emerge da quelle testimonianze, diventa possibile riconoscersi, ritrovarsi, riscoprire di avere dentro un desiderio di qualcosa di bello, di positivo per sé, per i propri familiari, per gli altri in generale. Nel contatto con le storie dei migranti e la loro condizione liminale che incrocia la propria in quanto detenuti, nel lavoro svolto professionalmente con estrema precisione e assiduità, nell'entrare in relazione con la società che sta «là fuori» si genera fiducia nella dignità di cui si è rivestiti in quanto esseri umani. E questi movimenti diventano condizioni per ripartire, per riacquistare una prospettiva diversa rispetto a quel «non sentire più il tempo che passa senza percepirlo» quando sei in carcere: la percezione del tempo così come delle cose può invece cambiare radicalmente fino ad avvertire che è meglio «non buttare il tempo ma impegnarlo», dargli un senso, come accade quando ci vogliono «ore e ore per fare un violino», e allora lì «il tempo acquista un significato particolare»⁶⁹.

Nella metamorfosi che accade mentre ci si prende cura delle ferite impresse nel legno delle barche, le proprie ferite – e, potenzialmente, ogni ferita – si trasformano in feritoie, ossia in apertura che lascia passare una luce dentro le strettoie oscure fino a poter rileggere la vita in modo diverso e più pieno. E questa metamorfosi non è indolore: avviene per la disponibilità a lasciarsi coinvolgere da parte di chi porta, a sua volta, un legno pesante sulle proprie spalle. La bellezza che prende forma non ha a che fare con ciò che corrisponde a un canone estetico, ma è anzitutto una esperienza percettiva e trasformativa che nasce dal guardare dentro l'enigma dell'esistere che si dipana traendo dalle molte pietre scartate dai costruttori il materiale utile per accedere a se stessi, dal momento che tale accesso non

⁶⁸ «*Perché sono dovuto entrare in galera per imparare qualcosa?*» cit.

⁶⁹ *Andrea*, in <https://www.youtube.com/watch?v=BVGbbMwxEhA>.

avviene tramite se stessi. Nel caso specifico, esso avviene tramite i migranti e quel legno che «porta in vita le persone (forse) mai arrivate sull'isola di Lampedusa», come racconta il falegname dell'isola che ha seguito inizialmente il progetto in carcere per insegnare l'approccio a quel particolare legno già in se stesso accomunato alle pietre scartabili⁷⁰. E in quel movimento che porta in vita vengono coinvolti anche i detenuti che riportano in vita se stessi, tramite altri.

Dunque, la bellezza che passa dalle ferite è impregnata dalla gratitudine che scaturisce in seguito all'accorgersi che c'è qualcosa di immeritato, di inatteso, di indisponibile che, tuttavia, fa eco dentro di sé, risuona come possibilità reale di nuovi inizi. Tale bellezza conferisce un significato particolare alla professione a cui le persone coinvolte nel progetto vengono formate: «non è un lavoro: è un'arte», per dirla con uno di loro, che spiega come sia proprio questo elemento di creazione di qualcosa di nuovo e bello a infondere negli apprendisti la profonda motivazione necessaria per svolgere tale attività e per trasformarla in una vera e propria esperienza di evasione, è proprio il caso di dirlo, dalle condizioni alienanti che vive chi è in carcere⁷¹. Significativa, tra le tante espressioni contenute nelle narrazioni dei detenuti, l'esclamazione: «è una grande soddisfazione», e non soltanto per il fatto di poter guadagnare a fine mese qualcosa che aiuta a non pesare sulla famiglia, bensì perché il lavoro è bello. Si tratta di «una sfida, di imparare, mettersi in gioco, imparare ad affrontare le difficoltà come è anche nella vita»⁷². E, ancora: «più che un lavoro, è un piacere [...] ed è un piacere sapere che quel violino diventa una passione per qualcuno che è in difficoltà, un ragazzo che magari oggi è per strada e può recuperarsi con quel violino perché gli dà una passione»⁷³; e in questo lavoro si è sopraffatti

⁷⁰ *Presepi che nascono dai barconi di Lampedusa*, in <https://www.youtube.com/watch?v=q0uMrz34wT8>.

⁷¹ *Mani libere – viaggio nelle realtà lavorative delle carceri italiane* cit.

⁷² *Nicolae*, in <https://www.youtube.com/watch?v=ISI-uc-sEbA>.

⁷³ *Claudio*, in https://www.youtube.com/watch?v=tEkM_9PmUDI. I violini prodotti all'interno della liuteria in carcere, con legni normali, già prima dell'esperienza degli strumenti del mare sono messi a disposizione di ragazzi che non hanno possibilità economiche per accedere all'apprendimento della musica o di uno strumento: pertanto, anche in questo caso si realizza una circolarità tra persone al margine che, in una cordata silenziosa, si sostengono e abilitano reciprocamente.

dalla sorpresa che incanta per la sua inattesa bellezza: «non ce l'aspettavamo che il violino suonasse!» dopo aver lavorato quei legni di scarto.

3.5. La responsabilizzazione del detenuto

Come dichiarato dallo stesso progetto Metamorfosi, l'iniziativa pone al centro l'importanza cruciale dell'articolo 27 della Costituzione Italiana rispetto al tema della detenzione e della necessità che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»⁷⁴. Questo vale, ovviamente, anche nel caso di persone che hanno ricevuto la pena dell'ergastolo, che non mancano tra i detenuti coinvolti nel progetto Metamorfosi.

Nel caso dell'Orchestra del Mare, la rieducazione passa anzitutto attraverso la formazione alla professione di liutaio e di falegname. Si tratta di una fase molto importante del progetto, in cui si costruisce un patto di «fiducia» col detenuto, come racconta l'ideatore dell'iniziativa, e in cui le persone coinvolte hanno l'occasione di riscoprire un sentimento di «libertà», un «desiderio», un «sogno» e una «passione», per riportare le parole di alcuni detenuti⁷⁵.

La rieducazione, inoltre, passa attraverso la presa in carico di altri soggetti a loro volta fragili ed emarginati, appartenenti in particolare a due categorie. La prima è quella degli altri detenuti che decidono di intraprendere il medesimo percorso: il progetto, infatti, prevede anche dei corsi per apprendere la professione di insegnante liutaio, in modo da generare una catena di responsabilità e, quindi, di solidarietà tra i detenuti. Soprattutto, però, ed è questo un tratto distintivo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative di formazione professionale, la categoria di soggetti fragili verso i quali i detenuti avvertono una responsabilità sono i migranti, alla cui storia viene assegnato un finale diverso dal naufragio che la destina inesorabilmente all'oblio. Questo finale consiste, al contrario, nell'essere ricordati

⁷⁴ V. il già citato sito della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti.

⁷⁵ *Mani libere – viaggio nelle realtà lavorative delle carceri italiane* cit. V. anche Vincenzo, in https://www.youtube.com/watch?v=LXJ_jJez40U&list=PLZteCWm3MN8JD8FaGE5MiBf_H1DZboU9L&index=3.

attraverso il legno reso «memoria viva», per citare il fondatore del progetto⁷⁶, una memoria che assume, inoltre, carattere universale mediante l'arte. «Potremmo dire che, in un certo senso, riuscire a fare degli strumenti con questo tipo di legno è come dare un po' di voce a chi voce non ha potuto più avere», riflette un detenuto⁷⁷. E che questo «dare voce» avvenga per mezzo di chi si è sentito più volte abitato dal silenzio interiore e si è confrontato con l'assenza di parole capaci di ascoltare risveglia dentro di sé una sorta di credito fiduciario che porta oltre la chiusura sul proprio dolore o il risentimento per i fallimenti e la punizione inflitta: «Insieme al violino cerchiamo di dare un suono anche al silenzio dell'umanità», aggiunge un altro⁷⁸.

Nel momento in cui i detenuti si riconoscono come responsabili di questa riscrittura della storia dei migranti – «cerchiamo di portare un po' di sensibilizzazione, di far riflettere davvero gli esseri umani quando ci sono queste sofferenze»⁷⁹ dice uno di loro –, essi cessano di concepirsi esclusivamente come soggetti destinatari di una pena o di un servizio, assumendosi invece loro stessi il compito di prendersi cura di altri, di «gente che ha fatto il viaggio per mare e ha visto il vero terrore»⁸⁰. In questo senso, la rieducazione avviata mediante l'iniziativa dell'Orchestra del Mare diviene un percorso di reale attivazione dei detenuti, come testimonia il fatto che coloro che hanno contribuito a costruire gli strumenti musicali sono alla fine invitati a partecipare ai concerti, a vedersi riconosciuto il merito di aver contribuito alla creazione di qualcosa di bello e prezioso: «Non avrei mai creduto di potermi sedere in un posto dove di solito stanno solo i grandi», racconta un detenuto presente al concerto alla Scala di Milano nel febbraio del 2024, in cui si sono esibiti musicisti del calibro di Mario Brunello, Sergej Krylov e Giovanni Sollima.

All'inizio ero a disagio per l'uomo che sono oggi, un carcerato. Poi la musica è partita e, per due ore, mi sono sentito importante. Ho comincia-

⁷⁶ *La musica del legno venuto dal mare per abbattere i pregiudizi sui carcerati* cit.

⁷⁷ *L'Orchestra del Mare alla Scala* cit.

⁷⁸ *Metamorfosi: un canto del mare* cit.

⁷⁹ *L'Orchestra del Mare alla Scala* cit.

⁸⁰ *Presepi che nascono dai barconi di Lampedusa* cit.

to a pensare: porca miseria, perché sono dovuto entrare in galera per imparare qualcosa? Perché non prima?⁸¹.

In questo modo, il riscatto è totale: il detenuto non sperimenta semplicemente un reinserimento in società, ma un ribaltamento della propria condizione iniziale, trasformandosi da colui che sottrae qualcosa a un altro e alla società a colui che, invece, dona. E, proprio secondo la logica del dono, l'iniziativa suscita in alcuni detenuti il desiderio di generare nuove forme di presa in carico di altri soggetti fragili, superando persino gli obiettivi che il progetto iniziale si era proposto di raggiungere. Uno di loro racconta, ad esempio, che il suo sogno è aprire una scuola di liuteria nel suo Paese «per poter inserire chi è in difficoltà», ridare una speranza ad altri così come accade per lui⁸².

3.6. Sensibilizzare la società al mondo del carcere

L'iniziativa Orchestra del Mare, infine, istituisce una relazione tra carcere, migranti e società in cui quest'ultima non si limita a venire a conoscenza di realtà altre, ma diviene partecipe di quelle stesse realtà, riscontrando in esse degli elementi in comune con la propria biografia e beneficiando di questo incontro. Questo legame che si instaura con la società, nel caso dell'Orchestra del Mare, si svolge in diversi modi.

Anzitutto, come già accennato, mediante la realizzazione di eventi in cui diverse figure di spicco del mondo della musica si esibiscono in concerti pubblici, dotati anche di una importante risonanza mediatica, con gli strumenti realizzati dai detenuti. Ciò è possibile perché l'Orchestra del Mare, non essendo fissa, è potenzialmente di tutti coloro che vogliono parteciparvi. La bellezza gioca un ruolo fondamentale in questo progetto: essa può raggiungere tutti, perché è comprensibile e apprezzabile anche dai non esperti. Inoltre, nel caso dell'Orchestra del Mare, la bellezza della musica è imprescindibile dalla bellezza del messaggio che tale arte comunica: la speranza e la rinascita possono emergere anche nelle situazioni più

⁸¹ «Perché sono dovuto entrare in galera per imparare qualcosa?» cit.

⁸² *Mani libere – viaggio nelle realtà lavorative delle carceri italiane* cit.

drammatiche⁸³. Si tratta, in effetti, di un messaggio universale, che quindi può far sentire partecipi della stessa esperienza anche le persone che non hanno direttamente vissuto il dramma dei migranti. Allo stesso tempo, il fatto che la condizione di liminalità dei migranti sia associata a quella dei detenuti, i quali diventano addirittura gli autori che rendono possibile questa trasformazione, apre uno sguardo diverso da parte della società nei confronti di entrambe le categorie di soggetti, incontrate fuori dalle situazioni e dai contesti in cui si è soliti collocarle.

L'accoglienza e la risonanza del progetto *Metamorfosi* è testimoniata dai numerosi riconoscimenti ricevuti – come la Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Ambrogino d'Oro dal Comune di Milano, o il premio *Human Rights Orchestra* –, ma anche dalle iniziative che continuano a moltiplicarsi man mano che la conoscenza di questa realtà si diffonde e che trasformano l'Orchestra del Mare in un vero e proprio progetto collettivo. Nell'estate 2025, per esempio, è in programma un concerto nel carcere di Sing Sing a New York: grazie alla scrittura di musiche ad hoc da parte di una persona detenuta in questo carcere e che era venuta a sapere del progetto, la connessione tra due condizioni di liminalità e il loro reciproco riscatto continua il suo viaggio anche in altri luoghi, dando voce al dramma dei migranti alle diverse frontiere nel mondo, costellate da muri e fili spinati, e al dramma di chi, in carcere, sperimenta il muro dell'esclusione e dell'emarginazione, insieme a quello – in entrambi i casi – dell'indifferenza.

Un altro modo in cui i mondi apparentemente lontani dei migranti, dei detenuti e della società si incontrano nel progetto *Metamorfosi* è attraverso le scuole e l'università, alle quali viene proposto un percorso conoscitivo e formativo che si svolge nella Casa di reclusione Milano-Opera: qui, oltre al laboratorio degli strumenti, tre barconi sono stati posti all'interno del carcere formando la cosiddetta Piazza del Silenzio. In questo spazio, situato al centro del carcere, i giovani possono partecipare a una visita guidata,

⁸³ È questo messaggio che induce i musicisti a suonare questi originali strumenti e, in alcuni casi, funge da ispirazione per opere nuove. Il Maestro Nicola Piovani, per esempio, ha composto il brano "Canto del Legno", eseguito per la prima volta il 4 febbraio 2022 davanti a Papa Francesco. Un altro esempio è il testo "La memoria del legno" che lo scrittore Paolo Rumiz ha composto in occasione del concerto al Teatro alla Scala tenutosi il 12 febbraio 2024.

assistendo alla testimonianza sia di persone rifugiate che hanno vissuto personalmente il viaggio su quelle barche, sia di persone detenute che condividono la loro rilettura dei propri atti anche attraverso il paziente lavoro di piallatura e levigatura dei legni già carichi di tanta sofferenza. Come emerge da tali testimonianze, la narrazione, la presa di parola dell'altro e l'ascolto divengono occasione di intraprendere un viaggio, non fisico bensì simbolico, esistenziale, dentro il quale, approssimandosi all'altro, delocalizzandosi rispetto ai propri punti di vista, muovendosi "attorno alle cose" – ossia, come indica Zambrano, lasciando le cose al loro posto, senza forzarle o manipolarle⁸⁴ –, ci si trova tutti immersi in una trasformazione che umanizza. Tale confronto permette, infatti, di superare pregiudizi e preconcetti, entrando in contatto personalmente e in modo diretto con l'umanità che esiste in carcere e il dramma contemporaneo che vivono ogni giorno le persone migranti. Il linguaggio universale della musica fa da grembo alla ricostruzione della fiducia, che conduce i carcerati a recuperare la propria dignità umana e gli altri a riconoscerla, arrivando di conseguenza a cambiare i punti di riferimento della propria vita, prendendosi cura della comunità e contribuendo con la propria opera – in questo caso, per le persone detenute, con il lavoro legato alla trasformazione delle barche dei migranti e, per i giovani studenti coinvolti negli incontri, con l'acquisizione di una prospettiva sulla realtà – al «progresso materiale e spirituale della società» indicato dalla Costituzione italiana.

Le scuole vengono coinvolte anche attraverso l'entrata nelle aule da parte dei detenuti del laboratorio di falegnameria e liuteria di Milano-Opera, ai quali viene data la possibilità di narrare la propria esperienza, non senza la sorpresa dei ragazzi che manifestano non di rado la loro incredulità insieme alla loro curiosità: come afferma uno dei detenuti, si tratta di incontri molto vivaci in cui la sorpresa è spesso reciproca dal momento che, per chi vive da anni recluso in una condizione di detenzione, questo contatto con il mondo e i suoi cambiamenti accelerati riflessi nei giovani implica anche una presa di coscienza del fatto che le cose là fuori, oltre le sbarre, non sono più quelle conosciute in passato e che addirittura possono rivelarsi per molti aspetti anche fortemente problematiche. L'invito rivolto agli studenti a usare bene il proprio tempo, a non cedere a narrazioni che promettono infinite possibilità illudendo di evadere dalle responsabilità, e

⁸⁴ Cfr. M. ZAMBRANO, *I beati*, Feltrinelli, Milano 1992.

a fare buon uso della libertà diviene parte integrante di quanto, insieme al racconto del lavoro con il legno delle barche e a ciò che esse testimoniano, costituisce oggetto della lezione. Una lezione speciale in cui in cattedra sono posti soggetti liminali dai quali apprendere aspetti preziosi della vita.

Un ulteriore percorso che coinvolge le scuole riguarda i momenti di natura didattica offerti presso il Museo del Violino di Cremona, in cui è entrato nella collezione permanente uno dei violini realizzati nel carcere di Milano-Opera: anche in queste occasioni, non solo il cosiddetto Violino del Mare viene suonato, ma viene anche raccontata la sua storia attraverso il racconto delle guide e le immagini che ne testimoniano la storia legata a quella dei migranti e dei carcerati.

Il progetto contribuisce effettivamente a ribaltare il modo in cui si è soliti pensare al carcere come un mondo lontano, sconosciuto perché diverso, che può al massimo beneficiare di una maggiore presenza del “mondo fuori” al suo interno. Se, da una parte, questo contributo che la società può dare ai detenuti è fondamentale – come conferma anche il caso in esame –, dall’altra, nell’esperienza del carcere di Milano-Opera appare evidente come anche la società possa beneficiare delle testimonianze dei detenuti, delle loro storie e del loro mondo. Ed è proprio una figura che fa da ponte tra il mondo “fuori” e quello “dentro” le mura carcerarie, il liutaio che dal 2018 lavora nel laboratorio del carcere di Milano-Opera, a sottolinearlo. A volte la società «“libera” mi sta stretta, mentre il carcere rappresenta uno spazio di libertà. [...] In carcere si entra in contatto con la sofferenza, perché è fondamentalmente un luogo di sofferenza»⁸⁵. L’incontro con i detenuti è un incontro autentico, che ricorda la dimensione di sofferenza – spesso nascosta nelle società contemporanee, sostiene il liutaio – che invece è essenziale nell’esperienza umana, e che mostra come «anche i carcerati sono delle persone, non sono solo lo sbaglio che hanno commesso. Hanno una vitalità, delle emozioni». La condizione liminale dei detenuti, il fatto che, come lo stesso liutaio osserva, il carcere sia «un luogo limite, dove tutto è estremo», provoca un cambiamento anche in lui stesso: «Da quando opero in carcere mi sento trasformato, perché il contatto con il dolore degli altri ti mette in discussione».

⁸⁵ *La musica che nasce dal mare*, in <https://www.italiacaritas.it/blog/2024/01/29/la-musica-che-nasce-dal-mare/>.

4. Considerazioni conclusive

In questo articolo, dopo aver brevemente riassunto gli aspetti più problematici degli istituti penitenziari italiani e aver mostrato come essi siano in parte riconducibili a una cultura del carcere prevalentemente orientata alla disciplina, alla correzione e all'isolamento, è stato delineato un quadro teorico che propone di considerare la condizione liminale del detenuto non come uno "scarto", ma come una risorsa. Questa, se adeguatamente riconosciuta e valorizzata, può in particolare attivare processi di trasformazione, innovazione e rigenerazione (umana e) sociale, che coinvolgono i detenuti ma anche altri soggetti esterni al carcere e la società in generale. A esemplificazione di tale approccio, è stato presentato e discusso il caso riguardante il carcere di Milano-Opera nel suo coinvolgimento con l'iniziativa Orchestra del Mare, in cui i detenuti divengono falegnami e liutai che trasformano il legno delle barche dei migranti arrivati sulle coste del Mediterraneo in strumenti musicali, i quali vengono poi suonati in diverse occasioni pubbliche, da un numero potenzialmente infinito di esecutori. Il caso in oggetto è stato dunque preso come riferimento per rivisitare la relazione tra persone detenute e società, mettendone in evidenza la dinamica generativa.

Il caso in esame ha mostrato come il potenziale innovativo e trasformativo contenuto in questo particolare approccio ai detenuti non consiste soltanto nell'attivare azioni lavorative per le persone che si trovano in carcere, andando a incidere positivamente su futuri percorsi di reinserimento sociale e sul contrasto alla recidiva del reato, ma in particolar modo nel generare una tessitura significativa di relazioni a vari livelli, nonché esperienze di bellezza all'interno delle quali le persone si scoprono avere esse stesse un valore.

Infatti, in primo luogo, i detenuti, entrando in contatto con le storie di fragilità, sofferenza ed emarginazione dei migranti, possono più facilmente entrare in contatto anche con le proprie, uscendo dalla percezione monodimensionale di sé come devianti che devono esclusivamente scontare una pena per una colpa commessa o essere oggetto di misure punitive che accrescono il senso di emarginazione e alienazione. Le storie ferite possono "ascoltarsi" le une con le altre, allacciare una relazione con l'essenzialità e autenticità della vita. Le ferite sono ciò che accomuna detenuti e migranti, una sorta di terreno comune di intesa e comunicazione spesso silenziosa ma efficace. L'ascolto che accade nel posare le mani sul legno delle barche

porta con sé il valore di un ascolto delicato che riesce ad aprire uno spazio di fiducia nella possibilità di andare avanti e sostenere gli slanci per una metamorfosi della propria esistenza. Da soli sarebbe impossibile, ma nel sentirsi accompagnati da altri ciò che non si immaginava possibile diviene reale.

In secondo luogo, la metamorfosi del legno in strumento musicale diventa veicolo del messaggio secondo cui dalla ferita e dallo scarto può nascere qualcosa di bello, di cui tutti, inoltre, possono beneficiare. I legni destinati a essere scartati, una volta rigenerati divengono cassa di risonanza anche di ciò che sembra essere apparentemente insignificante e fortemente fastidioso: icone e simboli della vita nella sua fragilità e forza, oscurità e bellezza, caduta in basso e mistero aperto a ciò che non è totalmente disponibile ma non per questo inaccessibile. In questo modo, la metamorfosi arriva a coinvolgere non solo i migranti, alla cui storia di sofferenza viene assegnato un finale diverso, ma anche i detenuti, che possono così riscrivere la biografia personale proprio a partire dal loro passato e, con essi – migranti e carcerati – anche coloro che partecipano in qualità di ascoltatori ai concerti, di discenti in un'aula scolastica o universitaria, di osservatori di una mostra, di curiosi scrutatori di mondi possibili nei vari ambienti sociali: tutti costoro si trovano ad essere coinvolti, in vari modi, al cammino intrapreso dai detenuti, un cammino percettivo che diviene anche spirituale, ossia rivolto a far risuonare in sé il desiderio di una vita umanamente vivibile e piena di senso, attraversando i drammi senza perdersi, prendendosi cura delle profondità essenziali della vita. Dimensioni che sembrano essere racchiuse dalle sintetiche, eppure dense, parole di uno dei detenuti: «vivo, ma per che cosa vivo? Vivo solo per mangiare e dormire?»⁸⁶, come a dire: la vita è molto di più.

In terzo luogo, mettere in relazione i detenuti e i migranti mediante il laboratorio di liuteria contribuisce a ribaltare il modo in cui i detenuti sono solitamente visti e dunque si vedono e a rompere così lo stigma che li caratterizza, comunicando loro che non sono solo utenti che subiscono – sia il giudizio negativo della società, sia l'aiuto attraverso relazioni comunque asimmetriche e unidirezionali, perlopiù volte al controllo e al contenimento –, ma soggetti che, prendendosi cura di altri in condizione di fragilità,

⁸⁶ Nicolae cit.

possono agire sul mondo, agendo così, allo stesso tempo, anche su se stessi, cioè riscattando la propria identità.

Infine, attraverso i concerti “aperti” e le azioni che facilitano uno scambio tra il mondo del carcere e la società, l’iniziativa contribuisce a sensibilizzare il mondo “fuori” alla realtà dei detenuti, portando il tema del carcere in contesti inaspettati (i teatri, le mostre, le scuole) e mostrando i detenuti in una veste nuova, diversa da quella di esclusivi devianti. In questo senso, uno dei contributi generati dall’iniziativa è di ridurre la distanza tra carcere e società.

Per via di queste caratteristiche, l’esperienza del carcere di Milano-Opera e dell’Orchestra del Mare costituisce un caso esemplare per rilanciare una riflessione sulla cultura del carcere e della pena, a esemplificazione anche di tutte le altre iniziative analoghe presenti sul territorio italiano che custodiscono una vera e propria “genialità” delle relazioni con chi vive in condizioni liminali, nella fattispecie le persone detenute. Tale esperienza, infatti, si configura come una reale occasione non solo di riscatto, emancipazione e re-inclusione sociale, ma soprattutto di rinascita, che arriva a coinvolgere soggetti diversi da quelli che si trovano in carcere a scontare una pena. Questi traguardi sono raggiunti attraverso la generazione di legami e nuove alleanze, attuali ma anche future possibili, ben più ampie di quelle che caratterizzavano la vita del detenuto prima del suo arresto. In questo senso, l’approccio preso in esame differisce radicalmente da quello che continua a costituire l’orientamento dominante negli istituti penitenziari, che fa di questi ultimi un dispositivo di emarginazione ed esclusione, col risultato di produrre ulteriore sofferenza, solitudine e alienazione, rendendo così, paradossalmente, solo più probabile la reiterazione del reato. Diversamente, l’esperienza in questione costituisce, con Mazzucato, uno dei «passi improbabili e impensabili, ma concreti e reali, di riconoscimento dell’umanità e della dignità inalienabili di ogni persona»⁸⁷, che trasforma l’altro emarginato e stigmatizzato in una nuova fonte di significato e di rinascita.

Sullo sfondo di questi processi attivati dall’iniziativa Orchestra del Mare, e più in generale del progetto Metamorfosi, traspare una certa modalità di intendere il rapporto con l’altro che rischia di diventare sempre più residuale all’interno di una cornice – quella in cui si collocano le

⁸⁷ C. MAZZUCATO, *Responsabili e vittime di violenza oltre la retribuzione del male* cit.

società moderne e contemporanee – che predilige meccanismi razionali e immanenti, negando così la dimensione di «indisponibilità» e di mistero che l'altro, soprattutto, quello lontano e “difficile”, porta con sé⁸⁸. Il riconoscimento di tale dimensione, che invece è alla base dell'approccio preso in esame in questo articolo, implica in chi lo compie – i detenuti nei confronti dei migranti, ma anche la società nei confronti di entrambi questi soggetti – una radicale messa in discussione di sé e delle categorie con cui si è stati abituati a pensare la vita fino a quel momento – «perché loro e non io?», si chiede infatti il fondatore del progetto. E, soprattutto, una disposizione affettiva a lasciarsi coinvolgere dal legame con l'altro, dalle provocazioni che questo legame solleva, apprendendo che l'autentica libertà umana si dà non nello spazio di ciò che si può determinare e controllare, ma nella risposta unica e personale a una richiesta intrinsecamente significativa che proviene dall'esterno di quel confine⁸⁹. È in questa particolare modalità «incantata»⁹⁰ di relazione con l'altro, in cui si abbandona, cioè, la disincantata disposizione al controllo e si vuole, semplicemente, che l'altro «fiorisca, che stia bene per il suo bene»⁹¹, che la vita sociale ha la possibilità di rinnovarsi e rifondarsi di volta in volta.

⁸⁸ Cfr. ad esempio C. TAYLOR, *L'età secolare* cit.; H. ROSA, *Resonance* cit.; V. H. WYDRA, *Politics and the sacred*, Cambridge University Press, Cambridge 2015, 17; P. CURRY, *Enchantment: Wonder in Modern Life*, Floris Book, Edimburg 2019.

⁸⁹ Cfr. P. COSTA, *Reenchantment as Resonance*, in M. MEIJER, H. DE VRIESE (a cura di), *The Philosophy of Reenchantment*, Routledge, London & New York 2022, 152.

⁹⁰ Per un approfondimento sul concetto di incanto cfr., oltre agli autori citati, B. NICOLI, S. SBALCHIERO, B. VAIDYANATHAN, *The Enchantment of Science: Aesthetics and Spirituality in Scientific Work*, in *Sociology of Religion* (2024) 1-31, B. NICOLI, *L'incanto nella società secolarizzata* cit.

⁹¹ P. CURRY, *Art and Enchantment*, Routledge, London & New York 2023, 9.

La pubblicazione degli articoli proposti a Studi Urbinati
è subordinata alla valutazione positiva di due *referees* che esaminano gli articoli
secondo il procedimento di *peer review* e con il sistema del *double blind*.

Chiuso in Redazione nel mese di novembre 2025

ISSN 1825-1676
(Online) ISSN 2464-9325